PERIODICO

DELLA SOCIETÀ STORICA COMENSE

PERIODICO

DELLA SOCIETÀ STORICA COMENSE

PERIODICO

DELLA

SOCIETÀ STORICA

per la Provincia e antica Diocesi

DI COMO.

VOLUME SECONDO

COMO
TIPOGRAFIA PROVINCIALE F. OSTINELLI DI C. A.

1880.

DEL LUOGO DI ZEZIO

E SUA PIEVE.

Allorquando lo storico imprende il lavor suo non può certamente seguire le orme del pittore, il quale è obbligato a curare ogni minimo dettaglio sia nella figura, che negli abiti, nei mobili, nelle pareti, in tutto, ma bensì, servendosi dei documenti alla mano, accennare in genere i fatti e gli episodî degni di nota, adoperando appropriate frasi, senza entrare nel merito intrinseco e dettagliato del fatto stesso od episodio.

Se così non facesse, verrebbe a comporre un diario od una sequela di croniche e fatti che, sebbene moltissimo addatti per accontentare la curiosità del lettore, ne falserebbero la sostanza ed il vero carattere della storia.

Il compito dello storico, adunque, si è quello di attenersi ad un'orditura generale che camminar possa diritta allo scopo, quale, a mio credere, si è quello d'istruire il lettore sulle varie vicende dei popoli, e di mostrargli come le gare intestine, le rivalità di partito, la rilassatezza nei costumi, conducano al

deperimento morale e materiale, mentre il lavoro, l'unione, la scienza, l'energia amministrativa e politica facciano trionfare anche i piccoli paesi e ne rendano rispettati e temuti i Consigli.

Il trapunto poi di tale orditura generale spetta ai ricercatori di croniche, ai narratori di fatti, ed è quello che in parte si cerca di conseguire dalla *Società Storica Comense.*

Nelle storie nostre locali si riscontra menzionata la pieve di Zezio, o Gezio, nè altro si conosce del perchè di tale appellazione, la quale non venne certamente data senza un motivo, ed è tuttora viva per distinguere appunto la pieve di Zezio formata dalle parrocchie nei dintorni di Como. I nostri storici non si soffermarono su tal nome, nè indagarono l'origine vera, ma fantasticarono essere una corruzione di *Ecclesia.*

Nel ripassare alcuni manoscritti che mi pervennero da mio zio Maurizio, non ultimo fra gli scrittori della storia di Como e sua diocesi, rinvenni una lettera diretta ad un suo amico, nella quale, fra le molte cose che narra, cerca anche di stenebrare il significato della voce Zezio.

Se non che parendomi che potesse meglio rispondere allo scopo che mi ero prefisso, indagare se altri atti trovar si potevano che si riferissero ai paesi componenti la pieve di Zezio, il caso, o dirò meglio la fortuna, mi fece porre le mani sull'istromento 8 marzo 1656, di Francesco Mercantolo, notaio camerale, riguardante la redenzione all'infeudazione fatta dalle pievi di Fino, Zezio ed Uggiate, auspice la comunità di Como.

Ho detto fortuna, inquantochè, nel rovistare i documenti che riguardano la vendita dell'antica fossa all'intorno delle mura di Como, ho rinvenuto l'istromento del notaio Mercantolo, che si riferisce appunto alla redenzione del feudo, e non è mestieri dire con quanta curiosità lo abbia letto, e mi parve tale da completare quanto mi era prefisso.

Lo storico Rovelli (1) fa menzione di tal fatto e come le terre delle pievi di Zezio, Fino ed Uggiate della campagna comasca comperavano dalla R. Camera il privilegio di non essere date in feudo, e ciò per solenne contratto stipulato tra esse ed il magistrato straordinario e mediante il prezzo di L. 31120; ma di questo fatto mi occuperò più avanti.

È noto che *pieve,* per la facile mutazione del *pl* in *pi* e del *b* in *v*, non sia altro che *plebes* o *pleps,* oppure *plebis,* che in origine significando il popolo, indicò poscia la chiesa nella quale il popolo o la plebe si radunava. *Plebs pro parochia — Confirmamus vobis omnes plebes, et ecclesias, Parochiasque cum omnibus earum pertinentibus — Nulli episcoporum liceat res mobiles, aut immobiles de subjecti plebibus, aliisque piis locis in proprios usus habere* (2).

Da *pieve* derivò poi *pievano* per indicare il parroco. — *Plebanus, parocus ruralis — Adfuit et Dominus Everardus Sancti Jacobi Plebanus, vir justus, atque religiosus,* ecc., ecc. — *Electus quidam in Plebanum cujusdam Ecclesiæ* (3).

Corrotto il nome di *plebe* in *pieve,* si trasformò anche il concetto del primitivo significato; poichè, mentre in origine la parola *pieve* valeva ad esprimere esclusivamente ogni singola chiesa ove si riuniva il popolo, si adoperò in seguito per indicare quella sezione d'una diocesi che, constando di un certo numero di parrocchie, cade sotto la giurisdizione di un capo-pieve od arciprete.

Tale arciprete o capo-pieve era ed è il referendario presso la Curia vescovile, e aveva l'obbligo di sorvegliare il clero della pieve, insomma un piccolo vescovo. Se il capo-pieve era un uomo, come si dice, della legge, ben contento ed in pace po-

---

(1) Giuseppe Rovelli, *Storia di Como,* parte 3ª, tom. 2°, pag. 201.
(2) Dominici Macri, *Hierolexicon.* Venezia, 1721.
(3) Id., ibid.

teva vivere il clero sottoposto; ma se all'incontro era o troppo devoto alla Curia, o comunque rigido osservatore delle discipline ecclesiastiche, o bramoso di farsi dei meriti, allora manifestavansi quegli screzi, quelle inimicizie ed animosità che invogliavano l'un l'altro ad un rigoroso sindacato dei minimi passi, ed allo spionaggio, e che in non pochi casi furono cagione di guai e grosse liti.

Alcune pievi si ressero anche politicamente per qualche tempo, intimando e facendo guerre, stipulando concessioni di pace, riscuotendo tasse od amministrando leggi: e fra noi è degna di menzione la léga delle Tre Pievi, composta dai tre distretti aventi a capo Dongo, Gravedona e Sorico (1).

Ecco intanto il frammento di lettera che riguarda il luogo di Zezio, lettera che porta la data del 22 ottobre 1852:

Abbiamo ieri cicalato abbastanza su la derivazione del nome Zezio, col quale si distingue la pieve dei Corpi santi di Como, e memore della promessa, posi subito in iscritto stamattina l'opinione da me sostenuta, onde Ella possa rifletterci sopra, ventilarne con tutto comodo le prove, e dirmi, con sincerità, se il mio è, o non è, sogno di mente preoccupata. L'unico scopo de' miei piccoli studî fu sempre d'istruirmi e rendere onore alla verità, cercandola. Amo e sono grato a quegli individui che vi pigliano parte, e mi agevolano comunque la strada.

Comincio dalla opinione volgare. Zezio, si dice, è corruzione della voce legittima *Ecclesia;* e pieve di Zezio significa nient'altro che pieve della chiesa, *plebs ecclesiæ,* essendosi così voluto denominare per antonomasia la pieve dei dintorni di Como, perchè pieve del Duomo che è la chiesa maggiore della diocesi.

Vedetelo, si soggiunge, dalla sinodo 5ª celebrata l'anno 1633 dal vescovo Lazaro Carafino, che alla pagina 94 si dà per certissima l'etimologia. Sono queste le parole della sinodo: ***Parochiales plebis Ecclesiæ nempe cathedralis, quam, corupto vocabulo, Zezii vocant, utpote***

(1) Gaspare Rebuschini, *Storia delle Tre Pievi.* Milano, 1822.

intra corpora Sanctorum, viginti duæ sunt. Prima si disse *Ecclesia*, di poi *Chiesa, Giezia, Gesa, Gegis, Zezis* e *Zezio;* e queste alterazioni di vocaboli sono comuni al volgo, perpetuo corruttore delle lingue. Opinione si è questa che vanta oltre i due secoli di antichità, ed è difesa dalla voce autorevole di un vescovo che tiene nel suo palazzo l'archivio della diocesi, e che indubbiamente si espresse secondo la comune e non contrastata credenza dei tempi.

Confesso ingenuamente, mio caro don C . . . ., che in gioventù ho sempre professata l'opinione comune; ed a chi (sapendo essere io amante delle cose patrie) m'interpellava per qual cagione si chiama Zezio la nostra pieve, rispondeva: perchè pieve del Duomo, ossia della chiesa maggiore della diocesi. E qui pigliando quasi l'abbrivio, mi perdeva in far mostra di erudizione, qualmente Zezio è alterazione della voce genuina *Ecclesia,* manomessa dal popolo. Che non guasta il popolo? Citava con ciò varî esempi di voci appunto alterate dall'uso.

Il mio caso era il caso del cieco che serve di guida all'altro cieco: *ambo in foveam cadunt.*

Qualora ci penso, mi viene voglia grandissima di ridere, e talora rido. Un po' di buon senso avrebbe potuto eccitare in me dei dubbî sulla stravaganza dell'etimologia; e sappiamo essere il dubbio padre della scienza. Come mai dal corrompimento della voce *Ecclesia* può saltar fuori altra voce affatto dissimile quale è questa di Zezio?

Il popolo che dai tempi di S. Felice, primo vescovo di Como, e anteriormente, pronunciò le migliaia di volte il vocabolo *Ecclesia,* poi l'altro di *Chiesa,* non si dipartì mai gran fatto dalla vera denominazione *Ecclesia* o *Chiesa.* E se avesse anco voluto dipartirsene, gli era impedito dai sacerdoti, che ministrando a lui il pascolo della divina parola, gli intronavano di continuo l'orecchio colle voci legittime di *Ecclesia* o *Chiesa.* In tutto quanto è lungo e largo il classico stivale, in tutta Italia, non si udirono, nè si udiranno che le voci *Ecclesia* e *Chiesa;* il *Zezio* non mai, e rarissime volte presso qualche zotico contadino *Giezia* e *Gesa.*

Costantemente il *Duomo* si è detto *Duomo,* o meglio, nei tempi più remoti, la *Basilica,* e non mai mi occorse memoria veruna che abbia in alcun tempo goduto il *Duomo* la rara prerogativa di essere ap-

pellato *Ecclesia* per onorarlo e mitrarlo sopra gli altri templi della vasta diocesi. Scrivo i *templi* e non le *chiese,* perocchè la Chiesa è una sola e legittima Chiesa, che riconosce il suo capo nel papa residente in Roma; e le altre non sono Chiese, ma membri di lei, unica e vera Chiesa. Puzza alquanto di scisma quella espressione « la Chiesa di Como. » Nemmeno il famoso scisma di Aquileia, nel sesto secolo, introdusse sì singolare appellazione tra di noi; sempre si scrisse e si disse la diocesi di Como, non già la Chiesa di Como, e molto meno la Chiesa della città per differenziarla dalle minori chiese dipendenti da lei, o meglio dal vescovo. Sarò ancora più esatto, mio don C . . ., se aggiungerò che per Chiesa s'intese prima la congregazione dei fedeli, e finalmente il tempio dove i fedeli si raccolgono per gli ufficî divini.

Entriamo in argomento. Zezio fu nome proprio di borgo, o più giustamente, di *pago,* situato nei limiti dell'attuale pieve di Zezio. In quel modo che dalle terre di Fino, Uggiate, Gravedona abbiamo desunti i nomi delle pievi di Gravedona, Fino e Uggiate, così dal *pago* di Zezio tolse il proprio nome la pieve dei contorni di Como. Un soldato che prima d'essere vescovo e santo, divise, alle porte d'Amiens, la clamide militare col poverello che di sido moriva, volle fare una sua divisione anche tra noi, sebbene di natura affatto diversa. Si allogiò nel *pago* di Zezio, gl'impose il proprio nome, e non lasciò il nome di Zezio che alla sua pieve. Tale fu la nuova divisione che fece tra di noi.

Nei remotissimi tempi le chiese si principiò a fabbricarle fuori le città, da ultimo in città. Noi avemmo il Duomo prima a S. Carpoforo, di là a S. Abbondio, poi in città a S. Fedele, e finalmente in S. Maria Maggiore. Scarso era il numero dei templi. Nel sito più principale, ossia nel *pago,* la chiesa aveva il fonte battesimale, e vi concorrevano i terrazzani dei vici o paeselli circostanti portando a battezzare i bambini, o ricevendo eglino il battesimo. A Chiavenna ed a Gravedona, borghi illustri della diocesi e capo di pieve, sussistono tuttavia due battisteri, il primo del duodecimo secolo, dell'ottavo l'altro, di costruzione massiccia, e celebrati quali monumenti di veneranda antichità. Il luogo, o *pago,* dove stava il fonte, divenne capo di pieve, e conservò *ab immemorabili* il privilegio che nel sabato

santo vi si benedica il fonte battesimale, e i parrochi della pieve vi attingono la porzione di acqua benedetta che deve servire per l'uso annuo del loro vico, o diremo della parrocchia. Zezio aveva il fonte che presentemente si fa dal vescovo in città, a S. Fedele, nel sabato santo.

Mi segua con pazienza, mio amorevolissimo don C . . . ; i soli documenti devono qui rischiarare le tenebre, e additarci l' odierno nome di Zezio.

Carlo Magno col privilegio del 17 novembre 803 confermò a Pietro, vescovo di Como, i beni posseduti dalla sua Chiesa, e tra cotesti beni indica particolarmente il luogo di *Gegis.* Ecco le frasi precise: *theloneum de mercato et Gegis cum ipso loco* (TATTI, *Deca* 1ª, pag. 945-46). Prego di marcare la frase *mercato, Gesis* e *luogo stesso di Gegis.* Opina il marchese Rovelli (tom. 1°, parte 2ª, pag. 52-54) che Gegio, o se vuoi Gegis, è forse Zezio; luogo, prosegue egli, di cui non si è mantenuto che il nome nella pieve detta di Zezio; e subito dopo abbandonato il *forse,* dice « Gegio è Zezio » ma non spinge più oltre sue indagini. Il conte Giovio, nel volume *Como e il Lario* (pag. 91) non esita punto, e traduce *Gegis* per *Zezio;* Giovio per altro, con leggerezza che in lui spesso si nota, seguita, come vedremo più sotto, l'opinione volgare su la derivazione di Zezio. Non mi è ignoto che Muratori, e da lui non dissentono Rovelli (l. c.) e Giulini (*Memorie*) giudica sospetto il citato privilegio di Carlo Magno (*Antiq. Ital.,* vol. 6°, diss. 71ª, col. 35ª), ma niente importa. È sospetto, e non falso. Noi lo vediamo autenticato quanto alla sostanza da altri privilegi pressochè contemporanei, e che ora vengo citando.

Sono due cotesti privilegi, e salgono agli anni 823 e 824. Muratori li giudica sinceri (vol. 5°, diss. 61ª, col. 165ª; cf. *Annali d'Italia, ad ann.* 824, e TATTI, *Deca* 1ª, pag. 949); e ambedue si esprimono di maniera, il secondo specialmente, che non deve più cadere dubbio su l'esistenza di un luogo chiamato Gegis. Nel primo dei privilegi, che è del 4 gennaio 823, Lotario imperatore conferma a Leone, vescovo di Como, tanto i beni di privato acquisto, quanto quelli della sua Chiesa posseduti per concessione di suo padre Lodovico, dell'avo Carlo Magno, e di molti de' re longobardi, principiando dal re Cuniberto fino a Desiderio. Nell'anno seguente, 3 gennaio 824, lo stesso

Lotario riconferma al vescovo Leone le grazie e gli indulti già accordati alla sua Chiesa per mano degli imperatori e ne' suoi predecessori, i quali ei nomina; e distingue particolarmente il privilegio di Lodovico in confermazione degli anteriori privilegi di Carlo Magno e dei re longobardi: *sed et specialiter,* si dice, *in eodem* (privilegio) *insertum erat de teloneo seu mercato et Gegis cum ipso loco.* Parole memorabili, e nelle quali facendosi speciale menzione di Gegis e del suo mercato, si dinota con chiarezza l'importanza di cotesto mercato, l'esistenza e l'antichità di Gegis. Il re longobardo Cuniberto salì al trono nel 678, e Gegis era specificato nei suoi diplomi.

Semplicissimo è il trapasso di Gegis a Gegio, Zezis e Zezio. Il Rovelli, che fu così oculato nell'esame dei diplomi comensi, abbracciò, come fuori di contesa, una siffatta credenza; e d'altronde noi non conosciamo altro luogo nel territorio nostro al quale si possa applicare con fondamento la denominazione di Gegis o Gegio.

Gegio o Gegis non è Zezio, bruscamente m' interrompe Ella, mio impazientissimo don C . . ., ed ha piena ragione; soltanto gli antichi documenti devono rischiarare e decidere la questione. Ecco uno di cotesti antichi documenti. Nel 12 luglio del 1193 i consoli di Como avendo appaltato la costruzione di un nuovo fortificato intorno al castello di Tavernerio (*circa castrum Tabernari*) e di una torre alta trentasei braccia, si obbligarono, oltre al prezzo in denaro, di dare, per manovali dell'opera, i contadini di Ponzate, Brunate, Cassina e gli altri della dizione comasca da Zezio in là verso la Martesana. Trascrivo per intero dal codice pecorino che si custodisce nell'archivio municipale, il brano che ci appartiene: *Prædicti Consules* (di Como) *dare eis* (agli appaltatori) *debent rusticos illius montis* (di Tavernerio) *ad predictum murum faciendum: videlicet rusticos de ponzate et brunate et casissina* (sic) *et ceteros alios virtutis cumane qui sunt a Zezio in la versus martisyanam, qui rustici debent laborare ad ipsum in laude consulum* . . . . . . (*Vet. monum. civit. Comensis,* vol. 1°, pag. 36-37). È la prima volta che trovo nominarsi Zezio coll'identico nome che rimane ancora alla sua pieve.

Non sono trascorsi che trecento sessantanove anni dall'ultimo diploma dei re carlovingiani nel 824, al presente 1193, e ci salta fuori bella e netta, qual palla di bigliardo, l'appellazione di Zezio. Quei

diplomi avendo scritto *Amatia* per *Mazzo, Burmis* per *Bormio* (*Burmium*), perchè non potrebbero avere scritto *Gegis* per *Zegis* o *Zezio*? Comunque sia Zezio è già nome vecchio e ben stagionato, avente quasi sette secoli su le spalle. È inoltre nome di paese, e di paese non affatto distante da Brunate e Ponzate, e ci converrà cercarlo per quelle montagne e nelle sue vicinanze. Tra quei limiti lo suppone il contratto dei consoli comaschi.

Un documento del 3 aprile 1219 presso a Rovelli (tom. 1°, parte 2ª, pag. 313) fa menzione di un ospedale nel luogo di S. Martino di Zezio. Altro documento nella lettera del Ciceri (pag. 36–37) è del tenore seguente: 1259, *iulii — obiit magister Nicolaus Mazalis canonicus hujus ecclesie* (della cattedrale) *sudiaconus, qui reliquit hujus ecclesie sol* 30 *fictum omni anno super domum que fuit q. Gervasi Copporii. Et que fuit empta ab hospitali sancti martini de Zezio* .... Altri documenti del 1280 e del 1298 tornano a specificare il S. Martino di Zezio, e qualmente eravi stabilito un ospedale diretto dai frati e dalle suore dell'ordine degli Umiliati, e sotto la soprintendenza del capitolo della cattedrale di Como (Rovelli, ibid., pag. 500). Nell'anno 1286, addì 3 aprile (id., ibid., pag. 387), si nomina certo Bertari di Zezio (*Bertari de Zezio*), che assunse evidentemente il cognome dal luogo di nascita o di dimora.

Altre volte alle vecchie nostre carte occorre cotesto cognome Zezio; e nel catalogo delle famiglie comasche, pubblicato dal Ballerini nel 1619 (*Croniche* ecc., pag. 331) trovasi registrato il cognome dei Zezij qual cognome patrio, e solo si sbaglia supponendolo derivato dal cognome *Chiesa*. Sempre chiamammo Chiesa i Chiesa, e Zezii i Zezio, e da *Ecclesia* provenne *Chiesa* e non *Zezio*. Vive tuttora il cognome Chiesa, e a lato di lui e ben distinto stava il cognome Zezi nel 1787, essendo in quell'anno morto un Giuseppe Zezi, di Ascona, priore di S. Bartolomeo, nei sobborghi di Como.

Consoliamoci, don C..., che oramai sta per discoprirsi il porto. S. Martino, altro dei sobborghi di Como, e il più distante, è precisamente il luogo dove si trova l'antico Gegis, Gegio e Zezio. Vediamo altre ed esuberanti prove a maggiore corredo della nostra proposizione.

Sta S. Martino nei contorni di Como, dove la città finisce d'imborgarsi, alle falde delle montagne di Brunate e di Ponzate, in sito opportunissimo per aprirvi mercato, facendovi capo le numerose strade che vengono dai colli briantei e dalla Martesana. Due erano i luoghi detti S. Martino nei dintorni di Como, e ambedue nella pieve di Zezio; l'attuale borgo di S. Martino e l'umile casolare già denominato *S. Martino nelle Selve,* ed ora al *Castello.* L'uno non si può confondere coll'altro, e i nostri maggiori, per tal cagione, presero a titolare il primo col nome di S. Martino di Zezio.

Giace S. Martino nelle Selve sul lato orientale del monte Baradello, tra S. Carpoforo e S. Rocco, e consisteva in piccola chiesuola, e presso lei una casa. In giro sorgevano dense selve. Fu la prima stazione dei frati di S. Domenico, quando nel secolo decimo terzo vennero a stabilirsi in Como. Nel 1683 erasi di già profanata la chiesuola, e ridotta la casa, come lo è tuttora, ad uso di contadini.

In moltissime terre i nomi dei santi, cui si dedicarono le chiese, hanno fatto scomparire gli antichi nomi, e Zezio diventò S. Martino di Zezio, e finalmente non si disse più che S. Martino. Patì le medesime mutazioni l'altro sobborgo a destra di Como, che dalla magnifica sua chiesa denominiamo S. Agostino. Nella età di mezzo si disse Coloniola, o meglio *Cluniola,* che così si legge sotto l'anno 1127 presso al poeta Cumano; ma dopo il 1499 si prese a chiamarlo S. Agostino di Cluniola, e dopo il 1700 rimase unico padrone del campo il dottore della Chiesa, S. Agostino.

Nella pieve di Zezio abbiamo il paesello di S. Tomaso, che tuttavia combatte con Civiglio, antico nome della terra, e per poco non gli è superiore. Quella spiaggia aprica, che da Brunate si distende a Tavernerio, abbraccia bellissime terricciuole, e collettivamente appelliamo la *Riviera,* si sforzarono, ma invano, nel 1638, i frati di S. Francesco d'imporle il nome di *Riviera di S. Francesco.* E i cappuccini di S. Martino chiamavano *Monte della misericordia* il monte che alle spalle del loro convento si stende fin sopra Garzola.

Ripiglio la serie dei documenti. Nell'anno 1300 appare già eretta la chiesa di S. Agata, e la carta che ne discorre la dice *S. Agata di Zezio.* Intendo l'antica chiesa, non la moderna che fu fabbricata contiguo all'antica. (Ciceri, op. cit., pag. 51; e Tatti, *Martyr.,* pag. 86).

Luchino, vescovo di Como, introdotte, nel 1399, le processioni delle compagnie dei Bianchi, visitò in certo giorno col clero ed il popolo S. Croce in Boscaglia, S. Agata e S. Martino, e si denomina S. Martino di Zezio (Jov., *Hist. patr.*, pag. 68; Tatti, *Deca* 3ª, lib. 3º, col. 37ª, pag. 168). Il convento di S. Croce (*apud buscaleam*) dei frati Zoccolanti fu soppresso nel 1810, e dopo quattro anni i moderni vandali vi abbatterono dalle fondamenta chiesa e convento.

Negli anni 1429, 1432, 1526 le pubbliche carte portano scritto costantemente S. Martino di Zezio (Rovelli, op. cit., tom. 1º, pagine 3, 133, 275, 541, ecc.). Le prove qui sovrabbondano, nè voglio recar legna ai boschi col darne il catalogo, facilissimo per sè, ma lungo e noioso. Tatti, Rovelli, Ciceri e gli altri scrittori di memorie patrie, favellando di fatti, che non si estendono più in qua del decimo sesto secolo, adoprano con frequenza le espressioni di Zezio, borgo di Zezio, S. Martino di Zezio, spedale di Zezio, prepositura di Zezio, casa degli Umiliati di Zezio, e non mai mostrarono di accorgersi che se un paese sussistette col nome di Zezio, torna inutile, anzi ridicola, la stiracchiatura essere Zezio corruzione del vocabolo *Ecclesia*. Ma poniamo che codesta corruzione fosse realmente accaduta; e in tal caso S. Martino sarebbe stato prima denominato la *Chiesa* (*Ecclesia*), di poi *Gegis, Gegio* e *Zezio,* finalmente *S. Martino di Zezio*. Dove è la supposta chiesa, cattedrale o duomo in S. Martino?

Il vescovo di Como, Feliciano Ninguarda, nella visita pastorale che fece della città e dei sobborghi nell'anno 1590 in avanti, e che manoscritta si conserva nell'archivio vescovile, tronca ogni questione colle parole che qui soggiungo: *Est in vico Zezium nuncupato* (egli scrive a pag. 57) *ecclesia S. Martini de Zezio appellata ac sesquimilliari a civitate remota, quæ fuit alias præpositura fratrum humiliatorum* . . . . Qui abbiamo nominato distintamente il borghetto di Zezio, che nel 1590 godeva ancora di tal nome, e nel cui mezzo era fabbricata la chiesa di S. Martino di Zezio, distante un mezzo miglio dalla città, e già prevostura dei frati Umiliati. Quel luogo in S. Martino che noi presentemente chiamiamo *alla Fabbrica,* era l'antico Zezio. È sulla sinistra del Cosia e alla sinistra del ponte della strada per Lecco.

Nell'età dei re longobardi e dei loro successori tenevasi a Zezio il mercato, sul quale, e su lo stesso luogo di Zezio, possedeva dei diritti il vescovo di Como. Un privilegio di Enrico VII, colla data del 1311, in favore di questo vescovo, illustra e autentica i diplomi, già per noi riferiti, di quegli antichi re.

Accordando Enrico al vescovo parecchi diritti, nomina particolarmente il dazio del mercato (*teloneum de mercato*) che si tiene nel borgo di Zezio (Tatti, *Deca* 5ª, lib. 1°, num. 43, pag. 21). Nel 1375, sotto Galeazzo Visconti, sono indicati due forni in città per la cottura del pane, e tre nel suo circondario nei luoghi di Morsengia o Morsenza, di Zezio e di Chiasso (Rovelli, tom. 1°, parte 3ª, pag. 27). Zezio, come sito di convegno con mercato e ospedale, era comodo per andarvi a pigliare il pane. Morsengia giaceva presso la chiesa di S. Brigida, nei dintorni della Camerlata, andando in giù verso i mulini. Chiasso ritiene ancora il nome antico.

L'anno 1126, tempi della famosa guerra decenne, che finì colla proditoria distruzione di Como, i milanesi, sul colle di Zerbo, che si alza in faccia a Zezio, fabbricarono un castello che chiamarono il Castelnuovo, e presso lui un mercato ben munito di difese. Il padre Stampa, nelle note al Cumano, lo nomina *forum cupedinarium*, che è quanto dire *piazza delle vettovaglie*. Il mercato ebbe il nome proprio di Villanova; non tanto fabbricossi per stringere meglio l'assedio di Como, quanto per affamare, col mercato in proprio potere, i comaschi. Riporto i versi del Cumano:

> Ante fores dicti faciunt consistere castri
> Villam, sique novam fuerat cognomine dictum,
> Undique clausuris, fossis, circumdata muris;
> In qua ad vendendum fora rerum sunt et emendum
> Hoc faciunt equites, ne queant exire volentes,
> Utque fame proceres cito deficerent perentes.
>
> (V. 1685-1690).

Si rifletta a cotesto mercato di vettovaglie piantato là addosso a Zezio, sì per vantaggio dei milanesi, che per affamare subito i cittadini comaschi: *ut cito deficerent fame perentes*. Il mercato di Villanova sottentra al mercato di Zezio. Atterriti i comaschi, muovono le armi con tanta gagliardia, che, espugnato Villanova, non rimase più traccia dell'esoso mercato.

Zezio, oltre al mercato, ebbe il suo ospedale. Nel 1434 il duca di Milano dichiarò economo di quest'ospedale Abondio Somazzo, essendone ammalato Figino da Picinigo dell'ordine degli Umiliati (Tatti, *Deca* 3ª, lib. 4°, tom. 69°). Con iscrittura del 31 marzo 1516 gli Umiliati cedettero formalmente alla città di Como il loro convento di S. Zeno, ora Geno, sul lago, e ottennero in contraccambio e in piena proprietà l'ospedale di Zezio, di cui non erano che direttori, col titolo di prevosti di S. Martino. Gli appestati, prima di questa permutanza, si traducevano, non a Geno, come di poi si praticò, sibbene a S. Martino o Zezio, sito inopportuno perchè nel centro di strade frequentate e dove era mercato e forno pubblico.

L'abate Girolamo Tiraboschi ricorda gli stessi fatti, e avendo avuto sott'occhio gli autentici documenti dell'ordine degli Umiliati, nè, come forestiero, sapendo acca dei mutati nomi, scrive ancora, ed era l'anno 1767, S. Martino di Zezio: *Cum deinde,* egli dice, *bemocomij costructionem novocomenses ibidem* (cioè a Geno) *molirentur, Humiliati ad suburbanum S. Martini de Zezio Ædem traducti sunt, quam illi ad extremum usque tenuerunt. Superest adhuc S. Martini ecclesia, nunc parochiali, iure ornata* . . . . . (*Vetera Humil. monum.*, tom. 2°, pag. 24).

Aboliti gli Umiliati, conseguì per sè il cardinale Tolomeo Gallio, nel 1571, la prepositura di S. Martino di Zezio. Degne di molta considerazione giudico le seguenti espressioni del Tatti sotto l'anno 1583: « Godeva, egli scrive, il cardinale Gallio, dopo l'estinzione della religione degli Umiliati, due loro prepositure, S. Maria di Rondineto (ora collegio Gallio) e S. Martino di Zezio nel borgo denominato da questa chiesa di S. Martino. » (*Appendice,* pag. 10). Perchè il buon annalista non aggiunse che S. Martino perdette l'antico nome di Zezio, e che Zezio non restò che alla sua pieve? Osservazione trivialissima, e per la quale si sarebbe dimenticata l'etimologia di *plebs ecclesiæ,* pieve della chiesa.

L'ospedale di Zezio nel 1468 fu incorporato col grande ospedale di S. Anna, detto tuttavia Ospedale Maggiore di S. Anna. La chiesa di S. Martino, nel 1° aprile del 1639, diventò, insieme a S. Vitale, parrocchia di S. Martino e di S. Vitale, e sede di un curato che abitava in S. Martino. Nell'istromento di erezione, rogato dal no-

taio Melchiorre Rajmondi, vi si dice: *teneatur* (il curato) *et obligatus sit in dicto burgo sant martini, ubi major pars populi habitare solet suam facere residentia.* Chiusa e profanata nel 1781 la chiesa di S. Martino, si trasferì il curato alla chiesa e monastero di S. Agata di Zezio, col titolo ancor vivo di curato di S. Agata. Quel vasto casamento che, viaggiando verso la Brianza, s'incontra a sinistra, appena giù dal ponte sul Cosia, fu la vecchia chiesa di S. Martino.

La prima volta che ci occorre il nome di *pieve di Zezio* è sotto l'anno 1309. Insorta questione tra il clero della pieve di Zezio unito ai canonici del duomo, contro i monaci e l'abate di S. Abondio, per l'obbligo di somministrare ai detti canonici e clero di Zezio il pranzo (*pastum seu gustate*) dovuto a loro per testamento di certo prete Andrea, stipularono l'accordo, in data 31 gennaio 1309, nei rogiti di Martino Sottovia, di Lanzo, notaio di Como, che si pagassero dall'abate e dai monaci L. 25 annualmente, nei soliti tempi (Ciceri, op. cit., pag. 55). Ecco la pieve di Zezio che ha il clero già costituito, clero che difende i proprî diritti, che vive a sè, separato dai canonici del duomo, e che indubbiamente dovrebbe gloriarsi di antichità superiore all'anno 1309. Di nuovo nel 1428 si rammenta il titolo di pieve di Zezio (Rovelli, tom. 1°, parte 3ª, pag. 124).

Antesignano a diffondere la credenza che *plebs Zezii* è corruzione di *plebs ecclesiæ* è stato, fino dal 1532, Benedetto Giovio nelle *Storie di Como*. Cito le sue stesse parole: *Habet,* egli dice, *hæc ecclesia* (cioè la chiesa cattedrale) *parochiam suam, habet et plebem, quæ Zezii appellatur, corrupto* (*ut reor*) *vocabulo, pro eo, quod est, Ecclesiæ* (pag. 190). Giovio per le cose antiche bevette a larghi sorsi al torbido fonte di Annio da Viterbo, e per le moderne non fece il conto che doveva delle nostre pergamene. Veramente non dà per certa l'etimologia, e assai chiaro lo palesa con quel solenne (*ut reor*), *come penso.* Doveva il Giovio tornare indietro nelle pagine della storia (pag. 68) e avrebbe incontrato, scritto da lui, S. Martino *apud Zezium,* e più innanzi (pag. 96) *hospitale S. Martini apud Zezium.* Chi sa quante volte lesse e rilesse diplomi che nominavano Zezio, e non volle mai, o non seppe riflettere, che Zezio era nome proprio di borgo, e nei confini stessi della pieve! Dirò di più. Ai tempi di Giovio era ancor viva l'appellazione di Zezio; e il vescovo Feliciano Ninguarda lo dice netto,

come sopra accennammo, negli atti di sua visita all'anno 1590: « Nel borghetto chiamato Zezio, egli scrive, sta la chiesa detta S. Martino di Zezio. » Ma che non può l'uomo quando è schiavo di una storta opinione? Lo stesso Ninguarda dimentica subito l'esistenza di codesto borghetto di Zezio, e alle pagine 116 e 117, dopo essersi perduto in vane congetture per difendere il suo assunto, così conchiude: « La pieve di Zezio piglia il suo titolo dalla chiesa cattedrale cui è unita, guasto però dalla lingua vernacola, ed è la medesima cosa dire pieve di Zezio, che pieve della chiesa, indicata per antonomasia sotto questo nome la chiesa cattedrale. »

Gli scrittori patrî smènticano del tutto l'*ut reor* di B. Giovio. L'arciprete Ballerini, nel *Compendio delle croniche di Como,* scrive, alla pag. 270: « La chiesa cattedrale di S. Maria . . . . . ha la sua parrocchia con pieve detta di Zezio, cioè della Chiesa . . . . . » Un anno dopo Ballerini, cioè nel 1620, il canonico Quintilio Lucino Passalacqua, divulgate quattro lettere istoriche, con insigne meschinità di stile e più di critica, alla pag. 119, ha quanto soggiungo: « Clero della Piè (*sic*) di Ziezi, o diciam della chiesa. » La sinodo 5ª dell'anno 1633, come dal passo per noi allegato, non si discosta da Ballerini e da Passalacqua.

Ma chi passò ogni riguardo è stato il conte Giambattista Giovio nei commentari *Como e il Lario,* stampati nel 1795. Scrittore d'ingegno svegliato, se non che avvezzo a buttar su la carta le materie di erudizione con quella leggerezza come s'improvviserebbe il sonetto o l'epigramma amoroso, non teme, alla pag. 309, di adoperare le seguenti espressioni: « La pieve di Zezio . . . . male alcuni l'appellano Pieve di Zelbio. Non fuvvi mai alcuna terra col nome di *Zesio,* ma questo è un vocabolo corrotto della voce *Ecclesia.* » Dov'è signor conte Giambattista l'*ut reor* del vostro antenato Benedetto? Chi sussurrò a voi nell'orecchio che non vi fu mai terra col nome di *Zezio,* e come vi sdrucciolò dalla penna *Zesio?* Quante volte avete attraversato le campagne di S. Agata e il sobborgo di S. Martino per andare e riandare al vostro Verzago, altrettante calcaste le campagne di Zezio e il borghetto di Zezio. Nel medesimo volume *Como e il Lario,* alla pag. 91, citando voi, sulla fede di Rovelli, i diplomi carlovingiani dell'anno 803, avete stampato che il vescovo di Como, oltre i diritti del

mercato di *Zezio,* conseguì la signoria di Bellinzona e di Chiavenna. E tralasciato il modesto *forse* del Rovelli, conchiudete senz'altro che *Gegis* è *Zezio.* Dunque *etiam* per confessione vostra esistette una terra col nome di Zezio.

Qui ha fine la parte di lettera sul luogo di Zezio, nè pare che vi possa ora nascere dubbio alcuno sul luogo stesso tanto cercato e precisato; fa senso come i nostri scrittori antichi, copiandosi l'un l'altro, non siansi data la pena, coi diplomi, le pergamene e gli atti che, senza dubbio, meglio di noi, avevano sotto mano, di ricercare il borghetto ed il mercato di Zezio.

Verrò alla seconda parte del mio compito, ossia alla compera del privilegio fatto dalla comunità di Como e dalle pievi di Fino, Zezio ed Uggiate, per non essere date in feudo, come dall'istromento del notaio Mercantolo, avente la data dell'8 marzo 1656.

Avrei dovuto forse restringere le ricerche mie alla pieve di Zezio, e togliere dall'istromento quello solo che alla stessa si riferiva; e tale era l'intendimento; ma postomi all'opera, mi avvidi che era forza svaligiare senza misericordia un istromento per sè interessante; e perciò parvemi miglior partito dire anche sulla infeudazione delle pievi di Fino, Zezio ed Uggiate.

Se ho fatto bene ad accomunare argomenti in apparenza distinti, e che avrebbero dovuto essere trattati separatamente, non sarò io che lo dice; spero però che il lettore non vorrà muovermi a colpa l'averlo fatto.

Cercherò di non perdere di vista la pieve di Zezio, e mi soffermerò ogni qual volta sarà bene per maggiore dilucidazione dell'argomento; ma prima farò precedere due righe sui malaugurati tempi che corsero alla metà del secolo decimo settimo.

La dominazione spagnuola in Italia ha segnato uno dei più nefasti periodi che immaginare si possano per un popolo, e dappertutto vi fece trionfare la prepotenza, l'ignoranza e la superstizione.

Nel febbraio dell'anno 1648 don Luigi di Benavides, Carrillo e Toledo, marchese di Fromista e Caracena, e conte di Pinto, specialmente conosciuto nella storia sotto il nome di marchese di Caracena, succedeva al conte Haro nel governo di Milano e quindi anche di Como. Il marchese di Caracena, tiranno come tutti i precedenti, anzichè rivolgere la mente e le opere al benessere dei popoli, cercò ogni pretesto per continuare guerre disastrose, nè ebbe ritegno alcuno nelle vessazioni, chè ad esso, come agli altri antecessori « premeva, dice Muratori, di perpetuarsi nel lucroso mestiere di comandare un'armata. »

Con grida 22 maggio 1649 si promulgarono alcune disposizioni per festeggiare l'arrivo in Milano dell'arciduchessa Marianna d'Austria, che da Vienna recavasi a Madrid, sposa del re Filippo IV. I comaschi spedirono tre ambasciatori, Alessandro Erba, Baldassare Muggiasca e Quintilio Raimondi, per complimentarla a nome della comunità; siccome poi la comunità stessa doveva mandare anche un contingente di milizia urbana per onorare la regina, così, per esimersi, dovette pagare cinquecento scudi.

L'arciduchessa Marianna d'Austria fece il suo trionfale ingresso in Milano il 30 maggio 1649. Tale avvenimento si considerò di fausto augurio, e sparse un lampo di allegrezza nei popoli oppressì, ai quali parve di scorgere la cessazione di guerre inique e di vedere alleggerite le pubbliche gravezze; ma fermatasi a Milano pochi giorni, partì per Finale; da quel lido fece vela per la Spagna, e le vagheggiàte speranze sparirono qual lampo.

Si tornò alle solite estorsioni, alla vendita di beni comunali, di rendite camerali, alienando dazî, a fare insomma materialmente e moralmente tutto il peggior male possibile, atto a ridurre alla disperazione od all'ebetismo la popolazione per distruggerla o dominarla. « Mostro politico di governo » lo qua-

lifica Cesare Cantù nella sua *Storia di Como;* ma per quanto si possa dire o scrivere, non si arriverà mai a trovar frasi che valgano a stimmatizzare un potere che aveva le radici nella ignoranza, il tronco nella prepotenza ed i rami nella inquisizione, della quale fece una legge fondamentale di Stato.

Si tentava con processioni, preghiere e quanto mai la religione cristiana insegna, di placare il cielo affinchè distogliesse o lenisse tante calamità; ma la rabbia degli uomini al potere, più malvagi che mai, ne rendeva frustranea ogni pietà. « Si dovevano mantenere per le case i soldati, quantunque si pagasse un tanto per non averli; ribaldi, che per diritto o per torto angariavano; e qual volta lo Stato non desse loro le paghe, ciò che spesso accadeva, voltavansi ai privati ed ai comuni, minacciando porli a sacco; ed erano quelli di farlo; terribili agli ospiti non meno che ai loro capi [1]. »

Per bisogno di denaro la comunità di Como vendette, nel 1650, la ragione della pesca nel porto della città sino a Geno, per il prezzo di L. 6020, ed il Consiglio generale, per preservare i diligenti dal saccheggio, dovette dar da riscuotere ai soldati medesimi le partite a carico dei debitori negligenti (Rovelli).

« Il torbido ed impaziente Caracena », come lo chiama Pietro Verri, sempre inquieto e desideroso di guerra, stipulato accordo col duca di Mantova, si preparò con esso a discacciare i francesi da Casale Monferrato, e ridurla sotto la podestà del duca di Mantova. La guerra fu coronata da felice esito, e nell'autunno del 1653 la città ed i forti erano in potere degli spagnuoli e mantovani, non senza spargere anche denaro e corrompere, imperocchè il castello, comandato da Giraud d'Espradeles, per secreta pratica, diedesi ai mantovani per il prezzo di duemila doppie.

---

[1] Cesare Cantù, *Storia di Como.*

Finalmente la pace, celebre sotto il nome di Pace de' Pirenei, conchiusa tra la Francia e la Spagna il 7 novembre del 1659, pose fine ad una guerra di ventitre anni, e per qualche tempo, quantunque non scemassero le pubbliche gravezze, perchè troppo erano i debiti contratti, pure la popolazione ha potuto fruirne i benefizî.

Per condurre tante guerre, disastrose anche per il vincitore, non bastando le pubbliche vendite, le estorsioni e quanto mai ingegno perverso ha potuto inventare, si rivolse di nuovo il pensiero alla vendita dei feudi e dei varî gradi di nobiltà; « indegno certamente e vituperoso mezzo. Venezia l'aveva fatto, ma Venezia aveva fatto male. » (Botta, *Storia d'Italia*).

Da Madrid venne una regia carta con illimitato potere per obbligare od anche vendere qualunque fondo camerale, e concedere feudi. « Farà sorpresa (al lettore) che in sì estreme angustie non siasi mai pensato al più semplice e naturale rimedio, di metter fine ad una guerra che durava da tanti anni più o meno viva, regolata dal solo capriccio, senza piano e stabile condotta, in cui erano sì rari i tratti di valore e di perizia militare nei capi, e nella quale null'altro v'era di certo se non la distruzione degli averi e delle vite dei sudditi. » (Pietro Verri, *Storia di Milano*).

Ma allora non si ragionava, abbisognavano denari, e si doveva in qualunque modo trovarli.

La cedola del giorno 3 giugno 1652, che avvertiva della vendita in feudo delle pievi di Fino, Zezio ed Uggiate, pose in allarme la comunità di Como e le pievi; la prima forse per idea politica, le pievi per interesse speciale immediato, ma tutti collo scopo certo di scongiurare nuove calamità, ed evitare che al tiranno di Madrid ed al tirannello di Milano altri se ne aggiungessero per dilaniare la vita e la sostanza loro; si strinsero in un patto fraterno, e poterono trovare tanta forza da pagare il prezzo del riscatto ed essere liberi dalla infeudazione.

Qui do il passo all'istromento del notaio Mercantolo, che trascriverò testualmente là dove mi sembra tale da fornire sufficiente notizia del fatto:

In Nomine Domini anno a Nativitate eiusdem millesimo sexcentesimo quinquagesimo sexto indictione nona die Mercurj octava mensis Martij.

Cum illustrissimus, et Excellentissimus D. Don Bernardinus Fernandez de Velasco, e Touar Comestabilis Castillæ etc. ac huius Status Mediolani alias moderator exaraverit litteras Illustrissimo Magistratui Regiorum Ducal. Reddituum Extraordinariorum bonorumq; patrimonialium Status Mediolani, quibus mandaverit esponendas esse cedulas pro infeudatione, et venditione quarumcumq; Terrarum, et locorum prædicti status, adhuc usque non infeudatorum (exceptis tamen Civitatibus) et cum titolis Comitatus, sive Marchionatus, et ut ex ipsis litteris datis sub die vigesima octava januarij 1647, tenoris sequentis viz (*videlicet*).

Philippus IV Dei gratia Hispaniar. etc. Rex, et Mediolani Dux etc.

Don Bernardino Fernandez de Velasco, e Touar Contestabile di Castiglia, del Consiglio di Sua Maestà, suo Governatore, e Capitano generale dello Stato di Milano etc.

Magnif., Spect., et Egreg. nobis dilectis. Tre Consulte vostre ricevessimo delli 27 di Decembre, e delli 9, e 12 del corrente, in risposta dell'ordine nostro delli 17 del passato toccante a gli arbitrij proposti dal Collegio de' Fiscali dependenti da cotesto Tribunale, et da noi risoluti con li pareri del Magistrato Ordinario Senato, et d'una Giunta de Ministri più principali d'ogni qualità, e professione, perchè ci consultasse la forma di metterli in esecuzione. Tutte tre furono da noi rimesse alla maggior parte della detta Giunta, acciochè considerato il contenuto di esse, aggiungesse anche il suo parere, per poter con maggior fondamento, e soddisfazione nostra risolvere quello che più stimassimo convenire. Et avendo esseguito con molta attentione, accostandoci al parere del Tribunal vostro, et altri soggetti, siamo venuti alle determinazioni seguenti, cioè,

Con la prima delle dette vostre Consulte venevano le minute di due gride, che giudicaste doversi pubblicare. L'una per la notifi-

cazione delli fundamenti de titoli di Marchese, Conte et altri per venir' in chiaro de molti, che s'intende non haverli mai assentati sopra Terre, ne riportato il privilegio legitimamente dispacchiato, ne compito alle solennità solite, e necessarie alla forma de gli ordini. L'altra per venir' in chiaro di quelli, che di propria autorità si sono usurpati simili titoli, senz'haverli impetrati dalla Maestà del Re N. S. o suoi antecessori, et di quelli, che possedono Terre, Feudi, giuridittioni, et altri effetti pertinenti alla R. C. per impegno, ò per patto di redimere; Et essendo da tutti state giudicate molto necessarie, et a proposito le dette due gride, le abbiamo fatte dispacchiare, e publicare, restando a cura vostra l'incaminarle per il medesimo effetto alli Podestà, e Giudici, che giudicarete convenire, et di assistere con la solita vigilanza all'esecuzione.

La seconda consulta contiene otto capi colle relative risoluzioni che riguardano specialmente Milano; e disposizioni speciali per i titoli di marchese, conte, ecc.; e di questi accennerò il terzo capo che contiene:

. . . . . . che oltre le Terre, e luoghi compresi nella detta relazione dell'anno 1620, si possano vendere ancora qualsivoglia delle altre non infeudate (eccettuate le Città) e che venendo fatte oblationi, si potranno pigliar poi le informationi delli fuochi, et altre regalie, ... quando non obstasse la qualità del sito, e confini per alcuna convenienza, ò ragione particolare, della quale si potesse haver notitia nell'Archivio della Cancelleria Segreta, e che parendoci, che s'esponghino le *cedole* per la vendita, o infeudatione di Terre, si potrebbero proponere liberamente senza il patto di redimere, e che saranno admesse alla compra qualsivoglia persone, ancorchè forastiere, e le femine per sua vita con facoltà di disponere la successione de' maschi conforme a gli ordini, ...

Al quarto:

. . . . che si possono vendere titoli di Marchese, Conte, et altri giuntamente con li Feudi, e con obligatione d'appoggiarli a chi li desidererà, e che per facilitare la vendita de gli uni, et de gli

altri, si bassi il valore, che dispongono gli ordini, che per il titolo di Conte è di tremilla ducati Castigliani, e per quello di Marchese di quattromilla, con bassar'anco a proportione la tassa delli fuochi, con che però siano capaci di questo beneficio solamente quelli, che compraranno nel termine di sei mesi dopo la publicatione delle cedole, ancorchè siano forastieri, o femine, come già si è detto, e con la facoltà etc. . . . .

A queste consulte segue la cedola per la vendita dei feudi e titoli. Chi volesse stare alle sole parole, alla superficie insomma dell'atto, vi ravviserebbe tutta la immaginabile legalità di procedura, di disposizioni, di urgenti necessità, perchè si consultavano e si avevano i pareri delle principali autorità pubbliche; ma chi si voglia addentrare un poco nella sostanza dei fatti, vedrà che altro non si trova che soprusi, vessazioni e ladroneggi ingiusti, opprimenti ed obbrobriosi.

Ecco la cedola generale per la vendita dei feudi e titoli:

Havendo l'Eccellentiss. Signore il Sig^r Don Bernardino Fernandez de Velasco, e Touar Contestabile di Castiglia, Conte de Haro, Duca di Frias etc. del Consiglio di Sua Maestà, suo Governatore, e Capitano Generale dello Stato di Milano, col parere del Senato, delli Magistrati, et d'una Giunta de Ministri più principali d'ogni qualità e professione, tra le altre diligenze usate, rimedij e preventioni fatte, per trovar forma di far danari di rimettere, e mantenere l'Essercito di S. M. per la difesa, et conservatione di questo Stato, rissoluto che s'infeudino, et vendino tutte quelle Terre, e luoghi di questo Stato e Dominio, che si trovaranno a vendere, ancorchè mai siano stati infeudati (eccettuate però le Città) ancora con titoli di Conte, o Marchese, o senza, et con altre conditioni che a basso si diranno; Et havendo l'Eccellenza Sua, con sua lettera de 28 del passato, ordinato all'infrascritto Magistrato delle Entrate Straodinarie, et beni Patrimoniali dello stato di Milano, che facci esponer le cedole opportune, accetti le oblationi di quelli, che compariranno, et stabilischi li contratti col maggior vantaggio, che sia possibile.

Perciò esso Illustriss. Magistrato, per esecutione come sopra, fa sapere ad ogni persona, che s'infeudarà, et venderà dal detto Magistrato Straordinario qualsivoglia Terra, e luogo di questo Stato, et Dominio (eccettuate le Città) et tanto con titolo di Marchese, Conte, e Barone, come senza con ordine però di descendenza masculini, et primogenitura, conforme alle N. C. et ordini, et con le entrate, ragioni, e regalie feudali, et che si dichiararanno nelli contratti, et alli prezzi che si converanno tanto per conto de feudi, come per l'entrate.

Si venderanno detti Feudi liberamente senza il patto di redimere, et saranno admesse alle compre qualsivoglia persone, ancorchè forastiere, et femine, per sua vita, con facoltà di disponere in successione ordinaria de maschi come sopra, conforme alle dette N. C. et ordini.

Si venderanno ancora Titoli di Marchese, Conti et altri, giontamente con li Feudi, et anco separatamente, con obligatione però di appoggiarli sopra le terre, che già possedono, o che di nuovo compraranno nel termine di sei mesi dopo la pubblicatione, et espositione delle presenti cedole, et alli oblatori di simili compre, che nel termine sudetto compariranno se gli avantaggierà nelli prezzi d'essi titoli, et focolari conforme alla qualità del caso, et delli luoghi, compresi ancora li forastieri, e femine nel modo sudetto, et conforme alle Consulte, che farà il Tribunale a S. E., qual haverà il conveniente riguardo, et consideratione al tutto.

Di più, per ordine espresso ancora di S. E., si avisa ogn'uno, che la medema Ecc. ha ordinato, che quelli, che hanno già ottenuto da S. M. titoli, o feudi, con facoltà di disporne in altri, non lo possono fare, se non passato un'anno e mezzo a venire, per quelli, che haveranno tal facoltà di beneficiarli con titolo oneroso, et tre anni per li gratuiti, ne alcuno se ne potrà valere, ne farne contratto, convenzione, o donatione in qualsivoglia modo, durante detta sospensione, sotto pena di nullità del contratto, et della perdita del titolo o feudo, di che si tratterà.

Però resti avisato ogn'uno, che aspiri alla compra de detti feudi, e titoli, che quanto prima facci le sue oblationi in scritto nelle mani delli Notari della R. C. in detto Magistrato, ciascuno per sua pro-

vincia, perchè si proponeranno nel Magistrato, et essendo honeste si accettaranno, e prontamente si attenderà nella forma solita alle vendite, et alle conclusioni delli contratti secondo che il Magistrato giudicarà conveniente, e S. E. comandarà.

Et la presente, non solo si affigga, ma anche si publichi in questa et nelle altre Città, et luoghi soliti di questo stato, e Dominio, acciò vadi a notitia de tutti. Dat. in Milano li 12 febraro 1647.

Signat. il Presidente, e Maestri delle Reg. Duc. Entrate straordinarie, e beni Patrimoniali dello Stato di Milano, et subscript. Franciscus Mercantolus R. D. C. Not.

L'istromento continua e riporta, per la solita legalità superficiale, gli atti reali di pieno potere conferito al governatore di Milano, ma tace sulle vendite fatte, nè fa menzione alcuna se siano state numerose o scarse.

Sembra però che non abbiano corrisposto alle bramose voglie del governatore, o che almeno il bisogno di denaro era impellente e più forte che mai, perchè venne prorogata la facoltà nel governatore d'impegnare, vendere, alienare, ecc.; ed il marchese di Caracena si valse di tale facoltà per mettere in vendita le pievi di Fino, Zezio ed Uggiate.

Cedo ancora il passo all'istromento:

Philippus Quartus Dei gratia Hispaniarum etc. Rex, et Mediolani Dux etc.

Don Luigi de Benavides, Carrillo, e Toledo, marchese di Fromista, e Caràcena, conte di Pinto, del Consiglio Supremo di guerra di S. M., suo Governatore, e Capitano generale dello Stato di Milano etc.

Mag. Spectabiles, et Egregij nobis dilectissimi. Vedendo la Sua Maestà del Re Nostro Signore, che continuano più che mai le necessità, et urgenze alla manutenzione dell'Esercito, et altre spese inescusabili per il suo Real servitio, alla difesa di questo stato, et considerata la strettezza a che sono ridotte le sue Reali rendite, si è compiacciuta, per sollevar al possibile questi suoi fidelissimi Vassalli di prorogarci l'autorità libera, et assoluta d'impegnare, distrahere, vendere et alienare, con patto di redimere et anco liberamente qual-

sivoglia rendita, et effetto, che tuttavia la Maestà Sua tiene in questo Dominio, et infeudare le Terre, e luoghi, e far tutto quel di più che contiene il poder del tenore seguente . . . . . .

Qui riporta la cedola reale scritta in spagnuolo, che stimo inutile di trascrivere, indi continua:

Per tanto usando dell'autorità dataci da Sua Maestà nella forma espressa nella sudetta sua Real Cedola, habbiamo risoluto di sostituire, si come in virtù della presente sostituiamo il Tribunal Vostro del Magistrato straordinario con la medesima facoltà, autorità, e potere d'impegnare, e vendere, col patto di redimere, et ancor senza di esso, tutto, o parte delli beni, effetti, et rendite di questa Regia Camera dipendenti della vostra mensa, et amministratione, nel modo e forma, e con le istesse promesse, cautioni, patti, e clausole, et in tutto, e per tutto come dalla Maestà Sua vien concesso a noi medesimi; E come informati, che sete delle necessità, nelle quali si troviamo per dover assister al mantenimento dell'Essercito, et ad altre spese inescusabili del servitio di Sua Maestà, sarà molto proprio della vostra attentione l'attendere con tutta la brevità possibile, e col zelo vostro, così esperimentato ad incaminare, e stabilire senza dilatione tutti quei contratti, che vi si offeriranno in compimento della sudetta facoltà Reale, procurando sempre ogni maggior avantaggio in benefitio della Camera, e del detto Real servitio, e dandoci di mano in mano conto di quello che andarete operando. N. S. vi guardi. Dat. in Milano il 13 di Febraro 1652. Signat el Marques Conte de Pinto. V. Cusanus pro S. C. Gorranus.

A tergo:

Magnifico, Spectabilibus, et Egregijs Præsidi, et Quæstoribus reddituum Extraordinariorum Status Mediolani nobis dilectissimis, et sigillat. etc.

Cumq; etiam ex ordine præfati Illustrissimi Magistratus expositæ fuerint in spece cedulæ pro vendendis in fœudum Terris trium Plebium Fini, Zezij, et Ugiati Comitatus Comi, non redemptis, aut non

infeudatis, in quibus quidem Cedulis expressa fuerint nomina Terrarum pro ut reperta sunt in libris veteribus Cancellariæ Bladorum præfati Illustrissimi Magistratus, etiamsi aliquis intercesserit error, tam in numero, quam in aliquibus nominibus earundem, et prout ex dictis cedulis cum relationibus earum affixionum, de quibus in actis etc.

Cumq; pro executione dictarum cedularum, et ordinum comparuerit coram præfato Illustrissimo Magistratu Ambrosius Melonus, qui nomine personæ ab eo declarandæ oblationem fecerit de emendis in fœudu omnibus, et quibuscumq; focolaribus, non redemptis, aut non infeudatis suprascriptarum trium Plebium Fini, Zezij, et Ugiate pretio libr. quadraginta pro singulo focolari, scilicet duobus tertijs in pecunia numerata, et alio tertio in tot capitalibus reddituum Cameralium, ac cum pactis, et conditionibus in dicta oblatione contentis, super qua emanatum fuerit decretum Magistrale diei primi Junij predicti anni 1652, ut de ea daretur notitia Suæ Excellentiæ, quæ Excellentia suum postea præbuerit assensum circa acceptationem dicti oblationis, ut legitur in alio decreto Magistrali eodem die facto, et quæ oblatio cum decretis est tenoris huius modi viz.

1652 primo Giugno in Milano.

Offerisce Ambrosio Melone a nome della persona, o persone, che dichiararà di pigliar in feudo tutti li fochi non redenti, o non infeudati fin hora, che sono sitti nelle tre Pievi inferiori dette della pianura unite alla Città di Como cioè Fino, Zezio, e Ugiate, con che se li deliberano fra dieci giorni, altrimenti l'oblatione s'habbi per non fatta. Che non si possano redimere se non Pievi intiere, o admettendosi dalle SS. VV. che si possano redimere anco Terre singolari, in caso che fra queste redimibili ci sij Cermenate, Casnate, Cadorago, Grandate, Bregnano, Olgiate, *Zezio cioè S. Martino* [1], Piazza,

---

[1] Qui salta fuori *Zezio cioè S. Martino,* lo che dimostra, anzi accerta come nell'anno 1652 la parola Zezio fosse non solo viva di luce propria coll'indicare e precisare una località speciale ed unica, ma anche fosse comunemente usata senza che l'appellazione di *S. Martino* menomamente la offuscasse. Non si dice già pieve di Zezio, ma esclusivamente *Zezio cioè S. Martino,* che diede *ab antico* il nome alla pieve. Queste parole valgono da sè sole ad identificare la località di Zezio. — Il solo borgo di Vico

Rovena, Torno, o Urio, o alcune d'esse sij qualsivoglia, sij lecito al offerente di retirarsi. Che li fuochi infeudati si habbino da pagar lir 40, cioè doi terzi in contanti, et un terzo in capital de redditi Camerali. Che questi feudi habbino de passar nelle persone declarande al modo, e forma, che si sono fatte le ultime abbocationi feudali nel Comasco, con ordine di primogenitura, et con le prerogative in esse contenute senza repeterle al presente, e con concerto d'intendersene più largamente, e di agiustarsene più precisamente con il signor Presidente della cui integrità, et ingenuità confidando pienamente l'offerente non si stende più oltre in questo foglio.

1652 die primo Junij.

L. Det. notitia S. Excellentiæ statim cum resistant aliquæ ex conditionibus enuntiatis ordinibus emanatis, ut accedente approbatione eiusdem Excellent. deliberari possit, seu habeatur pro acceptata ex nunc ubi accedat assensus.

Signat etc.

Eadem die.

Feci verbum cum S. Excellentia de oblatione hac et contentis in ea, et præbuit assensum, ut acceptaretur, ideo procedatur ad expositionem secundarum cedularum.

Signat etc.

Cumq; attenta præmissa oblatione, illiusque acceptatione expositæ fuerint omnibus in locis opportunis secundæ Cedulæ pro venditione in fœudu omnium Terrarum suprascriptarum trium Plebium non redemptarum, aut in fœudum non concessarum utsupra, cum terminis præfixis ad faciendos incantus, et deveniendum ad deliberationem cui aliam meliorem fecisset oblationem, ut ex relationibus affixiorum dictarum cedularum respective, de quibus in actis, et quarum cedularum tenor talis viz.

---

conserva l'antico nome, forse perchè se lo disputarono tre Santi: S. Giorgio, S. Marco e S. Salvatore; nè sarebbe certamente sprezzabile fatto il far vivere Coloniola per il borgo di S. Agostino, e Zezio per quello di S. Martino.

Qui seguono le tre cedole identiche nella dicitura, essendo variate solamente le terre da vendere; ne riporto integralmente una sola, bastando per le altre far cenno delle terre:

FEUDI DA VENDERE

1652 Adì 3 Giugno.

Essendo state esposte Cedole d'ordine dell'Illustris. Magistrato delle Reg. Duc. Entrate straordinarie, e beni patrimoniali dello stato di Milano, ancora per essecutione de comandi della Maestà del Re N. S. et ordini sopra d'essi dati dall'Eccelentiss. Sig. Marchese di Caracena moderno Governatore di questo stato, et rimessi con sue lettere al prefato Illustriss. Magistrato per vendere in Feudo l'infrascritte Terre, con sue ragioni feudali; et essendo detti Feudi stati abboccati in ragione de lir 40 Imper. di moneta corrente per ogni focolare, o sij Capo di famiglia di dette infrascritte Terre, e di lire cento di capitale moneta come sop. per ogni lire trè di rendita cavata, ò entrata Camerale ogn'anno annessa al feudo, e con li patti, e conditioni contenuti nell'oblatione sopra ciò fattasi, et decreti di accettatione, come nelli atti del sottosignato Notaro Camerale, della quale si offerisce copia a chi la desidera.

Perciò in nome del prefato Illustriss. Magistrato si dà notitia a qualunque persona, che voglia far acquisto di tali Feudi, et aggionger alla sudetta oblatione, compara nel termine de giorni dieci prossimi a venire a far la sua oblatione nelle mani del detto sottosignato Notaro Camerale; Certificando ogn'uno, che venerdì 28 del corrente mese la mattina al luogo solito della ferrata sit. sopra la Piazza de Mercanti della presente Città, si principiarà l'incanto di detti Feudi, nel quale si perseverarà per tre giorni giuridici, l'ultimo de quali, che sarà Mercoledì li tre del mese di luglio prossimo la mattina si verrà alla deliberatione di detti infrascritti Feudi a chi haverà fatto miglior oblatione, se così parerà al detto Illustriss. Magistrato.

Quali Feudi con sue ragioni sono questi:

Zezio Capo di Pieve, con tutta la sua Pieve, cioè: Brunate, Capiago, Civiglio, Camnago, Garzola, Interlizza, Moltrasio, Ponzate,

Piazza, Rovena, Solzago, Sirtori, S. Tomaso, Torno, Tavernè, Vergosca, Vico, Urio et Cernobio.

Tutte della Pieve sodetta di Zezio Vescovato di Como, et ogni altra Terra di detta Pieve, che vi possi essere non infeudata, ò non redenta ([1]).

Signat. il Presidente e Questori delle Reg. Duc. Entrate straordinarie, e beni patrimoniali dello stato di Milano, et subscrip. Franciscus Mercantolus R. D. C. Not.

Per la pieve di Fino le terre notate nella Cedola sono:

Fino Capo di Pieve, con tutta la Pieve, cioè: Arsago, Albate, Breccia et Parzago, Boffalora, Bernate, Bulgarello, Bisago, Baregiola, Briccola, Cermenate, Cadorago, Casnate, Caslino, Camerlata, Cavalasca, Chivelli, Chivia, Caccinio (*sic*), Cassina de Rizardi, Garzola, Grandate, Luisago, Lucino, Lipomo, Marero, Mornasco, Maccio, Montano, Minovra, Magiasca, Novedro, Novaia, Rebio, Ronco, Socco, Stoppera e Vertemate, Brignano.

Tutte della Pieve di Fino sodetto, Vescovato di Como, et ogni altra Terra di detta Pieve che vi possi essere non infeudata, o non redenta.

E per la pieve di Uggiate:

Le terre, che si vogliono infeudare, et vendere, sono l'infrascritte cioè:

Baregiolo, Bernasca, Cagno, Camnago, Concagno, Cassina Somaino, Cassina del Ronco, Cassarica, Drezzo, Geronio al Monte, Geronio al Piano, Olgiate, Parè, Ronago.

Tutte della Pieve di Ugiate sodetto, Vescovato di Como, et ogni altra Terra di detta Pieve che vi possi essere non infeudata, o non redenta.

([1]) Vedremo in seguito con più precisione identificata tanto questa pieve come le altre e le terre, perchè in tali cedole si trovano non solo ripetizioni di paesi, ma riscontrasi una confusione di nomi indecifrabile.

I decurioni, i prefetti e quanti mai la comunità di Como aveva di eletti per ingegno e censo, non che quelli dei paesi o terre che infeudare si voleva, sorpresi ma certo non meravigliati da tanta minacciata rovina, si riunivano, e con un esempio unico e non lieve sacrifizio stornarono la procella.

Ecco come con molta chiarezza continua l'istromento, senza bisogno di aggiungere sillaba:

Cumq; in termino dictarum cedularum sic utsupra expositarum comparuerit coram præfato Illustrissimo Magistratu Franciscus Porrus Procurator ad id constitutus a Civitate Comi per istrumentum procuræ receptum a Francisco Piperello Notario Comensi sub die 20 antedicti mensis junij 1652. Qui Procurator medio supplici libello præfato Illustrissimo Magistratui porrecto oblationem fecerit redimendi ab infeudatione dictas omnes Terras dictarum trium Plebium utsupra non redemptas, nec infeudatas pretio libr viginti sex ss. 13, d. 4, Imper. pro singulo focolari, pactisq; modis, et formis in dicta oblatione, et istrumento procuræ contentis, et quam oblationem præfatus Illustrissimus Magistratus acceptaverit sub die 27 prædicti mensis, ut latius ex dictis oblatione, istrumento procuræ, et decreto acceptationis tenoris talis viz.

Illustrissimi Signori,

In conformità della procura fatta dalla Città di Como, per redimere le terre delle tre Pievi ad essa unite Zezio, Fino et Ugiate, quali prima non siano redente, ò infeudate, compare avanti le SS. VV. Francesco Porro Procuratore in ciò deputato da detta Città, ed essebisce la redentione delle Terre di dette Pievi altre volte non redente, ò infeudate, come sopra, e, per prezzo di essa redentione, promette a nome di detta Città pagare a ragione di lir 26. 13. 4 per ciascuno fuoco, che sarà redento, con li patti, e conditioni, che si contengono in detto mandato, et nella compartitione della Città in esso mandato contenuta, e non altrimente, et a questo fine detto Porro ricorre dalle SS. VV.

Supplicandole restar servite dar ordine, che si accetti detta redentione, e non si passi più avanti nelli incanti proposti per l'infeudatione di dette terre, che per esser giusto, si spera etc. . . . . .

. . . .

Reperitur in abbreviaturis istrumentorum a me Notario infrascripto rogatorum inter alia adesse prout infra videlicet.

In Nomine Domini etc. Millesimo sexcentesimo quinquagesimo secundo, indictione quinta, die jovis vigesima mensis junij.

D. D. Alexander Olginatus I. C., Ludovicus Raymundus, Franciscus Porta, Marcus Plinius Odescalcus, Pet. Franciscus Odescalcus, Baltassar Mugiasca, Franciscus Lucinus Passalaqua, Joseph Lambertengus.

Omnes Decuriones, et Deputati officio Provisionum Communitatis Comi, et cum eis infrascripto D. D. Additi consilio generali prædictæ Communitatis videlicet.

D. D. Franciscus Maria Campatius I. C., Julius della Porta, loco I. C. Amantii fratris, Paulus Jovius, Ludovicus Albritius, Jo. Andreas Perlasca, Baro Franciscus Porta, Alexander Erba, Jo. Plinius Odescalcus, Carolus Odescalcus Aresius, Clemens Rusconus, Franciscus Gallus, Joseph a Porta.

Omnes additi consilio generali predicte Communitatis, convocati cum suprascriptis D. D. Decurionibus in aula magna domus Provisionum prædictæ Communitatis, sitæ Comi P. S. Mariæ [1] ubi convocari etc. solent pro negotijs prædictæ Communitatis peragendis sono campanæ de more permisso, vocatis cæteris D. D. Decurionibus, et additis pro infrascriptis peragendis, licet non comparuerit, prout retulerunt Jo. Maria Melonus, et Dominicus de Artaria prædictæ Communitatis Ostiarij.

Nomine prædictæ Communitatis.

Citra etc.

Fecerunt, constituerunt etc. ac faciunt etc. eorum, et dictæ Communitatis certos Missos, Nuntios, Sindicos, et Procuratores, et quicquid etc. Carolum Lucinum Mediolani Notarium, Carolum Valeram,

---

[1] Attuale archivio notarile tra il duomo ed il campanile, già detto Palazzo del Comune.

et Franciscum de Porris, et eorum quemlibet insolidum ita etc., et quicquid etc. absentes etc. specialiter etc. ad comparendum coram Illustrissimo Magistratu Reddituum Extraordinariorum status Mediolani, et ibidem faciendum oblationem tenoris sequentis. Viz.

Avanti l'illustrissimo Magistrato delle rendite straordinarie del stato di Milano.

In termine delle cedole esposte per l'infeudazione delle tre Pievi di Zezio, Fino et Ugiate date sotto li 3 Giugno corrente 1652. Compare la Città di Como, et per essa Carlo Lucino Notaro di Milano, Carlo Valera, et Francesco Porro suoi Messi, e Procuratori insolidum, et offeriscono redimere tutte le terre delle dette tre Pievi non redente, o infeudate, e per prezzo d'essa redentione pagare lire vinti sei, soldi tredici e denari quattro lir 26. 13. 4 per ciascun foco, con riserva, e patto particolare di poter ricuperare il danaro da dette Pievi, e sue terre respettivamente, che si spenderà nella redentione di quelle con le spese, dritti, et honorarij ad essa concernenti, con che resti la giurisditione di dette Pievi, e sue terre col demanio libero, et potestà assoluta del Re N. S., come al presente si trovano unite alla giurisditione della Città nel stato, che di presente si trovano, ne si possino mai inavenire infeudar ad alcuno, quando non vi fosse un' special consenso della Città, e terre medesime, e con tutti li patti, privilegi, e prerogative, che si sono servati o concessi alle altre terre, che si sono redente, et non altrimenti, et con conditione, che si faccia un solo istromento.

Subscript. Gio. Battista Cattaneo Sindico della Pieve di Zezio.
Antonio Rezzano Sindico della pieve di Ugiate.
Carlo Ruscha Sindico della Pieve di Fino.
Peverelli Cancelliere etc.

Cui oblationi consenserunt eorum Plebium Sindici, ut latius ex ipsa oblatione ab eisdem subscripta utsupra.

Anche le terre tutte, sebbene piccole e composte di uno o due fuochi, dovettero convocarsi ed aderire alla compera per non essere infeudate; di tali convocazioni ne riporto una delle prime, essendo le altre perfettamente identiche, e solo differenti i nomi dei sottoscrittori, consoli o capi di famiglia:

In nomine Domini Anno a Nativitate eiusdem millesimo sexcentesimo quinquagesimo secundo indictione quinta die Sabbati vigesimo nono mensis junij.

Convocatis, et congregatis Consule, et hominibus universitatis Brunati Plebis Zezij Episcopatus Comi in Platea (*piazza*) dicti loci Brunati, ubi convocari, et congregari solent pro negotijs ipsius universitatis per agendis sono campanæ de more præmisso, ac omnibus hostiatim expressa causa vocatis per Jo. Mariam Pedralium filium quon. Nicolai, ut ipse Jo. Maria ibidem præsens medio eius juramento in manibus mei Notarij infrascripti publicæ personæ stipulantis nomine omnium, quorum interest præstito retulit etc. pro his loco, et tempore; et hoc mandato, et impositione dicti Jo. Mariæ Pedralij Consulis ipsius universitatis.

In qua quidem convocatione etc. adfuit præfactus Jo. Maria Pedralius Consul. et cum eo infrascripti homines in dicta universitate vocem habentis viz.

Jo. Maria Scottus filius quon. Francisci.
Baptista Pedralius filius emancipatus Nicolai.
Thomas Pedralius filius quon. Donati.
Balthasar Pedralius filius emancipatus dicti Nicolai.
Simon Baserica filius quon. Baptistæ.
Nicolaus de Monte filius Marci Antonij Sindicus dictæ universitatis
Jacobus Castoldus filius quon. Ambrosij.
Dominicus Pedralius filius quon. Boniforti.
Jo. Angelus Pedralius filius quon. Antonij.
Nicolaus Pedralius filius quon. Baptistæ et
Joannes Duia filius quon. Francisci.

Qui fuerunt et sunt (ut asserunt) duæ partes ex tribus, et ultra omnium vocalium ipsius universit. pro se se, item nominibus etiam aliorum absen, pro quibus dict. superius nominati promiser. etc. obligan. dict. universit., et omnia eius bona de rato etc. in forma.

Omnes unanimes, et nemine discrepante.

Habita notitia cedularum nomine Reg. et Duc. Cam. huius Dominis Mediolani propositarum, pro infeudandis tribus Plebibus inferioribus huius Episcopatus Comi, nempe Fini, Ugiati, et Zezij, seu alienando demanio Reg et Duc. in personas privatas; nec non obla-

tionis per Sindacos ipsarum Plebium, seu nomine, et per Agentes Civitatis Comi factæ hujusmodi tenoris viz.

Avanti l'illustrissimo Magistrato delle rendite straordinarie ecc.

Continua come si è già riportato per la città di Como, ed è pure firmato dal Cattaneo sindaco della pieve di Zezio, dal Rezano sindaco di quella d'Uggiate e dal Rusca per Fino.

Le cedole esposte il 3 giugno 1652 non bastavano a identificare le terre da infeudare, che anzi davano a conoscere che chi le aveva compilate ben poco sapeva delle terre delle pievi; perciò la comunità di Como volle avere le verifiche opportune. Con mandato 27 giugno 1652 *pro habendo vero numero focolarium dictar; Terrarum utsupra, delegaverit D. Equitem Don Carolum Sirtorum ex Quæstoribus eiusdem, qui accederet ad dictam Civitatem Comi, et alias partes necessarias, assumeretq; informationes opportunas*...

Assunte le debite informazioni ed eseguite le visite necessarie, si venne a classificare non solo le terre a seconda della loro ubicazione, ma anche a rilevare il numero dei fuochi di ciascuna terra.

Ecco il documento curiosissimo risultato dalle fatte investigazioni:

« Faccio fede, et attesto io infrascritto Ragionato, e Deputato all'estimo della Città di Como mediante anco il mio giuramento, come l'estimo delle infrascritte terre, o Cassine, e ne Corpi Santi della Città sudetta, nel modo che segue:

Aqua negra, e Guzza
Albate . . . .
Trecallo . . . .
Breccia . . . .
Cassina del Sena . . . .
Rebbio . . . . Vicinanze, che tutti sono Corpi Santi.
Baraggia . . . .
Camerlata . . . .
Mugiote . . . .
Cassina di Navedano . . .
Bassone . . . .

Montelompino, e Bignanico Corpi Santi, con le Cassine di Lora, Ronco, Monteverdo, e tutti li molini sopra il fiume aperto, e Garzola.

Nota delli Borghi di detta Città:

Borgo di Porta Torre, o sia S. Sebastiano, et S. Protaso.
Borgo di S. Vitale, S. Giuliano, S. Antonio e S. Martino.
Borgo e Valle di Vico.
Borgo di Cernobio.

Nota delle cinque terre unite alla Città di Como:

Torno, Moltraso, Rovena, Piazza, Urio.
Et per fede dato della Comunità di Como il 15 luglio 1652.
Sottoscrit. Francesco Scalino Ragionato.

Terre, Molini, et Cassine della Pieve di Fino:

1652 15 luglio.

Asinago, Brugo, Barnate, Baragiola, Bulgarello, Bricoleta, Bricola, Bregnano, Boffalora, Civello, Cimerio, Cassina Rizzarda, Cassina Lavizara, Casnate, Cermenate, Caslino, Cadorago, Cascivio, Fino, Lirrenzola (*sic*), Lucino, Luisago, Bissago, Lomazo, Maccio, Minoprio, Montesello, Mornasco, Manera, Masciasca, Manigardo, Montano, Monsordo, Molino di Bione, Molino di Rionca, Molino di Galeazo, Pusinate, Rovelasca, Ronco, Socco, S. Croce, Vertemate.

Sottoscritt. Carlo Rusca Sindico della Pieve di Fino.

Faccio fede io infrascritto Sindico della Pieve di Zezio, Vescovato di Como, qualmente l'infrascritte terre sono della sodetta Pieve di Zezio, cioè:

Brunato, Camnago, Civilio, Capiago, Cavalasca, Cà Franca, Grandato, Interlicio, Lipomo, Ponzato, Solzago e Tavernè, Vergossa.

Et in fede etc. Dat. in Como il 16 Luglio 1652.

Sottoscritt. Battista Cattaneo [1].

---

[1] La pieve di Zezio sortì piccoli principî, ma aumentò, col tempo, di estensione, e venne spartita in pieve di Zezio superiore ed inferiore.

Composta in origine delle terre sopra notate, andò, come si disse, estendendosi; ma è debito notare che la terra denominata Ca-Franca ora fa parte

Terre della Pieve di Ugiate:

Albiolo, Bernasca, Bizarone, Baragiola, Brusata, Casarico, Casanova, Caverzasio, Cagno, Concagno, Camnago, Drezzo, Gironico al Piano, Gironico al Monte, Gagino, e Ronco, Olgiate, Parè, Rodero, Ronago, Somaino, Solbiate, Trevano, Ugia, e Pressino.

Io Antonio Rezano Sindico della Pieve d'Ugiate Vescovato di Como faccio fede, qualmente nella sodetta Pieve d'Ugiate vi sono le sodette terre, e non altre, et questo anco mediante il mio giuramento. Dat. in Como il 17 luglio 1652.

Sottoscritt. Antonio Rezano.

Nota de Focolari delle terre delle tre Pievi di Fino, Zezio, et Ugiate Contado di Como, conforme è risultato dalla visita fattasi per causa della redentione d'esse adimandata dalla Città, insieme ancora col numero dei fuochi delli Corpi Santi d'essa Città, et delle cinque Terre (che a quella si dicono unite) come dalle fedi giurate presentate da Consoli [1]

Pieve di Fino:

Asnago	fuochi	22
Brugo	»	1
Barnate	»	11

della diocesi di Milano ed appartiene alla parrocchia di Montorfano, e l'altra notata Interlicio è piccola frazione di Lipomo.

Non è intenzione mia di dire qui le vicissitudini che condussero la pieve di Zezio all'estensione che ha attualmente, perchè uscirei da quei termini che pure mi sono prefisso, mentre altri, volendolo, e rovistando l'archivio vescovile, potrà farlo con qualche vantaggio della giurisdizione ecclesiastica, e ripartizione della diocesi di Como.

La pieve di Zezio è attualmente formata dalle seguenti parrocchie, e noto in corsivo quelle aggiunte all'elenco già dato e tolto dall'istromento del notaro Mercantolo:

Albate, Blevio, Breccia, Brunate, Camnago, Capiago, Cavallasca, *Cernobbio, Chiasso,* Civiglio, Grandate, Lipomo, *Lora, Maslianico, Moltrasio, Monte Olimpino, Piazza,* Ponzate, *Rebbio, Rovenna,* Solzago, *Stimianico,* Tavernerio, *Torno, Urio,* Vergosa.

(1) Si può ritenere che ogni fuoco fosse composto da cinque persone in media, e come pare si può desumere da alcune notizie di quei tempi, per la città di Como.

Baragiola	fuochi	2
Bulgarello	»	14
Bricola	»	5
Briccoletta	»	2
Bregnano	»	75
Boffalora	»	2
Bissago	»	3
Cimerio	»	1
Caccivio	»	38
Civello	»	25
Cassina Rizarda	»	15
Cassina Lavizara	»	5
Casnate	»	37
Cermenate	»	74
S. Croce	»	1
Caslino	»	17
Cadorago	»	44
Fiorenzola	»	1
Fino	»	34
Lucino	»	25
Luisago	»	10
Lomazzo è infeudato.		
Montano	»	16
Maccio	»	40
Masciasca	»	6
Montesello	»	14
Mornasco	»	11
Minoprio	»	14
Manigardo	»	2
Manera	»	23
Molino di Galeazzo	»	1
Molino di Binon	»	1
Molino di Rionca	»	2
Monsordo	»	1
Puginate	»	8
Ronco	»	4
Rovelasca è infeudato.		
Socco	»	10
Vertemate	»	24
	Fuochi	641

Pieve di Zezio:

Brunate	fuochi	16
Camnago	»	16
Civiglio	»	23
Capiago	»	32
Cavalasca	»	28
Cafranca	»	1
Grandate	»	26
Interlicio	»	2
Lipomo	»	13
Ponzate	»	22
Solzago e Tavernè	»	58
Vergossa	»	28
	Fuochi	265

Pieve di Ugiate:

Albiolo	fuochi	34
Bernasca	»	3
Bizarone fuochi 28 ha pagato a parte.		
Baragiola	»	4
Brusada	»	1
Casarico	»	2
Casanova fuochi 19 ha pagato a parte.		
Caverzasio	»	26
Cagno	»	34
Concagno	»	8
Camnago	»	7
Drezzo	»	18
Geronico al piano è infeudato.		
Geronico al monte	»	5
Gagino fuochi 18 ha pagato a parte.		
Ronco, o sia Cassina dei Ronchi	»	1
Olgiate	»	73
Parè	»	18
Rodero fuochi 32 ha pagato a parte.		
Ronago	»	22
Somaino	»	5
Solbiate fuochi 36 ha pagato a parte.		
Treveno fuochi 30 ha pagato a parte.		
Ugiate fuochi 52 utsupra.		
	Fuochi	261

Segnono le cinque terre:

Torno	fuochi	64
Moltraso	»	61
Rovena	»	47
Piazza	»	25
Urio	»	18
	Fuochi	215

Segnono li Corpi Santi:

Acqua negra e Guzza	fuochi	4
Albate, Trecallo, et Baraggia	»	33
Breccia et Lazzago	»	37
Cassina del Sena	»	5
Rebio	»	24
Camerlata	»	12
Mugiò	»	3
Cassina di Navedano	»	6
Bassone	»	3
Montelompino e Bignanico	»	57
Lora	»	7
Ronco	»	2
Monteverde	»	5
Molini sopra il fiume Aperto	»	7
Garzola	»	1
	Corpi Santi fuochi	206

Fuochi tenuti in sospeso essendo li poveri habitanti fugiti per non pagar la redentione:

Minoprio pieve di Fino	fuochi	2
Grandate pieve di Zezio	»	2
Concagno pieve di Ugiate	»	2
Parè pieve sodetta	»	1
Drezzo pieve utsupra	»	6
	Fuochi	13

Pieve di Fino	fuochi	641
Pieve di Zezio	»	265
Pieve di Ugiate	»	261
	Fuochi	1167

Cinque terre . . . . fuochi 215

Corpi Santi . . . . fuochi 206

Le terre della pieve di Ugiate redente da se medesime, et che hanno pagato il loro prezzo appartatamente sono fuochi 215.

Al ragioniere Angelo Maria Tradato venne dato l'incarico della compilazione del conto a norma dei fuochi trovati, per il valore stabilito, non che la registrazione finale delle varie somme sborsate per saldare il prezzo della redenzione. La parte principale di detto conto è così concepita:

L'antescritta Pieve di Fino è in tutto focolari seicento quarant'uno, che à ragione de lir 26. ss. 13. d. 4 per ciascun focolare in conformità dell'oblatione accettata dal Tribunale sotto il 27 Giugno 1652 importano in tutto	lir 17093. 6. 8
Pieve di Zezio focolari num 265 che a raggione come sopra importano in tutto	» 7066. 13. 4
Pieve d'Ugiate focolari num 261, a ragione utsupra importano	» 6960. —. —
	lir 31120. —. —
Sommano in tutto lire trentuna milla cento venti.	
Debito dell'antescritte tre pievi di Fino, Zezio et Ugiate	lir 31120. —. —

A conto de quali hanno pagato sotto 25 Giugno 1652, nelle mani del Ricettore Francesco Feliciano Bendoni . . . . lir 12000. —

28 detto pagato come sopra altre	»	4800. —
Adì detto pagato utsupra altre .	»	1200. —
4 luglio pagato come sopra altre	»	3000. —
20 detto pagato utsupra altre .	»	3000. —
23 detto pagato come sopra altre	»	3000. —
27 detto pagato utsopra per saldo	»	4120. —

Credito di dette tre Pievi, lire trent'una mille cento vinti Imper.	lir 31120. — —

E tanto vengono ad importare li Focolari d'esse, conforme all'informationi prese da me riconosciute. Mediolani die 31 julij 1652.
Subscript. Angelus Maria Tradatus. R. C. Rationator.

Il pagamento delle prime sei quote venne fatto dal dottor Giulio Cesare Lucino, che disse de' suoi propri denari, e l'ultimo, a saldo, venne effettuato da Francesco Porta decurione della comunità di Como, ed è del seguente tenore:

1652 adi 27 luglio.
Ha pagato questo medemo giorno nelle mani del Ricettore Francesco Feliciano Bendoni la città di Como, lire quattromille cento venti imper., conti da Francesco Porta Decurione della sudetta Città di Como disse de suoi proprij danari, et per saldo del convenuto con la Reg. Cam. de lir 31120, che tanto importa la redentione delle Terre delle trè Pievi, cioè Zezio, Ugiate et Fino consistenti in fuochi num. mille cento sessantasette à ragione de lire ventisei. ss. 13. d. 4 Imper. per ciascun fuoco, che importano le sudette lir 31120. E ciò per non esser le dette Terre in alcun tempo infeudate, ma che restino per sempre sottoposte all'immediato Dominio della Maestà del R. N. Signore, Duca di Milano, et suoi successori; et pagarli con animo et intentione di conseguirli, tanto dalla sudetta Città, et tre Pievi, quanto da qualsivoglia persona, et beni obligati, et d'haver cessione delle raggioni della R. Camera, come per il recipiat in filo, sono lir . . . . . 4120.
Subscript. Angelus Maria Tradatus R. C. Rationator.

Di quel Ambrosio Melone, che per persona da dichiarare aveva fatto la prima oblazione, non si trova più menzione; se non che in un atto risulta bensì l'offerta di Ambrosio Melone, ma si dice che comparso avanti il presidente delle regie ducali entrate, Francesco Porro procuratore e deputato della città di Como, ed a nome di essa avendo offerto di redimere le terre delle tre pievi in ragione di L. 26. 13. 4 per ciascun fuoco, il presidente ha stimato bene di accettare « la quale stimassimo bene di admettere. »

La comunità di Como dovette anche provare che non pagava con denari proprî, ma bensì dei cittadini; e dopo averlo provato, le venne rilasciata la facoltà di stipulare l'istromento:

1652 al primo d'Agosto.

Constando che il danaro di detta redentione sij provenuto da particolari Cittadini e non dall'Erario pubblico della Città, il Magistrato straordinario venga alla stipulazione del recitato Istromento, che S. E. glie ne concede l'autorità bastante.

L'istromento del notaio Mercantolo consta di 123 pagine, perchè vi sono inserte tutte e singole le procure o convocazioni, non che le cedole regie di pieno potere concesso ai governatori del ducato di Milano; io vi ho tolto quanto mi parve bastevole per il mio lavoro, cansando le ripetizioni.

Frammezzo al succedersi di orrendi fatti ed avvenimenti dolorosi sotto un governo tanto malvagio, pur qualche cosa di buono si ravvisa qua e colà, come oasi in un deserto senza confini, e vi trova riposo la mente affaticata nel leggere tante nefandezze, e calma l'esulcerato animo.

Per scongiurare la bandita infeudazione i nostri padri ebbero un pensier solo, il sacrificio; fecero uno sforzo supremo e riuscirono a tener lontani i tirannelli feudatari, prepotenti spesso, avidi sempre di denaro e di quelle famose primizie che portavano la desolazione nelle famiglie.

Le persone più illustri per dovizia, per sapere, per patriotismo formarono una falange compatta, e con un solo intendimento vinsero.

A quei tempi si trova anche un altro fatto luminoso. Un Giovan-Andrea Perlasca [1] decurione, per alleggerire i pesi

---

[1] Salita la prima scala nel palazzo comunale, si vede un busto ed una iscrizione; in quel busto si volle effigiare Giovan-Andrea Perlasca; l'iscrizione è così concepita:

che gravavano sui proprî concittadini, lasciò quasi tutto il suo avere in eredità alla patria, con obbligo di convertirlo annualmente in pagamento di carichi a sollievo dei cittadini oppressi.

La comunità entrò in possesso nell'anno 1659, e nel volgere di pochi anni tale eredità venne completamente consumata; il testatore, dice Rovelli, avrebbe potuto disporre più saggiamente, ordinando che fosse convertita in estinzione dei debiti a perpetua utilità.

Si dice che la ragione di Stato non ha cuore e non ha visceri, ed è vero; l'imperizia e l'ingordigia dei governanti può sconvolgere qualunque ordinamento di Stato; ma la storia insegna che i popoli hanno un mezzo potente per combattere tutte le malvessazioni, ed è coll'erudirsi, col lavorare, essere morali, stringersi in un pensiero solo; la salvezza di tutti è stare uniti.

Ing. ANTONIO MONTI.

D. O. M.
JOANNI ANDREÆ PERLASCHÆ
AMANTISSIMO AEQVÉ AC DILECTISSIMO
OLIM COLLEGÆ
LV ABHINC ANNIS DEFVNCTO
AMPLISSIMI PATRIMONIV
HÆREDE PATRIA
VLTIMIS IN TABVLIS INSTITVTA,
OPTIMÈ DE OMNIBVS MERITO,
ÆTERNAM MERCEDEM
TANTI MEMORES BENEFICV
NOVOCOMENSES DECURIONES
H. P. M.
AVSPICATVR
MDCCXIV.

Una statua meriterebbe il Perlasca e da mettersi in luogo eminente nel salone ove siede e delibera il Consiglio.

UN TRATTATO DI COMMERCIO

FRA COMO E VENEZIA

NEL SECOLO XIV.

Crediamo di non fare cosa del tutto sgradita ai lettori di questo periodico pubblicando per la prima volta le convenzioni daziarie che furono stipulate tra Como e Venezia il giorno 11 giugno 1328. Questo documento fu cercato indarno negli archivî comaschi anche dal diligentissimo marchese Giuseppe Rovelli, il quale dovette limitarsi ad accennarlo (1) sulla fede dell'altro coscienzioso storico Benedetto Giovio (2). Francesco Ballarini è il solo degli storici patrî che dia qualche particolare, scrivendo (3) che fu « per rendere la città di Como più mercantile et abondante di traffichi » che Franchino Rusca, capitano generale e signore del comune e del popolo comasco, « fece comercio di lanificii con Giovanni Soranzo duce di Venetia a nome del popolo. » Tatti

(1) *Storia di Como,* parte 2ª, pag. 286.
(2) *Hist. Patr.,* libro 1°, pag. 59, ed. ven.
(3) *Comp. delle Cron. della città di Como,* parte 3ª, pag. 259.

aggiunse (1) che Franchino ciò fece « per acquistarsi..... l'aura popolare ». Il conte Giambattista Giovio (2) in una lettera sul commercio comasco, accennando questo trattato, dice solamente che Franchino « stipulò le esenzioni per rendere più florido il traffico »; ma pare che neppur egli ne avesse sott'occhi il testo. Maurizio Monti (3) dichiarò lealmente di non avere conosciuto le condizioni di questo trattato, che l'illustre Cesare Cantù (4) indica appena di volo.

Per dar un'idea dello sviluppo che, meno d'un secolo dopo che furono conchiuse queste convenzioni avevano il commercio e l'industria in Como (che a quei tempi è detta dal Biglia (5) un *emporio*) ci permettiamo di ripetere quanto narra Cantù (6):

« Il doge Tommaso Mocenigo, per dissuader dalla guerra il Senato veneto, calcolò quel che Venezia traeva dalla Lombardia o vi mandava (circa il 1420): donde troviamo che Como inviava a Venezia 12,000 pezze di panno, ciascuna del valore di quindici ducati, che fanno ducati o zecchini 180,000. Da Venezia poi si traeva per 2000 ducati la settimana, cioè 104,000 ducati all'anno, in lane catalane e francesi, sete filate, drappi d'oro, cotoni, droghe: sicchè rimanevano d'avvantaggio ducati 76,000, che, valendo allora il ducato soldi 50, ed essendo la proporzione settupla, formano L. 1,140,000. Aggiungi 12,000 pezze spedite a Genova, quelle esitate nelle fiere paesane e l'interno consumo, ed argomenterai qual ne fosse la prosperità ».

Giambattista Giovio (7) aveva già sospettato sulla precisione di questi calcoli, riferiti dallo storico veneto Marino Sanuto (8);

---

(1) *Annali sacri di Como*, dec. 3ª, libro 1°, pag. 45.

(2) *Opusc. patr.*, pag. 96. Como, 1804.

(3) *Storia di Como*, vol. 1°, parte 2ª, pag. 547.

(4) *Storia della città e diocesi di Como*, vol. 1°, pag. 325. Firenze, 1856.

(5) ANDREA BILIUS, *Hist. Mediol.*, lib. 2°, col. 26ª. — GRÆVII et BURMANNI, *Thesaur. Antiquit. et Histor. Italiæ*, tom. 9°, parte 6ª, col. 14ª.

(6) Loc. cit.

(7) Op. cit., pag. 79 e seg.

(8) *Vita dei Dogi, Rerum Italicarum Scriptores*, tomo 22°, col. 952 e seg.

ma resta pur tuttavia dimostrato il grande impulso che ricevette il commercio comasco dal decimo quarto al decimo quinto secolo, segnatamente per le relazioni con Venezia.

Affine di promuovere i traffici anche colla Svizzera, Franchino stipulò poscia coll'approvazione dei delegati del patrio Consiglio, l'11 dicembre 1333, un altro trattato col Comune di Val di Blenio, assicurando così alle mercanzie comasche il passo delle Alpi sopra Bellinzona per la Valle Leventina (1). E sempre coll' intervento dei rappresentanti del Consiglio generale di Como, Franchino esentò dal pedaggio, a' 30 gennaio del 1335, gli abitanti dei cinque Cantoni di Lucerna, Uri, Ursera, Untervald e Svitto.

Vediamo fiorire il commercio nonostante che la carestia del 1329 e le pestilenze del 1361 e 1374 avessero scemato in Como di due terzi la popolazione (2), talchè nel censimento fatto l'anno 1375 gli abitanti trovaronsi ridotti a dieci o dodici mila (3). Alla fine poi del secolo decimo quarto la peste uccise in Como circa tredicimila persone (4), ed a queste calamità si aggiungevano di tempo in tempo le guerre intestine e le civili discordie; pur tuttavia la laboriosità dei comaschi conservò fiorenti le industrie e le relazioni commerciali. Con queste si adunarono tante ricchezze che circa il 1396 si potè cominciare la fabbrica del Duomo.

E qui facciamo un'ultima osservazione intorno al governo municipale di quel tempo. Mentre gli storici, sulla fede del contemporaneo Bonincontro Morigia (5), si accordano nel dire

---

(1) Egidio Tschudi, *Chron. Helvet.*, tomo 1°, pag. 336, ed in originale nell'archivio della città di Lucerna.

(2) Rovelli, op. cit., parte 2ª, pag. 393 e seg., ed arch. municip. di Como, *Vetera Monum.*, vol. 1°, fog. 120.

(3) Cantù, op. cit., pag. 257 n. 1, e pag. 316 n. 2.

(4) Benedetto Giovio, op. cit., libro 1°, pag. 68, e Rovelli, parte 3ª, tom. 1°, pag. 19.

(5) Liebenau, *Urkunden und Regesten zur Geschichte des Gotthardweges* (*Archiv. für Schweizergeschichte, Bd. 20°*).

che Franchino governò da tiranno, i documenti invece provano che egli interpellò sempre, e non soltanto nelle cose di maggiore momento, o il Consiglio generale del popolo, o i rappresentanti del Comune. Nel mandato di procura che leggesi in fine delle convenzioni daziarie che qui pubblichiamo, è detto che molte cose non si potevano conchiudere senza l'intervento del maggiore e generale Consiglio; e questo fu appunto radunato il 3 di maggio del 1328 per concedere le necessarie facoltà a chi recavasi a Venezia affine di stipulare queste convenzioni. Tale intervento non ebbe luogo soltanto per la conclusione dei trattati di cui parlammo, ma anche per ratificare un compromesso fatto da un commerciante comasco (che si recava in Germania) cogli abitanti di Lucerna, e dei ducati d'Austria e di Stiria. Inoltre Franchino, quando rinunciò al dominio di Como nel 1335, volle ottenere, ai 29 di luglio, il voto degli abati del Comune e del popolo, e dei sapienti perciò eletti dalla città (1), affine di poter cedere col consenso popolare il governo ad Azzone Visconti. Il Corio attesta che ciò non riescì gradito per nulla al popolo (2); il che dimostra che Franchino non fu un despota.

Bonincontro Morigia fu parziale dei Visconti e non seppe perdonare a Franchino di non avere ceduto alla brama che quei potenti signori avevano di estendere il loro dominio fino alle Alpi (3).

Il maggior numero di nemici lo suscitarono a Franchino le ripetute scomuniche (4) per l'intrusione di suo fratello Va-

(1) *Archivio Storico Lombardo,* anno 2°, fasc. 4°, pag. 404 e seg.

(2) Bernardino Corio, *Hist. di Milano,* pag. 494, ed. ven. 1565.

(3) *Chron. Modœt.*, lib. 3°, cap. 47°, *Rerum Italicar. Script.*, tomo 12°, col. 1166 e seg.

(4) Abondio Asinago, rogito 28 febbraio 1331, nell'archivio notarile di Como, da noi pubblicato nell'*Appendice alle Memorie Storiche del casato Rusca o Rusconi,* col. 11ª e seg.

leriano nel vescovato di Como, e per la deferenza che entrambi avevano per l'antipapa Pietro da Corvara. L'interdetto a cui il papa sottopose la città fu una delle cause principali del malcontento popolare e della caduta di Franchino, il quale vide porsi il vescovo legittimo alla testa de' suoi nemici e degli stessi suoi partigiani (1).

Nel precedente numero di questo periodico (2) fu accennato dal chiarissimo nostro collega signor Emilio Motta ad una copia di questo trattato, esistente a Lucerna in un codice di statuti del decimo quarto secolo, che è presso la Società Storica dei cinque Cantoni. Ma avendo noi saputo, mercè la squisita cortesia del dottor Teodoro di Liebenau, che quell'esemplare è imperfetto, tornammo a far ricerca dell'originale nell'archivio di Stato a Venezia, e questa volta, col validissimo appoggio di quel regio direttore comm. Cecchetti, sovraintendente agli archivî veneti, riuscimmo a trovarlo nei *Pacta*, vol. 4°, da f. 7 verso a f. 10.

Speriamo di riparare così ad una lacuna dell'archivio municipale di Como, e di fornire utile materiale a chi voglia studiare le vicende del commercio e dell'industria in questa città e le tasse daziarie di quei tempi.

ALBERTO RUSCONI.

---

(1) GALVANO DELLA FIAMMA, *Manip. Flor.*, cap. 373, *Rer. Ital. Script.*, tomo 11°, col. 736.
(2) Pag. 262 e seg.

PACTUM CUMARUM

In Christi nomine Amen. Anno eiusdem nativitatis millesimo trecentesimo vigesimo octavo indictione xj[a] die sabati xj[o] mensis junij. Humani generis inimico instigante dudum orta ex diversis causis materia questionis inter Illustrem dominum dominum Johanem Superancio Dei gratia Veneciarum, Dalmatie atque Chroatie Ducem et dominum quarte partis et dimidie tocius Imperii Romanie, ac commune dicte civitatis Veneciarum suosque fideles ex una parte, et Rectores comune et homines civitatis Cumarum ex parte altera, tandem divina favente clemencia, post multos tractatus inter dictas partes habitos ad honorem sanctorum beatorum Marci apostoli et evangeliste protectoris dicte civitatis Veneciarum, et confessoris Habundii de Cumis vexiliferi civitatis eiusdem, ac parcium predictarum intervenientibus de mandato dicti domini Ducis et comunis predicti Veneciarum, nobilibus et sapientibus viris dominis Thoma Barbadico, Paulo Trivisano et Dardi Bembo provisoribus comunis ipsius civitatis Veneciarum, infrascripta pacta et concordia mutuo conscensu inter dictas partes seu comunia, seu providos viros ser Johanem Marchesini ducatus Veneciarum notarium sindicum et procuratorem predicti domini ducis sui consilii et comunis Veneciarum, ac pro ipsis et suis fidelibus et subiectis prout de ipsius sindicatu constat publico instrumento inde rogato et scripto manu mei Marini notarii infrascripti sub millesimo et indictione prescriptis die martis ultimo mensis maij bulla plumbea pendenti ipsius domini Ducis communito, cuius tenor per omnia inferius est insertus tam pro dicto domino Duce et comuni Veneciarum quam nomine et vice predictorum omnium fidelium eorundem quos infrascriptum tangit negocium seu

tangere posset in futurum ex una parte, Et ser Diodinum de Cazahonor [1] civem Cumarum sindicum et procuratorem Magnifici Domini domini Franchini Rusche comunis et populi Cumarum capitanei et domini generalis, ac prudentis viri domini Johannini Delandulfis de Papia judicis et gerentis officium regiminis comunis Cumarum, ac consilii comunis et hominum civitatis eiusdem, tam pro eis quam nomine et vice omnium singularium personarum de Cumis quas dictum negocium tangit seu tangere posset in futurum ex parte altera, prout de suo sindicatu constat pubblico instrumento scripto manu Martini Baffe de Cumis, cuius tenor etiam inferius per omnia est insertus, sindicariis nominibus supradictis de omnibus discordiis injuriis et offensionibus hactenus per ipsa comunia seu eorum fideles factis inter ea et homines eorundem in hunc modum comuniter sunt facta.

In primis namque quod de cetero inter ipsum dominum ducem comune et homines Veneciarum ac predictos damnificatos de Veneciis ex una parte et prescriptum capitaneum, rectores, comune et homines Cumarum ex parte altera, bona et firma concordia et amicitia conservetur, et quod omnes injurie et offensiones facte hinc retro per quodlibet comunium predictorum vel alios suos fideles hinc inde totaliter remittantur et pro remissis habeantur, salvis et reservatis capitulis et condicionibus infrascriptis.

Item quod quilibet de Veneciis et eius districtu possit et valeat libere et secure venire ire stare et redire per civitatem Cumarum et eius districtum cum personis et rebus mercacionibus et sine eundo stando et redeundo per stratas et itinera consueta et que non sint bannita publice per comune Cumarum quo ad omnes tam Cumanos quam quoscumque alios, solvendo pro tanxa facienda et prestanda, videlicet florenos duos tantum boni auri et iusti ponderis pro qualibet balla de rubis viginti cuiuscumque mercationis et tantum plus et tantum minus quantum pro rata ponderabunt plus vel minus.

Item pro quolibet sacho bombicis et lane de rubis viginti solvi debeat etiam florenus unus tantum boni auri et iusti ponderis.

---

[1] Probabilmente *De Cazanova*.

Item pro qualibet balla pannorum de lana de peciis decem cum una involia et feltris que conducentur Veneciis floreni duo tantum boni auri et iusti ponderis, intelligendo quod due coverte ponantur pro una pecia. Et similiter de balla de mediis lanis silicet due coverte pro unaquaque.

Item pro qualibet balla cuiuscunque mercacionis que Veneciis conducetur, salvo de lana ut superius dictum est, solvi debeant floreni duo tantum boni auri et iusti ponderis, intelligendo quod dicta tansa solvi debeat tam in eundo quam redeundo per Cumas et eius districtum tantum in uno loco, non tollendo aliquid aliud pro dacio maleablato vel tolonico.

Item quod quelibet persona civitatis et districtus Cumarum possit et valeat libere et secure venire stare et redire cum mercacionibus et sine per civitatem Veneciarum et eius districtum sine aliqua molestia solvendo dacia comunis Veneciarum consueta poni et etiam pignoras ordinatas seu dacia illa que de novo ordinata et conventa sunt excuti in Veneciis pro dictis pignoris persolvendis sicut inferius denotatur.

Item quod mercatores Cumarum et quelibet alia persona civitatis et districtus Cumarum possint ponere omnes suos drappos ubi placuerit sibi cum ordinibus Veneciarum ponendo ipsos drappos tantum in insula Rivoalti et solvendo de ipsis dacia comunis Veneciarum ordinata.

Item quod si aliquis mercator Cumarum seu aliqua alia persona civitatis et jurisdicionis Cumarum vellet stare cum familia sua vel sine familia in Veneciis, quod possit stare in qualibet contrata civitatis Veneciarum et eius districtus sine aliqua contradicione vel molestia eis fienda per comune et homines Veneciarum aliquo modo.

Item si aliquis esset obligatus per cartam vel scripturam vel alio modo ad dandum et solvendum aliquam pecunie quantitatem vel rem aliquam aut ad aliquid faciendum alicui de Cumis vel eius districtus quod comune Veneciarum seu sui judices faciant rationem illi persone de Cumis seu eius districtus talem qualem faciunt suis civibus, et quod per comune Cumarum fiat jus hominibus de Veneciis et eius districtus tale quale fit per comune Cumarum civibus de Cumis, salvo quod de mercacionibus eo modo fiat racio Venetis

in Cumis quomodo fit mercatoribus de Cumis in Veneciis per consules mercatorum.

Item quod si qua condempnacio facta reperiretur vel processus factus contra aliquem de Veneciis vel aliquem alium forensem pro eo quod non dedisset in scriptis totum illud quod habere debebant Cumani ab aliqua persona de Veneciis vel aliunde, quod illa condempnacio et processus tollantur et cassentur et sint cassa et nullius valoris absque aliqua prestacione pecunie. Et hoc intelligatur de illis condempnacionibus et processibus de quibus non essent facta exactio et que non essent mandata execucioni. Versa vero vice si qua condempnacio reperiretur vel processus factus contra aliquem de Cumis vel aliquem alium forensem pro eo quod non dedisset in scriptis totum illud quod habere debebant Veneti ab aliqua persona de Cumis vel aliunde, quod simili modo dicte condempnaciones et processus tollantur et cassentur sicut superius dictum est de Venetis in omnibus et per omnia.

Item si aliqua robaria vel captio fieret de aliquo de Veneciis vel eius districtu vel in rebus suis in civitate Cumarum vel eius districtu quod Deus advertat, eundo stando et redeundo cum suis mercacionibus et sine per stratas et itinera consueta et que strate et itinera non sint bannita publice per comune Cumarum ut superius dictum est, et quod ille de Veneciis qui damnum pateretur modo predicto quod absit, petere debeat emendacionem et restitucionem sui damni in civitate Cumarum. Et si illi de Veniciis qui damnum aliquod pateretur modo predicto, non fieret racio nec restitucio sui damni sive per derobantes sive per comune Cumarum quod non est credendum, quod propter hoc non fiat aliqua molestia neque damnum alicui de Cumis vel eius districtu in Veneciis vel eius districtu in personis nec rebus aliquo modo vel ingenio, sed per comune Veneciarum denuncietur mercatoribus Cumarum et aliis personis de Cumis qui essent in Veneciis quod debeant recedere de Veneciis et eius districtu cum suis personis (1) et rebus infra menses octo tunc proxime postquam fuerit eis denunciatum, et quod pendente ipso termino

(1) Fin qui la copia trasmessaci dal gentilissimo dott. Von Liebenau.

nulla molestia vel iniuria fieri possit alicui de Cumis vel eius districtu in personis nec rebus nec possit ipsis contradici quin exigant et extrahent suas res de Veneciis infra ipsum terminum. Et si aliquas res vel denarios ab aliquo suo debitore petere vellet quod possit petere et exigere totum id quod habere deberet, et quod ei reddatur jus per comune Veneciarum et judices suos pendente ipso termino ac si nulla iniuria vel damnum factum fuisset alicui de Veneciis in districtu Cumarum. Et sic e converso fiat et observetur presens capitulum Venetis per comune Cumarum sicut continet.

Item quod si per aliquem de Cumis vel eius districtu obedientem comuni Cumarum vel per aliquem alium de voluntate conscensu vel mandato illorum de Cumis extra suum districtum aliqua robaria forcia vel damnum aliquod fieri hominibus Veneciarum et fidelibus domini Ducis quod per dictum comune Cumarum debeant bona omnia illius qui damnum dederit seu damnum dari fecerit docendo sufficienter de hoc, intromitti et sequestrari et eius persona carcerari omni tempore quo reperiretur in civitate Cumarum vel districtu quousque satisfecerit damnificato, et si de bonis suis et eius persona habere non posset quod forbaniatur de Cumis et eius districtu quousque damnificato satisfactum fuerit. Et nichilominus si aliquo tempore de bonis eius seu persona ipsius poterit reperiri, licitum sit comuni Veneciarum eum capi facere et carcerari quousque ipsi damnificato fuerit plenarie satisfactum. Et si de mandato comunis Cumarum dicta robaria vel damnum datum fuerit ut supradicitur, comune Cumarum illud teneatur satisfacere damnum passo. Et insuper si per aliquem inobedientem comuni Cumarum etiam sine conscensu et voluntate ipsius comunis, damnum aliquod, forcia seu robaria fieret sopradictis hominibus et fidelibus domini ducis extra predictum districtum Cumarum, et aliquo tempore ipse talis inobediens qui dictum damnum vel forciam fecerit ut predicitur veniret obediens et ad gratiam dicti comunis Cumarum, quod per ipsum comune Cumarum modo simili debeant bona omnia illius intromitti et sequestrari et eius persona carcerari ac per omnia observari sicut de obedientibus et aliis superius est dictum. Versa vero vice per comune Veneciarum fiat comuni et hominibus Cumarum in casibus consimilibus modis et ordinibus proxime superius dictis.

Item quod omnimodo quousque satisfactum fuerit plenarie per comune et homines Cumarum fidelibus domini Ducis et comunis Veneciarum damnificatis hactenus per comune vel homines civitatis Cumarum de eo quod habere debent, et in eo computari de daciis ordinatis poni in Veneciis ultra alia dacia comunis Veneciarum sicut inferius per ordinem denotatur presens pactum durare debeat et tantum plus quantum utrique parti placuerit. Et quod comune et homines Cumarum et eius districtus omnes homines Veneciarum cum mercacionibus eorum et rebus omnibus quas conducent seu conduci facient per civitatem et districtum Cumarum, videlicet mercaciones et res que transitum facient euntes quomodolibet et redeuntes per dictam civitatem et districtum Cumarum et que non remanebunt in dicta civitate et districtu uti ibidem vendantur vel transactentur, habebunt salvos et securos et cum eorum personis et erunt et transibunt libere et expedite non solventes aliquod dacium gabellam transitum seu pedagium pontaticum toloneum vel maleablatum aut aliam exactionem apud civitatem Cumarum vel in aliquo alio loco ipsius civitatis et districtus Cumarum modo aliquo vel ingenio sine aliqua ratione vel causa, excepta tansa que solvi debeat per eos ut superius in precedentibus capitulis est dictum. Et ut de predictis mercacionibus et rebus que modo predicto transitum facient euntibus et redeuntibus fraus committi non possit vel dolus nec fraudulenter mercaciones forensium portentur et transeuntur, fuerunt in concordia sindici supradicti quod ad evitandum tales fraudes, ordines infrascripti debeant a partibus inviolabiliter observari, videlicet quod quandocunque mercator seu mercatores veneti volent eorum mercaciones de Veneciis extrahere intendentes eas transiri facere per civitatem Cumarum et districtum ad alias partes, taliter quod in dicta civitate vel districtu non vendantur aut transactentur, presentabunt se mercatores iamdicti ad presenciam vicedominorum tabule lombardorum de Veneciis et ibi scribi facient ordinate omnes suas ballas quas modo predicto intendunt transiri facere per dictas partes et affirmabunt per sacramentum quod ipse mercationes sint sue vel aliorum mercatorum de Veneciis et non alicuius forinseci, quo facto accipient litteras testimoniales a dictis vicedominis que mittantur officialibus sive doaneriis de Cumis con-

tinentes nomina mercatorum conducentium et quantitatem ballarum. Et dicti officiales dantes fidem plenam litteris supradictis sine dilacione predictos tales mercatores et ballas debeant et teneantur libere et sine aliqua questione seu inducia expedire et expediri facere ita quod aliquo non obstante possint per civitatem et districtum Cumarum transire sine exactione aliqua vel impedimento excepta semper tansa que persolvatur ut superius est dictum. De ballis autem quas Veneti conduci facient de aliis partibus que transitum facient per dictam civitatem Cumarum et districtum ad veniendum versus Venecias promittent Veneti quando erunt in civitate Veneciarum, quod infra spacium duorum mensium postquam dicte balle Venecias conducte fuerint, facient quod supradicti vicedomini lombardorum remittent suas litteras officialibus de Cumis ad hoc deputatis qualiter dicte balle sic conducte fuerunt talis mercatoris de Veneciis et non alicuius forinseci, delato sacramento mercatori cuius fuerint, et super hoc diligenti inquisicione facta. Et si reperiretur quod aliquis Venetus vel eius nuncius in mittendo vel remittendo seu conducendo dictas ballas trasitum facientes modo predicto fraudem committeret in tanxando mercaciones forinsecorum vel aliter tanxaret vel defraudaret pignoras et dacia ordinata excuti pro contentis in hoc pacto quod ille mercaciones que invente fuerint sic tansate cadant in pena librarum L pro centenario, et si mercaciones haberi non possent quod ille cuius fuerint aut qui eas conduxerint cadant ad penam predictam de tanto quantum ipse mercaciones valuerint, cuius pene quartum in comune Veneciarum deveniat quartum in comune Cumarum et quartum sit accusatoris si inde fuerit et per eius accusacionem veritas invenietur, et reliquum quartum sit officialium tabule lombardorum quibus hoc negocium committatur. Et hec clamentur semel in anno donec pactum presens durabit. Et sic e converso observetur per omnia dictum capitulum in illos de Cumis et alios quoscunque qui tanxassent mercaciones forinsecorum seu defraudassent quomodolibet dacia sive pignoras comunis Veneciarum, verum in facto penarum ad quas propterea caderent Cumani vel alii ut predicitur, observetur iste modus in facto particionis earum, videlicet quod quarta pars sit predictorum officialium lombardorum et tres partes predictorum damnificatorum in quorum satisfacione de suis pignoris debeant com-

putari, et si accusator inde fuerit per quem habeatur veritas habeat quartum, et alie due partes sint eorum damnificatorum.

Item promisit sindicus predictus comunis Cumarum, quod comune Cumarum predictum dabit seu dari et solvi faciet in Veneciis ad risicum et fortunam ipsius comunis Cumarum infra duos menses proximos provisoribus comunis Veneciarum aut ser Marco de Molino procuratori dictorum damnificatorum vel alteri eorum sufficienti procuratori libras IJ M VIIIJ C de mezanis de Cumis qui ascendunt libris LXXXVJ $^1/_4$ venetorum grossorum quos denarios dicti damnificati habere debent pro parte resti illius summe pecunie, quam ipsi habere debent a dicto comuni seu hominibus Cumarum quod restum est per totum lib.^{m} M.XL sol. IIJ et den. V venetorum grossorum.

Item promisit sindicus antedictus quod comune Cumarum predictum dabit seu dari faciet in Veneciis ad risicum et fortunam ipsius communis infra quatuor menses proximos dictis provisoribus, communis Veneciarum seu damnificatis predictis aut dicto ser Marco de Molino vel alteri eorum procuratori illam ambram et illos duos capecios pannorum ipsorum damnificatorum que sunt in Cumis vel libras XIJ soldos J venecialium grossorum pro valore et restitucione ipsius ambre et capeciorum.

Item promiserunt et convenerunt in simul sindici et procuratores predicti, quod totum aliud restum quod debent habere dicti damnificati quod est librarum MCLIIJ denariorum IIJ venecialium grossorum cum infrascripta ratione certorum aliorum damnificatorum de Veneciis in Valle Voltoline districtus Cumarum et cum ratione etiam infrascripta Nicolai Guiti et sociorum de Cumis, solutis dictis duabus rationibus contentis in precedentibus capitulis, debeant solvi et excuti de daciis et impositionibus daciorum que exigentur in Veneciis de cetero et de novo ab hominibus de Cumis et aliis, ultra alia dacia communis Veneciarum sicut inferius per ordinem denotatur, que dacia et exaciones dividi debeant per ratam et soldum et libram, ac computari in solucione dicti resti seu satisfacionis dictorum damnificatorum quantum est pro sua parte, que est et ascendit lib. VIIIJ C XLJ sol. XIJ den. V grossorum venecialium et in satisfacione etiam predictorum damnificatorum de Valle Voltoline, quod est pro sua parte et ascendit lib. CXVIIIJ sol. XIIIJ et den. X venecialium grossorum,

ac similiter in satisfacione dicti Nicolai Guiti et sociorum pro sua tarida sibi accepta in Veneciis quod est et ascendit pro sua parte lib. LXXXXJ sol. XVJ venec. gross. quousque ipsis omnibus plenarie fuerit satisfactum, non intelligendo tamen quod predicti damnificati in Valle Voltoline et dictus Nicolaus Guiti ac socij aliquid debeant habere pro computando in suis summis predictis nec aliter de illis lib. IJ M VIIIJ C de mezanis et lib. XIJ sol. J grossorum pro ambra seu de ipsa ambra que in precedentibus duobus capitulis continentur.

Item promisit dictus sindicus communis Veneciarum dicto sindico communis Cumarum quod si infra terminos contentos in capitulo superiori mencionem facientem de dicta ambra et libris IJ M VIIIJ C de mezanis dabunt illi de Cumis aliquem suum debitorem bonum aut alium qui confiteatur et velit predictam ambram et denarios dare dictis damnificatis in Veneciis ad dictos terminos et cum condicionibus contentis in ipso capitulo dum tamen ipse debitor placeat dictis damnificatis, quod dicti damnificati tenebunt recipere dictum pagatorem et computare in sua satisfacione de denariis predictis et ambra prescripta.

Predicta autem dacia et imposiciones sunt hec.

In primis quod de qualibet pecia panni lane cuiuscunque condicionis existat quam conducet seu conduci faciet Venecias aliquis de Cumis vel eius districtus tam per mare quam per terram debeant solvi per ipsum de Cumis grossi tres ultra alia dacia communis Veneciarum. Verum tamen si essent coverte vel mediolane ponantur due pro una pecia. Et si dicti Cumani vellent extrahere per terram drappariam predictam nichil solvere debeant pro exitu ipsius. Et si ipsi vellent aliquos drappos de Veneciis extrahere causa reaptacionis possint illos extrahere dicta occasione non solvendo aliquod dacium propterea si postmodum eos reducerent in Venecias.

Item si aliqua alia persona undecunque sit Veneciis conduceret aliquam drappariam laboratam in Cumis seu eius districtu solvere debeat pro qualibet pecia panni lane sic conducta grossos tres et si ipsa persona forensis voluerit ipsos drappos extrahere de Veneciis solvere debeat grossos tres etiam pro pecia unaquaque.

Item si aliquis de Cumis vel eius districtus conducet seu conduci faciet tam per mare quam per terram in Venecias aliquam aliam

mercadantiam que non sit drapparia solvere debeat de ipsa, silicet de valore ipsius denarios duos pro libra, et si contingeret quod ille de Cumis vel eius districtus qui conduxisset ipsam mercadantiam in Venecias vellet eam extrahere per terram antequam eam vendidisset vel in alium transactasset, quod possit ipsam mercadantiam extrahere de Veneciis non solvendo aliquod dacium.

Item si aliquis de Cumis vel eius districtus conducet vel conduci faciet in Venecias aurum vel argentum non cuniatum solvere debeat denarium unum pro libra.

Item si aliqua alia persona quam de Cumis et eius districtus conduceret de Cumis Venecias aliquam mercadantiam que nata esset seu laborata in Cumis vel eius districtu que non sit drapparia, quod solvere debeat denarios duos pro libra de ipsa mercadantia.

Item quod de omni mercadantia quam emet seu emi faciet in Veneciis aliquis de Cumis vel eius districtu quam extrahet vel extrahere voluerit de ipsa civitate Veneciarum tam per mare quam per terram, debeat solvere denarios duos pro libra, salvo quod de drappis francischis et ultramontanis qui possunt extrahi de Veneciis, ac de aliis pannis qui extraherentur pro reaptando eos, nichil solvi debeat per Cumanos sicut superius est dictum.

Item quod quilibet de Cumis seu eius districtu qui extrahet seu extrahi faciet salem de Veneciis teneatur solvere pro quolibet modio grossos quatuor, et si aliqua alia persona extraheret de Veneciis vel aliunde salem, salvo de versus Januam causa conducendi ad civitatem Cumarum vel eius districtum, teneatur solvere grossos quatuor pro quolibet modio et teneatur petere litteras comunis Venetiarum quod ipsum salem vult conducere ad civitatem Cumarum vel eius districtum, et si inventus fuerit aliquis conducere salem ad civitatem Cumarum vel eius districtum absque solucione dicti dacij et sine litteris supradictis, solvat grossos XIJ pro quolibet modio, et quod comune de Cumis faciat contrafacientes solvere predictos grossos XIJ si sciverit aliquem contrafacientem, et ipsos denarios mittet quam citius esse poterit predictis damnificatis de Veneciis, et ipsi teneantur compensare in eo quod habere debent et detrahere de suo capitali. Et si aliquis vellet trahere salem extra Venecias dicendo quod vult ipsum salem conducere alio quam ad civitatem Cumarum vel

eius districtum, debeat dare securitatem de grossis XIJ pro quolibet modio quod non apportabit nec apportari faciet ad civitatem Cumarum vel eius districtum, et si contrafaciet quod cadat ad dictam penam, de qua pena quarta pars sit salinariorum maris de Veneciis et tres partes damnificatorum et aliorum qui debent habere partem in predicto dacio, quod debeat compensari in suo capitali et detrahi de ipso dacio. Et si aliquis fuerit accusator habeat quartam partem ipsius pene.

Item si aliquis de Cumis vel eius districtu faciet aliquod cambium in Veneciis teneatur solvere de ipso cambio denarium unum pro libra et hoc intelligatur tantum de cambio quod fieret ad extrahendum de Veneciis.

Item promisit dictus sindicus comunis Veneciarum sindico supradicto comunis Cumarum, quod si reperietur predicto damnificatos de Veniciis recepisse et habuisse aliquos denarios ab aliqua persona que dare debuisset alicui de Cumis vel ab aliquo de Cumis, quod ille a quo dicti denarii sic exacti fuerint per dictos damnificatos debeat recipere et habere ipsos suos denarios de predictis denariis qui exigentur de cetero per soldum et libram in simul cum predictis de Veneciis.

Item promisit dictus sindicus comunis Veneciarum tam nomine dicti Comunis quam vice et nomine dictorum damnificatorum et aliorum omnium quorum interest vel interesse posset quod ille libre V M parvorum quas habere debet Girardinus de Pois de Brixia etiam per soldum et libram tam de dictis denariis et aliis que exigentur de cetero in Veneciis quam de aliis exactis hactenus, non dabuntur nec restituentur ei nec alicui pro eo modo aliquo sed salvabuntur et retinebuntur sequestrate in Veneciis per dictum comune vel officium lombardorum aut per dictos damnificatos, quousque ipse Girardinus cancellari et aboliri fecerit illam pignoram quam aquisivit ut dicitur occasione dictorum denariorum in Curia Romana vel alibi in terris Regis Roberti contra comune et homines de Cumis et de ipsa si aquisiverit ut predicitur fecerit finem et quietacionem dictis comuni et hominibus de Cumis, pro quibus fiendis obtulerunt se daturos damnificati predicti suo posse omnem operam et favorem.

Item promiserunt et convenerunt sindici supradicti quod omnes illi de Cumis et eius districtu qui Venecias venient cum mercacionibus jurabunt vicedominis lombardorum per sacramentum omnia et singula supradicta fideliter et legaliter observare, et quod dicta dacia et pignoras comunis Veneciarum bene et integre persolvere in Veneciis tam in conducendo quam in extrahendo mercaciones sicut superius est dictum.

Item convenerunt et contenti fuerunt sindici supradicti quod omnes ille persone que extrahent mercationes per terram vel in viagio Flandrie, quando Venecias mercaciones illas conduxerint vel de Veneciis extraxerint jurare debeant per sacramentum, si aliquid ipsarum mercacionum tangit illos de Cumis vel eius districtus modo aliquo vel ingenio et hoc ut aliquis fraudem non comitteret in predictis.

Predicta autem omnia et singula superius et inferius scripta dicti sindici et quilibet eorum sindicariis nominibus supradictis promiserunt ad invicem et una pars alteri atendere et observare et atendi et observari facere bona fide sine fraude, et per se vel alios nullo modo contrafacere vel venire aliqua ratione dolo ingenio fraude sive causa de iure vel de facto sub pena et in pena librarum decem millium parvorum a dictis partibus et a qualibet earum hinc inde solempni stipulacione in singulis capitulis huius pacti in solidum promissa, que ad singula capitula referatur et tociens committatur et exigatur cum effectu a parte contraveniente quociens contrafactum fuerit vel contraventum, qua pena soluta vel non, exacta vel non, nichilominus presente pacto rato manente cum refectione omnium damnorum et expensarum ac interesse litis et extra et sub obbligacione omnium bonorum utriusque comunis que una pars alteri jure pignoris et ad invicem obbligarunt. Renunciantes super hiis omnibus et singulis omnibus juribus et exceptionibus atque defensionibus et auxiliis per que dicte partes et quelibet earum se possent contra predicta defendere quomodolibet vel tueri nunc vel in futurum, predicta omnia dicte partes et una alteri per pactum speciale remittentes.

Tenor autem sindicatus domini Ducis et comunis Veneciarum per omnia talis est.

In Christi nomine Amen; anno eiusdem nativitatis millesimo trecentesimo vigesimo octavo, indicione undecima die ultimo maij, in pleno maiori et generali consilio civitatis et comunis Veneciarum ad sonum campane et voces preconum more solito congregato, illustris et magnificus dominus Johanes Superancio Dei gratia Veneciarum, Dalmatie atque Chroatie dux, dominus quarte partis et dimidie tocius Imperij Romanie de voluntate et expresso consensu dicti sui consilii et homines ipsius consilii cum eodem domino Duce simul fecerunt creaverunt constituerunt et ordinaverunt suum et dicti comunis Veneciarum sindicum verum et legitimum et sufficientem procuratorem et nuncium specialem discretum Virum Johanem Marchesini ducatus Veneciarum Notarium presentem et recipientem ad faciendum et firmandum et complendum seu finiendum omnem tractatum concordiam composicionem convencionem et pactum super omnibus capitulis et articulis expressis et non expressis cum comuni et hominibus civitatis Cumarum vel eorum sindico seu sindicis et ad faciendum promittendum et recipiendum tam nomine ipsius domini Ducis quam omnium eorum fidelium quorum interest vel interesse posset omnem promissionem convencionem obbligacionem stipulacionem et renunciacionem cum pena et obbligacione bonorum et fines et remissiones et pacta in predictis et circa predicta utiles et directas et necessarias. Et generaliter ad omnia alia et singula faciendum que in predictis et circa predicta fuerint opportuna etiam si non sint expressa et que mandatum exigerent speciale de iure et que ipsimet dominus Dux et consilium et homines dicti consilii pro ipsis et dictis eorum fidelibus facere possent dando eidem sindico et procuratori in predictis et circa predicta plenum liberum et generale mandatum cum libera administracione, promittentes ipse dominus Dux cum dicto consilio et hominibus dicti consilii, et ipsi homines dicti consilii cum dicto domino Duce simul pro se et omnibus quos dictum negocium tangit vel tangere posset firmum et ratum habere et tenere et servare et servari facere quicquid per ipsum suum procuratorem et sindicum factum fuerit in predictis et circa predicta et non contrafacere vel venire seu contravenire sub obbligacione bonorum omnium dicti comunis Veneciarum.

Actum in sala maioris consilii comunis Veneciarum, presentibus discretis viris Johanne Vacumdeo, Johanne Calderario, Nicoleto de Benincha, Francisco de Malumbris, Donato de Fraganesco, testibus ad hoc vocatis et rogatis et aliis.

Ego Marinus Benedictus Imperiali auctoritate notarius et ducatus Veneciarum scriba, predictis omnibus interfui et rogatus subscripsi.

Tenor autem sindicatus comunis et hominum Cumarum talis est.

In nomine Domini nostri Jhesu Christi Amen. Anno a nativitate eiusdem M IIJ C XXVIIJ die martis tercio mensis madii indicione decimaprima. Convocato et congregato Consilio generali comunis Cumarum super palacio veteri ipsius communis super quo generalia et maiora comunis Cumarum consilia solent per morem et consuetudinem congregari per sonum campane et voce preconia ut moris ipsius comunis est ad hec pro precepto et imposicione prudentis viri domini Johannini de Landulfis de Papia judicis et gerentis officium regiminis comunis Cumarum, in quo consilio adfuit ipse dominus Johanninus et cum eo prudens vir dominus Felippus Stuppa judex et vicarius Magnifici Viri domini Franchini Rusche comunis et populi Cumarum honorabilis capitanei et domini generalis, et *cum eis consiliarii maioris et generalis consilii ipsius comunis Cumarum ibidem convocati et congregati ut supra pro pluribus negociis ipsius comunis expediendis que nisi in consilio generali de jure expediri non poterant.* Ibique dicti domini Johanninus et Felippus et predicti consiliarii qui omnes ibi existebant personaliter suis nominibus et nomine comunis Cumarum, fecerunt constituerunt et ordinaverunt, faciunt constituunt et ordinant suos et dicti comunis Cumarum certos sindicos nuncios et procuratores, actores et gestores, dominos Diodinum de Cazahonor [1] et Venturinum Capucium, ambos cives et mercatores Cumarum utrumque eorum in solidum duraturos hinc ad kallendas augusti proxime futuri, ita quod occupantis non sit pocior condicio, ad pepigendum seu pacta et convenciones faciendum transigendum seu transactiones faciendum pro ipsis consiliariis et comuni Cumarum, cum comuni et hominibus Veneciarum et aliis singularibus personis de Veneciis, de quolibet et super quolibet casu et de

---

[1] Probabilmente *De Cazanova.*

qualibet et super qualibet questione et controversia hactenus mota et habita et que in futurum moveri et oriri posset inter ipsum comune Cumarum ex una parte, et dictum comune et homines et singulares personas ipsius comunis Veneciarum ex altera, racione qualibet et occasione quacunque que dici vel excogitari posset. Et ad quascunque convenciones et contractus quoslibet finium et aliarum manerierum cellebrandum et cellebrandos cum predicto comuni Veneciarum et singularibus personis de Veneciis, super omnibus et singulis questionibus ab una parte in alteram hactenus versis, et que in futurum verti possent pro ipso comuni Cumarum, et ad quascunque promissiones et convenciones et bonorum obligaciones, tam sub pacto et cum pacto, et cum pacto campi quam alio modo faciendum. Et ad omnes constituciones et renunciaciones similiter apponendum in predictis pactis transactionibus finibus et contractibus quibuscunque aliis faciendis, et ad penam seu penas et obbligaciones cuiuscunque quantitatis ascendat in ipsis contractibus et quolibet eorum faciendis apponendis de ipsis pactis transactionibus et finibus aliis attendendis et observandis, et ad confessiones et protestaciones quascunque super unoquoque negocio faciendas comuni Cumarum in predictis et quolibet predictorum. Et generaliter ad omnia ea et singula facienda et gerenda que in predictis et circa predicta fuerint utilia et necessaria, et que ipsi consiliarii et credendarii et comune Cumarum facere possent si presentes adessent. Dantes et concedentes iamdicti domini Johanninus et Felippus et dicti consiliarii comunis Cumarum, nomine et vice comunis Cumarum eisdem sindicis et procuratoribus et utrique eorum in solidum liberum et generale mandatum et liberam et generalem administracionem et in hiis specialem ubi specialis exigit et requirit ad predicta omnia et singula facienda et gerenda. Nec non promittentes iamdicti Johanninus, Felippus et consiliarii nomine comunis Cumarum sub ypotecha et obligacione omnium suorum et dicti comunis Cumarum bonorum presentium et futurorum michi infrascripto Martino Baffe notario comunis Cumarum tanquam publice persone stipulanti et recipienti nomine et ad partem comunis Veneciarum et singularium personarum de Veneciis se ratum et firmum perpetuo habituros quicquid dicti sindici et procuratores et uterque eorum in solidum

pro ipsis consiliariis et dicto comuni et hominibus duxerint seu duxerit faciendum contrahendum transigendum pepigendum promittendum et obligandum, et nullo tempore contraventuros et de rato habendo et in iudicio sisti et judicato solvendo.

Actum ut supra unde plura, interfuerunt ibi testes vocati et rogati domini Faciolus Ponga filius quondam domini Petri Ponge de Cumis, Prandus Sevacius filius quondam domini Petri Sevacii de Cumis et Bertramirolus de Ferariis de Dungo, filius quondam domini Johannis de Ferariis de Dungo de Cumis et Botta de Crugnola tubator comunis Cumarum filius buondam Guizardi de Bene de Crugnola de Cumis, et pro notariis Spasiolus filius quondam ser Johannis de Misente de Cumis, Aytoldinus de Salla filius quondam ser Jacobi de Salla de Cumis de Vico, et Juspolus filius ser Jacobi de Cuntriciis (*sic*) de Olzate de Cumis.

Ego supradictus Spagnolus de Misente notarius cum predictis interfui et subscripsi.

Ego jamdictus Josepolus de Curaciis de Olzate notarius et scriba palacii comunis Cumarum predictis interfui et subscripsi.

Ego Martinus Baffe notarius Cumarum et scriba palacii comunis Cumarum filius quondam ser Gufredi Baffe de Domaxo de Cumis hanc cartam sindicatus rogavi tradidi et subscripsi.

Ego Marinus Benedictus Imperiali auctoritate notarius et ducatus Veneciarum scriba predictis omnibus interfui et rogatus subscripsi.

LIBRI PERVENUTI ALLA SOCIETÀ

NUOVI CAMBI

Archivio Storico Siciliano. — Pubblicazione periodica della *Società siciliana per la storia patria.* Palermo, 1879 e 1880.

Archivio Veneto. — Pubblicazione periodica. Venezia, 1880.

DONI

B. E. MAINERI. — *Abbondio Sangiorgio. Commemorazione.* Milano, 1879. — (Dal prof. Gaetano Sangiorgio, figlio del compianto).

Il milanese Abbondio Sangiorgio fu uno dei più grandi scultori dell'età nostra, e lo attestano i suoi molti capi d'arte sparsi in Italia e fuori; ma sopratutto lo rende celebre la *Sestiga* che giganteggia sopra l'Arco della Pace in Milano. Visse dal 16 luglio 1798 al 2 novembre 1879, e vogliamo ricordarlo per ciò che egli presiedette la Commissione incaricata di dare il giudizio sulla statua del grande astronomo Giuseppe Piazzi, opera dello scultore Costantino Corti, la quale fu eretta il 29 agosto 1871 nella piazza maggiore di Ponte in Valtellina.

Atti della R. Accademia di Belle Arti in Milano. Anno 1879.

In questi *Atti* si vedono commemorati con altri egregi artisti il prefato Abbondio Sangiorgio ed Antonio Tantardini, anch'egli milanese, il quale ha lasciato fra noi preziosa testimonianza del suo ingegno in alcune opere di scultura che adornano il nostro Cimitero.

F. SEBREGONDI. — *Donna Ludovica de' Torelli contessa di Guastalla.* Milano, 1880 — (Dall' autore).

Pubblicato nel luglio del 1880. — Direttore: FOSSATI dott. FRANCESCO.

CRONACA LUGANESE

DI

NICOLÒ LAGHI.

Mentre si rimpiangono perdute le cronache comensi di Tommaso Luati, di Pier Antonio e di Alessandro Magnocavallo, mi parve non del tutto inutile di pubblicare la cronaca luganese di Nicolò Laghi. Mi propongo di far seguire altre memorie luganesi raccolte dal canonico Giuseppe Bellasi, che, al pari di questa operetta, servirono al marchese Giuseppe Rovelli per la sua *Storia di Como.*

Debbo al chiarissimo signor avv. Angelo Baroffio, storiografo ticinese, d'aver saputo che l'anonimo cronista, citato più volte dal Rovelli da pag. 321 a pag. 389 nella parte 3ª, tomo 1° dell'opera precitata, fu Nicolò Laghi. Questi appartenne a nobile famiglia luganese, ma nessuno degli autori che scrissero intorno agli uomini illustri di quelle contrade ce ne disse più del nome.

Io conosceva una copia di questa cronaca, ma imperfetta e mancante del nome dell'autore, che conservasi a Firenze nella biblioteca nazionale, fra le carte lasciate dal conte Pompeo

Litta. Diversifica alcun poco quell'esemplare dalla copia che i tipografi Veladini di Lugano offrirono all'avv. Baroffio. Ora mi valgo del permesso che cortesemente mi accordò l'erudito collega, e pubblico il testo del codice littiano, aggiungendovi quanto trovo nell'esemplare posseduto dall'autore delle *Memorie storiche del Cantone Ticino.* Tengo nota delle varianti di qualche importanza; ometto i brani tolti alla lettera dalle cronache di Francesco Ballarini ed intrusi nell'esemplare che vidi a Firenze; aggiungo alcune mie annotazioni desunte dai documenti degli archivî e dagli storici; seguo però l'ordine d'esposizione del codice littiano.

Pare che questa sia una traduzione del testo latino andato forse smarrito. La versione che do alla stampa fu trascritta nel secolo passato da altra copia che era in possesso del sacerdote Domenico Tarilli, nativo di Cureglia, parroco e maestro di scuola a Comano nel Luganese, il quale morì ai 26 febbraio 1593, come trovo notato nel codice littiano. Il Tarilli lasciò manoscritte alcune memorie storiche che conservansi tuttora nell'archivio parrocchiale di Comano [1] e che si riferiscono ai fatti accaduti tra il 1561 ed il 1586.

Per maggiore chiarezza stimo necessario di premettere alla cronaca del Laghi il racconto delle principali vicende alle quali andò soggetta la valle di Lugano un secolo prima che cadesse in potere dei Confederati Svizzeri. Fino a che quei paesi vennero eretti in feudo, ebbero comune la sorte colla città di Como, dalla quale dipendevano sì nel civile che nell'ecclesiastico. Sarebbe in me arroganza se tentassi di riassumere la storia di quelle contrade; mi limito a ricordare che fino dal giorno 17 giugno 1405 il borgo di Lugano era occupato da Ottone e da Franchino Rusconi [2], i quali, dopo la morte

---

[1] EMILIO MOTTA, *Bibliografia storica ticinese.* Zurigo, 1879, pag. 96.

[2] HERMANN VON LIEBENAU, *Urkunden und Regesten zur Geschichte des St. Gotthards-Passes in den jahren 1402-1450.* Zurigo, 1873-74. — B. GIOVIO, *Hist. Patr.*, lib 1°, pag. 71 e 73.

di Gian Galeazzo Visconti duca di Milano, avevano dato di piglio alle armi per impadronirsi del contado e della diocesi di Como. Non durò a lungo il dominio dei Rusconi sulle rive del Ceresio. Franchino vi fu riconosciuto per signore fino ai 15 febbraio 1412 (1), ma alla morte di lui, che ebbe luogo alla fine di quell'anno, le terre luganesi si sottrassero alla signoria di Lotario suo figlio, e si diedero al duca di Milano (2). Addì 13 agosto del 1413 i nemici dei Rusconi vennero alle armi coi partigiani di questa famiglia e fecero scorrere il sangue nella chiesa di S. Lorenzo in Lugano, che fu sottoposta all'interdetto ecclesiastico e vi restò fino ai 7 giugno del 1415 (3).

Lotario dopo aver difeso per circa quattro anni il retaggio paterno contro le scorrerie dei capitani ducali, essendo giovane di molli costumi, preferì di cedere a Filippo Maria Visconti la signoria di Como, e di ricevere in cambio, oltre vistosissima somma di denaro, l'investitura feudale del borgo e della valle di Lugano colle annesse pievi di Balerna e di Riva S. Vitale, coi castelli di Capolago, di Murcote, di Sonvico e di S. Pietro, colla valle e rôcca di Chiavenna e colla torre d'Olonio. Tutti questi paesi vennero eretti dal Visconti in feudo con titolo di contea, e furono conferiti colla più estesa giurisdizione a Lotario e ai suoi discendenti maschi nati da legittimo matrimonio, con sostituzione, in mancanza di prole legittima, di Giovanni fratello di Lotario, di Franchino e di Antonio Rusconi, loro consanguinei, e dei rispettivi figli maschi legittimi, senza ordine di primogenitura in infinito. Statuì però il Visconti che questi feudi non andassero mai divisi per quanti fossero i successori investiti, ma che sempre venissero in comune governati (4).

---

(1) *Documenti di Breno* raccolti dal canonico Giuseppe Bellasi.

(2) G. Rovelli, *Storia di Como,* parte 3ª, tomo 1°, pag. 68.

(3) Aggiunte alla cronaca del Laghi nel codice littiano.

(4) Archivio di Stato di Milano, *Regist. ducal.* segn. G., f. 89 e seg. — Archivio municipale di Como, *Regist. 1° Lit. ducal.*, f. 28 e seg.

Essendo morto il conte Lotario senza figli legittimi fra il giugno ed il settembre del 1419, andarono in possesso degli accennati feudi i predetti Giovanni, Antonio e Franchino [1]. A Giovanni toccò il borgo di Lugano e metà della valle con Mendrisio, a Franchino e ad Antonio l'altra metà della valle colla pieve di Balerna. La piccola parte della valle di Chiavenna, che era rimasta a Lotario, al tempo della sua morte fu parimenti divisa in due parti eguali [2]. Ma l'instabile e prepotente duca Filippo Maria, che aveva mosso una guerra d'esterminio ai Rusconi, lenta ma continua, trovò modo di farsi rinunziare, dagli eredi di Lotario, Chiavenna ed altri dei suindicati paesi, addì 4 agosto 1422. Il Visconti ottenne anche nello stesso giorno da Antonio rinunzia della parte che a lui era toccata della valle di Lugano [3]; e questo fu il primo smembramento di un feudo che era per sua instituzione indivisibile.

Il duca di Milano, nello stipulare, ai 12 luglio 1426, un trattato d'alleanza cogli Svizzeri, non potè a meno di riconoscere e riservare i dazi ed i pedaggi che erano dovuti ai conti Rusconi, e che si solevano pagare nella valle di Lugano [4].

Abbenchè Filippo Maria ottenesse da Giovanni e da Franchino validi aiuti [5] per combattere i Veneziani, e che i Rusconi godessero il favore del re Sigismondo, che ospitarono in Lugano dai 4 ai 7 novembre 1431, pur tuttavia il Visconti trovò pretesti per ispogliare totalmente di quei feudi e il predetto Franchino ed i figli del conte Giovanni, che morì prima del marzo 1434. E sì che quest'ultimo era stato uno dei ca-

---

[1] Archivio municipale di Como, *Regist. 2° Lit. ducal.*, f. 4 e 53.

[2] Cristoforo Castiglione, *Consilia*. Venezia, 1560, Cons. 18°.

[3] Archivio di Stato di Milano, *Rubric. Franc. Gallinæ, secret. ducal.*

[4] *Excepta solutionis exactione datiorum et pedagiorum Nobilium de Ruschonibus comitum vallis Lugani.* G. C. Lunig, *Cod. Ital. Diplom.* Francoforte e Lipsia, 1725, tomo 1°, col. 454.

[5] Archivio municipale di Como, *Ordinat. 26 et 28 novemb. 1429, et 13 sept. 1430, Regist. 4° Lit. ducal.*, f. 237 e seg., f. 350 e seg., f. 294-299 e f. 302.

pitani ducali che nel 1432 avevano riportata la splendida vittoria di Delebio contro i Veneziani! (1).

Il geloso Filippo Maria aveva però altrettanto interesse di beneficare Luigi Sanseverino capitano generale delle sue armate, quanto di abbassare i Rusconi che da più secoli contendevano ai Visconti la signoria della vasta diocesi di Como, frontiera alpina dello Stato di Milano. Difatti vediamo il Sanseverino già in possesso della valle luganese prima del marzo 1435, e nominarvi da solo il capitano o governatore (2).

Non si acquietarono però i Rusconi, e nel giugno del 1436 erano tornati in possesso dei loro feudi (3), ma trascorsi appena due anni, l'instabile e prepotente duca ne li aveva di nuovo privati, ritornandoli al Sanseverino, che ne ricevette formale investitura, ma senza titolo di contea, ai 22 maggio del 1438. Mediante quel diploma il duca revocò per la sua podestà assoluta e per giustissima causa le precedenti investiture concesse ai Rusconi, secondo leggesi in quel documento che non dà altra spiegazione, ma che nel suo esordio dimostra quanto allora fosse conturbato e sospettoso l'animo di Filippo Maria Visconti (4).

Non posso convenire con Benedetto Giovio (5) quando dice che i conti Rusconi permutarono la valle di Lugano colla signoria di Locarno, perchè nell'archivio di Stato a Milano trovasi uno strumento di Gian Francesco Gallina, segretario ducale, in data 3 settembre 1439, che contiene la rinunzia fatta da Franchino della terra, luogo e castello d'Arona, e della successiva investitura della pieve di Locarno. Il Giovio conferma

---

(1) B. Giovio, *Hist. Patr.*, lib. 1°, pag. 79.

(2) Archivio municipale di Como, *Regist. 6° Lit. ducal.*, f. 264, e *Regist. 7°*, f. 55.

(3) Archivio municipale di Como, *Regist. 7° Lit. ducal.*, f. 57, 270 e 290.

(4) Archivio di Stato di Milano, *Regist. ducal. R.*, f. 364 verso.

(5) *Hist. Patr.*, lib. 1°, pag. 83 e 105.

che fu per ordine del duca che i conti Rusconi rilasciarono il feudo della valle di Lugano.

Qui cade in acconcio notare alcune calamità alle quali furono soggetti questi paesi nel periodo di tempo del quale parlai.

Una tempesta, che imperversò sulla valle luganese ai 24 agosto del 1417, produsse una tale carestia in queste contrade che il prezzo del frumento salì a 45 sesini lo staio, quello della biada a 35, e quello del miglio a 29, prezzi allora elevatissimi (1).

Nel 1422 la peste invase la valle di Lugano e infierì maggiormente nelle terre d'Isone e di Murcote (2); vi ricomparve poi nel 1451.

Quanto alle contribuzioni dovute al sovrano, noto che furono richiesti per l'armata ducale a questa valle nel 1429 cinquanta navicellari e sessanta nel 1431 (3); che circa il 1430 questi paesi pagavano annualmente mille fiorini di tassa, oltre le quote spettanti a Sonvico e a Murcote, e che nel 1436 erano soggetti, pel sale, all'annuo contributo di staia 2500 (4).

Durante il governo del conte Giovanni Rusconi furono eseguiti alcuni miglioramenti edilizî nel borgo di Lugano ai quali accenna don Roberto Rusca (5), e venne pur anco fabbricato nel 1426, sulla piazza verso il lago, il pretorio, che servì di residenza al capitano della valle durante il dominio dei Rusconi. Ciò si rileva da un'antica lapide che vedesi murata nell'esterno della casa De-Filippi, in cui presentemente risiede la Banca Italiana. Serviva invece d'abitazione ai Rusca nel secolo decimo quinto, come si ricava dall'archivio comunale di Lugano, una casa posta sulla piazza della Riforma, che nel 1857 era pos-

---

(1) Aggiunte alla cronaca del Laghi.

(2) Archivio municipale di Como, *Regist. 2° Lit. ducal.*, f. 199.

(3) Archivio municipale di Como, *Ordinat. 26 et 28 novemb. 1429, et 13 sept. 1430, Regist. 4° Lit. ducal.*, f. 237 e seg., f. 350 e seg., f. 294-299 e f. 302.

(4) Rovelli, *Storia di Como*, parte 3ª, tomo 1°, pag. 132 e 159.

(5) *Il Rusco, hist. della fam. Rusca.* Venezia, 1610, pag. 122.

seduta dai signori Bosizio Ghioni, e che conservava tuttavia i caratteri di un antico castello (1).

Per quanto venni esponendo, non mi pare esatto il racconto del chiarissimo collega ing. Emilio Motta (2), che cioè « sotto la onorifica signoria di Luigi Sanseverino » venissero promulgati, ai 15 marzo 1429, dal Consiglio di Lugano e pievi unite i patrî statuti. Sembrami preferibile il racconto del Baroffio (3) il quale scrive: « Nel 1429 sotto la signoria dei Rusconi una delegazione del congresso generale luganese era stata incaricata di compilare gli statuti o leggi locali, e quei delegati si erano occupati con molta cura, ma la relativa promulgazione non ebbe luogo che il 15 marzo dell'anno 1441, per ordine di Biagio Altomonte vicario di Luigi Sanseverino. »

Lo stesso signor Motta in altra sua pubblicazione (4), sulla fede dei documenti dell'archivio comunale di Lugano, attesta che fu addì 23 marzo 1429 che il Consiglio generale nominò i delegati per raccogliere ed emendare gli antichi statuti, e che questa riforma venne promulgata ai 15 marzo del 1441. Dal confronto di queste date scaturisce la esatta verità.

Don Roberto Rusca ci conservò un brano del primitivo lavoro dei delegati luganesi, riproducendo (5) il capitolo del giuramento che dovevano prestare ai conti Rusconi il capitano ed il vicario della valle.

Alla fine del 1439 i Luganesi delle due fazioni guelfa e ghibellina strinsero pace fra loro e fecero solenne giuramento di

(1) G. Pasqualigo, *Cenni stor. del Cant. Ticino*. Lugano, 1857, pag. 91.

(2) *Effemeridi ticinesi*. Bellinzona, 1876, pag. 30, e *Periodico della Società Storica Comense*, vol. 1°, pag. 217.

(3) A. Baroffio, *Mem. Stor. dei paesi e delle terre costituenti il Cantone Ticino*. Lugano, 1879, pag. 215 e seg. — Cfr. Stefano Franscini, *Date storiche intorno ai paesi formanti il Cantone Ticino*. Lugano, 1852, pag. 41.

(4) *Bollett. Stor. della Svizzera ital.* Bellinzona, 1880, anno 2°, pag. 180.

(5) *Descrittione del borgo di Campione et altri luoghi circonvicini et specialmente di Lugano*. Bergamo, 1625, pag. 17.

conservarla a perpetuità, ma fu invece di breve durata. Il signor Motta pubblicò le gride del Consiglio generale (1) colle quali si esortavano, nel dicembre del 1440, i renitenti a seguire l'esempio della maggioranza, e si invitavano tutti gli uomini, che avevano 14 anni compiti, a prestare il giuramento entro brevissimo termine, minacciando ai renitenti l'esclusione da ogni carica, beneficio, prerogativa e rendita del comune. Questa pace venne poi confermata con giuramento nel gennaio 1445, per esortazione di frate Silvestro da Siena, dell'ordine minoritico (2), e con minaccia delle stesse pene.

Dall'archivio del comune rilevò il Motta (3) che nella prima metà del secolo decimo quinto Lugano era governato da due Consigli, uno minore o comunale, e l'altro maggiore o generale. Mi sia permesso di riportare quanto scrive in proposito l'egregio collega: « Il Consiglio minore era composto di otto consiglieri scelti per egual numero dalle quattro vie del borgo (dette Canova, Verla, Cioccari e Carona) ed eletti annualmente dal Consiglio generale. Di questi, due per volta e per quattro (*o tre?*) mesi di seguito, assumevano il titolo di *procuratori* e stavano, insieme al vicario, a capo del comune. Erano eletti per un anno, e sembra che non potessero fungere due volte consecutive.... Il Consiglio comunale si radunava più volte alla settimana nella casa del comune, situata nella contrada Carona o Nassa. Alle sue sedute interveniva sempre il vicario, o per esso il suo luogotenente. Nelle stesse, oltre allo scioglimento di cause civili, si fissavano le tariffe o *mete* pel pane e per le carni, si trattava delle strade, degli estimi e di altre cose pertinenti all'amministrazione comunale.... Il Consiglio generale era composto d'una persona per ciaschedun fuoco della campagna e riviera luganese. Si congregava più

(1) *Bollett. Stor.*, prec. pag. 178.
(2) *Bollett. Stor.*, pag. 180.
(3) *Bollett. Stor.*, pag. 143 e seg.

volte all'anno, e nell'ultima seduta nel dicembre passava alle nomine generali, ossia dei consiglieri, dei canepari e notai del comune, degli ufficiali per l'incanto dei dazi, per l'estimo, ecc.... Di regola il Consiglio generale si radunava sulla piazza di Lugano *davanti alla casa del comune.* Al Consiglio generale s'aggiungeva sempre quello comunale. »

Il brano degli statuti edito da don Roberto Rusca (1) prova che il vicario dipendeva dal capitano o governatore, il quale veniva nominato dai feudatari. La lapide che poc'anzi ho indicata dice rozzamente che nel 1426 Ilario degli Odoni dottore di leggi occupava quella carica pei conti Rusconi (2). Il Motta accenna anche ad un podestà per Mendrisio, e dice che il vicario di Lugano abitava nella casa del comune. Io credo che il vicario presiedesse alle sedute del Consiglio comunale, ed il capitano a quelle del Consiglio generale.

Luigi Sanseverino morì in aprile del 1447 e gli successero nella signoria feudale della valle di Lugano i suoi figli Francesco, Americo e Bernabò, i quali ne rimasero in possesso pochi mesi perchè, morto Filippo Maria Visconti duca di Milano ai 13 agosto 1447, fu proclamata la repubblica in tutto lo Stato, e vennero sciolti i vincoli feudali. I Comaschi spedirono subito dei delegati a Lugano per riunire quella valle al loro territorio, ma i Luganesi risposero che in avvenire non volevano più restar soggetti che alla signoria di Milano, alla quale chiesero ripetute volte di essere mantenuti indipendenti (3). Ma i Milanesi stipularono, ai 18 settembre, una convenzione coi Comaschi (4), mediante la quale convennero che la valle di Lu-

(1) *Descritt. di Campione,* luogo prec.

(2) ILARIO F(*ilius*) D(*omini*) PETRI DE ODONIBUS LE(*gum*) DOC(*tor*) ERUDIT(*us*) CAPITANEUS LUGANI ET VAL(*l*)IS P(*ro*) M(*agnificis*) D(*ominis*) COMITIBUS DE RUSCHONIBUS ANNO DOMINI CUR(*r*)ENTE M CCCC XXVI M(*agister*) DOMENICUS DE BEDILIORA FECIT..... — Cfr. BAROFFIO, op. cit., pag. 212.

(3) ROVELLI, op. cit., parte 3ª, tomo 1°, pag. 208 e seg.

(4) Archivio municipale di Como, *Veter. Monum.,* vol. 3°, da f. 1 a 16.

gano colle pievi di Riva S. Vitale e di Balerna, essendo ivi cessata la feudale signoria, ritornassero sotto la giurisdizione della città di Como. I Luganesi, visto tornare inutili i loro ricorsi, si acquietarono, a patto però che venissero accordate al loro podestà maggiori facoltà di quelle che aveva anticamente; ma i Comaschi elessero, ai 16 giugno del 1449, un podestà per Lugano, Agno e Capriasca con giurisdizione limitata alle cause civili fino al valore di cinquanta lire, riservando le cause di maggiore importanza, e quelle criminali, alla giurisdizione del podestà di Como, al quale restarono immediatamente soggette Balerna, Mendrisio e S. Vitale (¹).

Franchino Rusca signore di Locarno, dopo la morte del duca di Milano, del quale aveva saputo cattivarsi l'animo cedendo a tutti i soprusi che gli usava il Visconti, cercò l'appoggio di Federico III re dei Romani, offrendosi pronto a servirlo in Lombardia. E mediante procuratore, chiese a quel monarca investitura della valle di Lugano colle annesse pievi di Riva S. Vitale e di Balerna, e della signoria di Locarno colle dipendenti valli e colla pieve di Travaglia, feudi che aveva ottenuti dal Visconti, e dei quali la repubblica lo aveva spogliato. Federico, desideroso di farsi un partito fra i signori lombardi, lo appagò, erigendo quei paesi in due separati *feudi imperiali,* ed investendone Franchino ai 5 ottobre del 1448 (²).

Franchino intanto non istava ozioso, ma sollevando i ghibellini nella valle di Lugano, s'impadronì di Porlezza, e nel dicembre del 1448, sperando insignorirsi anche di Como, spinse le sue truppe verso questa città, ma i Comaschi lo sconfissero a Chiasso, espugnarono il castello di Morbio, dove Franchino erasi ritirato, e smantellarono il castello di Capolago; lo scac-

(¹) Baroffio, op. cit., pag. 224.
(²) Vedi doc. 27° da me pubblicato nell'*Appendice alle Memorie Storiche del casato Rusca o Rusconi.* Bologna, 1877, col. 69 e seg.

ciarono poscia da Lugano e da Murcote, e lo inseguirono fino a Locarno. Visto che Ferdinando III non scendeva in Lombardia, Franchino si mise di concerto con Francesco Sforza, e rinnovò, nel giugno 1449, i suoi tentativi, ma sempre con infelice successo (1).

Lo Sforza, abbenchè avesse raccomandato a Giovanni Dalla Noce, governatore di Como, di cedere a Franchino la valle di Lugano, con lettera che io pubblicai altrove (2), appena fu duca di Milano, ridiede ai fratelli Sanseverino il feudo luganese, ma sempre senza titolo comitale, prima del settembre 1450 (3), e ciò in ricompensa degli aiuti prestatigli da quei valorosi capitani. Di più scrisse a Locarno al conte Franchino, in data 19 settembre 1450, invitandolo di nuovo a consegnare ad un commissario ducale la valle di Balerna e la bastìa di Morbio, che teneva ancora in suo potere (4).

Franchino, seguendo l'esempio del conte Giovanni Balbiani, che prima di lui aveva cercato dal re Federico III l'investitura del feudo di Chiavenna, e poi l'aveva accettata ai 21 luglio 1450 dallo Sforza, lasciando da parte le ragioni concessegli dall'Absburgo, preferì tornare in possesso di quanto la repubblica avevalo spogliato. Fece vedere al nuovo duca d'avere pugnato per aiutarlo a guadagnare il trono dei Visconti e non pel proprio interesse, e dallo Sforza ebbe, ai 21 aprile 1451, conferma delle investiture di Locarno colle annesse valli e colla pieve di Travaglia, e concessione di Brissago, di Osteno, di Cima e della Valle Intelvi, terre che Franchino aveva occupate colle armi alla mano durante la repubblica milanese. Lo Sforza gli fece con esagerate lodi queste concessioni, ma pose la clausola

(1) Cfr. SIMONETTA, CORIO, GIOVIO, ROVELLI e TOMMASO PORCACCHI, *Nobiltà di Como*. Venezia, 1569, pag. 84 e seg.

(2) *Appendice alle Memorie Storiche del casato Rusca*, col. 74.

(3) Archivio municipale di Como, *Regist. 8° Lit. ducal.*, f. 1.

(4) Archivio di Stato di Milano, *Missive ducali*, reg. 1°.

che fossero valide fino a suo beneplacito. Il duca, che fu altrettanto buon politico quanto esperto capitano, non fidandosi di Franchino, non lo impiegò mai nelle guerre che ebbe in seguito a sostenere, quantunque ne conoscesse il molto valore. Forse per ciò disgustato, o per riuscire nei suoi piani, Franchino approfittò del momento in cui lo Sforza era assalito da una coalizione di nemici, e ricorse all'imperatore Federico III chiedendogli, dopo il marzo 1452, conferma dell'investitura concessagli nell'ottobre 1448 dei feudi di Lugano e di Locarno. Quel monarca, che vedeva di mal occhio il duca di Milano, si affrettò ad appagarlo; ma riuscito vittorioso lo Sforza, Franchino trovò prudente di non perdere il favore dell'emulo fortunato, e i diplomi imperiali restarono lettera morta nell'archivio della Congregazione dei nobili a Locarno.

Per ordine ducale fu, nel 1458, ristaurato il castello di Lugano a spese della valle, e nello stesso anno fu pure ristaurato il castello di Capolago a spese di Mendrisio e di Balerna [1].

E qui io cedo la parola a Nicolò Laghi, e mi limiterò ad aggiungere al suo racconto poche note.

ALBERTO RUSCONI.

---

[1] Archivio comunale di Lugano, *Registro delle entrate e delle spese per l'anno 1458.*

CRONACA.

GIBELLINI CONTRA SANSEVERINI. — L'anno 1466 nel Mese di Aprile i Nobili et Magnifici Messer Francino [1] Rusca (1), Hettore suo figlio, Lanciloto Rusca con Antonio Ruschetto suo figlio [2] Stefano Castagna, Antonio Carnevari de' Castorei, Antonio di Oltitio Rusca, Lanciloto Robiani, et il restante della parte Gibellina di [3] Lugano unanimemente si trovarono insieme et cominciorono far contrasto innanzi Galeazzo Sforza Duca di Milano contra Luigi Francesco et Antonio figliuoli di Bernabò Sanseverini et anco contra Ugone figliuolo di Americo Sanseverini alhora Padroni di Val de Lugano.

GIBELLINI OPPRESSI DA' SANSEVERINI. — Et questo contrasto fu fatto da i sudetti Gibellini di Val Lugano contra questi Signori Sanseverini perchè essi Gibellini erano molto mal trattati sotto il governo dei detti

---

[1] Franco.
[2] Gaspare Moresino.
[3] Val.

(1) *Qui è d'uopo ricordare che il conte Franchino Rusca, signore di Locarno, era morto fino dal mese precedente, come risulta dalla rinnovazione della investitura feudale di Locarno e di Travaglia concessa ai figli di lui da Galeazzo Maria Sforza con diploma dei 16 gennaio 1467, rogato dal segretario ducale Cicco Simonetta, e che conservasi a Milano nell'archivio di Stato. Fratello di Franchino, nominato dal Laghi, fu Giovanni, creato cittadino di Milano, dopo vent'anni e più dacchè vi abitava, dal duca Francesco Sforza ai 26 settembre 1461.* Regist. Lit. Ducal., an. 1456-61, f. 273, *esistente nell'archivio civico a Milano. Ivi è qualificato:* Nobilis vir Iohannes Ruscha filius quondam Comitis Iohannis. *Cfr.* Continuazione del Nuovo Giornale dei Letterati, vol. 43°, pag. 89 e seg. *Bugati,* Mem. Sacr. Basil. S. Eustorgii, f. 53; *ed Allegranza,* De Sepulchris, pag. 94.

Signori Sanseverini: in segno di questo alcuni Gibellini venivano appicatti per la gola di notte, altri legati ne' sacchi erano giettati di notte nel Lago et altri erano impregionati sotto false querele, acciochè gli confiscassero tutto il suo: di modo che trovandosi oppressi a questo modo unitamente havendo ricorso al Duca furono liberati dal giogo (1) Sanseverinesco, pagando però nelle mani di esso Duca la soma di quattro mila Ducati. Ma non puotè durar questa liberatione se non per un anno (II).

L'anno 1467 havendo i Sanseverini inteso che il Duca inclinava alle dimande de' Gibellini, nel Mese di Febraro si misero in strada per venir a Lugano, il che non così presto fu saputo da' Gibellini, che una notte fecero condurre tutte le Navi del Lago di Lugano nel luogo di Bisono: et ivi le sommersero tutte, eccetto due o tre, quali riserbarono per suo bisogno armandole, et tenendole per difensione de' lor Gibellini.

Qual cosa presto andò ad orecchia de' Ghelfi di Val Lugano, perciochè tutti si ritirarono nel Palazzo di Lugano alhora habitato da' Sanseverini, volendo onninamente dar fidel socorso a' suoi signori.

---

(1) governo.

(II) *La sollevazione dei ghibellini avvenne subito dopo la morte del duca Francesco Sforza, protettore dei Sanseverini.*

Narra l'illustre Cesare Cantù nella sua Storia di Como, vol. 1°, pag. 351 (ed. di Firenze, 1856) *che Giovanni d'Albairate e il dottor Silvestro Bologna suo figlio, ebbero per alcun tempo il feudo di Lugano; ed il P. Alfonso Oldelli nel* Dizion. degli uom. illustri del Cant. Tic., a pag. 39 e seg., *dice che al predetto Giovanni Bologna da Locarno venne data quella valle in feudo ai 19 novembre 1458, parrebbe dovesse dire 1468. Ma don Roberto Rusca, a* pag. 19 *della indicata* Descrit. di Campione, *afferma che il detto Giovanni andò, nel 1466, al duca di Milano, come procuratore di Franchino Rusca, a chiedergli la valle di Lugano, e che ciò prova un rogito del notaio Filippo Andrioli, che a quei dì era presso Oliviero Bologna, procuratore in Milano. Vedasi perciò l'altra opera dello stesso don Roberto intitolata* Il Rusco, historia della famiglia Rusca, lib. 2°, pag. 124, (Venezia, 1610) e lib. 4°, *in cui descrive il vescovado di Como,* pag. 98 (Piacenza, 1629). *Sappiamo da una lettera, in data 10 ottobre 1455, esistente nel* Carteggio diplomatico *dell'archivio di Stato a Milano, che Gio. Bologna fu cancelliere del conte di Locarno. Tutto ciò combina con quanto leggesi nel manoscritto intitolato* Arbore et genealogia de Conti di Lugano, *opera di Gio. Giacomo Rusca, compilata nei primi anni del secolo decimo sesto, e che don Roberto avrebbe dovuto copiare alla lettera senza alterare nomi e date.*

La Chiesa di santo Lorenzo è il Bastione de' Gibellini. — Nè in questa occasione dormirono i Gibellini; perciochè presto si ritirarono in San Lorenzo Chiesa primaria di Lugano, prevalendosi (1) della Chiesa (2) et Campanile (3) ivi fortificandosi: et vi arivarono in socorso Centò Soldati venuti da Vigezzo, et anco gli ne vennero molti de altre parte desiderosi di aiutare, et soccorrere gli afflitti (4) Gibellini.

Tra questo mezo i Gibellini di Val dintelleuo et quei della Rivera non mancavano alla volta di Bissono d'impedire a ogni sua forza che nesuna sorte di grano si conducesse a Lugano in favor de' Ghelfi.

Oltra di questo i Gibellini, quali si trattenevano in San Lorenzo comminciarono far un forte sopra il Cimeterio di detta Chiesa, imaginandosi di gettar poi a terra il Palazzo dentro il quale dimoravano i Ghelfi in difensione de' Sanseverini suoi Signori.

Et sussequentemente i Gibellini una notte brusarono una Nave grande Sanseverinesca, la quale era vicina al Palazzo.

Sopra di ciò vedendo i Ghelfi che il tempo gli chiamava altrove con bel modo una notte si partirono fuori del Palazzo, et con prestezza andarono a Sonvico.

Rivolgimenti de' Sanseverini. — I Sanseverini veggendo la voluntà del Duca di Milano esser inclinata a privargli del dominio di Val Lugano, persuadendosi di far ingiuria grande al Duca si accommodorono al stipendio de' Venetiani.

Sanseverini restano privi di Val Lugano. — Alhora il Duca li privò liberamente del dominio di Val Lugano. Qual cosa molto et molto dolore partorì alla parte Ghelfa perchè si trovarono privati dei Sanseverini suoi Patroni et difensori. Et quel che fu dolore a' Ghelfi, risultò magior allegrezza a' Gibellini, quali si conobero liberati dalle oppressioni sanseverinesche. Durando adunque questa discordia, quali

(1) del cimitero per bastione.
(2) per castello.
(3) per torre et.
(4) et stanchi.

alla [1] parte Gibellina, maschi et femine, grandi et piccioli con le sue robbe scappavano [2] a Hosteno luogo di rifugio a Gibellini. Et i Ghelfi ancora loro si ritiravano a Sonvico come in sicurissimo porto.

Sanseverini ritornano in Val Lugano. — L'Anno 1475 del Meso di Febraro il Duca di Milano di bel nuovo rimesse in dominio di Val Lugano Ugone Sanseverino. Qual cosa ritornò molto a premere la parte Gibellina, et in segno di ciò si unirono in una compagnia circa quatrocento Gibellini di Val Lugano, et andarono dal Duca qual in quei giorni era in Pavia, ove esclamando et querelando contra Sanseverini fecero tanto che di bel nuovo esso Duca annullò et cassò tutte le ragioni che prima gli haveva concesso sopra la giurisditione de Val Lugano.

L'Anno 1470 i Tedeschi ritrovano [3] il modo di stampar libri.

L'Anno 1475 nel giorno di Santo Andrea venne tanta copia di neve, che infinite case rovinarono. Et le biade sotto la neve ne' campi morsero di freddo, di modo che sulla primavera furono isforzati seminar di bel nuovo i Campi. Con tutto questo quel seguente anno fu carestiosissimo, et il formento in quella gran caristia valeva grossi xv, et grossi xvi il staro, la biaua valeva grossi xiii, et xiv il staro, il miglio valeva grossi x per staro. Et se dal Duca di Milano non fosse stato menato qua più che gran quantità di pane di Mistura, era dubio che gran parte delle persone non moresse di fame.

Provisione fatta dal Duca di Milano in tempo di carestia. — L'Anno 1476 Galeazzo Sforza Duca di Milano volendo provedere, che nel Ducal non si morisse di fame, fece condure de Sicilia gran quantità di formento, perchè l'anno innanzi erano morte le biade ne' campi, et fece vender questo grano a credenza, cosa veramente degna di tanto Principe, il che s'egli non havesse fatto sarebbe andato il formento a grossi 20 il Staro.

---

[1] quelli della.
[2] scapparono.
[3] ritrovarono.

VIEN AMMAZZATO IL DUCA DI MILANO IN SAN STEVANO DI MIL.° — L'Anno 1476 die 26 Decembre mentre il Duca Galeazzo entra nella Chiesa di S. Steuano in Milano fu ammazzato da Gio. Andrea Lampugnani, Gierolamo Olgiati et Carlo Visconte.

L'Anno 1477 del Mese di Giugno Cicco Simonetta Calabrese governatore dil Stato di Milano doppo la morte dil Duca confiniò il Sforza Duca de Barre in Puglia, et Ludovico suo fratello, con Roberto di Sanseverino; et Ottaviano Sforza fratello delli suddetti mentre se ne fuggiva, fu ammazzato et annegato in Ada (III).

I SVIZZARI INDARNO SI AFFATICANO CONTRA BELINZONA. VALORE DEI SVIZZERI. — L'Anno 1478 dil mese di Novembre i signori svizzari con trenta mille persone s'accamparono a Belinzona pensando di pigliarla, et vi stettero vinti giornate, alfine si partirono vedendo di non poter haverla. Subsequenter i soldati dil Duca di Milano si messero a perseguitare nella coda i Svizzeri, et mentre gli seguitavano per vendicarsi, ecco i Svizzeri tra Peleggio e Giornico ammazzarono circa quatro Milla Ducheschi dil che spaventati quei di Val Lugano et dubitando, che Svizzeri non ritornassero in dietro con qualche impetuosa eruptione se ne scaparono di sotto il Lago di Lugano.

L'anno 1479 dil Mese di Agosto il Sforza Duca di Barri nella Puglia insieme con gli altri confiniati come di sopra pigliarono Dersona ([1]) et molti altri luogi di là del Po.

CICCUS SIMONETTA INCLUDITUR IN CARCERE ET DECOLLATUR. — L'anno 1479 dì 6 Settembre il sopra detto Ludovico Sforza et un figlio di Roberto Sanseverino con volontà della Duchessa (ma però

([1]) Tortona.

(III) *Nell'archivio di Stato a Milano trovasi, alla rubrica* Feudi camerali, *l'atto mediante il quale venne confermato ad Ottaviano Maria Sforza l'investitura del feudo di valle Lugano addì 5 marzo 1477. In quel documento si accenna al possesso che ne aveva avuto fino dal 1467 Ugo Sanseverino, ed ai motivi pei quali gli venne tolto. Vi si legge inoltre che il duca Galeazzo Maria, fino dagli 11 febbraio del 1476, aveva investito di quel feudo Ottaviano suo fratello.*

contra il consiglio di Cicco Simonetta Governator del Stato di Milano) entrarono nel Castelo di Milano: Et cacciorono in prigione esso Cicco Simonetta huomo prudente et fidele insieme con i suoi figliuoli et quindi gli feccerono decapitar tutti confiscandogli i beni al valor de ducento milla ducati. Et alhora divenne feudo Ducale il Contado et Castelo di Sartirana edificato dal detto Cicco.

FIDELITAS JURATA IN SANSEVERINOS. — L' anno 1479 del Mese di Settembre il detto Roberto Sanseverino di bel nuovo hebbe il dominio di Val Lugano, et Balerna e ciò (1) in feudo, et dalli huomini dil Borgo et Valle di Lugano fu giurata la fidelità nelle mani di esso Roberto Sanseverino (IV).

ROBERTUS PRIVATUR. — L' anno 1482 die 10 Mensis Januarii (2) il prefato Roberto fu parimente privato dil Dominio di Val Lugano.

L' Anno 1482 Ascanio Sforza Cardinale hebbe in feudo questa Valle di Lugano (V).

---

(1) cioè.

(2) alli 11 di Gienaro.

(IV) *Nell' archivio di Stato a Milano, alla rubrica* Feudatari Sanseverino, *trovasi l'istrumento della rinnovazione concessa a Roberto Sanseverino dei feudi di Castelnuovo, Pontecurone, Colorno, e della terra e valle di Lugano, sotto la data 18 settembre 1479. Da un diploma pubblicato dal chiarissimo Motta nel citato* Bollett. Stor. della Svizz. Ital., anno 2°, pag. 101, *rilevasi che nel marzo 1481 Roberto Sanseverino portava il titolo di conte di Caiazzo, marchese di Castelnuovo e signore della valle di Lugano. Il titolo di conte di Lugano non fu portato che dai Rusconi, e qui cade in acconcio rilevare l'equivoco in cui cadde il canonico Gio. Battista Torricelli, a* pag. 37 nel vol. 5° *delle* Orazioni sacre e dissertazioni storico-polemiche (Lugano, 1837), *asserendo che il vescovo di Como, mons. Stefano Gatti, portava legittimamente il titolo di conte di Lugano, perchè alcuni imperatori avevano concesso alla Mensa vescovile di Como certi diritti sul mercato di Lugano e sulla pesca di quel lago.*

(V) *Nel* Reg. Ducal. *segnato* MM *nell' archivio di Stato a Milano, trovasi,* f. 105 verso, *l' istrumento della investitura concessa ai 29 dicembre 1483 ad Ascanio Maria Sforza del borgo e della valle di Lugano, con Mendrisio, colla pieve di Balerna, col borgo di Villanova e coi castelli di Capolago e di Murcote. In tale documento si accenna al possesso avuto di quei feudi da Nicolò Piccinino.*

RESTITUITUR ROBERTUS. — L'anno 1483 un' altra volta per altri rivolgimenti fu consegnata la Val di Lugano al prefato Roberto Sanseverino.

ITERUM PRIVATUR. — L'Anno 1484 dil mese di Luglio fu ultimamente il detto Roberto Sanseverino privato del Governo di Val Lugano, et fu consegnata a Ludovigo il Moro.

PESTILENTIA. — L'Anno 1484 die 19 Settembre cominciò la peste in Lugano et solamente tre persone ne morirno per alhora cessando fino alli 16 Luglio dell'Anno seguente 1485 che poi cominciò morir un figliuolo de Antonio Magiacavallo et molti altri, et perseverò sino alli 30 Novembre di quel medesimo anno fuori per il verno sempre nei moti di Luna ne moriva qualcheduno di peste. Et entrandosi nel mese d'Aprile del 1486 cominciò crudelmente a lavorare attalchè molte famiglie furono isforzate abbandonar Lugano. Et durò questa peste per il Messe d'Ottobre, di modo che in Lugano passarono di questa vita circa ducento sessanta persone. Et non solamente questa pesta molestò Lugano: ma altresì quasi per tutte le ville di Val Lugano: Anzi andò per tutta la Italia durando il 1484: 85: 86, et nel principio del 1487 dette luogo ogni sospettoso male.

SVIZZERI INDARNO TENTANO DI PIGLIARE DOMUDOSSULA. SVIZZERI MAL TRATTATI. — L'anno 1488 il Vescovo di Valesio, cioè il Sedunese con buon essercito Svizzaro venne a Domudossula per ispugnarla, ma il disegno gli andò vano, perciò che i soldati Ducheschi, quali erano in presidio di quel luogo, si diportorono così valorosamente, che iscacciorno i Valesani con uccisione di quatro milla degli stessi Valesij. Et che è pegio gli soldati dil Duca di Milano erano talmente arrabbiati contra i soldati dil detto Vescovo Valesio, che alli morti stessi aprivano la pancia, et ne cavavano gran quantità di grassa qual poi vendevano, et ne fornivano i Speciali. Qual vitoria fu di molta importanza al Duca di Milano perciò che non più hebbero ardire gli Oltramontani in quella parte molestarlo.

Mentre vogliono gastigare quei che usavano sal todesca, come vengano uccisi i deputati a questa impresa. — L'Anno 1490 comparvero in Lugano tre huomini Ducali per dar castigo a quei che si prevalevano di quella sale todesca, qual hoggidì si usa per tutto il nostro paese. Et essendo andati fuori per la valle insieme col signor Capitano di Lugano, et il Cavaglier suo per fare inquisitione sopra il negotio del sale nel ritorno che facevano a Lugano, che già l'ora era oscura per la notte furono uccisi duoi de questi Deputati Ducheschi, et il Cavaglier del Signor Capitano. Anzi l'istesso Capitano sarebbe stato ancor lui ucciso se le gambe non lo havessero aiutato. Et questi scandali cascorno per il sale, perchè il Duca di Milano haveva mettuto il sale a pretio di sesini 8 et 4 la lira.

Costione de' Luganesi. — L'Anno 1491 die xi Luglio fecero costione Francesco, Lorenzo, Gio: Jacomo Cruschetti [1] et Gio: Antonio Ghisello tutti de' Minicatti di Lugano, et Bartolameo di Lecco, et Gio: Pietro Comperti contra Gio: Maria Pocobelli, Maijnolo di Cortiuallo et Gabriel detto Mozzoni de Besutio et molti altri: nella qual costione fu amazzato Gabriello Mozzoni: onde i detti Minicatti et Compagni furono banditi.

L'Anno 1492 die 8 Augusti fu datto delle ferite ad Hettore Rusca da un Jacomino Amadeo, et da Nicolò Ferraro di Pero, per il che furono puoi banditi Jacomino et Nicolò compagni soprascritti, quali poi si accompagnorono con altri banditi che ascendevano al numero de' dodici tutti Gibellini, et così andavano per il Paese facendo tanti mali che tutto il Mondo se ne lamentava. Et fu la loro insolenza tanto grande, che fu sforzato il Duca mandar qua Christofano Calavrese con cinquanta Balestrieri a cavallo per estirpar fuori del Paese questi dodeci banditi Gibellini.

Fuga hor de' Ghelfi hor de Gibellini. — In questi medesimi tempi, quei del Borgo di Lugano a hora per hora erano costretti fuggirsene via da Lugano, hora i Gibellini temendo i Ghelfi, hor i Ghelfi

---

[1] Moschetti.

dando luogo a' Gibellini, et questo acciochè non fossero amazzati et saccheggiati (VI).

(VI) *Il Laghi, parlando delle fazioni, non dice mai il nome di colui che capitanava i ghibellini, ed il silenzio di questa cronaca resta inesplicabile di fronte ai documenti.*

Sappiamo che i dissidi scoppiati nel 1490 ebbero origine dal contrabbando del sale, e dai rogiti di Alessandro Mantegazza, in data 24 febbraio 1487, e di Francesco Barzi, in data 9 luglio 1490, che conservansi a Milano nell' archivio notarile, troviamo che Petrus filius quondam domini Francini Ruschæ (*detto anche nel contesto* de Ruschonibus) *aveva appunto ingerenza nella somministrazione del sale che veniva distribuito nella valle di Lugano durante il governo di Lodovico il Moro, gran protettore dei ghibellini.*

Questo Pietro non è da confondere col conte Pietro Rusca, consignore di Locarno, morto fino dal novembre 1482, come risulta dallo strumento d'investitura dei feudi di Locarno e di Travaglia, concessi al figlio di lui agli 11 marzo 1483, con diploma che trovasi nell'archivio di Stato a Milano.

Fratello di Pietro, del ramo luganese, fu Giovanni, come leggesi in altro rogito dello stesso notaio Barzi in data 10 ottobre 1482, riportato in estratto nell'albero genealogico di questa famiglia, che nel secolo scorso fu documentato da mons. Antonio Rusconi (poi cardinale di S. R. C.); albero che venne riconosciuto dal Sindaco della città di Bologna il 17 ottobre 1866. Ivi si legge: Petrus et Johannes fratres de Ruschonibus filii quondam domini Francini, habitatores Lugani. *L'omissione del titolo comitale è giustificata dal luogo in cui furono stipulati quegli atti. Nella capitale del ducato non si poteva usare un titolo che gli Sforza non riconoscevano. Che questo conte Giovanni dominasse sulla valle di Lugano è attestato dalla iscrizione che fu posta sul sepolcro di lui da Gio. Pietro suo figlio nella chiesa di Santa Maria degli Angioli, e venne riconosciuta ai 26 giugno 1777 dal R. Tribunale araldico di Milano. L'inscrizione conteneva le seguenti parole:* MAGNIFICO COMITI IOANNI RUSCA | DOMINIO BONIS NUNC VITA ORBATO | VIRTUTIBUS AC MORIBUS INSIGNI | IO PETRUS MŒSTISSIMUS FILIUS | REQUIEM ET MEMORIAM CURAT | ANNO MDXIV.

Questa discendenza concorda colle genealogie autenticate il 17 agosto 1707 dalle autorità svizzere, e riconosciute poi nel marzo 1720 dal Magistrato delle rendite straordinarie del ducato di Milano.

Non bisogna confondere questo Giovanni, defunto nel 1514, con altro conte Giovanni, signore di Locarno, morto nel 1508, e sepolto nella chiesa di S. Vittore in quel borgo, secondo scrive Francesco Ballarini, che fu arciprete di quella collegiata pochi anni dopo, a pag. 262 *nel* Compendio delle Croniche di Como. *Ripetono quella data l' Oldelli a* pag. 170 *del* Dizionario degli uomini illustri del Canton Ticino, *ed il Nessi a* pag. 105 *delle* Memorie storiche di Locarno.

Il ripetersi degli stessi nomi nelle famiglie dei conti di Lugano e dei conti di Locarno potrebbe generare confusione. Ma noi sappiamo inoltre che

Gran secco. — L'Anno 1493 fu tal siccità per tre Mesi continui, cioè Luglio, Agosto et Settembre, che non fu mai più vista tal cosa: Onde non produssero le Castagne, non si vide una Rapa, non Panico, non Miglio, nè altra cosa, et fu tal il secco, che molte gambe di Vigna seccarono, nè si trovavano aque nelli Pozzi.

Excursiones Guelforum in Opidum Lugani. Baruffa tra Ghelfi et Gibellini. — L'Anno 1493 die x Augusti corsero per Lugano certi della parte Ghelfa gridando ad alta voce, o Gibellini veniti fori di casa. Et in questa Compagnia di Ghelfi vi erano Francesco Chiocca di Meli, un certo Sacerdote, che stava a Brè, Prete Alessandro Pocobelli, con Gio: Maria, Gabriello, et Francesco fratelli de' Pocobelli, il Prete di Segerino, Urbano Pocobelli, certi Oldelli di Gandino et alcuni di Ponte Capriasca con alcuni fratelli di Martella de Sala, et i Cavestri di Cavargna, quali erano al numero di cinquanta Compagni. Et mentre trascorevano per Lugano con questi vociferamenti furono giù dalle fenestre gravamente percossi con sassi dalle femine Gibelline, et da altri. Di muodo che con puoco suo favore si ritirarono in casa dei sopradetti Pocobelli, et la notte poi ogniuno caminò al suo alloggiamento (1).

---

(1) L'anno 1494 del mese di luglio, agosto e settembre venne gran copia di manna.

quando morì a Lugano il conte Giovanni, ostinato ghibellino, vi dominavano gli Svizzeri ed erano in bando i guelfi, partigiani dei Francesi. B. Giovio, Hist. Patr., pag. 114, *e* Tatti, Ann. Sacr. di Como, l. 8°, pag. 504.

Dai documenti sappiamo ancora che Gio. Pietro, figlio del conte Giovanni di Lugano, ebbe i seguenti figliuoli, indicati nel vol. 6° *delle* Genealogie di diverse famiglie comasche da f. 16 a f. 18, *esistente nella biblioteca comunale di Como, e cioè Sebastiano e Lorenzo, ricordati nei diplomi del doge di Venezia, in data 18 e 26 marzo 1560, che trovansi a Venezia nell' archivio di Stato* (Consiglio dei Dieci, Part. Comun. *e* Cancell. Secr., Privileg.) *Gio. Antonio, nominato nel rogito del notaio Marino Angelo Castelfranco, in data 7 giugno 1543, citato nell'albero genealogico esibito al Municipio di Bologna nell'ottobre 1866, ed esistente in originale a Milano nell'archivio notarile; Pietro Martire, indicato negli atti dell' archivio del convento di S. Francesco a Lugano e nei rogiti di Paolo Dario dei 29 ottobre 1615, conservati nell'archivio notarile a Venezia; e Bernardino, nominato nelle testimoniali rilasciate dall'autorità svizzera in Lugano il 17 agosto 1707.*

Il Re di Francia passa alla volta di Napoli. — L'Anno 1494 dil mese d'Agosto Carlo Re di Franza instigato dal Moro Governatore dil Stato di Milano passò per Lombardia per andare al acquisto di Napoli.

Jo: Galeaz Mediolani moritur Papiæ. — L'Anno 1494 die Lunæ xx Octob. circa octavam horam noctis mortuus est Papiæ, Jo. Galeaz. Dux Mediolani.

Napoli preso da Francia. — L'Anno 1495 il sudetto Carlo Re di Francia prese il Regno di Napoli.

Novara presa da Franza. — L'Anno 1495 die Mercurii x Mensis Junii Ludovico Duca di Orleans prese Novara, a nome del Re di Francia.

Il Moro creato Duca. — L'Anno 1495 Ludovico Sforza detto il Moro fu creato Duca di Milano da Massimiano Imperatore col mezzo de' duoi Ambasciatori, l'uno Arcivescovo, e l'altro secolare mandati dall'Imperatore; a cui il Duca dette cinquecento Milla ducati per conseguire il privileggio Ducale.

Carlo VIII passa il Taro con vittoria. — L'Anno 1495 die Lunæ vi Mensis Julii Carlo Re di Francia ritornando da Napoli vitorioso nel passar il Tarro hebbe da combattere col Marchese di Mantova ivi parecchiato con i soldati de' Venitiani, et dil Duca di Milano per impedire il passaggio a' Francesi. Onde si fece crudelissima battaglia, essendone restati morti sei milla de' Venetiani, et duoi milla francesi. Doppo di qual conflitto il re di Francia marciando dì et notte entrò in Asti seguitandolo tuttavia l'essercito inimico.

L'anno 1495 il Duca di Milano fece venir in servitio diece milla Tedeschi de quei dell'Imperadore per difendersi contra il Re di Francia [1].

---

[1] *Questo periodo manca nell'esemplare Baroffio.*

L' Anno 1495 si fece la pace tra Francia et Milano, et fu restituita Novaria al Duca.

Estorsione de denari. Calamitosi tempi. — L'anno 1496 il Moro Duca di Milano ricavò crudelissime taglie nel Ducale: Et Como solo paghò ottanta mila Scudi, et non lasciò una minima Villa, che non fosse crudelmente angariata; et da ogni banda stracorrevano sbiri, et Officiali essecutori per ricavar quodammodo il sangue de' poveri. Et in questi paesi era la magior carastia de danari, che al ricordo d' homo fosse stata. Et di ciò ne era causa questo che tre anni per innanzi erano state continue guere et carestie in tutta l' Itaglia, per il che i poveri maestranti di nostro paese non havevano potuto andarsi a guadagnar danari. Et che voleva magnare gli conveniva pagare grossi dodeci il staro di formento, et la biaua grossi nove, et chi pigliava a credenza la biava, bisognava pagarla grossi 14 il staro.

Homicidio. — L' Anno 1496 in Giobia a xi di febraro circa tre ore di notte fu amazzato Jacomino de Amadeo de Lugano figlio di Giovan Mateo, et questo fu in Casa delli heredi di quondam Simonino del Piperata, per la cui morte furono banditi nove homini di Lugano, i quali così banditi andavano per Val Lugano et stavano hor in Sonvico, hora in Ponte Capriasca, et hora in Cavargna.

Variæ incursiones Guelforum et Gibellinorum. — L' Anno 1496 in Giobia il 14 di Luglio circa 12 hore i medemi nove banditi da Lugano ammazzarono Giorgio fratello del sudetto quondam Jacomino Amadeo, et questo fu nella sua propria Vigna di Montarina, li quali banditi insieme con altri Gelfi di Val Lugano si fortificavano nella casa de' Pocobelli havendo qualche sospetto da i Gibellini, et andavano vociferando che [1] trovavano le donne gravide de' Gibellini gli volevano tirar fuori le creature dil ventre etc. Nè mancavano i Gibellini di diligenza ritrovandosi insieme, et consigliandosi come potessero rafrenare l'audatia de' Ghelfi.

---

[1] se.

I detti banditi uscirno di Lugano, et andando fuori per la Valle ricercavano dagli amici nuovo soccorso per veder pur di reprimer la rabia de' nemici.

Altri Ghelfi quali si ritrovavano per Lugano si ritirarono in Casa de Brochi aspetando il soccorso ricercato dalli sopradetti banditi.

Sopra ciò la parte Gibellina essendosi accorta di tutti i movimenti che faceva la parte Gelfa con aiuto de' Gibellini di Onnago, assaltarono la Casa de Brochi, et per forza vi entrarono. Onde ne fu ucciso Antonio Pocobelli con una palla di schioppo in un occhio, et furono fuor di detta Casa de' Brochi rubate et strascinate via da' Gibellini tutte le robbe de' Gelfi. Et in questo tumulto i Gelfi in gran parte si salvarono in un certo Colombaro di Jacomo Brochi. Ma nè anche quivi potero acquetarsi troppo i Gelfi. Perciò che i Gibellini bramosi di vendicarsi circondarono il detto Colombarò attaccandovi il fuoco per abbruscarli; i Gelfi veggendo che quella volta la fortuna se gli mostrava molto contraria trovandosi assediati in un Colombaro si raccomandarono alla nemica parte, et furono salvati tutti eccetto un Giorgio bastardo de Somazzi, il qual mentre si pensò salvarsi fuggendo per il coperto delle case, fu amazzato da quei di Onnago. Altri Gelfi furono condotti nel palazzo, et non gli fu fatto dispiacere nisuno.

Azzuffamenti de' Gelfi et Gibellini. — Mentre questi fraccassi si facevano in Lugano, ecco il medemo giorno circa le 20 hore sopravennero i già detti banditi con una compagnia de 70 Gelfi raunati insieme in più luogi della Valle et animosamente entrando per il Portone di San Lorenzo gridavano, carne, carne, alla morte, alla morte. Risvegliati i Gibellini a queste voci se gli fecero contra nella ricciata, per la qual si va a San Lorenzo, et ivi azzuffandosi [1] restarono morti sei compagni Gelfi, cioè Francesco Campana, qual nell'istesso giorno morse poi nel luogo di Origlio, duoi fratelli della Costa Plebe Capriasca, et tre compagni di Sonvico. Oltra che molti altri restarono feriti. Per la qual cosa ismarriti i Gelfi si ritirarono alcuni a Sonvico et altri a Morcò. Quelli Gelfi di Gandria non fidandosi di star a casa navigarono a Porleza.

---

[1] fieramente.

Nè per questo potevano aquetarsi i Gibellini di Lugano i quali impauriti in tanti rivolgimenti di fortuna, perciò che ogni giorno vedevano la fortuna cambiar a suo modo gli andamenti de gli huomini fugirono al meglio che puotero, chi a Bissono, et chi ad Hosteno. Onde se Africa pianse; Italia non rise. Stettero però i Ghelfi fuor di Lugano per un anno che non si confidavano star nel Borgo.

Uciso Andrea Pocobelli. — L'Anno 1497 in giorno di Domenica 29 Januarii fu ucciso Andrea Pocobelli per mano de' Gibellini in casa di Cristofaro Quadrio.

Destructio navis. — L'Anno 1497 nel mese di Luglio i Ghelfi di Porlezza facevano far una gran nave per venir poi alla distrutione de' Gibellini di Lugano. Ma i Gibellini non aspetando che se gli desse fine una notte la brusorono in parte, et parte tagliorono a pezzi.

Protervitas Gibellinorum. — L'Anno 1497 i Gibellini facevano tanti mali in questo paese che in una (1) oscurità et stavasi in continui movimenti d'armi per le partialità che vi erano. Nè vi era Gibellino, che havesse ardire praticar (2) verso Porleza. Nè manco i Ghelfi di Porleza presumevano venir a Lugano. Parimente quei di Sonvico andavano tartenuti col venirsene a Lugano.

Perotto Corso. — Perseverando queste maligne fattioni nè trovandosi altro rimedio per castigar le insolencie dell'una, et l'altra parte, il Duca di Milano per proveder dal canto suo a tanti mali mandò un suo Capitano chiamato Perotto Corso con ducento compagni ben armati, il qual spaventando i Ghelfi et Gibellini, et neutralmente minacciandoli gli fece por giù le armi (3).

---

(1) era.

(2) partir.

(3) di modo che ogni uno poteva sicuramente andare a Lugano et fuori di Lugano et perchè i Gibellini gavevano inicamenti robbato et spogliate le case de Ghelfi, il detto capitano Pezetto seguitando l'ordine della giustizia fece che i Gibellini furono costretti restituire quanto per forza gli havevano tolto.

Reconciliamento tra Ghelfi et Gibellini. — Nel medemo anno mediante la buona opera del medemo Perotto fu stabilita la pace tra Ghelfi et Gibellini et solenizata con processioni in un giorno di Domenica a son di Campane alli x dil mese di Decembre circa 20 hore, qual pace durò sino alli 28 di Genaro 1500.

Si fabrica il Castel di Lugano. — L'Anno 1498 die . . . . 27 di Marzo per commandamento di Ludovico Sforza detto il Moro Duca di Milano fu dato principio di cavare nel Vedeggio di Lugano, per fargli il Castello. Et in un giorno di sabbato alli 19 di Maggio a hore 13 fu posto nel fondamento il primo sasso, nel quale vi era una Croce con il millesimo dell'anno 1498, et anco nel detto fondamento vi furono poste due inghistare, l'una piena di oglio benedetto, et l'altra piena di vino, con processione, Croci, hini et lode divine, et suoni di Campane.

Peste. — L'Anno 1498 die 15 Mai cominciò la peste in Lugano in casa di Christofaro de Riva; et morse un Comissario mandato qua nel tempo della peste dal Duca di Milano. Et durò questa peste sino al 16 di Novembre 1498, essendo morti in Lugano circa dugento persone. Nel medemo tempo si fece sentir la peste a Muzzano, Biognio, Massagno, Rovello, Rolino, Legaino, Soragno, Cassarago et Castagnola. In questi tempi pestiferi si facevano molte guardie al fiume di Agnio. Al Ponte della Tresia stavano dieci balestrieri a cavallo a nome del Duca di Milano, i quali trascorevano qua et là, non lasciando che quei di là dal fiume di Agnio venissero di qua, et tenendo a sesto gli stravaganti [1].

La Chiesa di S.a Maria delli Angioli di Lugano. — L'Anno 1499 in giorno di Domenica a dì 17 febraro circa 16 hore fu principiata la venerabile Chiesa di Santa Maria delli Angioli luogo de' Padri Zocolanti con processione, et trionfo di tutto il Borgo di Lugano.

In questi tempi era carastia grandissima de danari nel paese per la graveza, che ogni dì erano imposte. Nè si sentiva altro che spezzar

[1] In questi frangenti il mercato si faceva il Venerdì a Agno et il Sabato a Carrago.

porte dalli Officiali dil Sig.e Capitano, et far crudelissime essecutioni, contra [1] i quali non havevano in modo di pagare tante estorsioni, quante ogni dì si compartivano sopra il sale.

Nozze di Gio. Galeazzo Duca di Milano. — L'Anno 1494. Gio. Galeazzo Duca di Milano essendo ancora un puto tolse per moglie Isabella figliuola di Alfonso Re di Napoli. Ma essendo poi tossicato in Pavia morse alli 20 di Ottobre 1494, restando poi patron dil Ducato di Milano Ludovico il Moro Barba dil Duca morto.

Svizzari contra Grigioni. — L'Anno 1499 dil mese di Luglio l'Imperadore Massimigliano mosse grossa guera a Svizzari et Grigioni, et il Moro Duca di Milano mandò all'Imperadore gran quantità di farina, et altre munitioni come sono armi et altre simile cose necessarie, aggiungendovi anche buona soma de danari, che furono dugento milla Ducati per sostener l'Imperadore in questa impresa. Et perseverò la guera sino al mese di Settembre, et puoi si fece una pace perpetua tra di loro; essendo morti tra l'una et l'altra parte cinquanta milla huomini, et essendo state abbrusiate molte terre in Agnedina, in Crovara [2], et altri contigui paesi.

Auguri. — L'Anno 1499 nel mese di April apresso Roma sulle Rive del Tebro furono visti infiniti Corvi et Milvi tra loro azzuffandosi inicamente nell'aria. Restarono perdenti i Corvi massimamente che sopragionsero certe Aquile, quali ancora loro ammazzarono i Corvi.

Confederatione tra Francia et Venetiani. Il Duca di Milano abbandona il Ducale — L'Anno 1499 Ludovico Re di Francia, et Venetiani fecero una streta confederatione ad ultimo esterminio dil Duca di Milano, con patto che Venetiani havesero obligo di pigliare le fortezze di là da Ada, et che Francia havesse a pigliare di quà dall'Ada. Onde il medemo anno 1499 vegendo il Duca di Milano che non poteva più resistere nè a Venetiani, nè tampoco a Francia, il

---

(1) a poveri.
(2) Angedina e Cruara.

cui Generale era Gio. Jacomo Triultio Milanese, massime che egli era mal veduto dal popolo di Milano per le troppe, et smisurate estorsioni di taglie, abbandonò il diletto suo Dominio di Milano incaminandosi alla volta di Massimiliano Imperadore da cui sperava poi aiuto et favore. Et questo fu die Lunæ a 2 Settembre 1499 (VII).

VENETIANI PRENDONO LE FORTEZZE OLTR' ADA. TRIULTIUS EXPUGNAT MEDIOLANUM. — Tra tanto i Venetiani seguitando i patti della Confederatione fatta con Francia pigliorno di là dall'Ada le fortezze, et il Triultio si impadronì di Milano, benchè il Castellano ancora stesse forte nel Castello in nome dil Duca, perchè nel Castello era buona provisione. Et acciò che i Popoli Milanesi si innamorassero della Signoria de' Franzesi, egli levò via tutte le gravezze, taglie, gabelle, oppressioni, et altre extorsioni, dando ad ogni uno libertà di vendere pane, vino et carne senza pagar datio, et anco di puoter condur biave senza licenza, et senza datio etc.

Sopra ciò il Castellano, qual era stato fin qui nel Castello di Milano a nome del Duca, dette et consegnò il Castello nelle mani di Gio. Jacomo Trivultio con patto che gli fussero datti quaranta milla Ducati, et questo fu a 17 Settembre 1499.

REX FRANCIÆ EXIGIT JURAMENTUM A LUGANENSIBUS. — L'Anno 1499 die Jovis Mensis Septembris a hore sei di notte arivò un Trombetta del Re di Francia, il quale in quella medema hora fece giurare fideltà a' Procuratori et Principali del Borgo di Lugano nelle mani del Re di Francia.

TRIVULTIUS INGREDITUR IN POSSESSIONEM LUGANI. — A dì 7 di Settembre 1499 arivò a Lugano Francesco Trivultio con 300 Cavalli a

(VII) *Il signor Emilio Motta nel* Bollett. Stor. della Svizz. Ital., anno 2°, pag. 145, *pubblicò il testo di un diploma esistente in originale a Lucerna, con cui Lodovico il Moro, per ricompensare i servigi prestatigli dal conte Bartolomeo Crivelli, gli donava, ai 15 agosto 1499, la terra di Mendrisio e la pieve di Balerna. Soggiunse il chiarissimo collega che fu di breve durata il dominio del conte Crivelli su quei paesi.*

pigliar il possesso di Val Lugano a nome del Re di Francia; il medemo fece di Bilinzona [1].

Rex Franciæ intrat Mediolanum. — L'Anno stesso 1499 Die Dominico 6 Ottobre il Re di Francia entrò trionfante in Milano.

L'Anno medemo 1499 dil mese d'Ottobre passarono per Lugano dieci milla Svizari, quali a nome del Re di Francia andarono in Valtelina. Et passò questo essercito in XII giorni. Et de questi soldati ne stettero in Lugano cinquecento per il spatio di sette giorni.

A dì 7 Ottobre del medemo anno erano in Lugano 700 francesi, quali andavano a Bilinzona; et altretanti Svizzari, quali andavano a Como; et quei 500 Svizari, quali stettero in Lugano sette giorni hebbero in Lugano le sue paghe, et si inviarono poi alla volta di Tirano, quale si teneva a nome dil Duca: Et in questi giorni il Borgo di Lugano propriò tanti danari da questi soldati, che fu una bellezza.

L'Anno 1499 die 16 Septembris [2] si partì da Lugano il Sig.r Hettore Fioremonte di Pavia Capitano di Lugano in nome del Duca Ludovico. Et restò il Borgo di Lugano senza Capitano da 16 di Settembre fin alli 16 di Novembre: Et poi venne Filippo Gaietano Dottore per Capitano nostro mandato dal Re di Francia, qual vi stette sino alli 2 di Febraro, nel qual giorno Ludovico il Moro Duca di Milano entrò in Como.

L'Anno 1499 nel giorno di San Michele circa la prima hora di notte nel territorio di Parma furono visti segni spaventosi nell'aria.

L'Anno 1499 die 18 Novembre vennero a Lugano dei [3] Ambasciadori dil Conte Gio. Rusca [4] dimandando che a loro fosse giu-

---

[1] In quei medemi tempi arrivorno a Lugano 300 Balestieri Guasconi per il Re di Francia quali il giorno seguente se ne andorno nei presidii di Bilinzona.

[2] alli 6 settembre.

[3] duoi.

[4] ex conte di Locarno (VIII).

(VIII) *Ritengo che queste parole siano state aggiunte dal copista, perchè Giovanni conte di Locarno si mostrò in più incontri caldo partigiano dei Francesi, colle armi dei quali difese poi quella sua rôcca. Non è credibile che Giovanni chiedesse un giuramento, il quale sarebbe stato inutile di fronte all' investitura che poco prima avevano appunto dal re di Francia*

rata fideltà, in nome di esso Conte Rusca. Ma furono rimandati via in bianco con dirgli che non volevano giurare altra fideltà di quella, che havevano giurato al Re di Francia.

L'Anno medemo 1499 venero a Lugano il 29 Novembre certi Messi mandati per il Conte Manfredo Tornielli di Novara, et il Sig.e Donato Carcani di Milano ricercando ancora loro fideltà come gli era concesso per privileggi dil Re di Francia. Onde hebbero ancora loro ripulsa.

L'Anno 1500 a' 20 Gennaro quei di Chiavenna accettarono dentro di Chiavenna le gienti del Duca di Milano et si ribellarono contra Francia.

Bilintionenses capiunt Castella. Branda Castiglionum populatur domos Gibellas. — L'Anno medemo 1500 die 24 [1] Gennaro i Bilinzonaschi con aiuto di alcuni Gibellini di Lugano pigliarono il Castel grande e 'l Castel piccolo fuori delle mani de' francesi: Et in nome del Duca di Milano si ribellarono a Francia.

L'Anno stesso 1500 die 24 di Gennaro Francesco Castagna detto Cacciaguera, Bartolameo di Lecco, Gio. Antonio Castagna, Francesco Minicati, Gio. Antonio detto Ghisello de' Minicati, Jacomo Ferraro di Pero, Christofaro di Torrecelli Marescalco, Pavolo di Cortivallo, Jeronimo de Quadrio, Galeazzo Canonica di Adassono, tutti di Lugano, et certi altri della Valle, et ancho di Lugano in numero compagni XXI andarono a Bilinzona, et ivi per il Duca di Milano insieme con Belinzonaschi, pigliorno il Castel grande el picciolo di Bilinzona, tenendoli forti in nome dil Duca, sino a tanto che il Duca ritornò.

---

(1) alli 14.

ottenuto il conte Manfredo Tornielli e Donato Carcano, capitano di cavalleria francese. Ai 29 dello stesso mese quei due feudatari domandarono a loro volta il giuramento di fedeltà ai Luganesi, e dal f. 121 del registro segnato RR, *che conservasi nell' archivio di Stato a Milano, sappiamo che prima del settembre 1500 fu investito del feudo di Lugano il predetto Donato Carcano. Anche qui merita fede l'*Arbore et Genealogia de Conti di Lugano, *che attribuisce la suaccennata richiesta al conte Giovanni, del ramo luganese, defunto nel 1514.*

L'Anno 1500 a 26 di Genaro li huomini di Val Lugano per commandamento dil Re di Francia andarono alla volta di Bilinzona per ripigliare li Castelli; Et die 28 (1) sopravennero dugento Cavalli francesi per il medemo effetto. Et nel medemo giorno circa a 4 hore di notte venne Branda di Castiglione con cento compagni a Lugano, et in quella medema hora insieme con alcuni Ghelfi sacchegiò la Casa di Tomaso Castagna, di Bartolameo di Lecco et di Gio. Donato di Pero. Et havevano stabilito nel ritorno di Bilinzona di saccheggiare tutte le Case de' Gibellini et anco di menargli per i ferri tutti et dar il fuoco a quante Case erano de' Gibellini.

Ma la Domenica seguente che fu alli 2 di febraro venne una mala nuova alli Francesi et Ghelfi che assediavano Bilinzona, la qual nuova fu che il Duca di Milano era venuto a Como, il che inteso si partirono nè manco hebbero tempo di essequire quanto essi Ghelfi havevano ordinato.

Con quanto i duoi Castelli di Bilinzona fossero nelle forze dei Ducheschi, nondimeno la muraglia et il Castel Sasso Corbè era anco tenuto da' Francesi. Et il Duca di Milano mandò i Gibellini di Val Lugano a finir di pigliar quel tanto, che era nelle mani de' Francesi; il che fu essequito scacciandone i Francesi, et fautori.

Questa mutation così repentina di fortuna partorì novi sospetti alla parte Ghelfa: Onde pensarono essere se non bene rittirarsi con le famiglie a Sonvico. Perchè la novità commessa dal sudetto Branda contra i sudetti Gibellini nutriva grandissimo odio, et minacciava se non male et peggio.

INDARNO I GIBELLINI VANNO A SONVICO. — L'Anno medemo 1500 alli 28 Febraro i Gibellini di Lugano et della Valle desiderosi di far qualche notabile impresa assoldarno circa mille fanti fatti venire parte dal Bilinzonasco, altri di Varese altri da Onnago, et altri d'altri Luogi, si messero all'ordine per andar a pigliar il Castel di Sonvico, havendo Mortari et una Artigliaria menata da Bilinzona; et si affermarno nella Terra della Villa sei giorni, facendo ogni sorte di lor prova, et non mancando di addoprar l'ingegno et forze per riuscir al dissegnio della

(1) ottobre.

parte Gibellina tanto desiderato. Non di meno si diportorno quei di Sonvico tanto generosamente et massimamente governandosi sotto il prudente consiglio de' Morelli [1] et altri confederati, quali in quelle tribulationi attendevano alla difension di quel Luogo, che i Gibellini furono isforzati con pochissimo suo honore partirsi da Sonvico; benchè non manchino alcuni, quali dicano che Tomaso Castagna nervo di quel essercito ricevesse danari da quei di Sonvico.

Quei di Sonvico escono fuori a vendicarsi [2]. — Et quantunque i Gibellini non pigliassero Sonvico, non resta però che non facessero assai mali dannificando, spogliando, saccheggiando, et brusando ciò che nella Castellanza potero havere.

Il giorno seguente quei di Sonvico uscirno fuori et andando a Sala Capriasca gli menarono via le bestie: il medemo fecero a Luggaggia et Vaglio. Ma ecco i Gibellini di Lugano avisati in quella sprovista da questi saccheggiamenti, subito con ogni sorte di prestezza corsero alla volta de Tesserario, et trovandogli col botino tra Tesserario et Caggiallo, gli tolsero quanto eglino havevano rubato e sel condussero a Lugano.

Trascorreno i Gibellini. — Et nel ritornar che fecero questi Gibellini di Lugano a Casa passarono per Ponte Capriasca, et ne saccheggiarno in parte.

L'Anno medemo 1500 a dì 10 di Marzo quei di Sonvico vennero a Luggagia a saccheggiare et alli 15 di detto Mese dettero il fuoco ad alcune Case di Luggagia.

A dì 26 di Marzo quei di Sonvico, et quei di Lugano si ritrovorno nel luogo di Precassona dove si azzuffarono fieramente: al fine la fortuna voltò le spalle a quei di Sonvico doppo essersi l'una et l'altra parte animosamente difesa. Onde ne restarono morti dui di Sonvico, et altri feriti, non havendo quei di Lugano riceuto alcun male.

Sonvicenses cum Gibellinis. Manca la legittima prole de' Sforzeschi. — Die 9 Aprilis 1500 essendo venuti quei di Sonvico nel Piano

---

(1) Marolli.

(2) *Parole che mancano nella copia Litta.*

di Cassarago vicino a Lugano per botinare, la parte Gibellina di Lugano gli fu alle spalle, et ne restorno morti tre di Sonvico, et uno di Migena [1] complice della parte Gibellina, qual era in compagnia dei Luganesi fu ammazzato da quei di Sonvico.

L'anno medemo 1500 havendo il Moro Duca di Milano ripigliato Milano et altre fortezze dil mese di Genaro et Febraro, et anco essendosi impatronito di Novara il 22 di Marzo 1500, fu di bel novo assalito da' Francesi attorno Novara, et forsi per i suoi peccati fu col mezzo di alcuni Svizzari consegnato nelle mani di Francesi, et menato in Francia a dì 10 april 1500. Onde di bel nuovo fu spogliato dalla fortuna contraria d'ogni consolatione. Et l'anno 1508 morì in Francia nella Città di Borgo, lasciando doppo di se doi figliuoli legitimi Massimiano et Francesco, et Gio: Paulo fu figliuolo naturale. Restò poi Duca Massimiano, ma ancora lui se ne andò a morire in Francia, doppo l'haver consegnato il Ducale al Re di Francia. Restò anco Duca Francesco suo fratello, qual morì nel 1535 et in lui mancò la legitima stirpe de' Sforzeschi.

Hora ritornando alle particolarità [2] di questi paesi, come i Gibellini videro che Ludovico il Moro era restato al tutto conquasato, et menato prigione in Francia, restarono molto smariti perchè da tutte le parti si vedevano posti in angustia, et i Ghelfi si insuperbivano mostrandogli la fortuna alegra fronte, con tutto questo entrarno in tanta rabbia et furore, che tutti si rovinarno facendosi quanti mali erano possibili di fare, nè havendo risguardo nè a Parenti, nè ad Amici, nè a cose sacre, nè a profane.

Svizzeri a Novara [3]. — Alli XI di Aprile 1500 nel ritornar che facevano i Svizzari da Novara, dove (come è di sopra detto) alcuni di loro consegnarono il Duca di Milano nelle forze di Francia et erano al numero di 1500, questi che dimorarno in Lugano circa tre giorni, nel ritornar (dico) de questi Svizzari, mentre erano ancora nel Lago di Lugano, i Gibellini si pensarno che fossero Francesi mandati per fargli molestia, et subito se ne fuggirno alla volta di Bilinzona.

---

(1) Mugiena.
(2) parzialità.
(3) *Parole che mancano nell'esemplare Litta.*

Sonvico saccheggia Lugano. — A dì 13 di Aprile 1500 intendendo quei di Sonvico, di Carona, di Ponte Capriasca, di Grandio ([1]), di Morcò, et gli stessi Ghelfi del Borgo di Lugano, che niuno della parte Gibellina era restato in Lugano per paura, andorno a Lugano maschi et femine, et andorno di casa in casa spogliando et bottinando quanto trovar potero delle Case Gibelline. Et bottinato che hebbero Lugano a satietà entrorno per le Ville dove sapevano esser Gibellini, et in ogni luogo menorno le mani per il fondo, non vi essendo chi havesse ardire di contradire all'audatia della parte Ghelfa in quelli giorni.

Belinzona si dà nelle mani de Svizzari. — L'Anno 1500 dil mese di Aprile i Belinzonaschi dettero le fortezze sue nelle mani de Sig. Svizzari.

In questo tempo comparevano tanti pidocchi che era cosa da non credere.

Gran rabbia de' Lupi. — L'Anno antidetto 1500 nella estate certi Lupi rapaci divoravano quante creature potevano havere. Et quantunque potessero haver comodità de altre bestie, non di meno lasciando le bestie si attaccávano a mangiar i fanciulli ([2]): di modo che mangiarno sino al numero di 30 creature. Nè vi era huomo così bravo, che havesse ardire solo uscir di Casa, se non erano alquanti insieme compagnati.

L'Anno 1500 nel mese di Maggio venero cento Franzesi gente d'armi del Re di Franza, et anco sopragionsero cento Normani, quai tutti furono compartiti per le Case nel Borgo di Lugano per certi giorni (ix).

([1]) Gandrio.

([2]) e le fanciulle.

(ix) *Nel registro segnato* RR, *che conservasi a Milano nell' archivio di Stato, trovasi, al* f. 121, *il diploma in data 18 settembre 1500, con cui Luigi XII re di Francia concede in feudo a Besualdo Stuard, suo consigliere e ciambellano, metà della valle luganese: In quel documento è detto che prima era posseduta da Donato Carcano, ma non si accenna a titoli.*

Onnago rifugio de' Gibellini. — L'anno 1500 nel primo di Ottobre circa cinquanta ([1]) Banditi Gibellini quali se ne stavano dentro di Bilinzona nascostamente si inviarono alla volta di Onnago; dil che avisato il Capitano proprio di Lugano et il Capitano della Milizia Franzese, subito raunarono insieme li Ghelfi adherenti, et presto si trovarono dentro la Terra di Onnago, ma indarno fecero il viaggio perchè non ve gli trovarono. Questi Banditi non stavano fermi, perciochè il suo ricapito era a Bilinzona, quindi salivano da volta di Isono, e poi saltavano ([2]) nelle Alpi della Plebe Capriasca menando via le bestie de quelli, li quali erano Ghelfi. Oltra che straccorevano alcuna volta il Pian d'Agnio et indi parimente menavano via Cavalli etc.

Nota che l'ultimo giorno di Ottobre 1500 tempestò et tronò in Lugano.

In questi tempi tanto tribulati si nutrirono tanti ladri in la Valle di Lugano che niuna cosa era sicura.

Svizzari pigliano et saccheggiano Val di Lugano per pochi giorni. — L'Anno 1501 in Giobia il 19 di Agosto i Sigg. Svizzari instigati, et persuasi dai banditi Gibellini di Val Lugano et dalli altri banditi che erano per il dominio di Milano come erano quei di Laventina ([3]), di Bregno, di Misocho et Bilinzona al numero circa tre milla, et cinque cento pigliarono Lugano, et la Valle. Et la tenero in suo dominio solamente 17 giorni, non però Sonvico, nè il Castel di Lugano. Nel qual tempo fecero tanti mali, che lingua humana non gli può dichiarare. Tra gli altri mali ascesero sul Monte di San Salvatore, ove si era ridotta la Mobilia di Carona, Chiona, Carabia, Pazzallo, Calprino, Morchino, Fontana, Pian Sciuerolo ([4]), Biogno et di Breganzona, et quindi strassinarono via quel che vi era di buono, et dettero il fuoco a molte case di Carona, Chiona, et della Grancia, et furono astretti venir d'accordo, et dargli 800 Ducati. Nè quivi fu usata cortesia più a' Ghelfi, che a' Gibellini perciò che tutti furono

([1]) *Parole mancanti nel testo posseduto dall'avv. Baroffio.*
([2]) salivano.
([3]) Leventina.
([4]) Scariolo.

trattati a un muodo. Nè contentandosi dei mali perpetrati nella Val Lugano che ancora salirno sul Monte San Luzzone, et stracorrendo per la Plebe di Porleza condussero via de tutte le sorte bestie, robbando vestimenta d'ogni sorte, et tirandone via ciò che a loro piaceva.

Svizzeri vanno in Cavargna, et tratano male i Cavargnoni. — Brusarono gran parte di Carlaccio, et Cavargna, saccheggiarono ancora Porleza, et vi uccisero cinque huomini. Diedero il fuoco a Dino, et alla Casa delli Quadrii di Tesserario et a una parte di Cagiallo. Oltra che brusarono una Casa in Canobio. Et erano venuti a tanta rapacità et tirania che tiravano fuori sino gli annelli dalle dita alle donne, nè lasciavano mobilia alcuna nelle Case, che non furbissero via.

Et per magior disprezo estirpaveno fuori sino i cangheri delle Imposte de uschi, porte et finestre, non solamente nelle Ville, ma ancora nel Borgo di Lugano.

Francesi s'affermano in Val Marchirolo. — Nel medemo tempo un essercito de dieci milla Francesi si congregò nella Val Marchirolo.

La cura che avevano i Francesi di Sonvico. — De' quali ne andarno a Sonvico 250 perche si dubitavano i Francesi, che per esser questi Svizzari per la Valle, che quei di Sonvico mossi da paura non venessero a dar Sonvico nelle mani de' Sigg. Svizzari.

Constantia del Castello di Lugano. — Il Castello di Lugano in questo mezo stava forte, perchè era ben munizionato de vettovaglie, et de soldati Franzesi et Artiglierie. Et per maggior sua sicurezza i Franzesi fecero tirare tutte le navi a Codilago; et armarono 4 Navi grosse con le quali trascorrevano per tutto il Lago di Lugano al dispetto de Svizzari.

Svizzari non potendo tener Val di Lugano si parteno saccheggiando. Gibellini sono sforzati dar danari a quei di Sonvico per aiutar a far torri, et fortezze. — Vedendo i detti Svizzari che non si potevano impadronire delle fortezze di Val di Lugano pensarono

esser meglio a partirsi. Et così in un giorno di Domenica che fu alli 5 di Settembre 1501 doppo il disnare i buoni Svizzari la tolsero su per la più curta.

Et si dimororno a Manno la seguente notte, et alcuni Francesi gli seguivano; ma non hebero però mai ardire di assaltargli.

La mattina seguente i detti Svizzari si partirno da Manno coi quali erano i Gibellini con le lor famiglie, cioè di Lugano, et tutti andarono alla volta [1] della Tresia.

Et perchè i Svizzari insieme con i Gibellini non havevano anco finito di robbar ogni cosa, gli dettero poi fine i Francesi, et Ghelfi ritirando ogni cosa a gli ultimi estermini.

Nè giovava a molti l'haver nascosti ne' Monti et i bestiami et altri suoi cari beni, perciochè questi Francesi et complici Ghelfi trovavano, et scoprivano tutte le cose nascoste. Et a suo beneplacito spingevano i puovri [2] Gibellini a venir in accordio con quei di Sonvico, et a pagargli di buone branche di danari, per aiutar a far Torri, et altri forti nel Luogo di Sonvico. Et erano le cose ridotte ad estrema miseria, essendo et i Gibellini, et i Ghelfi insieme [3] per i lor nefandi peccati ridotti a tal calamità, qual meritavano. Alli altri mali si aggiungeva questo, che i Francesi, quali stavano in que' giorni verso la Tresia non attendevano ad altro che a far prigioni, et pigliati gli conducevano o alla Tresia over altrove, ne si intarlasciava alcuno senza gravissima taglia.

Peste. — L'anno 1501 [4]. Hebbe questo tempo molte tribulationi per le guere: ma se gli aggiunse per magior flagello la peste, cioè a Como, Milano, Pavia, Novara, Serono, Gallarato, et quasi per tutto il Lago di Como. Cresceva poi tanta tribulatione assai più per una incredibile caristia delle vettovaglie, perciò che a chi voleva comprare uno staro di formento gli costava grossi ondeci, la biava grossi nove. Et il Miglio grossi sei. Il Formaggio costava otto sesini la lira.

---

[1] di Bilinzona, ritornando i Francesi alla volta della Tresia.
[2] poveri.
[3] *Mancano le parole:* essendo et i Gibellini et i Ghelfi insieme.
[4] *Parole mancanti.*

La Carne quattro sesini la lira (1). Et il butero valeva un pechione (2) la livreta. Et finalmente le cose erano tanto care che trappassavano ogni giusto segno (3).

Oltra di ciò chi voleva comprare una libra di carna di bue Todesca gli costava cinque sesini, quella di manzo sesini quattro con quella di vitello, et quella di capretto et castratto un pechione, quella di becco et di capra un soldo per lira, et ancora chi voleva comperare una saldata di ovi gli costava sesini 40, *un pajo di galine ne volevano sesini* 18, *sesini cinque un paro di capponi grassi gli costavano, et un paro di picioni gli costavano sesini* 19, *i colombelli* 14 *sesini, et così di mano in mano tutte le cose pertinenti all'uso humano erano tanto care che non vi si puoteva stare si che tutti cridavano misericordia.*

DAL 1501 AL 1513. — *Restando adonque tutte le cose passate tra i gibellini et Ghelfi, Svizzeri, francesi et i milanesi ancora tra di loro continuamente sottosopra et non trovando riposo ne l'una ne l'altra parte et continovamente stando in aguato et pensamento di amazzare, saccheggiare, robbare et fare prigioni et fare altri diversi misfatti et chi più puotesse offendere alle contrarie parte, che vi consumarono in tanti rivolgimenti quasi per il n° di XI anni, all'ultimo i Svizzeri deliberandosi di voler Lugano et il castello et tutta la adherente Vale di Lugano, fecero un grosso et puotente esercito et vi mandaro le disfide ai francesi i quali intendendo il fatto lo fecero intendere al Re di Francia, et che li mandasse soccorso di giente, arme et vettovaglie, le quali cose furono eseguite prestamente et così fornito il castello de arme et vettovaglie ben monitionato di soldati francesi, et Ghelfi di Lugano gli favorivano et continovamente ne chiamavano delli altri per loro ajuto, et difensione del castello, et cosi arivato il giorno nel quale intesero che li Svizzeri se ne venivano alla volta di Lugano insieme con i Gibellini di Lugano et fuori per la valle per assaltare il castello et prenderlo et cosi farsi Signori. Pertanto io Nicolao Maria Laghi fq. D. M. Andrea Dottore dell'arte medicina fui nel giorno* 23 *luglio* 1512

(1) et il bestiame.
(2) perchione.
(3) *Nell'esemplare littiano manca quanto segue in carattere corsivo.*

chiamato da tre compagnie di huomini di guerra a piedi del Magnifico Capitano armato M. Ant.° de Mondragon principe del castello di Savoja et splendido et generoso Capitano del Castello di Lugano in nome dell'Inclito et Serenissimo Re di Francia con il quale son stato tenuto prigione, fu dunque circondato subito che fussimo entrati nel Castello (x).

FINE (XI).

(x) *Sotto la rubrica* Feudi camerali *conservasi a Milano nell'archivio di Stato un diploma di Ottaviano Maria Sforza, luogotenente generale del duca di Milano, col quale concede, il 1° luglio 1512, a Leonardo Visconti abate di S. Celso, Lugano colla sua valle e con altre terre, ma senza titolo nè predicato sulle medesime.*

(XI) *Evidentemente è incompleta anche la copia posseduta dall'avvocato Baroffio, il quale, a* pag. 260 *delle precitate sue* Memorie storiche, *narra che gli Svizzeri occuparono le terre di Valmaggia, Mendrisio, Lugano e Locarno, ma non i castelli, che continuarono ad essere presidiati dai Francesi, e che il duca Massimiliano Sforza cedette loro quei paesi con trattato dei 24 ottobre 1512. A* pag. 264 *soggiunge che ai 6 giugno 1513 i Francesi resero agli Svizzeri anche i castelli di Lugano e di Locarno. Il Motta invece a* pag. 14 *delle* Effemeridi ticinesi *scrive che fu ai 28 gennaio di quello stesso anno che vennero scacciati i difensori della rôcca di Lugano, la quale cadde allora nelle mani degli Svizzeri. Il Baroffio racconta, a* pag. 269, *che verso la fine del settembre 1515 i Francesi s'impossessarono nuovamente di Mendrisio, di Capolago e di Lugano; e a* pag. 282 *riporta l'art. 14 del trattato che finalmente venne conchiuso a Friburgo, ai 27 novembre 1516, tra Francesco I re di Francia e gli Svizzeri, e che fu così concepito:* « I cantoni co-reggenti dei quattro baliaggi (di Lugano, Locarno, Valmaggia e Mendrisio) avranno un anno di tempo, contando dalla data del presente trattato, per determinare se preferiscono di conservare i detti quattro baliaggi a perpetuità, ovvero di restituirli a Sua Maestà, ricevendo un equivalente di trentamila scudi d'oro. » *Ma da quel giorno i suindicati paesi rimasero sotto il governo svizzero, finchè poi costituirono un cantone, che fu detto del Ticino.*

DELLA PESTE DI COMO

nell' anno 1453.

eggiamo nella *Storia della Città e Diocesi di Como* del Cantù, vol. 2°, pag. 104, che nel comasco la peste arrivò nel 1450 cogli oltramontani, e che si diffuse pel concorso alla perdonanza del giubileo: e tanti perirono, che a Como i consiglieri dovettero da 100 ridursi ad 80. Sul fine dell'anno si stese alla valle di Lugano, poi a Cantù e nella pieve di Incino. Gli statuti parlano di quelle del 1451 e del 1453, durante il qual tempo i giudici non aveano asceso il banco.

Cinque documenti trovati nel ricchissimo archivio di Stato in Milano (*Carteggio diplomatico*), concernono la pestilenza appunto del 1453 in Como; e noi crediamo cosa ben fatta il regalarne copia ai benevoli lettori. Non fosse altro, serviranno per chi, armato di esatti e molti dati, imprendesse a ricordare tutte le pestilenze che afflissero questo bel contado.

Il morbo colpiva la città di Como verso la metà del maggio 1453, ed ai 26 di quel mese vi morivano cinque persone in due case, e molte altre erano ammalate, il che togliamo

da lettera del commissario di Como, Tomaso Tebaldo da Bologna, al duca Sforza (1). Si lamentava però della poca buona voglia dei cittadini nel concorrere a prendere misure e provvisioni a tutela della pubblica sanità.

Non sembra che la peste infierisse assai, almeno nella città. Vero è però che quasi tutti i cittadini ne erano fuggiti, sicchè ai 27 di giugno non si avrebbero potuto trovare cento uomini. Sono parole del ricordato commissario ducale (2).

Pochi i morti; di breve durata il contagio. Ai 6 di giugno l'officiale delle bollette in Como scrive a quello in Milano, due sole ragazze essere ammalate ma in via di guarigione; l'una figlia del farmacista, sorella l'altra di Romerio del Ponte. Essere pur morta presso Cernobbio « l'altro heri una puta de uno mogniano becharo, la cuy ava havea facto una socha ad una mugliera de Zubianò Campazo amalato de quello male e che morite alla prima; » sperare che col cambiar di luna, il che avverrebbe l'indomani, le cose andar di bene in meglio (3).

E difatti ai 17 di giugno è Tebaldo da Bologna che assicura il duca da otto giorni non esservi alcuna vittima. E dieci giorni dopo, confermando le notizie del benessere generale, ricorda che negli ultimi quindici giorni cinque persone soltanto erano morte, di cui tre non affette da morbo (4).

Lo stato sanitario della città migliorò sempre, ma il timore era ancora grande, nè i cittadini fuggiti rientravano.

L'ultimo caso di peste toccò forse al referendario di Como in persona, che era un tale Iacobus de Ardiciis. Assalito ai 4 di luglio da febbre con dolori di testa, il giorno dopo « glie dato fuori il male in uno vargo » ed il commissario assai temeva

(1) V. documento I. — Il Tebaldo vi era già commissario nel precedente anno; podestà era il dottor in legge Paolo de Carpi.

(2) V. documento IV.

(3) V. documento II.

(4) V. documento III e IV.

per la salute d'un servitore sì affezionato al duca [1]. E con lettera 10 luglio, lo stesso dichiara l'ammalato agli estremi: « in questa cita se sta pure a modo usato ne altro ce innovato sinor del referendario, come ho scrito, il qualle dubito non passara ozi o l'altro. »

Dagli atti posteriori troviamo che egli era ancora in carica nel settembre del 1454, e vi riappare nel 1459.

Queste le scarse notizie in proposito rintracciate. Voglia la buona fortuna che altre, anche più ricche di dettagli, si producano alla luce.

Ci sembra opportuno di qui notare i podestà di Como sotto il primo Sforza. Con lettera 30 luglio 1454, Como chiede la conferma a podestà di Paolo de Carpi, che vi era già da due anni; nel 1457 era podestà il marchese Antoniotto Malaspina; nel 1459 Guglielmo de Suardis [2].

EMILIO MOTTA.

---

(1) V. documento V.

(2) Arch. di Stato di Milano, *Carteggio diplom.*, lett. 30 luglio 1454, 4 luglio 1457, 11 febbraio 1459 ed altre.

I.

Ill.^{me} et Ex.^{me} domine mi singularissime. Avisa la Ex.^{ia} vostra como qui in questa citate è pur intrato el morbo et gli sono ozi morte cinque persone in due case, et alchuni gli sono amalati, in quelle et in due altre glie facto alchune provisione de ingiodarli in caxa, et anche ozi se ne facto consiglio e parlato assay: pur questi Citadini non sono cossi serventi como bisognaria in simili casi. Ne ho voluto avisare la Ex.^{ia} vostra, acio che possa com sue lettere riscaldare et sturzere questi citadini al suo bene. Ora Ex.^{ia} vostra sempre me recomando. Ex Cumis die xxvj Maij 1453.

E. d. v. servitor THOMAS THEBALDUS de Bononia etc.

A tergo: Ill.^{mo} et ex.^{mo} domine meo Singularissimo domino etc. Duci Mediolani ect. Papie Anglericque Comiti ac Cremone domino etc.

II.

Spectabilis tamquam pater honorandissime. Vi aviso che per la gratia de dio questa Citade è in bon termino per rispecto al morbo, che al presente non glie persone amalate salvo quelle due pute che guarisseno: luna del apotechario et laltra sorella de *romerio del ponte* che sono amalate molti di sono. Como per altre mie, doveti havere

inteso come ben vero che in uno luoco presso a Cernobio in una villa moriti laltro heri una puta de uno mogniano becaro, la cuy aua havea facto una socha ad una mogliera de *Zuliano Campazo* amalato de quello male e che morite ala prima. Altro non è seguito ne in Cita ne de fuora e *se aquesta revolutione de luna che sarà domane* no nappare altro ne in Cita ne in la villa, parmi che le cosse andarano bene, e seguendo altro ve ne farò aviso. Ben saria contento essere stato avisato come sia stata questa citade bordezata da Millano perche non faria bolleta ad alchuno ne li lassaria venire, al sapere mio, alchuno per non mettersi al periculo et non essere ricevuti non altro. Ex officio bollettarum Cumarum die vj Junj 1453.

Vester officialis bulletarum cumarum.

A tergo: Spectabili tanquam patri honorando meo officiali bulletarum Mediolanj etc.

III.

Ill.me et Excell.me domine mi singularissime. De le felicissime novelle de la rotta de li inimici tuto questo popolo et io ne havemo hauto fama, contenteza et gaudio et speramo nella divina Clementia et nela Ex.ia vostra che presto ne fariti sentire de le altre. Questa cita per la dio gratia è in bonissimo stato per rispetto al morbo, perche octo di fano non glie morto ne amalato veruno et se li ha talle vigilantia et advertentia che la cossa credo non procedera piu ultra mediante il divino adiutorio. Ala Ex.ia vostra sempre me recomando. Ex Cumis die xvj Junij 1453.

E. d. v. servitor THOMAS THEBALDUS de Bononia etc. (cito).

IV.

Ill.me et Excell.me domine etc. . . . Le conditione de questa cita stano in bonissimi termini secondo il caso et da xv Zorni in qua non sono morte senon v persone, et tre de quelle se ha certeza non siano morte de morbo et spero che ognia cossa passara benissimo. Vero è che la citade è molto vogia et è *fugito ogne homo, ne se trovaria cento homini in questa terra.* Io gli sono restato non pezorando la cossa in extremità, et *farò dal podestà de Senghalia,* perche como ho dicto sono qui remaste puoche persone. Del tuto sempre ho avisato la Ill.ma Madona et li Signori del Consiglio et io dal canto mio faro il debito et lhonore mio.

...Ex Cumis die xxvij Junij 1453.

sign. Thomas Thebaldus de Bononia etc. (cito, cito).

V.

Ill.me et excell.me domine mi singularissime. Respondendo ale lettere de la Ex.ia vostra, dico che nho partecipato *cum quelli puochi citadini gli sono remasi che pochi sono perche la Cita è molto voida de gente,* qualli cum mi insieme havemo hauta suma letitia deli felici progressi dela Ex.ia vostra et suo felicissimo exercito, et cossi del unire hano facto lo Illust. Sig.re misser lo Marchese et misser Tiberio cum sue brigate cum la celsitudine vostra, nella qualle speramo mediante il divino adiutorio et la justitia che presto ne fara sentire felicissime novelle et cussi ne pregho lo eterno idio.

Ceterum, aviso la Ex.[ia] vostra che ben che questa Cita sia siana et non li sia persona veruna amalata de morbo pur el *Referendario,* quale era reducto a Sancto lazaro in capo duno borgo *heri se infirmò de febre cum dolore de testa, et ogi glie dato fuori el male in uno vargho,* del che grandemente dubito de la sua salute et al vero la Ex.[ia] vostra perderia uno bon servitore, ala qualle me recomando. Ex Cumis die v julij 1453.

Dicte letere de la Ex.[ia] vostra glio puoi mandate a misser lo podesta qualle è a Cernobio lonze due milia da qui. Dat. ut supra.

sign. THOMAS THEBALDUS de Bononia etc. (cito).

VARIETÀ.

COMMEMORAZIONE

Il giorno 7 giugno 1879 fu l'estremo, e l'ora meridiana l'ultima per **Felice Ostinelli**, laborioso tipografo, uomo benefico, integerrimo, tenace nelle amicizie, di cuor tenero col povero.

Ostinelli Carl'Antonio, padre del Felice, da Ponzate, calò a Como nel 1784. Nel 1800 era stampatore vescovile e della città; cedette la tipografia ai due figli Carlo e Felice nel 1824, e costoro col titolo di Figli di Carl'Antonio Ostinelli continuarono l'arte paterna.

Quando tre anni or sono, nel 1877, sorse la Società Storica Comense, **Felice** la salutò e, dandole la ben venuta, volle che nel suo stabilimento avesse culla, e vi trovasse quanto era necessario affinchè potesse non solo vivere, ma progredire e farsi grande.

Una bandiera, disse quel sempre ilare vecchio, una bandiera è pur bene che abbia uno stabilimento, ma una bandiera brillante e tale che possa stare a pari di qualunque, e mostrare così che anche fra di noi si sa, quando lo si voglia, fare un'opera a dovere; una bandiera la ebbe infatti nella stampa del Periodico della Società Storica Comense, stampa condotta luminosamente, e come non facilmente fare si potrebbe nelle più rinomate tipografie nazionali ed estere.

Il nostro **Felice** era contento di quella contentezza che scaturisce dall' amor proprio soddisfatto.

Pochi uomini sono vissuti più modesti di lui, e pochi hanno reso al paese, nell'arte che professano, più immediati ed utili servigi; si può dire che nato operaio, cresciuto operaio in mezzo agli operai, spese tutta la vita per l'arte sua, che era il suo primo pensiero, ed alla quale nulla risparmiando, si dedicava con passione. Non adulava mai i suoi operai, ma amandoli, li sapeva correggere ed al bisogno beneficare.

Morì a 83 anni [1], ma si può dire immatura la sua scomparsa da questo mondo, inquantochè è a ritenersi immatura per un uomo, come il nostro **Felice,** intelligente e coscienzioso, il quale stima di non essere mai giunto al fine del proprio cômpito, se non passa oltre, e fa più di quanto gli impone il dovere.

Salve, o **Felice,** l'effigie tua è là dove gli operai da te allevati stanno lavorando e ne ammirano con rispetto e venerazione le tue care sembianze, rammentando essere tu stato precettore ed amico più che padrone. Che se lo spirito tuo aleggia fra quelle mura, fa che l'esempio da te lasciato abbia a trovare condegno terreno e dare frutti non impari a quelli da te prodotti.

Como, il dì dei morti 1880.

Ing. ANTONIO MONTI.

[1] Felice Ostinelli nacque in Como il 7 luglio 1796.

NECROLOGIA

La Società Storica perdette in **Giovanni Lena-Perpenti** un altro socio fondatore.

Oh! quanto è mai breve il ciclo della vita dell'uomo, e come torna doloroso veder sparire un'esistenza che esser poteva utile a sè ed a suoi simili, e produrre frutti intellettuali a sollievo dei buoni studî. Eppure è così, nulla vale che mutar possa quanto su ciascuna esistenza, in libro bianco o nero, la Provvidenza ha vergato. Piegare la fronte ed obbedire ecco tutto.

In Pianello, paesello ameno sulla sinistra sponda del massimo Lario, e da famiglia che diede illustri uomini in lettere [1], ebbe vita **Giovanni Lena-Perpenti** il giorno 11 agosto 1839.

Percorse con lode gli studî classici e riportò diploma in matematica. Seguendo l'impulso e la tradizione de' buoni esempi, entrò volontario nell'esercito nazionale, e fece la campagna del 1860, pagando il proprio tributo di sangue col riportare tre ferite. In congedo per ultimata campagna, venne, in aprile 1861, ammesso nell'Accademia militare di Modena, e ne uscì nel 1864 col grado di sottotenente addetto al 60° reggimento fanteria.

---

[1] Era pronipote di Candida Lena-Perpenti, della quale si pubblicò la biografia nel primo volume del *Periodico*.

D'animo mite e tranquillo, non si addiceva al **Lena-Perpenti** la vita di caserma, epperò, ritiratosi, venne ascritto al Distretto di Varese col grado di sottotenente, e s'impalmò con una cara donna degna di lui. Non restò inoperoso, imperocchè, dal 1866 al principio del 1872, prestò servizio nell'Amministrazione del Ministero delle finanze, e specialmente nella Ragioneria generale e Gabinetto particolare del Ministro, indi, per esami luminosamente superati, entrò nelle Intendenze di finanza, ma la morte troncò un brillante avvenire.

Ebbe un unico figlio, svegliato, docile, vispo, che era la perla sua prediletta, la sua gioia; ma dopo sette anni di amorose cure vide il suo Cesare dipartirsi da questa valle di lagrime, nè dir con parole si può quanto dolore provasse.

L'animo suo afflitto lo conduceva solingo e taciturno lontano da quella società che un dì cercava, da quei divertimenti che un tempo col suo Cesare gli erano di gradito passatempo, e solo trovava sollievo alle sue sofferenze in compagnia della sua diletta consorte.

Doloroso malore lo assalse, cui nè cura, nè scienza, nè arte valse a lenire, e il 28 ottobre 1880 esalò l'ultimo respiro fra le braccia de' suoi.

Sia lieve la terra che ti copre, o **Giovanni,** e nel deplorare la tua scomparsa, la Società Storica ti dice addio, dolente di non poter pubblicare l'incompiuto tuo lavoro [1].

Ing. ANTONIO MONTI.

---

[1] Quando morte lo colse, stava raccogliendo i dati per la pubblicazione di un lavoro statistico intorno al secolo scorso.

LIBRI PERVENUTI IN DONO ALLA SOCIETÀ

Gli Istituti scientifici, letterari ed artistici di Milano. Milano, Pirola, 1880. — (Dal signor conte Francesco Sebregondi).

CARINI sac. ISIDORO. — *La porpora ed il colore porporino nella diplomatica.* Palermo, Montaina, 1880. — (Dall'autore).

PADRE ANGELICO. — *I Leponti. Memorie storiche leventinesi,* compilate per cura del dott. RODOLFO CATTANEO. Lugano, Veladini e C., 1874. Vol. 2. — (Dal signor dott. Rodolfo Cattaneo).

Archivio Storico Siciliano. — Pubblicazione periodica della *Società siciliana per la storia patria.* I primi tre volumi a completamento della serie. — (Dalla lodata Società).

EMILIO MOTTA. — *La storia degli Almanacchi ticinesi dal* 1737 *al* 1880. Bellinzona, Colombi. — (Dall'autore).

A. G. SPINELLI. — *Ricerche spettanti a Sesto Calende.* Milano, G. Civelli, 1880. (Dall'autore).

A proposito di quest'opera, pubblicata il 2 settembre p. p. nella occasione del secondo Congresso storico italiano, in una bellissima edizione di 300 esemplari fuori di commercio, siamo lieti di poter inserire in questa rubrica una preziosissima lettera del valente signor cav. Vincenzo De Vit, autore della *Storia del Lago Maggiore,* appena uscita alle stampe, e di altre opere meritamente riputate. Eccola per esteso:

Pregiatissimo Sig. Direttore,

Ella mi chiede una rassegna, e più che una rassegna, un giudizio sull'opera recentemente pubblicata in Milano dal cav. nob. Agostino Spinelli, col titolo: *Ricerche spettanti a Sesto Calende.*

Certamente questa sua domanda non poteva non tornarmi gradita per l'amore che porto da lunga pezza a somiglianti lucubrazioni, e in altri tempi non avrei tardato un istante a compiacere al

suo desiderio; ma sopraccarico di lavoro, come ora sono, mi veggo costretto, non volendo pur rifiutarmi del tutto, di pregarla di tenersi pago di quel poco che potrò qui dirgliene in breve, quasi unicamente affidato alla memoria che di essa mi rimase quando l'ho scorsa nel passato settembre.

Ebbi allora agio di ammirare non solo la splendida edizione che ne fu fatta, ricca di molte tavole che rappresentano al vivo i principali monumenti tuttora esistenti di Sesto Calende, e che ne accrescono il pregio, ma l'importanza eziandio delle cose in essa trattate.

Lasciando stare la parte antica, della quale parla nel primo capitolo, che non può essere per questi luoghi che generale e comune, e sulla quale forse sarebbe stata desiderabile una critica più severa, le dirò che tutto quello che narra di Sesto nei susseguenti capitoli dal secolo nono fino a noi, è di un vero patrio interesse. Troppo dovrei dilungarmi se volessi farle rilevare le notizie al tutto nuove che l'autore ha saputo raggranellare qua e colà dalle antiche pergamene sparse nei diversi luoghi, e quelle che, sebbene non nuove, pure acquistano dalle precedenti una conferma quanto inattesa altrettanto piena di luce a rischiarare diversi punti che prima ci apparivano oscuri o poco meno che inintelligibili. La storia, a cagion d'esempio, dell'Abbazia di S. Donato di Scozola, della quale neppure un cenno avevamo negli *Annali Benedettini* del Mabillon, e quella dei feudatarî di Sesto sono esposte ampiamente e colla maggior possibile accuratezza.

Certo coloro che desiderano di conoscere più addentro la condizione sociale dei popoli e la vita loro nel medio evo, non possono a meno di ricorrere a questi lavori speciali, i quali, moltiplicandosi su larga scala, e guidati da sana critica, sono anche i soli che possono condurci a quella intima conoscenza degli uomini e delle cose che altrove indarno si cercherebbe. Ed è appunto sotto questo rispetto che l'opera del cav. Spinelli è assai commendevole e degna di tutta attenzione.

Nè meno conducenti allo scopo sono anche le altre due parti, che a questa prima succedono, del suo lavoro, comechè a prima vista possano apparirci troppo minute; perocchè nell'atto stesso che esse ci offrono la più compiuta contezza del luogo, sono anche, a chi sa valutarle, di non lieve interesse per la storia religiosa e civile della Lombardia nel medio evo, e per quella speciale delle famiglie ch'ebbero parte nei pubblici avvenimenti, tuttochè spettino ad una piccola terra. Tali sono le notizie particolari dell'Abbazia di S. Donato, degli oratorî, delle confraternite, dei conventi e delle Opere pie, ch'ebbero un tempo od hanno vita tuttora in Sesto Calende: tali gli alberi genealogici delle famiglie feudatarie di questo luogo, e di altre più cospicue, che vi fiorirono: tali gli elenchi e le statistiche relative alla popolazione di Sesto Calende nei diversi

tempi, al censimento rurale, e ai nomi antichi dei luoghi: tali finalmente i documenti, tolti la maggior parte dall'Archivio vescovile di Pavia, e, ad eccezione di uno, tutti inediti.

Eccole in breve, signor Direttore, esposto il contenuto dell'opera del cav. Spinelli, e il mio qualsiasi giudizio sulla medesima. Voglio lusingarmi dopo tutto ciò, che ella stessa sarà per essere del mio avviso, cioè poter noi, argomentando da essa, aspettarcene altre da lui di maggior lena, e che punto non ismentiscano la bella fama che si è acquistata con questa.

Mi tenga sempre vivo nella sua memoria, e mi creda quale con tutta stima me le professo

Roma, il 25 novembre 1880.

Suo devotissimo
VINCENZO DE VIT.

SOCIETÀ STORICA

PER LA PROVINCIA E ANTICA DIOCESI DI COMO.

RIASSUNTO DEI VERBALI

DELLE ADUNANZE GENERALI

L'assemblea generale nella tornata del 27 settembre 1880 avendo deliberato di dare alla stampa i verbali delle adunanze sociali almeno per transunto, se ne imprende col presente fascicolo la pubblicazione.

Le assemblee tenute sin qui lo furono nel preciso giorno fissato, nè si ebbe ricorso a seconde convocazioni, segno non dubbio del favore incontrato e caparra certa che la Società stessa, fatta grandicella ed aumentata, coll'avvenire, di soci e di mezzi, potrà allargare la propria sfera d'azione ed essere di qualche giovamento, ora specialmente che certe pubblicazioni inverosimili tentano di allontanare la gioventù da quella vera via, da quei veri fatti tanto istruttivi che sono indicati nelle storie pel diverso travolgimento di popoli, di ambizioni e di poteri. Si attinge alla fonte inesauribile della storia, e quella fonte sarà tale da dare vita e forza alla Società che vi si affida completamente, nè mancheranno di certo appassionati cultori de' buoni studî che la sorreggeranno.

*
* *

Prima adunanza tenutasi il giorno 10 febbraio 1878, per la costituzione della Società:

Sono presenti pochi soci, per il che il signor dott. Fossati osserva che, essendo 19 i soci soscrittori, occorre l'intervento del quarto a comporre il numero legale per la presente riunione; che tale numero è raggiunto se si ammettano le rappresentanze. — Il signor ing. Monti dimostra la necessità che la Società ammetta le procure e delegazioni fra i membri: prima, perchè annoverandosi fra i soci un corpo morale (la Città di Como), questo non può a meno di farsi rappresentare; poi, perchè estendendosi la Società sopra un vasto tratto di paese, essa deve accordare ai soci lontani la facoltà di delegare altri soci a sostituirli. — Trovandosi giuste le osservazioni del preopinante, l'adunanza conferma alcune rappresentanze nei soci presenti, salvo farne speciale caso di delibera nella revisione dello statuto in trattazione.

La seduta è aperta ad un'ora e mezzo pom.; si dà lettura dei nomi dei soci che hanno firmata la circolare diramata dai promotori; risultano in numero di dicianove, e quindi il dott. Fossati propone se o meno debbasi costituire la Società.

Dopo molte osservazioni, considerando specialmente come una volta fondata la Società Storica non mancheranno persone volonterose che vi si associeranno, accomunando mezzi e lavoro al nobile intento d'istruire ed essere in qualche modo utili alla società, i soci presenti, all'unanimità, deliberarono doversi ritenere costituita la *Società Storica per la Provincia e antica Diocesi di Como,* e considerare i soci inscritti siccome Fondatori.

Si accetta poscia un socio effettivo, e si passa all'esame del progetto di statuto, il quale è pienamente approvato dopo lunga discussione, avendo tenuto conto anche delle osservazioni ed appunti pervenuti in iscritto da soci che non poterono intervenire.

Si sarebbe poi dovuto procedere alla nomina di un Presidente provvisorio, sinchè, radunata l'assemblea generale, potesse nominare il Consiglio direttivo; ma nel riflesso che i soci promotori avrebbero potuto, per intanto, continuare nel disimpegno di ogni incombente, la seduta è levata alle ore 5 pom.

*
* *

Seconda adunanza tenutasi il giorno 7 aprile 1878:

Essendo legale pel numero dei soci intervenuti, si dà lettura del precedente verbale, che è approvato; indi si passa alla nomina del Consiglio direttivo giusta l'articolo 18 dello statuto, e si procede innanzi tutto alla nomina del Presidente. Fatto lo spoglio, venne eletto il signor conte Francesco Sebregondi.

Per Vice-Presidente è poscia nominato il signor ing. Antonio Monti, e per Conservatori i signori Rovelli nob. Pietro, Rossi cav. ing. Antonio e Bonizzoni Gaetano.

A completare l'ufficio si nomina il Segretario nella persona del signor dott. Francesco Fossati, e il Vice-Segretario nella persona del signor dott. Costantino Ostinelli, nonchè il Cassiere, al quale ufficio, a mente dell'articolo 16 dello statuto, si delega la Ditta F. Ostinelli di C. A., di Como.

Propostosi poi all'adunanza di deliberare sulla erogazione degli incassi nella pubblicazione del primo numero del *Periodico,* da farsi entro l'anno, l'assemblea ad unanimità delega il Consiglio direttivo a provvedere alla detta pubblicazione in conformità degli incassi (1).

Esaurita la trattazione degli oggetti, la seduta è levata.

---

(1) Un bastevole numero di esemplari del *Periodico* vengono ritirati dal Consiglio direttivo, e tenuti in serbo per i nuovi soci.

*
* *

Terza adunanza tenutasi il giorno 9 marzo 1879, ore 12 merid.:

Essendo legale, è aperta la seduta. La Presidenza rammenta la perdita di un socio fondatore nella persona del dott. fisico Giuseppe Pedraglio, dopo di che si dà lettura del verbale della precedente tornata, che è approvato.

Si rende pure consapevole l'assemblea come nell'adunanza precedente la stessa non procedesse alla nomina dei Censori dei bilanci, per il che dovette provvedere d'urgenza il Consiglio direttivo nominando i signori Linati ing. Eugenio, Lena-Perpenti Giovanni e Bertolini Antonio, e l'assemblea, nel mentre ratifica l'operato del Consiglio direttivo, conserva le fatte nomine, che vanno a scadere col 31 dicembre 1879.

Il Vice-Presidente accenna che la Società va aumentando di numero, poichè al piccolo manipolo dei 19 fondatori, altri 20 soci si aggiunsero, talchè spera che fra non molto sarà diventata legione; nè la speranza è infondata, avvegnachè una volta conosciuto lo scopo, la Società si cattiverà senza dubbio il favore del pubblico.

Si presenta il bilancio consuntivo 1878, dal quale risulta un'attività di L. 548. 50 ed una passività di L. 740. 70, e quindi una deficienza di L. 192. 20, facilmente spiegabile per le molte spese sostenute dalla Società nel suo primo anno, quali il frontispizio del *Periodico,* le lettere-circolari, ecc., e la Presidenza ne chiede l'approvazione, che viene accordata all'unanimità, essendosi astenuto il Consiglio direttivo.

In punto al preventivo 1879 si ha un attivo di L. 960 contro un passivo di L. 1067. 20, quindi una differenza in meno di L. 107. 20, che può venire facilmente coperta coi contributi e tasse di nuovi soci; nella parte passiva figura la spesa di L. 600 per la stampa di tre

fascicoli del *Periodico,* avendo il Consiglio direttivo deliberato di pubblicare appunto tal numero di fascicoli nel corrente anno, e quantunque non si possa prevedere sin dove arriverà la spesa per la pubblicazione illustrata dei tre fascicoli, pure il Consiglio direttivo farà del suo meglio per stare nei limiti del bilancio stesso. Dopo di che l'assemblea approva il bilancio preventivo 1879 all'unanimità.

A questo punto il Segretario esprime il desiderio che i fascicoli venturi siano accompagnati da incisioni. — Il Vice-Presidente assicura che il Consiglio terrà conto di ciò quando possa attenersi entro i limiti prefissi nel bilancio.

In merito all'ammissione di 19 nuovi soci, prende la parola il signor Gaetano Bonizzoni per chiedere all'assemblea di sollecitare l'ammissione dei soci proposti mediante una sola votazione, e ciò a risparmio di tempo e perchè tutte persone degnissime e ragguardevoli. — Tale proposta non trovando opposizione nell'assemblea, la Presidenza invita i soci a presentare le schede col *sì* o col *no,* e dichiara che il presente modo di votazione non potrà menomamente vincolare le ulteriori votazioni nè intaccare le disposizioni dello statuto sociale.

Raccolte le schede, si riscontrarono tutte affermative, per lo che il Vice-Presidente proclama soci effettivi i proposti, e dà affidamento che saranno avvertiti nel più breve termine possibile. — A questo riguardo il Segretario desidera che la lettera di partecipazione di nomina a socio per la Municipalità di Bellinzona contenga uno speciale ringraziamento, accennandovi che la Società conta in modo particolare sul concorso dei comuni. — Si accetta e si dà incarico alla Presidenza di tradurla in effetto.

A sensi dell'articolo 28 dello statuto, si dà la parola al signor dott. Fossati per una sua proposta speciale: egli dichiara essere dispiacente che per effetto dell'articolo 3 non si possa conferire a chicchessia la Presidenza onoraria della Società, la quale avrebbe dovuto spettare all'illustre Cesare Cantù, che ebbe ad esternare la sua compiacenza per la nascente Società Storica; però non potendo proporlo a Presidente, va pago di proporlo come socio onorario.

L'assemblea, sentito il parere della Presidenza, proclama socio onorario Cesare Cantù, e ne darà allo stesso speciale comunicazione.

Essendosi fatta ora tarda, si sospende la trattazione della nomina delle varie cariche, che si differisce ad altra tornata, possibilmente in aprile, alla quale verranno invitati anche i nuovi soci ammessi nella presente assemblea.

*
* *

Quarta adunanza del giorno 18 maggio 1879, ore 12 merid.:

Aperta la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il signor avv. Baroffio fa omaggio alla Società di alcune sue Memorie storiche sul Cantone del Ticino, e cioè: *Dell'invasione francese nella Svizzera, ossia della Repubblica elvetica unitaria. — Dei paesi e delle terre costituenti il Cantone Ticino dai tempi remoti fino all'anno* 1798. — *Sulle diverse chiese ed oratorî esistenti in Mendrisio.*

La Presidenza, a nome della Società, ringrazia e si rallegra perchè aderì di far parte della Società Storica, la quale ha l'identico scopo di raccogliere materiali per la storia antica del Cantone. Invita poscia il signor Segretario a prendere atto perchè il dono dell'egregio avv. Baroffio venga pubblicato nel prossimo *Periodico.*

Il signor avv. Baroffio accenna pure che in una campagna presso Mendrisio si scoprirono ruderi di antichi sepolcri, che danno probabile indizio esistere colà una metropoli antichissima, come dettagliatamente accenna a pagina 35 delle citate sue *Memorie dei paesi e delle terre costituenti il Cantone Ticino,* ed interessa la Società ad occuparsi e far praticare le opportune indagini nella certezza di una scoperta interessante per gli studî archeologici.

Il Vice-Presidente risponde che la Società se ne occuperà tosto che i mezzi lo consentano, e che intanto si potrebbe rendere consapevole il signor canonico cav. Vincenzo Barelli, cultore appassionatissimo e competente in materia.

Si dà lettura del verbale dell'ultima adunanza, che è approvato.

La Presidenza informa in merito alla nomina di Cesare Cantù a socio onorario, e che lo stesso esternò il suo pieno aggradimento

colla lettera 11 maggio, che dietro richiesta del signor avv. Baroffio, si trascrive, ed è del tenore seguente:

Alla Lodevole Società Storica di Como.

Mi reco a grande onore il titolo di socio onorario che mi fu conferito, e desidero mi si offra l'occasione di prestare qualche utile agli studi a cui codesta Società si è dedicata.

Milano, 11 maggio 1879.

Obb. ed affez.
CESARE CANTÙ.

Il Segretario propone di far conoscere allo stesso la piena soddisfazione della Società per avere accettato il titolo di socio onorario, il che è approvato.

Si passa in seguito alla nomina del Consiglio direttivo, ed il Vice-Presidente avverte, che a norma dell'articolo 27 dello statuto, la votazione per scrutinio segreto deve farsi con cinque votazioni.

I signori canonico Bianchi e Bonizzoni credono bastare due sole votazioni, una pel Presidente e Vice-Presidente, l'altra per i tre Conservatori, indicando nella scheda, col nome del candidato, anche la qualifica. Questo partito essendo accolto dall'assemblea, si passa alla nomina, talchè il Consiglio direttivo rimane così composto:

Presidente . . . Sebregondi conte Francesco, rielezione.
Vice-Presidente . Monti ing. Antonio »
Conservatori . { Rovelli march. Pietro »
Bonizzoni Gaetano »
Rienti ing. cav. Filippo, nuova elezione. }

Esauriti gli oggetti, la seduta è sciolta.

*
* *

Quinta adunanza del giorno 27 settembre 1880, ore 12 merid.:

Legale il numero ed aperta la seduta, si dà lettura del verbale precedente.

Il signor avv. Baroffio, avuta la parola, rimarca avere atteso invano la visita all'antica necropoli di Mendrisio, come ne ebbe promessa e come sperava, essendo suo convincimento trattarsi di antichità certamente importanti. — Osserva il signor Segretario che per deficienza di mezzi la Società non ha potuto occuparsi di ciò con qualche serietà di buona riuscita, e che in merito alla visita del cav. Barelli, se non ebbe luogo fu per i molti lavori dello stesso inerenti all'archeologia, ma espresse parere che avrebbe volentieri visitata la località indicata se invitato ed accompagnato da qualche persona del luogo, ed assenziente il proprietario del fondo ove si dice esistere la necropoli.

Esaurito l'incidente col proferirsi lo stesso signor avv. Baroffio a compagno del cav. Barelli, il verbale è approvato.

Il signor Presidente, conte Sebregondi, notiziando che la sua nuova carica di Segretario all'Accademia di Brera gli vieta di continuare quale Presidente della Società Storica, ringrazia per la fiducia finora posta in lui, ma prega a volerlo sostituire. — Risponde il signor Monti che quantunque delicata la proposta del signor Presidente, pure non gli pare del caso di accoglierla, stante la tenuità del lavoro richiesto per la Società Storica e di nessun aggravio al Consiglio direttivo, e quindi con tutto suo comodo il signor Presidente potrebbe intervenire alle adunanze della Società Storica quando il segretariato glielo permetta.

L'incidente non avendo seguito, si passa alla trattazione dei bilanci consuntivi 1879 e 1880.

Avuta la parola il signor Vice-Presidente, dice che, a termini dello statuto, l'assemblea avrebbe dovuto riunirsi nel primo trimestre dell'anno in corso, ma che in causa della morte del tipografo Felice Ostinelli, Cassiere della Società, e per i molteplici lavori incombenti alla Ditta per i varî affari di famiglia, non si poterono avere i conti che lo scorso mese di agosto. Il Consiglio direttivo non stimò quindi opportuno radunare prima l'assemblea, persuaso che la stessa non gliene avrebbe fatto rimarco una volta udite le giustificazioni. Raggranellati i conti, anzichè tenere distinte le due annate, si credette partito migliore riassumere in un sol bilancio i consuntivi degli anni 1879 e 1880, tanto più che quest'ultimo era prossimo al suo termine; epperò se si tardò pel bilancio 1879, si anticipò all'incontro per quello dell'annata in corso.

Il Vice-Presidente osserva come la Ditta Ostinelli si mostrò, oltre ogni credere, propensa alla Società Storica, tanto nel provvedere caratteri, quanto nell'accuratezza dell'edizione e bontà della carta, e tutto ciò con vero disinteresse confortevole anche per l'avvenire, per cui merita speciale ringraziamento ed encomio, essendo tutto suo merito se le edizioni della Società Storica si possono, senza esagerare, mettere accanto alle migliori edizioni nostrane non solo, ma anche di altre nazioni.

Dà lettura dei consuntivi 1879 e 1880 che presentano un attivo di L. 1825 ed un passivo di L. 1725. 20, e quindi un'emergenza attiva di L. 99. 80, da applicarsi a beneficio del preventivo 1881.

Il signor conte Sebregondi si mostra soddisfatto delle risultanze del bilancio, ed osserva che bilanci di milioni parecchi danno disavvanzi di milioni, mentre il nostro, quantunque piccolo, pure presenta una attività; è pur soddisfatto l'egregio prof. Pozzoni, e si meraviglia come, con sì esigue entrate, siasi potuto fare tanto e così splendide edizioni.

Il Vice-Presidente ing. Monti osserva come precipua cura del Consiglio direttivo sia stata quella di curare il bilancio sociale, ben sapendo che un passo falso sullo sdrucciolo dei *deficit* sarebbe esiziale per la Società; il camminare guardinghi era, ed è la parola d'ordine del Consiglio direttivo, e quando si potrà fare di più non sarà certamente il buon volere che farà difetto.

I bilanci consuntivi 1879 e 1880 sono in seguito approvati all'unanimità, essendosi astenuti i Membri del Consiglio direttivo.

Venuti al bilancio preventivo 1881 si comunica la proposta per la stampa della Storia di Benedetto Giovio, come da circolare già diramata, ma l'assemblea, anzichè entrare nel merito della proposta stessa, pur iniziando la *Raccolta* colla pubblicazione della Storia di Benedetto Giovio, ed in seguito a proposta dei signori avv. Baroffio e conte Sebregondi, ad unanimità approva il preventivo 1881 con un'attività di L. 949. 60 ed una passività di L. 860, che darebbe un presumibile avanzo di L. 89. 80; delibera la pubblicazione di due fascicoli del *Periodico,* ed il concorso di L. 500 per le spese di stampa della Storia di Benedetto Giovio, autorizzando il Consiglio direttivo a trattare, per la stampa stessa, come meglio crederà per l'interesse sociale, allo scopo che possa riuscire non inferiore a quella del *Periodico,* nè aggravare di soverchio il bilancio sociale avvenire.

Durante la discussione e trattazione dei bilanci il signor avvocato Baroffio esternò l'idea che non saranno perdute le pratiche che la Società volesse fare presso il Governo Ticinese e la *Società degli Amici del popolo* di Lugano allo intento di avere dei sussidi, tanto più che la Società Storica si occupa moltissimo di quelle regioni appartenenti all'antica diocesi di Como. — Il signor conte Sebregondi, dal canto suo, desidera pure che le medesime pratiche si abbiano a fare anche a Roma, avendo il Governo un fondo speciale per soddisfare le Società Storiche.

L'assemblea fa buon viso a tali proposte, ben sapendo che l'esiguità degli attuali introiti non permettono certamente molta espansività di pubblicazione, e perciò incarica il Consiglio direttivo a volere, con sollecitudine, esaurire le pratiche necessarie.

L'egregio avv. Baroffio crede anche opportuno pubblicare i verbali delle assemblee, per il che se ne delibera la stampa, almeno per transunto.

A termini dello statuto si procede all'ammissione di quattro nuovi soci, ed in merito alla nomina del Consiglio direttivo avendo taluno osservato che sarebbe meglio rimandarla alla prossima tornata, essendo omai l'anno al suo termine, si conferma in carica l'esistente.

Esauriti gli argomenti in trattazione, il signor avv. Baroffio interpella se la Società Storica fu rappresentata al Congresso storico tenutosi in Milano.

Il signor Segretario, colla scorta degli atti, fa conoscere che nessuna lettera d'invito o circolare pervenne direttamente alla sede della Società; che soltanto una circolare, senza l'indirizzo alla Società Storica, dopo essere stata in varie mani, venne finalmente inviata al Segretario. Il Consiglio direttivo, riunitosi d'urgenza, deliberò di astenersi da qualunque passo.

Il Vice-Presidente ing. Monti osserva come non gli pareva nè decoroso, nè prudente intervenire, inquantochè i milanesi organizzatori del Congresso, ben sapevano l'esistenza della nostra Società Storica, e quindi se avessero desiderato un rappresentante, poco sarebbe costato a loro mandare un esplicito invito, come si addice in simili casi a coloro che intendono fare davvero. La Società avrebbe volentieri inviato un proprio rappresentante, inquantochè, fidente dell'utilità degli studî storici, era certa che i suoi sforzi sarebbero stati apprezzati in quel consesso, come lo sono dai proprî concittadini, ma negletta affatto, non volle chiedere nulla, nè dare incarico di rappresentanza a chi si sarebbe trovato impacciato di fare atto di presenza.

Il signor Presidente conte Sebregondi diede in merito alcuni schiarimenti; dopo di che il signor avv. Baroffio si dichiarò soddisfatto, e trovò, non solo naturale, ma anche decoroso il non intervento.

Esauriti gli argomenti, si scioglie la seduta.

ELENCO DEI SOCI

NB. — L'asterisco (*) indica i Soci Fondatori.

SOCIO ONORARIO

CESARE CANTÙ.

SOCI EFFETTIVI

* **Città e Comune di Como.**
Municipalità della città di Bellinzona.
Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Biblioteca cantonale . . . . Lugano.
* BAGLIACCA nob. dott. GIAMBATTISTA . . Como.
BAROFFIO avv. ANGELO . . . . Mendrisio.
BAYER don FRANCESCO, Arciprete . . Como.
* BERTOLINI rag. ANTONIO . . . . »
BIANCHETTI cav. ENRICO . . . . Ornavasso
BIANCHI can. don GIAMBATTISTA . . . Como.
* BONIZZONI GAETANO . . . . »
* CAMUZZI nob. cav. avv. ULDERICO-FELICE, Procuratore del Re . . . . Varese.
CANOVA avv. EDOARDO . . . . Balerna.
CARTOSIO dott. fis. GIUSEPPE . . . . Como.
CASNATI dott. GIOVANNI . . . . Casnate.
CATENAZZI avv. GIAMBATTISTA . . . . Como.
CAVAGNA-SANGIULIANI conte ANTONIO . Milano.
COLMEGNI prof. AURELIO . . . . Como.
* COMOLLI dott. fis. GIOVANNI, Chirurgo primario dell'Ospedale maggiore . »

*	Fossati dott. Francesco	Como
*	Franchi Carlo, Tipografo	»
	Lena-Perpenti Alessandro	Pianello-Lario.
	Linati ing. Eugenio	Como.
	Lucini-Passalacqua conte Giambattista	Moltrasio.
	Maffei cav. don Antonio, Arcipr. emer.	Sondrio.
	Marchesi ing. Luigi	Ponte di Valtellina.
	Maspero dott. Giuseppe	Como.
*	Monti ing. Antonio	»
	Motta ing. Emilio	Locarno.
*	Ostinelli dott. Costantino	Como.
	Peluso cav. Francesco	Gornate.
	Pozzoni prof. Zaccaria	Mendrisio.
	Rienti cav. ing. Filippo	Como.
*	Rossi cav. Antonio, Ingegnere-capo presso l'Ufficio del Genio civile . .	»
*	Rovelli march. Pietro	»
*	Rusconi march. Alberto	Bologna.
	Scacchi avv. Carlo	Como.
	Scalini cav. avv. Gaetano, Senatore del Regno	Como
*	Sebregondi conte Francesco, Segretario della R. Accademia di Belle Arti .	Milano.
	Silo dott. Bernardo	Como.
*	Tacchi Bernardo	»
	Venini comm. avv. Giacomo	»
*	Zerboni dott. Paolo	»

Pubblicato nel febbraio 1881. — Direttore: Fossati dott. Francesco.

I SANSEVERINO

FEUDATARI DI LUGANO E BALERNA

1434-1484.

Secondo i documenti tratti dal R. Archivio di Stato in Milano

PARTE PRIMA.

Nell'anno 1434 moriva Giovanni Rusca, signore di Lugano, e quella contea, anzichè devolversi a Franchino, venne dal duca Filippo Maria Visconti attribuita al suo capitano generale delle armi Aloigi da Sanseverino (1). È da quell'anno che data la dominazione di una delle più illustri famiglie d'Italia, certo la prima del napoletano. Il ricordare il suo cinquantenne dominio, oscurato dalle sanguinose lotte tra Guelfi e Ghibellini, e le peripezie cui andarono soggetti e feudatari e sudditi, darà il tema a questa qualsiasi memoria. Se non altro, nella sua imperfezione, gioverà a provare come le nostre storie municipali abbisognino di rigorose revisioni a prova di documenti; indicherà quali e quanti errori, accettati dai più accreditati storici, siansi pubblicati intorno a sì breve periodo di storia luganese.

---

(1) Intorno al feudo di Lugano ed alle sue vicende sotto i conti Rusca, leggasi un succoso compendio del marchese Alberto Rusconi, a prefazione della *Cronaca di Nicolò Laghi* da lui edita in questo stesso *Periodico,* vol. 2°, fasc. 2°, pag. 79.

La famiglia Sanseverino si vuol normanna, originata da Turgisio del real sangue di Normandia, fratello di Angerio che diede origine alla casa Filangieri. Questi fratelli sarebbero venuti nel regno di Napoli nel 1045 seguendo le armi di Roberto Guiscardo, dal quale Turgisio ottenne la contea di Sanseverino, che diede il nome ai suoi discendenti.

Alcuni autori ammettono ancora che Turgisio avesse avuto per fratello Silvano, progenitore della famiglia Gravina di Sicilia; altri la dicono di fondo italiana, altri di Spagna; il genealogista Raffaello Volaterrano favoleggia sull'origine del suo stemma. Queste e molte altre notizie, senza fior di critica, dagli antichi tramandateci, volontieri omettiamo (1).

Ha goduto nobiltà nelle città di Napoli, Milano, Genova, Vicenza, Modena, Piacenza, Capua, Lucera, Cosenza e Castrovillari. Ebbe cardinali, grandi di Spagna, famosi condottieri parenti agli Sforza, cavalieri maltesi, insigniti dell'ordine del Toson d'oro, ecc., ecc. Pel destino delle umane cose, come molte altre cospicue famiglie, oggi dev'essere in decadenza! (2).

Non aggiungiamo altro, deplorando però la mancanza di esatte tavole genealogiche intorno ad essa. Difatti, ad onta di diligenti ricerche, non ci riuscì scoprire quali vincoli unissero Aloigi da Sanseverino al casato napoletano, nè quale pa-

(1) Nello stemma Sanseverino l'arma è d'argento alla fascia di rosso, con cavallo sfrenato uscente al cimiero. Così scrive l'Imhoff nelle sue *Genealogiæ viginti illustrium in Italia familiarum* (Amsterdam, 1710): « *Insignibus uti solet, originem* Raph. Volateranus *Cosmographiæ lib. 6° hanc tribuit, quod Carolo primo Beneventum obsidente, ac jam cum exercitu terga dante procerum unus ex illa gente ab hoste forte interempto, sublata* sanguinolenta interula *pro vexillo aciem firmaverit, inde, pergit,* postea rubræ lineæ signa posteri adsumpserunt. »

(2) Oltre all'Imhoff ed altri, vedi le *Memorie historiche di diverse famiglie nobili così napoletane come forastiere* di Biagio Aldimari, e le recentissime *Memorie delle famiglie nobili delle provincie meridionali d'Italia* raccolte dal conte Berardo Candida Gonzaga (vol. 2°, pag. 110-127, Napoli, 1876) che però alquanto lasciano a desiderare in punto critica storica. Si abbandonino una volta per sempre certe origini impossibili!

rentela corresse tra lui ed il celebre condottiero Roberto, nipote a Francesco Sforza (1).

Ed eccoci al feudo di Lugano.

Noi vediamo il Sanseverino già in possesso della valle luganese prima del marzo 1435, e nominarvi da solo il capitano (2). Non stettero però quieti gli spodestati Rusconi, e nel giugno dell'anno susseguente erano tornati in possesso dei loro feudi (3); ma trascorsi appena due anni, l'instabile duca ne li aveva di nuovo privati, ritornandoli al Sanseverino, che ne ricevette formale investitura, ma senza titolo di contea, ai 22 maggio del 1438 (4). Il duca annullò le precedenti investiture concesse ai conti Giovanni e Franchino Rusca, secondo leggesi in quel documento, che non dà però altra spiegazione (5). Oltre che di Lugano e valle, Mendrisio e pieve, veniva il Sanseverino investito delle terre di Salarano pavese, di Mortara pavese, di Pandino lodigiano (6), delle possessioni della Boscaglia nella pieve di S. Fedele di Como, e d'Albasono nella castel-

---

(1) A mala pena potemmo stendere uno schizzo di albero genealogico pel ramo dei feudatarî di Lugano, escluso però Roberto. Lo produciamo in apposita *Appendice*. Possiamo aggiungere qui alcune notizie di famiglia, ma staccate.

Ugo da Sanseverino è conte di Potenza, logoteta e protonotario del regno e consigliere collaterale a Napoli nel 1395. (V. *Repertorio delle pergamene della Università e della città di Aversa dal luglio 1215 al 30 aprile 1549*, Napoli, 1881, pag. 17). Antonio detto Zerpelloni *de Sancto Severino* « filqd^m^ Collele, *armorum ductor* » viene investito della terra di Arena ai 24 marzo 1441. Archivio di Milano, *Regist. R.* f. 684 t. — Ai 18 febbraio 1460 Bernabò da Sanseverino e suoi discendenti ottengono la cittadinanza di Milano: due anni dopo, ai 2 gennaio, Bernabò è creato generale della città di Parma. *Ibid. Regist.* 7°, f. 21 t. e n. 1, f. 44.

(2) Archivio municipale di Como, *Regist. 6° Lit. ducal.*, f. 264, e *Regist.* 7°, f 55.

(3) *Ibid. Regist. 7° Lit. ducal.*, f. 57, 270 e 290.

(4) Archivio di Milano, *Regist. ducal. R.*, f. 364 t. (V. Documento I).

(5) Rusconi march. A., *Cronaca Laghi*, pag. 83.

(6) Il documento lo fa diocesi di Lodi, ma *ab-antico* apparteneva a quella di Cremona; avanti il 1859 era nella provincia di Lodi, ora in quella di Cremona.

lanza di Baradello ([1]). Il duca gli cedeva una casa situata a Porta Nuova in Como, parrocchia di S. Benedetto ([2]), ma avocava a sè i dazi e le gabelle del sale della valle di Lugano, rispettando la proprietà della casa in Mendrisio e d'altri beni del conte Franchino Rusca ([3]).

Aloigi vi rimase pacifico feudatario sino alla morte, avvenuta ai 27 aprile 1447, precedendo di pochi mesi l'ultimo dei duchi Visconti (13 agosto) ([4]). Proclamata la repubblica

---

([1]) Sta nell'istromento d'investitura: « ..... *terram* Sallarum *diocisis papiensis et terdonensis: terram* mortarij *diocisis papiensis; terram, castrum et locum* pandini *diocisis laudensis et* totam vallem Lugani *diocisis cumane,* videlicet illam medietatem dicte vallis, quam tenebat nunc quondam comes Joannes Ruscha, *locum* Mendrisij — *dicte cumane diocisis et possessiones* Morbij — *et* Lamoni que fuerunt dicti comitis Johannis, *locum et possessionem* de la boschallia *in plebe sancti fidelis cumarum, locum* Abbassoni, *castellantie Baradelli, episcopatus cumarum,* et aliam medietatem dicte vallis Lugani cum plebe Balerne et ceteris locis, terris, possessionibus et villis que tenebantur per comitem Franchinum Rusclam.... »

([2]) « ..... *ac domum unam positam in Cumis in porta nova in parochia sancti benedicti intus, que est cum hedificijs, cameris, sollarijs, lobijs, porticis, curte, puteo, canepa a vino et alijs suis juribus et pertinentijs: cui coheret a mane, strata publica, a meridie illorum de pongonibus, a sero Johannis et fratrum de albricis, a nulla hora, Gasparis et fratrum de la turre de Mendrixio.... sed domus ipsa solum in infeudatione cadat prefatus ill. dominus dux pro se suisque successoribus et heredibus etc.* »

([3]) « ...... *acto et intellecto quod domus dicti comitis Franchini quem habet in Mendrixio et alia bona que dictus comes Franchinus non tanquam alias sibi infeudata; sed tanquam sua propria patrimonialia, seu per eum emptæ existentiæ in territorijs predictorum superius specificatis* sint dicti comitis et ei remaneant uti propria et eo jure quo ante tenebat et nunc tenet. »

Il Baroffio, *Memorie storiche* ecc., ritiene che l'accennata casa Rusca sia l'attuale pretorio distrettuale, giacchè nelle pareti di una sala si rimarca tuttora la grampella Rusconi.

([4]) La morte del Sanseverino fu riferita da N. Guarna in una lettera scritta li 28 aprile 1447 da Milano allo Sforza. Vi si legge: « Questa nocte passata el Sig[r] Aluyse da S. Severino passò da questa presente vita qui in Milano essendo stato amalato dì cinqui, et dicesi esser morto per accidente de una ferita, che già molti anni hebbe nel ventre, la quale spesso gli dava alteratione, et mo lo havia conducto a termini chel non reteneva cibo alcuno, et ciò che dovia ussirgli di sotto, gittava per bocca etc. » — Triste fine! (V. Daverio, *Memorie sulla storia dell'ex-ducato di Milano,* Milano, 1804, pag. 240).

ambrosiana, i Luganesi si sottrassero ai Sanseverino per cadere, contro voglia, sotto il pesante protettorato di Como. Ma per poco, chè acquistato nel 1450 Francesco Sforza il ducato di Milano, ritornarono sotto la signoria dei fratelli Americo, Francesco e Bernabò, figli di Aloigi da Sanseverino, e ciò prima del settembre 1450 (1). Tuttavia in quel mese la valle di Balerna « cum la bastita » di Morbio era ancora in potere di Franchino Rusca, cui ordinava il duca di consegnarla al suo commissario Angelo da Bologna, in allora anche capitano di giustizia in Milano (2). E

Quivi comincian le dolenti note.

Da bel principio del loro dominio i Sanseverino mal si comportarono, e non ultimo mosse lagnanze lo stesso vescovo di Como, perchè gli avessero cacciato il fittabile dal suo palazzo in Lugano (3). Aggiungevansi ruberie ed omicidi nella valle di Lugano a tal punto da poterla battezzare « una speloncha de ladroni » così lo Sforza in una sua missiva del 23 ottobre 1451 (4). Un certo Giovanni Martella, abitante in Balerna, osava mettere a ruba il palazzo del conte Rusca in

---

(1) Archivio di Como, *Regist. 8° Lit. ducal.*, f. 1.

(2) Supponiamo noti i casi guerreschi avvenuti nel triennio 1447-1450 tra Comaschi e Rusconi.

Diamo copia di quella missiva (V. il *Regist. 1°*):

« *Magnifico Comiti Franchino Rusca.* Como denanze la partita vostra da qui ve dicessemo, de novo ve supplicamo et confortiamo et caricamo che per bona casone, concernente grandemente el Stato nostro, vogliate consignare la valle de Balerno cum la bastita de Morbio in le mane de misser Angello, nostro comissario et mandatario, exhibitore dela presente qual mandiamo li solamente per questa casone. »

Dat. Mediolani, die xviiij septembris MCCCCL.

(3) V. Documento II. — Il palazzo vescovile, secondo una lapide appostavi, fu fatto fabbricare nel 1346 dal vescovo Bonifacio di Modena. Al suo posto sta, dal 1844, il bel palazzo civico, architettura del milanese Moraglia.

(4) V. Documento III.

Mendrisio ([1]), dopo di aver assaltato alla strada un medico tedesco, fuggiasco da Como ([2]).

Si propalavano ancora voci di mene combinate dal conte Rusca col conte Enrico de Sacco, signore di Mesocco, per ricuperare il perduto dominio ([3]). Il duca mostrò non credervi, anzi nel 1451 cedeva al Rusca la valle d'Intelvi e lo investiva di Osteno ([4]). Volle così guadagnarlo, giuocando di scaltrezza politica? ([5]).

([1]) *1451, ottobre 4, Lodi.* — Lo Sforza ai Sanseverino. « Nuy siamo informati che uno vostro homo chiamato Johanne Martella habitatore de ballerna è andato in Mendrisio in la casa del Mag° franchino ruscha, et de li temerariamente levando le serrature per forza ha levato alcune cose che erano in la dicta casa... » (*Regist. missive 6°*).

([2]) V. Documento III.

([3]) (*Miss. Regist. 4°*). Il duca ringrazia i Sanseverino pei sospetti comunicatigli intorno al Rusca, ma giudica « che più tosto simile voce se facino per qualche passione. » (Lodi, 6 febbraio 1451). In data eguale ordina però al Consiglio segreto di spedire sul posto persona fidata ad informarsi.

E molti mesi dopo, ai 10 di ottobre, così scriveva Antonio da Besana, commissario in Bellinzona: « Da pochi dì in qua, più volte sono andati messi dal *Conte henrico da saco al conte franchino rusca,* ultra luxato, il che ma dato vno pocho de vmbreza et suspitione. Non però per altro rispeto, se non perche questo simil andare da luno conte allaltro, *se faceva altre volte, quando ambi duy mosserono guerra contro questa terra questi anni prox. passati....* » (*Cart. dipl. 1451,* cartella 4ª). — Nè troppo c'era da fidarsi dei conti Sacco e degli altri signorotti d'allora!

([4]) Missiva ducale 8 marzo 1451 al podestà e referendario di Como, con cui lo invita ad indirizzare ogni persona di valle Intelvi al loro podestà, avendosi ceduta quella valle ai Rusca. (*Carteggio diplom.*). — La cessione di Osteno e pertinenze ebbe luogo ai 24 aprile 1451 (*Regist. ducal. 5°, alias* A, f. 67).

Ma i sospetti contro Franchino eran tutt'altro che esagerati, e ne die' prova nel 1452. E così scrive il marchese Rusconi: « Approfittando del momento in cui lo Sforza era assalito da una coalizione di nemici, ricorse all'imperatore Federico III chiedendogli, dopo il marzo 1452, conferma dell'investitura concessagli nell'ottobre 1448 dei feudi di Lugano e di Locarno. Quel monarca che vedeva di mal occhio il duca di Milano, si affrettò ad appagarlo; ma riuscito vittorioso lo Sforza, Franchino trovò prudente di non perdere il favore dell'emulo fortunato, e i diplomi imperiali restarono lettera morta nell'Archivio dei nobili a Locarno (*Cronaca Laghi,* pag. 90).

([5]) Da avvedutissimo politico che era, a buon conto non lo impiegò mai nelle guerre che ebbe in seguito a sostenere.

Ammettendo ora quanto scrissero gli storici comaschi e milanesi, i Sanseverino sarebbero stati spodestati nel 1457 e retrocessi i loro feudi al conte Franchino Rusca, che nell'anno susseguente li avrebbe restituiti in cambio di Locarno. Il che non regge per più ragioni. Gli atti del borgo di Lugano (dal 1440 al 1798 completi in quell'Archivio comunale) non lasciano intravedere un cambiamento di feudatarî in quell'anno. Franchino rimase nel periodo 1450-1457 sempre pacifico padrone di Locarno. È bensì vero ch'egli spesso in allora si segnava *comes Lugani* o *Vallis lugani,* ma così usò fare anche prima del 1457 ([1]) ed usarono i successori suoi ben tardi dopo ([2]). A maggior sostegno, missive ducali dell'aprile e giugno 1458 sono tuttavia indirizzate ai Sanseverino « padroni del Luganese » ([3]). L'imaginaria cessione a Giovanni da Bologna (19 novembre 1458) cade per sè stessa ([4]).

Non vogliamo con ciò aver detto l'ultima parola; dai sincroni documenti in Milano ed in Lugano, e sino a nuove scoperte, dobbiamo ammettere un continuato dominio dei Sanseverino dal 1450 al 1467, epoca quest'ultima sicura del loro allontanamento.

Guai ci furono però nel 1457 tra il Rusca ed i Sanseverino. Un tal Martino Bizarro, della valle di Lugano, si sarebbe pubblicamente vantato di potere, coll'aiuto di due compagni, trapassare con una partigiana Bernabò da Sanseverino a Lugano, *perchè el va da sera a solazo.* Arrestato, venne immediatamente giustiziato; ed in seguito messo ai tormenti

---

([1]) Nel 1465 ancora (lettera 30 luglio da Locarno al duca).

([2]) Ad esempio il conte Pietro Rusca in una lettera al duca in data 1° dicembre 1478.

([3]) V. Documento IV ed anche quello in data 23 aprile 1458, inserto nel *Bollettino storico della Svizzera italiana,* 1881, fasc. 5°, pag. 139.

([4]) Intorno alla stessa elaborò il marchese A. Rusconi un chiaro articolo nel *Bollettino storico della Svizzera italiana,* 1881, fasc. 4°, pag. 109.

Domenico detto Mattana, di Medeglia, per supposta complicità, anche ad istigazione dei conti Rusca e suoi cancellieri. Coraggiosamente negò il tutto, laonde il Consiglio segreto ducale, ai 13 di novembre di quell'anno, optava pel rilascio dell'imputato, anche perchè malconcio dalle torture; seco lui si mandassero liberi i cancellieri del Rusca, Giovanni da Bologna e Giovanni de Orello, anch'essi a Milano, pronti a presentarsi ogni dì al Consiglio, sotto pena di due mila ducati cadauno. Si dimettesse pure dalla subìta lunga prigionia Battista de Quadrio. Si riservava lo stesso Consiglio segreto di esporre a voce al duca, al suo ritorno a Milano, la risposta circa la punizione meritata da Bernabò da Sanseverino per la condanna di morte eseguita contro il Martino Bizarro sopra ricordato, contro la volontà ed i decreti ducali.

Un solo documento ci dà queste notizie, scarse e ancora oscure; speriamo maggior luce da nuove ricerche [1].

Quando morisse Bernabò ignoriamo, ma circa il 1463; il fratello Francesco invece nel 1464 [2]. Non consta nemmeno come fossero divisi i diritti feudali e la giurisdizione. Bernabò sembra occupasse il luganese e Francesco parte del mendrisiotto (almeno dimorava in Mendrisio) e Pandino, sul cremonese; del terzo fratello, Americo, poco si occupano i documenti, e dobbiamo supporlo morto pel primo [3].

---

[1] V. Documento V. — In una lettera del 3 settembre 1457 il conte Franchino Rusca si lamenta d'essere *imputato denante al nostro Ill.° Signore fu Bernabò di Sanseverino de cose false che molto graveno il mio honore il quale voglio conservare et sostenere* (*Cart. dipl.*). — In quei dì era a Milano *infirmato de febre cum floxo.*

[2] Contro Francesco erano mossi lamenti da Bernardo da Olgiate già nel 1462 (v. Documento VI), lo stesso che alla sua morte assieme ad altri capi del mendrisiotto apertamente rifiutava obbedienza alla vedova Aloisia.

[3] Diamo sotto il n. VII dei documenti uno specchio delle entrate feudali dei Sanseverino. Giova, tuttochè di data posteriore non precisata.

I differenti comuni, come Morcote, Sonvico ed altri, usavano pagare l'impostogli annuo censo in due rate; di solito la prima alla festa di S. Gio-

Morto Francesco, passò il feudo di Mendrisio e Balerna alla vedova Aloisia, ma si mostrarono tutt'altro che pronti i sudditi a prestarle il giuramento di fedeltà, guidati da Giovanni Antonio e Bartolomeo della Torre, Ruscone da Coldrerio, Agostino Martella e Bernardo da Olgiate, che furono in persona a Milano dal duca ad esporre le loro lagnanze. Lo Sforza, ai 23 marzo 1464, intimava l'obbedienza alla Sanseverino [1], ma senza frutto. Furono insultati, cacciati dal Tribunale e battuti gli ufficiali ducali; una torma di sessanta individui, con tamburi alla testa, percorreva le vie di Mendrisio, urlando dinanzi alla casa degli ufficiali: *peloia, peloia,* e chiamando *lasagne* le patenti ducali. Un notaio a mala pena potè salvarsi fuggendo a Capolago. Era una completa ribellione. I tristi episodi scriveva al duca di Milano l'inviato paciere a Mendrisio (13 settembre), esso pure salutato al suo arrivo da schiamazzi ed insulti. Quella lettera raccomandiamo alla lettura [2].

La popolazione intiera non ne voleva più sapere dei Sanseverino, e di fronte agli ordini dello Sforza di obbedir loro, superbamente minacciava una insurrezione armata. Aloisia dovette abbandonare Mendrisio, ritirandosi nel feudo di Pandino, su quel di Cremona, da dove, contro voglia e malgrado compassionevoli suppliche, il duca la licenziò per imporle il soggiorno di Milano [3]. Dal marito non aveva avuto che figlie e debiti, il che ella stessa candidamente confessa in una lettera (12 luglio 1464) al cognato Domenico da Sanseverino [4]. Il ramo suo quindi non ci concerne più.

---

vanni e la seconda alle calende di gennaio. Così Sonvico e Castellanza nell'anno 1450 (20 luglio) pagarono 260 fiorini a soldi 32 imp.; Morcote 100. *Reg. ducale* n. I, f. 28 tergo; anche *Bollettino storico della Svizzera italiana,* anno 2°, fasc. 4°, pag. 101.

[1] V. Documento VIII.

[2] V. Documento IX.

[3] V. il curioso documento X.

[4] V. Documento XI.

Che gli avvenimenti del 1464 fossero preludio a quelli, ben più sanguinosi, del 1467, e avessero l'eguale origine nella lotta, mai sopita, tra Guelfi e Ghibellini, osiamo affermare [1]. I Rusconi stavano per trionfare ancora una volta.

Si tirò innanzi sino al 1466; la morte del grande duca Francesco Sforza (8 marzo) doveva riuscire fatalissima ai guelfi Sanseverino. Il che proveremo nella seconda parte.

EMILIO MOTTA.

[1] Nè sembra regnasse la migliore concordia in casa Sanseverino. Nel gennaio 1466 erano Ugone, Aloisoi e gli altri cugini in discordia tra di loro circa la nomina di Aloisio da Castello, di Menaggio, a vicario di Mendrisio, officio da loro promessogli per due anni. (Leggi nel vol. *Missive* n. 65, l'ordine ducale 3 febbraio 1466 di mantenere la parola data). Nel 1465 eravi vicario il nobile Galeazzo dei Maineri, lodato pei suoi buoni diporti dalla comunità di Mendrisio, che con lettera 8 aprile ne richiedeva la conferma (*Cart. dipl.*) In tale carica lo troviamo più tardi nel 1478.

Ai 23 dicembre 1487 si confermava a vicario di quel borgo *Beltramino Bellono, camerarius et armiger* di Lodovico il Moro (V. *Regist. ducal. 30°*, f. 145).

DOCUMENTI.

I.

1438, maggio 22.

Feudum magnifici domini Aluisij de Sancto Severino ab Ill.° Domino nostro domino duce Mediolani etc. de terris Salarum, Mortarij, pandini, valis lugani et certis alijs etc.

In nomine sancte et individue trinitatis feliciter amen. Cum principatus omnis, secularisque potestas a supprema et sollo celesti maiestate dependentes eo firmius roborentur in terris quo post dei reverentiam, cultumque justicie ampliori virorum fortium ac magnanimitate, probitate cetu et frequentia circundantur. Cum non possint principes preter dignitatis ac summe prudentie gradum que divinum munus extant plusquam ceteri homines. Non possintque ijsque principatibus suis multipliciter incumbunt expedienter providere, nisi a spectate probitatis et fidei viris manu valida ac fidelli et maturo consilio adiuverunt. Hec igitur et alia illustrissimus princeps et excellentissimus dominus dominus Fillippus Maria anglus dux mediolani etc. papie, anglerieque comes ac Janue dominus, filius quondam gloriose et semper collende memorie illustrissimi principis et excellentissimi domini domini Joannis Galeaz primi ducis mediolani dignissimi in archano sue mentis dignis meditationibus sepissime revolvens, nec minus rerum dubios eventus qui perversitate mortalium et tempestate in deterius faciliter pervertuntur deliberaverit maturo et deliberato consilio probate jam fidei et strenue magnanimeque probitatis viris

et latius et sedem suam divina favente clementia communire et eos condignis honoribus et favoribus sublimare et premijs sublevare, ut eorum fretus consilijs, auxillijs, subsidijs, favoribus et potentijs principatus suus felicius gubernetur, et in dies opera divina non solum gloriosum et felix susceptum incrementum augeatur, sed continuo meliora habeat media et optatos consequatur felices effectus; proindeque idem illustrissimus princeps et excellentissimus dominus dominus dux mediolani, prefatus animum oculosque vertens ad virum magnanimum et strenue probitatis fama decoratum magnificum dominum Aluysium de Sancto Severino filium quondam magnifici militis domini Francisci viri clarissimi cuius domini Aluysij fides, vertutes, summa prudentia et magnanimitas ipso experientia adeo clare fuerit et demonstrantur ut non dubitet idem illustrissimus dominus dux quin ex ipso domino Aluysio illa consequatur prodissima fidelissimaque obsequia, que idem dominus dux cupit, et que a fidelissimo, experto magnanimoque et potente armorum capitaneo, quilibet princeps suscipere potest et debet; cum plena causa cognitione et prudentum suorum accedente consilio, motu proprio, ex certa scientia, et de sue potestatis plenitudine, etiam absolute, et vigore lati arbitrij a Romanis sacratissimis regibus per imperialia, privilegia sibi collati omnibus jure, modo, via, causa et forma quibus melius et validius potuit et potest, cum interventu quarumcumque solemnitatum in talibus et similibus, tam a jure quam a consuetudine requisitarum, deliberate, et ex certa scientia nulloque juris vel facti errore ductus, terras, loca et castra infrascriptas et infrascripta videlicet: terram Sallarum diocisis papiensis et terdonensis: terram mortarij, diocisis papiensis; terram castrum et locum pandini diocisis laudensis et totam vallem lugani diocisis cumane; videlicet illam medietatem dicte vallis, quam tenebat nunc quondam comes Joannes Ruscha, locum Mendrisij dicta cumane diocisis et possessiones Morbij et Lamoni que fuerunt dicti comitis Joannis; locum et possessionem de laboschallia in plebe sancti fidelis Cumarum; locum Abbassoni, Castellantie Baradelli, episcopatus cumarum: et aliam medietatem dicte vallis Lugani cum plebe Balerne et ceteris locis, terris possessionibus et villis que tenebantur per comitem Franchinum Ruscham, cum omnibus alijs locis, terris, castris, possessionibus

et juribus que tenebantur per dictos comites Johannem et Franchinum, et que concessa fuerant per prefatum dominum ducem eisdem comitibus que se hodie tenentur et possidentur per dictum dominum Aluysium; cum omnibus predictorum territorijs, juribus, jurisdictionibus et pertinenzijs suis, seperavit, segregavit et liberavit; seperat, segregat et liberat ab omni jurisdictione et imperio cujuscumque Civitatis et quarumcumque Civitatum et terrarum, cui vel quibus jure comuni privilegio, vel aliquo quovismodo dici vel alegari possint predictorum terre, castra, vallis, ville, loco vel pars eorum subesse: conferens idem dominus dux motu proprio ex certa scientia, et de dicta eius potestate dictis terris, vallis, locis, villis, et castris, cum pertinenzijs suis omnimodam et superatam jurisdictionem, merum et mixtum, imperium gladij potestatem et omnimodam jurisdictionem, dictasque terras sallarij, mortarij, pandini et dictam vallem lugani, et omnia et singula predicta superius specificata, que fuerunt dictorum quondam Comitum Johannis et Franchini, et que nunc tenentur per dictum dominum Aluysium, et que alias infeudata fuerunt per prefatum dominum ducem, dictis comitibus Johanni et Franchino, cum omnibus predictorum et cuiuslibet eorum castris, villis, terris, locis, juribus, jurisdictionibus, intratis, pascuis, pratis, molendinis, furnis, pischarijs, aquis, aquarum decursibus, stagnis, lacubus, rivis, regalibus, territorijs et pertinentijs suis, et cuiuslibet ipsorum, merum et mixtum imperium, et omnimodam gladij potestatem, omnemque jurisdictionem. Et omnia et singula regallia prefato domino duce quovismodo spectantia et pertinentia in et super predictis terris, valle, locis, castris et villis, superius specificatis, et ipsis et cuilibet eorum suppositis ut supra, quantacumque sint et quibusvis coherenzijs terminentur: ac domum unam positam in cumis in porta nova in parochia sancti benedicti intus, que est cum hedificijs, cameris, sollarijs, lobijs, porticis, curte, puteo, canepa a vino et alijs suis juribus et pertinentijs: cui coheret a mane, strata publica; a meridie illorum de pongonibus, a sero Johanni et fratrum de albricis, a nulla hora, Gasparis et fratrum de laturre de Mendrixio. Hoc tamen acto et intellecto quod dicta separatio et jurisdictionis collatio non se extendat ad dictam domum sitam in cumis, sed domus ipsa solum in infeudatione cadat prefatus illustrissimus do-

minus dux pro se suisque successoribus et heredibus, et pro illo, seu illis quem vel quos prefatus dominus duce legitimaverit et habilitaverit ad successionem suam, de qua legiptimatione et habilitatione constet per publicum instrumentum sigillatum sigillo magno prefati domini ducis. In dei nomine qui largitor est omnium bonorum, et a quo cuncta bona procedunt, dedit, tradidit et concessit ac dat, tradit et concedet in feudum nobile et gentile, seu honorabille et legalle, et jure feudi nobilis et gentilis seu honorabilis et legalis, ita ut naturam omnimodam habeat et sortiatur antiqui feudi paterni, aviti et proaviti prefato domino Aluysio ibi presenti, et flexis genibus reverenter, stipullanti, recipienti et acceptanti, hec omnia in presenti contractu contenta pro se ipso, suisque filijs natis, et nascituris, et ab eo legitime descendentibus vel naturalibus, legitimandis in casu quo legitimi non extarent modis infrascriptis; ac descendentium descendentibus usque in infinitum, legitimis vel naturalibus ut supra et infra, et ex linea masculina tantum ipsumque dominum Aluysium ibi presentem ut supra, stipulantem et recipientem pro se ipso et filijs suis ab eo descendentibus et descendentium descendentibus masculis et legitimis vel naturalibus ut supra in perpetuum, idem dominus dux de predictis superius specificatis quantacumque sint et quibusvis coherentijs terminentur cum omnibus suis juribus et pertinentiis ut supra, idem dominus dux per ensis evaginati tradditur quem in suis tenebat manibus et quem per capulum traddidit dicto domino Aluysio investivit et investit in feudum nobille et gentile, honorabile et legale, et ut antiquum paternum, avitum et peravitum, hoc modo videlicet, quod extantibus legitimis ipsi legitimi naturalibus preferantur. Et eo casu naturales non includantur: non extantibus autem legitimis naturales legitimandi ut supra succedunt, instituens et creans idem dominus dux eundem dominum Aluysium et eius liberos descendentes, et descendentium descendentes predictos veros feudatarios ipsius domini ducis dictarum terrarum, castrorum, vallis locorum et villarum ac omnium iurium et pertinentiarum suarum, ita ut decetero dictus dominus Aluysius eiusque liberi et descendentes, ac descendentium descendentes predicti, sint veri feudatarij predictorum investitorum dicti domini ducis, dans tribuens et concedens idem dominus dux prefato domino Aluysio

pro se liberis descendentibus, et descendentium descendentibus predictis, omnem illam libertatem, dignitatem, potestatem, preheminentiam, jurisdictionem, baliam, et omnem illum honorem, quas et quem habent et obtinent alij veri et legitimi feudatarij aliarum civitatum, seu terrarum. Ac volens et decernens quod decetero utantur et potiantur omnibus illis dignitatibus, libertatibus, potestatibus, preheminentijs, jurisdictionibus et balijs et honoribus quibus fruuntur et potiuntur alij veri et legitimi feudatarij prefati domini ducis, qui melius inter alios, in ipsis immunitatibus tractantur, vel tractabuntur in futurum.

Eo tenore quod decetero dictus dominus Aloysius, liberique et descendentes sui predicti, predicta infeudata et loca ipsis infeudatis supposita cum juribus regalibus et jurisdictionibus suis habeant, teneant, gaudeant et possideant, vel quasi tanquam veri et legitimi feudatarij et vassali prefati domini ducis, et de ipsis quicquid volluitur, faciant, reservato semper ipsi domino duci jure, superioritatis, possintque in predictis infeudatis, et qualibet eorum, et terris ipsis infeudatis suppositis, et in jurisdictionibus, et pertinenzijs suis, ac alijs ut supra per se et eorum officiales attualiter exercere, merum et mixtum imperium gladij potestatem et omnimodam jurisdictionem, et omnia alia facere que ipse dominus dux in dictis infeudatis et alijs ut supra ei suppositis facere potuisset, ante presentem feudi concessionem. Et in omnibus et per omnia sit et sucedat ipse dominus Aloysius quo ad predicta in feudum data et concessa in locum et statum prefati domini ducis, salvis semper juribus superioritatis, et omnibus suprascriptis et infrascriptis. Hoc acto et intellecto quod domus dicti comitis Franchini quam habet in Mendrixio et alia bona que dictus comes Franchinus non tanquam alias sibi infeudata, sed tanquam sua propria patrimonialia, seu per eum empta existentia in territorijs predictorum superius specificatis sint dicti comitis et ei remaneant uti propria et eo jure quo ante tenebat et nunc tenet: promittens insuper prefatus dominus dux, dictum dominum Aluysium, suosque filios et descendentes ac descendentium descendentes predictos masculos et legitimos vel naturalis legiptimandos ut supra modo suprascripto tenere et perseverare in statu, terris et locis superius infeudatis, eosque defendere in predictis infeudatis contra

quamcumque personam ipsos molestantem vel molestare volentem in dictis terris, castris, valle, locis et villis, et omnia alia facere et adimplere versus ipsum dominum Aluysium et filios prenominatos ad que de jure etiam feudorum dominus tenetur et obligatum est, versus fidelem vassallum suum et eius filios et heredes salvis semper juribus superioritatis ut supra, et salvis et reservatis prefato domino duci et eius camere et successoribus predictis, gabella et datijs sallis dictarum terrarum et locorum et omnium predictorum investitorum, quam gabelam et que datia sallis, predictus dominus dux pro se et camera et pro successoribus suis predictis reservavit et reservat, ita quod non intelligantur in presenti infeudatione comprehensa. E converso predictus dominus Aluysius sponte et ex certa scientia nullo errore aut metu ductus omnique modo, jure, via et forma quibus firmius et melius potuit et potest, intervenientibus omnibus solempnitatibus in talibus debitis, et opportunis per solemnem stipulationem, promisit et promittit sub vinculo juramenti et fidei anima et corporis eius ac juravit et jurat ipsi domino duci mediolani etc. omnia infrascripta recipienti pro se, liberis, heredibusque suis et illo seu illis quem seu quos legitimaverit et habilitaverit ad successionem suam, de qua legitimatione et habilitatione constet publico documento sigillo prefati domini ducis sigillato ut supra, regere, tenere et custodire predictas terras, castra, vallem, villas et loca superius infeudata, ac omnia alia ipsis infeudatis supposita pertinentia et spectantia ad honorem, statum proficuum et ad omnia omni tempore necessaria vel utillia presidia, etiam ad mandata ipsius illustriss.[i] domini ducis successorum et heredum ut supra, tam in offendendo hostes presentes et futuros, quam in defendendo eius domini ducis filiorum et eredum statum, honorem et comodum quocumque modo fieri poterit. Et quod personaliter et cum toto posse suo in eius servitijs et obedientia in omnem eventum perseverabit contra quascumque mondi personas viventes, seu que vivant, aut actualiter vivere et mori possint, etiam si talles essent, de quibus necesse foret, hic fieri spetialem mentionem, et ita quod hic pro expressis habeantur; nec ab ipsius domini ducis favore vel presidio ullo unquam tempore se retrahet, vel abstinebit ex aliqua causa presenti nova vel futura, que dici vel excogitari possit, etiam si talis esset, que velut nimis gravis in generali sermone, de jure non veniret.

Quin imo cum persona sua, et ut dictum est, cum toto posse suo, et cum tota eius industria, et ad omne mandatum, omnemque requisitionem ipsius domini ducis, quomodocumque fiendum et fiendam aget et faciet omnia omni tempore necessaria et utilia etc. ut supra pro ipso domino duce et eius heredibus et successoribus ut supra. Et ad maiorem predictorum omnium coroborationem predictus dominus Aluysius corporaliter manus tactis scripturis et sacrosantis evangellijs juravit et jurat in manibus prefati illustrissimi domini ducis super missalli, quod predictus dominus dux in suis tenebat manibus, omnimoda fidelitatem et plenissimum vassalagium et alia superius expressa; et quod ullo unquam tempore verbo consilio facto vel opere, non erit nec fatiet contra honorem aut statum ipsius domini ducis filiorum et heredum de quibus supra, et si ad eius notitiam perveniet quod aliquis in aliquo ex predictis contra ipsum illustrissimum dominum, ducem, aut eius statum ut supra tentaret aut faceret vel tractare, aut facere vellet, toto suo posse et omni industria impediet, resistet et prohibebit, et si prohibere non posset, id propalabit et intimabit per se si poterit aut saltem per nuntium et litteras eidem domino duci heredibus et successoribus predictis, eiusque domini ducis et supra statum, terras, dominium, honores, prehemimentias toto suo posse et omni industria et ingenio conservabit et augebit, et consilium quod ex eo petere vollet secundum sibi datam ab eterno deo prudentiam immaculatam et fidele prestabit, eiusque secreta sibi comissa, vel committenda novum sine ipsius domini ducis licentia, manifestabit, sed pura sincere, realiter personaliter, et sine ulla exceptione, vel excusatione favebit et serviet, nec ob aliquam ipsorum conditionem seu diminutionem aut status varietatem ab eius favore vel presidio se retrahet, aut abstinebit ut supra, sed in eius obedientia integre fideliter et accurate perseverabit in omnem temporis et fortune eventum. Et ultra premissa generaliter promisit et juravit attendere, servare et adimplere, que in titullis de forma utriusque fidelitatis, videlicet veteris atque nove continentur. Et in omnibus et per omnia juravit et jurat ipse dominus Aloysius in manibus prefati domini ducis recipientis pro se, heredibus, et successoribus suis predictis, et illo seu illis, quem seu quos legitimaverit et habilitaverit ad successionem suam ut supra, secundum

tenorem et formam capitulorum tam antique quam nove fidelitatis. Ulterius prefatus dominus Aluysius, non intendens aliquid extra sue mentis et cordis archanum relinqui, quin in totum semper pro viribus eius, cedat, et sit ad quecumque necessaria expedientia et utillia prefato domino duci suisque ut supra juravit et jurat in manibus ut supra, quod inter humanas curas et causas, quas ipse dominus Aluysius habebit in omnem casum, tam pacificum et quietum, quam etiam bellorum et guerre et eorum omnium que cellitus et humanitus evenire sacramentoque firmari possunt, tam in genere, quam in spetie promittet, proponet et faciet omniaque vi corporis et virtute animi ad salutem, honorem et statum prefati domini ducis, suorumque ut supra viderit, cognoverit, vel crediderit expedire, vel que ipse dominus dux in omni re sua quoquomodo per eundem dominum Aluysium fienda ordinaverit et mandaverit, cuius domini ducis voluntati prefatus dominus Aluysius pro posse totaliter obsequetur. Que omnia prefatus dominus Aluysius pro se et descendentibus suis predictis facere et observare promittit et se obligat, et cum suo juramento ut supra teneri vult et obligari observare proinde ac si ipse dominus Aluysius et descendentes sui predicti nati fuissent subditi prefati domini ducis. Et viceversa ipse dominus dux bonam ipsius domini Aluysij dispositionem attendens promisit et promittit eum tractare continuo beneficijs et favoribus quibus et prout tractandus est quisque pro domino suo bene et recte, agens, quemadmodum ipse dominus Aluysius promisit se facturum, ut supra.

Que omnia dicte partes fecerunt, salvis semper remanentibus omnibus supra specialiter expressis. Quas etiam promissiones, concessiones et juramenta, et omnia et singula suprascripta et infrascripta prefatus dominus dux per se heredibus et successoribus suis predictis, et illo seu illis quem seu quos legitimaverit et habilitaverit ad successionem eius ut supra, et prefatus dominus Aluysius nomine suo, et predictorum descendentium suorum, promiserunt per pactum solemni stipulatione vallatum et convenerunt sibi ipsis ad invicem et mihi notario tamquam persone publice stipullanti et recipienti nomine et vice predictorum et cuiuslibet eorum, ratas, gratas, firmas et stabiles, rata, grata, firma et stabilia habere et tenere, attendere et observare, et nullatenus contrafacere vel venire

per se vel per interpositam personam dirrecte vel indirecte, pallam vel occulte, nec aliquo pretenso colore aliqua ratione occaxione, vel causa de iure vel de facto.

Eo etiam inter partes predictas spetialiter convento, et per pactum solemni stipulatione vallatum acto, quod prefatus dominus Aluysius liberi, heredesque sui non renuntiabit neque renuntiabunt, nec possit aut possint suprascripte investiture, cum suis qualitatibus ceterisque supradictis promissionibus et obligationibus ullo unquam tempore renuntiare nec aliquid expredictis quovismodo evitare vel refutare, nec etiam in oppositum predictorum omnium nec alicuius eorum aliquid alegare vel opponere; aut se ab eorum observantiam quomodolibet excusare, nec aleganti seu opponenti in contrarium, ullatenus consentire aliqua ratione vel causa, sine .expressa voluntate prefati domini ducis. Et renuntiavit memoratus dominus Aloysius pro se et descendentibus suis predictis omni juri feudorum, seu consuetudinario per quod tribueretur ipsi domino Aluysio suisque heredibus et descendentibus ut supra potestas, renuntiandi predictis, promittens quod aliquibus non obstantibus ad omnimodam fidelitatem, et ad alia superius contenta erit et esse disponit in perpetuum obligatus prefato domino duci suisque heredibus et successoribus predictis, et illi seu illis quem seu quos legitimaverit et habilitaverit ad eius successionem ut supra. Jurans et promittens insuper idem dominus Aluysius ad sancta dei evangelia, manibus tactis scripturis, prius sibi delato juramento per ipsum dominum ducem, predicta omnia et singula attendere et observare prefato domino duci, et eius successoribus predictis quacumque cessante excusatione et exceptione, sub vinculo juramenti et perditionis fidei ipsius domini Aluysj, et sub pena refectionis et restitutionis omnium et singulornm damnorum interesse et expensarum patiendorum et fiendarum per ipsum dominum duci et eius successores occasione ipsa. Et pro predictis omnibus et singulis attendendis et observandis dictus dominus Aluysius omnia sua bona presentia et futura, dicto domino duci presenti et acceptanti pignori et ipotece obligavit, et obbligat. Renunciantes et renuntiant dicte partes vicissim exceptioni non factarum dictarum obligationum promissionum juramentorum et omnium et singulorum predictorum, non sic actorum et gestorum exceptioni, dolli, mali, conditionique sine causa vel ex

iniuxta causa, omnibusque probationibus et productionibus testium jurium et instrumentorum quibus dicte partes vel altera ipsarum, se defendere possit contra premissa vel aliquod premissorum. Que omnia et singula prefatus dominus dux valere voluit et vult, et obtinere effectualiter roboris firmitatem, non obstantibus quibuscumque legibus, juribus, consuetudinibus, statutis, ordinibus decretis constitutionibus, privilegijs tam clausis in corpore juris, quam non clausis derogatorijs et alijs concessionibus et infeudationibus vel titulis per prelibatum dominum ducem, seu per predecessores suos in ducatu nec dominio alijs personis factis et concessis, quam superius, etiam si in dictis instrumentis fiat mentio de premissis vel aliquo premissorum, per que vel quas presentibus non expressa vel totaliter non inserta effectus eorum, impediri valeat, quomodolibet vel differri etiam si talia forent de quibus opporteret in presentibus mentionem fieri spetialem et etiam non obstante aliqua infeudatione facta per prefatum dominum ducem et illustriss. predecessores suos, in prefatos comites Johannem et Franchinum et predecessores suos, seu aliquem eorum de predicta valle Lugani, Mendrisio, et plebe Balerne, et alijs locis superius nominatis, seu aliqua parte eorum, seu de aliquibus predictorum, superius specificatorum, quas infeudationes prefatus dominus dux per presentes revocavit et revocat et pro revocatis haberi vult et intendit cum causa cognitione etiam plenissima. Et ex certa scientia, motu proprio et de plenitudine potestatis etiam absolute, et ex justissima causa que in facto ipsius domini ducis consistit, prout idem dominus dux, ibidem protestatur. Et non obstante si.... naturales si de feudo fuerit controversia inter dominum et vassallum, nec aliquibus ibidem notatis, tam per glosam quam per doctores, nec etiam obstante alio jure feudorum, nec consuetudine, quibus omnibus et singulis ex certa scientia et ut supra et etiam de sue plenitudine potestatis absolute derrogat et derogatum esse vult et jubet et inde prefatus illustrissimus dominus dux et dictus magnificus dominus Aluysius jusserunt et jubent et rogaverunt et rogant de predictis pubblicum confici debere instrumentum unum et plura eiusdem tenoris, per me Johannem Franciscum galinam secretarium et notarium prefati illustrissimi domini ducis.

Actum anno a nativitate domini nostri Jesu Christi millesimo quadringentesimo trigeximo octavo, indictione prima die *jovis vigesima secunda mensis maij* in castro magno, porte Jovis mediolani, porta vercelina parochia sancti Protaxij in campo extra, presentibus spectabilibus viris, domino Alberto de Costabulis milite filio quondam spectabili domini Antonij, domino Guarnerio de Castiliono legum doctore famosissimo filio quondam domini Guidonis consiliario, Symonino ghilino filio quond. domini Andrea secretario, domino Innicho de davalos, milite filio quond. magnifici domini Rodoricij, Georgio de sancto Georgio dicto Scaramucia de vicecomitibus filio quondam domini dominici, Andrea de Birago filio domini Maffiolli, Jacobo de Ardicijs de abiate filio quondam magistri Georgij fixici, Antonio rozono filio domini Ranxij, Gayo de curte filio quondam domini Antonij militis, Andrea de Parma filio quondam domini............ et quam pluribus alijs inde testibus notis, vocatis et specialiter ad predicta rogatis. Postque prefatus illustrissimus dominus dux ad maiorem predictorum omnium coroborationem jussit hoc presens instrumentum sui sigilli munimine roborari.

Et ego Johannes suprascriptus hoc instrumentum tradidi, et hec per alium scribi feci.

(*Reg. R. fol. 364 t.*)

II.

Francesco, Americo et Barnaboni fratribus de sancto severino.

Da poy havete havuto valle Lugano da noy, ne facto molte lamente di facti vostri. Et novamente se gravato el Reverend. Monsg. de como, che gli haveti cazato del suo pallacio de valle lugano el suo fictabile et capsoldo, contra soa volunta. El che se cossi è, non e stato ne justo ne conveniente. Pertanto ve confortiamo et caricamo ve vogliati deportare bene con tutti, et precipue cum el prefacto Monsg. et fargli relaxare el dicto pallacio et tutti li beni a loro tolti,

et etiandio la jurisdictione pertinente alla soa episcopale ecclesia. El che cedera ad honore vostro, et a noy sera grato, perche sappeti bene che tale cosa e debbita che non e conveniente.

Dat. Laude die XVIIJ decembris 1450.

(*Reg. Missive n. 3*).

III.

(*Agli stessi*)

Hauemo quottidiane querelle che lhomini vostri della jurisdictione de lugano commeteano de molti excessi et robbarie, et perche non sono puniti moltiplicano nel malfare che tanto debbe dispiacere a vuy como a noy, per lhonore vostro, che quando quelle parte fossero tenute vna speloncha da ladroni, a vuy ne seguiria imputacione e manchamento assay. Auisandove che vltra laltri excessi, hauimo informacione che vno Johanne Martella, nuper ha facto robare vno medico thodesco che fugiva da Como, per cagione de vno homicidio, et gli ha facto tore alla strata parechi centenara de ducati, dele quale cose ve ne hauimo voluto avisare, acio che gli prouediati como richiede la justitia et honore vostro.

Placentie XXIIJ octobris 1451.

(*Reg. Missive n. 4*).

IV.

Bernaboni de sancto severino.

Per alcune cose importanti al stato nostro, te stringemo et caricamo che veduta la presente subito faci prendere per la persona *alegrino* tabernario in el loco de stabio (*Stabio*), il feraro che habita

in el dicto loco de Stabio, non pero feraro ma si domanda cossi per sopranome, *Tonino* filiolo de Johanne che habita in la terra de Rippa, ascontro la terra de Codelago, dala banda de za, infondo de la terra, et la porta della stantia sua guarda per mezo lagua, et *martino dela dona* parente del soprascripto Tonino, che sta in la sopradicta terra de Rippa......... (e presi che siano li terrai ben custoditi sino a nuovo nostro avviso).

Mediolani, 9 junij 1458.

(*Framm. Missive*).

V.

1457, novembre 13.

Illustrissime princeps et excellentissime domine domine noster honorandissime, debita recomendatione premissa.

Sopra la commissione per la illustrissima signoria vostra a nuy facta, per quella contentione quale vertisse tra li magnifici Conte Franchino Rusca et Barnabò de Sancto Severino, Nuy cum grandissimo studio et diligentia habiamo dato ogni opera, a nui possibile per trovare la mera et propria veritate. Et tra le altre cosse agitate, a nui parse fare destenire uno *dominico da Medelia,* nominato *Mattana,* il quale fu nominato per quello che fece morire Bernabò [1], essere informato de questo facto, et lo havemo facto examinare più et più volte etiam cum la tortura. In li quali examini ben che lui habia piu volte variato, nientemancho studiando nui de volere redure et concludere la cossa ala propria veritate, più che sia possibile, tandem lui è reducto ad questa ultima confessione in la quale fermamente persevera et etiam in li altri examini, et confessione per lui

---

(1) Vale a dire denunziato da *Martino bizzarro,* che, come si leggerà più avanti, fu fatto impiccare da Bernabò da Sanseverino.

più volte è perseverato; cioè che quello *Martino* già morto dixe a questo Mattana, chel seria bello amazare el dicto Bernabò a Lugano perchè el va da sera a solazo. E che se lui havesse dui compagni del suo animo che lo passaria cum una partesana et questo perchè Bernabò havea facto pagare ducento ducati a certe sue securtate, e altro non fu poi dicto ne facto, salvo che retrovandose da lì ad alcuni dì esso Mattana cum Urbano poccobello caneparo de Bernabò in la valle de Lugano, li riferii queste tale parole haveva dicto Martino bizarro; e poi le dixe a Bernabò; per il che Bernabò fece piglare dicto Martino et nè seguita poi la morte sua. E dice item chel *Conte Franchino* nè *Zohanne da Bologna*, nè altri de li suoi sepino de queste parole, ne per loro fu dicto ne temptato cossa alcuna contra de Bernabò che lui sapia. Per la qual cossa a nui pare che dicti *Zohanne da Bolognia* et *Zohanne da Orello* quali sono qui cum securitate da presentarse ogni dì sotto pena de ducati duamilia per caduno, debiano essere licentiati, et anchora de fare relaxare *Baptista da quadrio*, qui destenuto et incarcerato za uno grande tempo. Et non havendo questo Mattana facto altro, considerato che per la tortura non sta troppo bene, ne pareria, si cussi piacesse a vostra signoria, se dovesse lassare, dando però securtate de presentarse quando fosse richiesto. — Circa la resposta nostra quale la sig.ª vostra expecta de la pena merita Bernabò per havere facto morire lo predicto Martino bizarro, contra la voluntate et comandamento dessa sig.ª vostra, sel piace a vostra signoria expectaremo de respondere et dire lo iudicio nostro ad la signoria vostra poi la retornata dessa ad questa cità, la quale credimo serà presto per la gratia de dio. Et ad essa cordialissimamente ne recommandiamo.

Dat. Mediolani die xiiJ Novembris Mcccc°LviJ.

Ejusdem vester Celsitudinis fidelissimi servi de consilio suo secreto.

A tergo: Illustrissimo principi et excellentissimo domino nostro honorandissimo domino duci mediolani etc. Papie Anglerieque Comiti et cremone domino etc.

Cito, cito.

(*Carteggio diplom.*)

VI.

Mag.e tanquam honorande. Perchè sono dexideroxo de cognoscere se la lamenta facta per Bernardo da olgiate è vera, o altramente, sono contento che siando li il dicto Bernardo la V. M. gli dica che liberamente venga qui da mi per dire la ragione sua et che per termine de dì octo non gli serà facto ne per mi ne per altri a mio nome molestia alchuna, reayle nè personale, et ultra il dicto termine prometto alla magnificentia vostra non serà facto ad epso Bernardo altro che ragione, como è de mia natura. Sempre me ricomando alla M. V.

Dat. Mendrixij die VIJ martij 1462.

Vester FRANCISCHUS DE SANCTOSEVERINO.

A tergo: Mag.o tanquam patri honorando domino Angelo de Reate ducali auditori.

(Cart. dipl.)

VII.

Le intrate feudale del Mag.o Vgo et cuxini da Sanctoseverino etc.

Datij ordinarij de vallugano	L. VIIJm
Imbottate de vallugano secondo la compoxitione	L. IJmD
Subsidio de val lugano	L. JmDCLXXX
Censo da Sonvico	L. CCCXX
Censo de murcote et carona	L. CLX
Item per lo subsidio	L. LXXXXVJ
Item per lohonoranza del pesso	L. LX
Bissone per lhonoranza del pesso	L. XVIIIJo S. IIIJo

Melide per lhonoranza del pesso	L. iiij^{o} s. xvj
Honoranza del bove	L. cc
Possessione della mona	L. cccc^{o}
Datij ordinarij de mendrixe et plebe de balerna	L. cccc^{o}viiij^{o}
Imbottate utsupra secondo il Comune	L. dc
Conventione del subsidio	L. cl
Possessione de morbio	L. ccclxxx
Caxa da Como	L. xxv
Somma	L. xv^{m}.iiij^{o}
Della infrascripta summa de L. xv^{m}.iiij^{o} ne sono dettracti per salario delli castellani et compagni	L. j^{m}
Resta il netto in	L. xiiij^{m}.iiij^{o}
Possessione de Pandino cioè quella parte è afictata de presenti ad Jacomo alfero et compagni . .	L. iiij^{m}.cc
Item per li beni riseruati nella investitura, cioè castello, giardini, prati, tuti li boschi, et altri beni teneno alchuni compagni depsi da Sanctoseverino se ne cava ogni ano	L. dc
Somma	L. iiij^{m}.dccc
Item vltra le predicte cose, gli sono miglioramenti facti per il qd.^{m} mag.^{o} s. Loyse extimati L. xij^{m}.dc di imperiali, abenchè vagheno piu sopra, li quali ghè il carrico de rendere alla mag.^{a} d. Loysia la sua dotta, che monta le dicte L. xij^{m}.dc.	
Item tuta la monitione della rocha, quale non ne extimata che valle seconda bona extimatione ducati j^{m} fano	L. iiij^{m}
Brone del pavexe (Pavese), dato per scontro de Romagnano	L. dclvj

(Feudi. *Lugano*).

VIII.

Communibus et hominibus mendrixij et plebis balerne.

Sonno stati qua da nuy Johanantonio et Bartholomeo dela torre (Torriani), Ruschone da Coldrero, Augustino martella et Bernardo da Olgiate. Et hauimo inteso le domande et recheste loro ne hanno facto in vostro nome, del che ne habiamo preso admiratione maxime che qui dì passati fecimo intendere lintentione nostra a quelli vostri altri che foreno da nuy prima; quale è questa, che tucti vuy debiati prestare quella obedienza ali officiali de Madona Aloysia, moglier de quondam francesco de sancto severino, haviti prestata per lo passato a quelli del dicto quondam francesco nante la sua morte. Et cossì de nouo, questo medesimo habiamo facto intendere ali predicti vostri, el perchè or dicemo et comandiamo, che debiati prestare tucta quela obedienza a madonna Aluysia et ali soy officiali, che hauete prestata per lo passato a dicto qdm. francescho, nante la morte sua utsupra, perchè non volimo debiati innovare altro.

Dat. Mediolani XXIIIJ Martij 1464.

(Reg. Missive, n. 65).

IX.

1464, settembre 13.

..............domine domine mi singularissime.

Da poi chio sum stato a mendrixe et in la pieve de balerna per lo vero che quisti homini hanno usato tante disonestate che seria...... a soportarlo. Quisti homini hanno batuto li messi del officiali, alchuni...... lo comandamento ali mesi del officiale, alchuni altri gli hano levata...... et batuti, alchuni hano cazato lo officiale

zoxo del bancho, quando lui administrava raxon et lo cazono zoxo de consciglio, alchuni andavano de nocte in compagnia de homini circa Lx[a] per la terra de mandrixe et dinance ala casa del officiale con uno tamborno sonando et cridando *peloia, peloia;* alchuni quando se presentava qualche littere dela Excell.[a] vostra dicevano che se presentava *laxagne* et che de lettere se ne fa bono marchato a milano, et così quello dì chio vene qui, facevano molti conventiculi, consegli et unione, et dicevano chio doveva essere venuto con qualche laxagne, apelando loro le lettere dela sig.[a] v.[a], *lasagne,* et dicevano molte bestialitate.

Como homini montanari che hanno prexo la briglia con li denti, et pare a loro che niuno gli posa domare, non poria scrivere a suplimento de li malli loro deportamenti; da poi la mia venuta qui fece chiamare lo consciglio de questo borgo et de tuti li comuni de la pieve de balerna, ali quali presentai le lettere de la signoria vostra et li confortai a obedire la magnifica madona Aluisia et suoi oficiali et che dovessino pagare li datij et le imbotade et le altre facion loro, repréndendoli etiam de li loro malli deportamenti, et facto questo, li homini me rispuoseno tuti a uno tracto che loro non intendevano obedire et prima che volevano mandare da la excellentia vostra per reparare a questo, et che quando pure vedesseno la voluntà de la sig.[ria] vostra essere omnino destinata a questo, chessi intendevano poi anchora capitolare con la mag.[a] madona Aluisa inance che li prestasseno obedientia, et con grande superbia ét desonesti modi, me respundevano come se non havesino a obedire la sig.[a] v.[a], ala quale se potesseno ale demostratione che fano, trareveno de calce, et non è dubio se vedesseno la excell.[a] vostra in qualche caso o de guerra o de altro che loro potesseno recalcetrare ala signoria vostra, chessi lo fareveno voluntere. Io vedendo li suoi malli deportamenti ne nominai alchuni de li più renitenti et iniqui quali erano li presenti, et fece comandamento a tuti li homini de mandrixe et de li comuni de la pieve, li quali io haveva facto convocare, che ala pena de ducati 1000 da fire (essere) aplicati ala camera de la Excell.[a] vostra et de rebelione dovessino destenire quelli talli renitenti, li quali io gli haveva nominati, et che li dovesseno consignare una con mi a Milano in mane del Capitano de justicia,

come io haveva comissione de signoria vostra, tamen non volseno obedire; io ne prese uno de li più superbi et de novo comandai a li homini che me lo dovessino destenire, tuti li altri me veneno adoso alo incontro como porci, et uno dessi homini me prexe al traverso et me dixe, chio haveria paciencia volesse o non, et ulterius uno povero nodaro de la terra qui, perche a mia richesta haveva rogato certi comandamenti, questi homini lo menazono (minacciarono) in modo che sel non fosse fuzito, a cho de lago (Capolago) lo guastavano dicto notaro. Et perche io non ho obedientia ne voleno fare cosa che gli dicha per parte de la sig.ª v.ª, io verò demane matina da la sig.ª v.ª, perche stando qui in questo modo seria vergognia de la signoria vostra, pure de novo ho refirmato in scripto lo comandamento ali homini de questa terra et de le comuni de la pieve, debiano presentare a Milano in mane del Capitano tuti quelli chio glio nominati: me hano risposto, che loro deliberarano de mandare quilli talli da la sig.ª v.ª ma dal capitano et che loro hanno ben tanti amici a Milano che non dubitano niente: io non poria scrivere a suplimento de la iniquità de questi homini. Me ricomando sempre ali pè (piedi) de la Excellentia Vostra.

Dat. Mandrixij XIIJ septembris 1464.

Ejusdem dominationis vester fidelissimus servitor

ANTONIUS DE DEXIO.

A tergo: Al Duca di Milano.

(Cart. dipl.)

X.

1464, dicembre 11.

Illustrissime princeps et Excellentissime domine domine mi singularissime.

Anchoy (oggi) come fu azonto qui presentay ala magnifica madona Aloisa le lictere de la vostra signoria, et li expose quanto la excellentia vostra me ha comiso: la prefacta madona Aloisa cominciò fortemente a piangere et condolerse dicendo ley che non è possibile la se possa reddurre a Milano perche la non gli ha grano, ne vino ne legne, ne altro se non le mure de la casa de quondam suo marito, et dice che la se trova senza dinari con la spexa grande et con molti debiti, et tanto se affige, che pare la voglia morire de doglia, adeo che ad ogniuno veniva pietate a vederla. Et tamen conclude la prefacta Madona Aloisa che vole fare tuto quello che vole la excellentia vostra in la quale dice la se confida non gli debia manchare et maxime in farla segura de la dotte sua et de le dotte de le sue fiole de le quale dotte essa possa havere li emolumenti per potere vivere ley et sue fiole, et per questo la prefacta madona Aloisa con grande pregiere me ha facto instantia chio voglia soprasedere de non levarli la obedientia de li homini, ne fare altro per dì tri perche lei mandarà da la Excellentia vostra Baldasaro Cosa suo cusino per fare intendere ala Excell.[a] Vostra li bisogni et condicioni sue et che passato dicto termino de dì tri non havendo altro in contrario, chio exequischa quanto ho in comissione da la signoria vostra. Et me ha dicto la prefacta madona Aloisa, che quando bene lei havesse il modo de levarse da qui, chella non me consignarerie il castello, se prima non havesse lettere dalla signoria vostra sottoscripte de mano propria de la Excell.[a] Vostra, perchè ha così in comandamento da la signoria vostra, sichè per questo me parso soprasedere per quisti tri dì, et se passato dicto termine io non haverò altro in contrario, torrò la obedientia da li homini a nome de la signoria vostra: ma non me pare de dare licentia, ne removere il

podestà perchè l'officio è promiso ali fictavoli nel incanto loro, sichè, benchè la sig.ria vostra me havesse comiso che dovesse removere lo officiale, restarò, perchè la sig.ria vostra non era forse informata in quo modo fosse dato questo officio. Se la signoria vostra delibera chio toglia la tenuta de questa rocha, bisognarà sia replicato a madona Aloisa per lettere sotto scripte de mano proprie de la Excell.a V.a ala quale sempre me recomando.

Dat. ex pandino die xj decembris 1464.

Ejusdem dominationis vestre fidelissimus servitor,

ANTONIUS DE DEXIO (1).

A tergo: Al Duca di Milano.

(*Cart. dipl.*)

XI.

Spectabilis Cugnate carissime (dominico de Santo Severino).

Ho visto quanto me fate scrivere dal nostro Ill.mo Sig.re etc. Assay me meraviglio me fate quisto a mi, vuy sapeti ben in che forma ma lassato la bona memoria del qdm. Signore francisco. Ma lassato più debiti che capitale. Pur sia la cosa como se voglia e sia, mi non ho modo nessuno de pagare vuy ne nessuno altro. Si lo nostro Ill.mo Signore me lassarà pandino, mendrixio et pieve de balerna pagarò vuy et chi deverà avere, aliter non glie via nessuna.

Ex Castro Pandini die xxvij Julij 1464.

ALUJSIA DE SANCTO SEVERINO.

(*Cart. dipl.*)

---

(1) Da altra dello stesso mese (15), sembra che per quell'inverno fosse tollerata Aloisia in Pandino.

VARIETÀ.

NECROLOGIA

Anche un altro dei nostri soci discese nella tomba; egli pure ci lascia una larga eredità d'affetti, e però ci sarà sempre caro il ricordare la memoria del compianto professore canonico

GIAMBATTISTA BIANCHI.

Nato in Como nell'agosto 1807, studiò nel patrio Liceo, dove e per l'ingegno pronto e per l'assiduità sua, primo fra i primi, era amatissimo dai precettori e dai condiscepoli. Avviato di propria elezione al sacerdozio, si ebbe meritata lode come profondo conoscitore delle ecclesiastiche discipline. Vicario prima alla Manera, in quel di Lomazzo, poi a S. Donnino, in Como, seppe inspirare la vera religione nell'animo dei suoi parrocchiani, i quali come lo amarono sempre in vita, così lo onorarono in morte con spontanei solenni suffragi.

Uomo semplice e schietto, esponeva francamente la verità agli amici, e in crocchio con loro era gaio e faceto, talvolta non senza arguzie, per modo che molti ambivano la sua conversazione.

La carità era un sentimento così vivo dell'animo suo che non solo era pronto nel giovare a tutti col consiglio, coll'opera e col denaro, ma, offeso, perdonava, ed anzi all'occasione beneficava l'offensore.

Come uno dei membri fondatori degli Asili di carità per l'infanzia nella nostra città, si adoperò grandemente, anche ad onta di dispiaceri, onde tale istituzione si allargasse, provvedendo a nuovi redditi ed impianti.

Chiamato alla cattedra di professore di storia universale nel patrio Liceo, la occupò due anni fra continue lotte coi satelliti della dominazione austriaca, finchè poi vi rinunziò con proprio materiale svantaggio per non prostituire la storica verità al volere dell' oppressore. Amantissimo della patria, vedeva nel decoro e nella grandezza del nome italiano la prima cura del vivere civile. Egli soleva dire: « Gli Italiani essere stati predestinati dalla Provvidenza a condurre a fine grandi cose; scienziati, letterati, artisti, per solo spontaneo, irresistibile impulso del loro genio, crearono e creano tuttora senza emulazione, senza premio e senza lode grandissime opere, e a loro basta l'appagamento dell'animo, lusingati dalla speranza che i posteri un dì facciano loro la debita giustizia. »

Cultore indefesso delle buone lettere, versatissimo nelle greche e latine, riuscì eccellente epigrafista; appassionato numismatico e bibliofilo, raccolse rari esemplari, e ne fece parte al patrio Museo e alla civica Biblioteca, della quale era membro Conservatore.

Direttore delle Scuole comunali femminili, direttore e professore di pedagogia ed etica nella Scuola magistrale, catechista nella Scuola normale femminile, da oltre sei lustri moderatore delle coscienze nell'Orfanotrofio femminile di S. Eusebio e nel Collegio di S. Chiara, spiegò dovunque una attività indefessa, usando con tutti maniere affabili, conciliative e non meno autorevoli.

Erano appena tre anni ch'egli era stato ascritto al reverendo Capitolo di questa Cattedrale, quando spirò la sera del 26 aprile 1881.

Prof. AURELIO COLMEGNI.

LIBRI PERVENUTI IN DONO ED IN CAMBIO ALLA SOCIETÀ

CODA prof. COSTANTINO. — *Rusca o Rusconi di Como.* Torino 1881. — (Fa parte delle *Famiglie celebri italiane* del Litta, dispense 182-183). — (Marchese Alberto Pio Rusconi).

MORPURGO e ZENATTI. — *Archivio storico per Trieste, l'Istria ed il Trentino.* Roma, 1881. — (La Direzione).

I Nuovi Goliardi, periodico mensile di storia-letteratura-arte. — (La Direzione).

Anzeiger für schweizerische Geschichte. 1881. — (Emilio Motta).

Der Geschichtsfreund. — *XXXVI. Band.* 1881. — (Società Storica dei cinque Cantoni).

Zeitschrift des Vereins für Thuringische Geschichte und Altertumskunde. Jena, 1852-81. — (La Direzione).

Pubblicato nel dicembre 1881. — Direttore: FOSSATI dott. FRANCESCO.

I SANSEVERINO

FEUDATARI DI LUGANO E BALERNA

1434-1484

Secondo i documenti tratti dal R. Archivio di Stato in Milano

---

PARTE SECONDA.

Vi hanno avvenimenti con date di sì strana coincidenza matematica, da farci quasi credere all'aritmetica della storia propugnata dal Ferrari! Così nel nostro caso. Nello stesso 1447, a quattro mesi di distacco, morivano Aloigi da Sanseverino e l'ultimo dei duchi Visconti: nello stesso mese di marzo del 1466 Franchino Rusca, signore di Locarno, e Francesco Sforza. Moriva il Rusca quasi alla vigilia della lotta che stava per scoppiare nel Luganese tra Guelfi e Ghibellini, ovverossia tra i Rusconi ed i Vitani, i sostenitori dei Sanseverino, nè gli toccava il conforto di vedere, mercè le sue macchinazioni, abbattuti i feudatarî luganesi, cui egli, nel 1434, per la ragion del forte, aveva dovuto abbandonare la contea di Lugano!

Salito al ducato Galeazzo Maria Sforza, lasciava egli nel pacifico possesso dei loro feudi Ugone, Aloisio, Francesco ed Antonio da Sanseverino, figlio il primo ad Americo, a Bernabò i tre altri. Però il malcontento che, come abbiamo ricor-

dato, già erasi apertamente manifestato due anni prima (1464) nel Mendrisiotto, doveva prorompere ora minaccioso anche sulla piazza di Lugano. E diffatti ci lasciò scritto, all'anno 1466, il cronista Nicolò Laghi quanto segue:

« L'anno 1466 nel mese di aprile i nobili et magnifici messer Francino Ruscha, Hettore suo figlio, Lanciloto Rusca con Antonio Ruschetto suo figlio, Stefano Castagna, Antonio Carnevari de' Castorei, Antonio di Oltitio Rusca, Lanciloto Robiani et il restante della parte Gibellina di Lugano unanimamente si trovarono insieme et cominciarono a far contrasto innanzi Galeazzo Sforza Duca di Milano contra Luigi Francesco et Antonio figliuoli di Bernabò Sanseverino et anco contro Ugone figliuolo di Americo Sanseverini alhora padroni di Val de Lugano.

« Et questo contrasto fu fatto dai sudetti Gibellini di Val Lugano contra questi Signori Sanseverini perchè essi Gibellini erano molto mal trattati sotto il governo dei detti Signori Sanseverino: in segno di questo alcuni Gibellini venivano appiccati per la gola di notte, altri legati nei sacchi erano giettati di notte nel lago et altri erano impregionati sotto false querele, acciochè gli confiscassero tutto il suo: di modo che trovandosi oppressi a questo modo unitamente havendo ricorso al Duca furono liberati dal giogo Sanseverinesco, pagando però nelle mani di esso Duca la somma di quattromila ducati. Ma non puotè durar questa liberatione se non per un anno [1]. »

---

[1] La *Cronaca del Laghi,* corredata di copiose note, venne inserta in questo stesso *Periodico,* vol. 2°, fasc. 2°, 1881, dal marchese Alberto Rusconi. L'egregio estensore vorrà perdonare se mettiamo un po' di dubbio alla di lei autenticità, credendola fattura piuttosto di secoli posteriori che non del decimo quinto secolo. Lo stile non è affatto di quell'epoca, o dinota un abbellimento subìto tardi dopo: tuttavia i nomi dei principali personaggi ricordativi concordano coi documenti da noi trovati.

Le ultime righe sono erronee. I Sanseverino abbandonarono il feudo di Lugano soltanto nel 1467, nel quale anno appunto fu stipulata coi Luganesi la convenzione di pagare alla camera ducale i 4000 ducati, come vedremo a suo tempo.

Mentre pei rivolgimenti del 1467 l'Archivio milanese ci offre ricca messe di documenti, due o tre soltanto ne porge ad illustrazione del 1466, e noi ne usciamo ancora al buio. Il primo atto che ricordi dei tumulti in prospettiva è una lettera del 7 maggio 1466 scritta da Bellinzona da quel commissario, Zanotto Visconti, allo Sforza (1): dopo aver accennato ai presunti armamenti nella Leventina ed in Uri a danno dei Ducali, aggiunge: « Item advixo quela che in Lugano sono levate le parte (i partiti) et stano li homini aparegiati con le arme in mano per doverse taliarse per peze, et ghe sono alcuni de loro che cridono: *Marcho, Marcho.* A tanto se Idio non li provede et vostra Excellentia, è forza che la terra et valle se insanguinino le mane; et plus hano za rotta la strata; et sono stati da mi duy Bregnoni et uno de quili sta con il signore Tristano (Sforza) lamentandose che uno preyto Donato da Bironicho li a asaltati. Credono però se vostra Ex.ia li mandasse qualche persona fidata e da bene saria fazile cossa ad mitigarli, avisando quela che quisti homini de Berinzona se ritrovano de malla voya de questa novitate, dubitando loro se dito Lugano et sua valle va a rumore, sarà cagione de inanimar li prenominati Suyceri et Crualoni ad venire a fare novitate et guerra. »

Le ire dei Ghibellini o Rusconi non erano tanto dirette contro Ugone quanto contro i suoi cugini, figli di Bernabò da Sanseverino: costui più che ogni altro sembra avesse crudelmente trattato i miseri sudditi. Ugone, anzi, chiedeva in quel torno al commissario di Lugano come comportarsi nelle vertenze sorte, se appoggiare i cugini Sanseverino o piuttosto starsene neutro.

---

(1) V. *Cart. dipl.*

Il conte Giorgio de' Paselli, da Bologna, commissario spedito straordinariamente a Lugano, scriveva appunto al duca ai 17 giugno 1466 che « quasi la mazore parte delle querelle gli sono state porte insino a questo dì sono de chose fece lo signore Bernabò padre de misser Aloisio e fratelli da sanseverino, et sono querelle de persone assai se doleno, sono posti in presone, senza chasone; et dichono gli è bixogno pagare dinari se volseno uscire de presone. » Avrebbe più tardi riferite le altre accuse dei testimonî « che omne dì et hora me presentono questa parte Ghabelina ruschona (1). »

La sera del 24 giugno minacciò di diventare sanguinosa pel borgo di Lugano: sciagurati fatti avvennero su quella piazza pubblica. I particolari il lettore potrà leggerli più diffusi, siccome narrati dallo stesso commissario di Lugano, nella sua lettera del 25 giugno, riprodotta in appendice (2), e di cui qui non diamo che ristretti dettagli.

Nella seguente guisa sarebbe passata la faccenda. Sparsasi tra i Ghibellini la voce che in quella sera Francesco da Sanseverino ideava di far squartare quattro Ghibellini sulla piazza di Lugano, si può imaginare quale fermento producesse nei loro animi. Tosto si radunarono sulla piazza trenta Ghibellini, dappoi ingrossati di numero, i quali « a dui a dui cridando *Ducha, ducha, Galiazo, Galiazo, Sforza Sforzia,* pasono (passarono) denanzi alla porta del palazo de detti de San sceverino (3), cridando chome he ditto, e più uno di loro dixe a certi homini Guelfi, e a famegli de detto domino Francescho, li quali herano apreso dicta porta queste parole: *canaglia, cridati mo Marco Marco, Coglione Coglione* (4) » evidentemente per aizzarli. Se-

(1) V. *Cart. dipl.*

(2) V. Documento I.

(3) Che era poi sempre quello del vescovo di Como, da esso affittato ai Sanseverino in ragione di fiorini 25 all'anno.

(4) Il grido di S. Marco della nemica Venezia e del celebre di lei capitano Bartolomeo Colleoni, grido ancora dei Guelfi in allora.

condo l'interpretazione del commissario di Lugano, i Rusconi volevano iniziare « uno vespro Ceciliano » ma gli riuscì di porre rimedio facendo sgombrare la piazza da ambedue i partiti in numero di « più de 250 homini tra luna parte e laltra, tra li quali herano de molti homini della valle, li quali herano stati a una festa de San Zohanne apreso de qui (Lugano) a quatro miglia, e poi la scira (sera) herano venuti a cena qui. » Senz'altro che, ove si fosse allora trasceso alle armi, è certo che pel numero tre volte superiore dei Ghibellini, i Sanseverineschi l'avrebbero passata male, o per usare ancora della frase del commissario Paselli « sereveno stati una insalata a dicta parte gabellina. » Negava però Francesco da Sanseverino d'aver discorso di squartare; ma sì, adesso! i Ghibellini trovarono tra i loro tre testimoni infallibili, ed avevano quindi dalla loro la ragione; tutto il torto, come suole avvenire ancora al dì d'oggi nelle lotte politiche, ricadeva sull'impotente avversario.

« Ho remediato cum la gracia de Dio, scrive ancora il commissario di Lugano al duca, che scandalo non è seguito, nè credo seguirà, ma conforto V. Excellentia a remediare presto a queste differencie. » Chè se intendeva aspettare, tardi giungerebbe il rimedio, perchè ogni giorno diventava « più duri questa parte ghebelina a volere detti gentilomini da san severino per loro signori » non desiderando altro padrone all'infuori del duca di Milano.

Ambedue le parti delegarono messi per esporre dinanzi al duca in Milano le proprie doglianze; il commissario Paselli si recava colà egli pure assieme al Sanseverino. Giova credere che non si decidesse gran cosa, avvegnachè quattro mesi dopo, cioè nell'ottobre 1466, siamo daccapo colle arroganze dei Ghibellini.

Nel commissariato di Lugano a Giorgio de' Paselli, ritornato podestà a Genova e passato dopo in Corsica, era succeduto il figlio Pasello, il quale in una lettera 23 ottobre 1466,

narrava al padre ([1]) cose poco ad onore di alcuni capi ghibellini luganesi ([2]). Un Tommaso, figlio di Stefano Castagna, citato dinanzi al commissario non si prestò a comparire alla citazione anche dopo essere stato multato in un fiorino dal vicario di giustizia. Non sortirono miglior effetto le minacciate pene della disgrazia del duca e della prigione; chè anzi, il di lui fratello Giorgio, con superbo rifiuto, dinanzi alla gente radunata, si oppose al suo incarceramento, reso impossibile al commissario per lo scarso numero di fanti di cui disponeva. Tentò questi un'ultima prova, condannando ciascuno dei due fratelli all'ammenda di 200 ducati ed a presentarsi innanzi ai Consigli in Milano. « Doppo questo, scrive ancora il Paselli, in presentia de più de xxv persone zorzo predicto dise che io haveva zurato de mantignire parte guelfa per tuto el mondo. Sichè questa me he una grandissima vergogna; ve prego ne vogliati fare querella ala Ex.ª del nostro Signore; azò se intenda la verità de quello ha dito questo toto. » Aggiunge ancora che Franchino Castagna rammentando al detto Giorgio, suo cugino, che egli non avrebbe potuto non recarsi a Milano, « dicto Zorzo fè uno dom dom con lo brazo e dise: o milano o no. » Quel Giorgio si divertiva per di più a trasgredire il settimo comandamento di Dio, ed in quei giorni, assieme ad un figlio di Giovanni Brigenti, aveva rubato delle galline nel piano di Scairolo.

Pel commissario di Lugano i Ghibellini erano « poveri et superbj. » Chiedevano ad ogni tratto l'appoggio del duca « et non fano extima alcuna de sua desgratia. Et non zehè

([1]) Ai 31 dello stesso mese supplicava il duca di Milano a mantenerlo, secondo la promessa data al padre « per questo anno che vene » in capitano o commissario di Lugano « aziò che mia madre e mio fratello e mi potessemo vivere qui e farze le spese » non desiderando ritornare a Bologna « per rispecto de la moria (peste) che gliè..... (*Cart. dipl.*).

([2]) V. *Cart. dipl.*

caxa alcuna stia a mia obedientia excepto la casa de Stefano castagna. » La casa per lo appunto cui appartenevano figli e fratelli così esemplari !!...

Ma queste le erano scene da poco in confronto di quelle avvenute nel 1467, dopo che ai 6 di febbraio (con qual prudenza mai?) Galeazzo Maria Sforza ebbe confermato pienamente nei feudi di Lugano e Balerna ancora i malveduti Sanseverino. I tumulti scoppiarono, le parti nemiche corsero alle armi, ed indarno il nuovo commissario ducale spedito a Lugano cercò che i comuni prestassero l'obbedienza dovuta ai vecchi feudatarî. I Sanseverino promettevano di trattar umanamente i sudditi, di conceder loro un idoneo e giusto capitano, di porre in oblio i rancori e le vendette passate: nulla valse (1). I Ghibellini risposero coll'impadronirsi di tutte le navi poste sul lago, sequestrarle a Bissone ed ivi armarle; occuparono per di più il palazzo del comune in Lugano e fortificarono la chiesa di S. Lorenzo dominante quel borgo. Dal loro canto i Sanseverino si chiusero nel palazzo in Lugano e nelle fortezze di Morcote, Capolago e Sonvico (2).

Gli avvenimenti di quegli infausti giorni hanno bisogno di dilucidamenti, a prova dei documenti milanesi.

---

(1) V. il documento II, contenente le istruzioni ducali, in data 11 febbraio, all'inviato straordinario a Lugano.

(2) Il cronista Laghi ci racconta, con particolari varianti un tantino dagli atti milanesi:

« L'anno 1467 havendo i Sanseverini inteso che il duca inclinava alle dimande de' Gibellini, nel mese di febraro si misero in strada per venir a Lugano, il che non così presto fu saputo da' Gibellini, che una notte fecero condurre tutte le navi del Lago di Lugano nel luogo di Bissono; et ivi le sommersero tutte, eccetto due o tre, quali riserbarono per suo bisogno armandole, et tenendole per difensione de lor Gibellini.

« Qual cosa presto andò ad orecchia de' Ghelfi di Val Lugano, perciochè tutti si ritirarono nel Palazzo di Lugano alhora habitato da' Sanseverini, volendo omninamente dar fidel soccorso a' suoi signori.

« Nè in questa occasione dormirono i Gibellini, perciocchè presto si ritirarono in San Lorenzo Chiesa primaria di Lugano, prevalendosi della

Precisamente ai 6 di febbraio, dì della conferma dei Sanseverino, le navi del lago di Lugano già erano state prese dai Ghibellini, e Giovanni Mato, Giorgio e Franchino Castagna e Ferraguto di Colla, dei principali capi loro, se ne stavano armati in esse barche a Morcote: si rifiutavano d'obbedire al comando del commissario Paselli di ritornare disarmati a Lugano, nè prendevano atto della sua ulteriore ingiunzione, pena cinquecento ducati, di presentarsi nel termine di giorni tre dinanzi al Consiglio segreto in Milano. Alcuni giorni dopo entravano invece armati in Lugano (1).

Ai 10 di febbraio il Paselli si rifugiava nel palazzo dei Sanseverino « perchè li Ruschoni dicevano per tuta la piaza che questo dì me volevano in omne modo tagliarme a peze.... tuta la terra hè in arme, li ruschuni si fortificano in questa terra nella caxa del comune per fare battaglia (2). »

Nè meno tristi erano le lettere spedite allo Sforza da Como, Dongo ed altri luoghi. Agli 11 dello stesso febbraio, il commissario di Como, Giovannino da Casate, ritenendo il duca « ad pleno informato de certo apparegio facto per molti de li homini

---

Chiesa et Campanile ivi fortificandosi: et vi arivarono in socorso cento soldati venuti da Vigezzo, et anco gli ne vennero molti de altre parte desiderosi di aiutare, et soccorrere gli afflitti Gibellini.

« Tra questo mezo i Gibellini di Val dintelluo (Intelvi) et quei della Rivera non mancavano alla volta di Bissono d'impedire a ogni sua forza che nessuna sorte di grano si conducesse a Lugano in favore de' Ghelfi.

« Oltra de questo i gibellini, quali si trattenevano in San Lorenzo comminciarono far un forte sopra il Cimiterio di detta Chiesa, imaginandosi di gettar poi a terra il Palazzo dentro il quale dimoravano i Ghelfi in difensione de' Sanseverini suoi Signori.

« Et susseguentemente i Gibellini una note brusarono una nave grande Sanseverinesca, la quale era vicino al Palazzo. Sopra di ciò vedendo i Ghelfi che il tempo gli chiamava altrove con bel modo una notte si partirono fuori del Palazzo, et con presteza andarono a Souvico. »

(1) V. i documenti III e IV, lettere del commissario di Lugano, Pasello de' Paselli, al duca, in data 6 e 10 febbraio.

(2) V. Documento IV.

de la valle et lago da Lugano ne la terra de Bissuno per resistere de non prestare obedientia a quelli signori de Sanseverino » ricordava il movimento « facto per quelli della plebe de Porleza et de Mandello et suoi adherenti et amici per non volere essere suppositi alli Conti Petro et fratello de' Ruschoni (1). » Movimento esservi pure stato nella stessa città di Como « per dicta casone sì per molti adherenti et amici de quelli de valle Lugano giamati Ruschoni, prestandoli favore darme offensive et defensive, de parole et de persone, et cussì molti altri adherenti a quelli altri de Porlezia et Mandello giamati Vitani. » Temere « che non se vengha a criminale et sanguinolento, ita che nela cità e de fora se farà del male asay » con danno del ducato e unicamente per colpa « de capi grossi » della città (2).

Al Sasso di Musso, secondo una lettera di Giovanni de Funes, podestà di Dongo e Sorico, i Malacrida e consorti, feudatari di Corenno, Dervio, Varenna e Bellano (3), eransi rafforzati, intenti a salvare quella ròcca da un colpo di mano. Fuggivano gli uomini di Dongo con le loro « robe chi de zà et

---

(1) Sta nel *Cart. dipl.*, dicembre 1466, la seguente nota:

MCCCCLXVJ die Jovis undecimo mensis decembris facta fuit venditio et infeudatio in filios Mag.[i] qd.[m] domini franchini rusche de omnibus intratis terre *porlezie et totius plebis porlezie* ducatus Mediolani, incipiendo in calendis januarij prox. futuri super intrata L. ccc xx imper. singulo anno, pro pretio L. IIIJ.[m] — MCCCCLXVIJ die martis XVIJ mensis februarij per dictos filios qd.[m] Mag.[i] domini comitis franchini rusche facta fuit retrovenditio et renuntiatio feudi de suprascriptis terre porlezie et plebis porlezie ducali camere pro pretio L. IIIJ.[m] »

Ai 18 febbraio dello stesso anno furono cedute le entrate soprascritte alla pieve e comunità di Porlezza per L. 6000, di cui 4000 ai Rusconi e le rimanenti L. 2000 al ducale tesoriere Antonio Anguissola, da Piacenza. Ma ai 19 agosto del 1469 quelle stesse entrate erano dai consoli di Porlezza ritornate alla Camera ducale, rimanendo obbligati come prima della cessione fatta ai Rusconi.

(2) V. Documento V.

(3) Nel 1472 quelle terre erano infeudate a Lorenzo da Pesaro, consigliere ducale.

chi de là. » Importante la notizia data da quel commissario allo Sforza « non esservi guera qui in nostro paysso, se non se principia nelo laco di lugano, aut nela valle de voltolina [1]. »

Il conte Enrico di Sacco, padrone di Mesocco e della Mesolcina, assennatamente, almeno in questa occasione, giudicava doversi mutar feudi ai Sanseverino onde ottenere la pace nel Luganese, altrimenti « nunquam erit sedata ista pessima radix necque erit pax necque trancquillitas [2]. »

Nè ci faccia meraviglia al vedere gli stessi partiti, guelfo e ghibellino, scrivere in quei giorni lunghe lettere al duca. Da Menaggio scrivevano, addì 17 febbraio, i « fidelissimi servitores pariter et zellatores pars tota Victaneorum lacus cumarum »; da Lugano due giorni dopo gli « homines de parte gibellina de valle lugani [3]. »

Scrivevano i Vitani, pieni ancora di fiducia nello Sforza:

Illustrissimo Signore, con ogni debita recomendatione.

Intendando per nostri contrarij ab eterno cioè Ruschoni essere con grande astutia et vie diverse suscitato et caldamente frequentato volerne sottomettere ad loro obedientia, il che tanto poterebe avere loco, quanto il cello ruinare, et questo per lo infinito et intolerabile et grandissimi damni, iniurie, homicidij et molti malli recevuti, como publicamente è manifesto et se predica, vel altre Signorie vogliamo, che le vostre, le quale sempre ne hanno ben recolti et tractati; per la qual cosa alquanto dubitandose eravamo molto neli animi et cori nostri contra de loro sublevati, non ne volendo lassare in pace et vivere alumbra dele prelibate Sig.e V.e, ma non dubitando aliqua ex parte che esse V.e excellentie mai li dovesseno multis de causis condesendere le quale... ale Sig.e V.e faciamo intendere viva voce, ne ha fatto havere paciencia et supportare in pace quanto ne hanno saputo fare ne dire ne venire ad alcuni desordini como veri fidelis-

(1) V. Documento VI.
(2) Sua lettera da Mesocco in data 16 febbraio 1467. (*Cart. dipl.*).
(3) *Cart. dipl.* ambedue.

simi de sue sig.rie in ogni caso. Nunc autem ala venuta de Johanne andrea nostro compatriota et fidelissimo del stato dele prelibate Sig.rie V.e et patria sua, havemo inteso et pienamente restiamo certificati, quanto benignamente le prefacte excellentie vostre hanno inteso tale misterro et provisto ale indempnitate nostre, como molto gliè piaciuto; del che sopra modo restamo contentissimi et ad lo omnipotente dio et prefacte Ill.me S.e V.e rendiamo infinite gratie che ne hanno liberati a manibus pharaonis et a servitute egiptiorum, ale quale sempre se recomandiamo, et dio crescha felice stato. Datum Menasij die XVIJ februarij MCCCCLXVIJ.

V. Ill.m Ducalium Dominationum fidelissimi servitores pariter et zellatores pars tota Victaneorum lacus cumarum, cum recomendatione.

Il nuovo commissario ducale, Andrea da Foligno, giunto in quello stesso giorno, 17 febbraio, a Lugano, la trovava « tucto in arme, et luna dele parte vel la Ruscha overo gebellina, haver preso la chiesia de san Lorenzo quale soprasta ala terra, et lì factose forte, et laltra vel la vitana overo Ghelfa, quale aderisce ali magnifici signori sanseverineschi havere fortificato uno palazo habitatione deli dicti signori [1]. » Radunati i capi delle due parti, esposto loro il malcontento del duca per gli armamenti commessi, in di lui nome li esortava ad abbandonare le posizioni occupate, a disarmarsi e rientrare pacifici alle loro case. Per il sostegno delle loro ragioni inviassero dai 20 ai 30 individui a Milano col salvacondotto, quale era in grado di poter loro rilasciare, e dal duca diffatti conceduto ai 23 febbraio [2]. Infine li avvisava essere stato mandato a Lugano per governarvi in nome del duca stesso.

Si dichiararono tosto pronti i Guelfi ad obbedire, ed ai 18 febbraio sgombravano il palazzo di Lugano conducendo

---

[1] V. sua lettera 19 febbraio al duca. Documento VII.
[2] V. Documento VIII.

via armi e munizioni [1]. I Ghibellini invece nè abbandonarono il ridotto di S. Lorenzo, nè restituirono le navi sequestrate: scrissero invece l'indomani la seguente lettera:

Illustrissime et excellentissime princeps. Marcor (mercoledì) gionse quà lo comissario de V.ª Excellentia, il qual presenta la littera dela comissione qual recheste a nuy homeni de parte gibellina volissemo deponere le arme et habandonare uno certo reduto ad nostra conservatione facto nec non debiamo restituire lo navillio; gli respondessimo che non intendiamo de deponere le arme, nec etiam de abandonare dicto reduto, usque quo nostri adversarij partexani insema con sanseverinischij, gli quali sono stati principali de prendere le arme, non abandonano soy reducti, zoè il palasio, Sonvicho, Morchò et cappodelago, et che secondo sono stati principali in prendere le arme, intendiamo fosseno principale ad deponergli. Hano dicti partexani abandonato lo palazio et sono reducti in Sonvicho qual è camera et reducto de parte gelfa et inimici de V.ª S.ª et nostri, et proprie hano facto redure tute le lore monitione et congregatione de gente, donde illus.º nostro signore como crediamo perfectamente ne siati ad plenum informato, il vostro paise ha hauto tal tractamento per quisti de sancto severino, che tuti quanti li reducti de nui, vostri sgiavi de parte gibilina, tuti gli hano facto sredicare per fina ale fondamente qual erano camera de vostra Excell.ª et hanno facto multiplicare reducti et casteli contrarij a nuy et inimici de vostra illus.ª sig.ª per modo non habiamo reducto unde a nostro bixogno si possiamo redure; per questo tal modo v.ª excellentia pò intendere la iniqua sua parcialitate per dimostratione qual negano non essere vostro. Circha alla parte de le nave, respondiamo che al tempo de la bona memoria de lo illus.º quondam signore vostro padre ad comandamento de sua Sig.ª prexemo le arme contra la comunitade de Milano [2] et ad suo comandamento se levassemo da campo de Sonvicho unde eramo et habandonassemo lo naviglio per il qual poi fossemo sachezati, che molto dispiacete

---

[1] V. Documento VII.

[2] S'intende ai tempi della Repubblica Ambrosiana.

ala bona memoria del Sig.re vostro padre; il navillio lo tenimo per mantenimento et conservatione de questo paise a nome de v.a excell.a et per nostro governo et deffexa, offerindosse nui aparechiati caxu quo nessuno gli doglia ad pagare dicte sue nave et fornito sia le forteze de lo paise ad nome de vostra excellentia, ad apponere dicte nave, unde gli pareva che la vostra illus.a sig.a voglia abandoniamo questo pocho reducto; la excellentia vostra ne pò mettere alla becharia como proprie con subportatione se mete le bestie in mane ali bechari che crediamo non sia de mente de V.a S.a per che disfazando et destruando gli amici, gli vostri inimici et nostri, adimpliriano gli soi vegii pensieri, che dio non lo voglia; Et se per V.a Ill.a Sig.a siamo talmente per nostri meriti disposti, ne voglia oretenus farlo intendere, avixandola che la ultima cossa vogliamo fare, volimo morire. Contra v.a sig.ria non venimo mai, siamo noi tuti aparechiate ad expectare mille sacomani et focho nante che mai si vogliamo sottoponere a dicti de Sancto Severino, ni ancora ad altra persona, excepto ad vostra illus.a signoria, et finaliter primitus se se deliberamo de abandonare lo paise che debiando nuy abandonare gli nostre antiche stirpe, molto ne recressarà, et lo abandonarimo talmente che non possando nui stare a caxa nostra farimo che gli nostri vicini contrarij gli qual sono caxone de questo male, non gli starano ancora loro nec etiamdio Sanseverinischi. Dove illus.o signore prima per lo amore de dio, secondariamente azò non ocura tanto male quanto ha adxequire in servitio di tanti cani et servitori sono in questo vostro paise, vi pregamo gli voglia providere. Avisando la excellentia vostra che de Sansaverineschi sè deliberato de defendere et quando non fossemo certo de questo ancoi pigliariamo nostri filioli et gli gitarimo nelo lago azò fosseno cavati de tanta subiectione, ala qual nui siamo stati perfina alo dì de ancoi: per non llediare più ultra la vostra illustrissima sig.a perchè sarebe grando scrivere, pregamo v.a excell.a atempto che ad contemplatione de amici, aliquando si fa dele cose che vostra sig.ria non ne sa nìente pregamo vostra illus.a sig.a ni voglia dare el modo possiamo andare, venire, tornare con il numero de vintacinqui homini per conferire con V.a Excell.a per farla intendere la ultima nostra intentione in questo facto, alla quale

sempre con devotione se recomendiamo. Valetis. Dat. Lugani die decimonono mensis februarij 1467.

Eiusdem Ill.me dominationis vestre fidelissimi servitores, Homines de parte gibellina de valle lugani cum recomendatione.

Secondo essa lettera, la colpa va totalmente ascritta ai Vitani o Guelfi, che primi corsero alle armi ed a rinforzarsi nelle rôcche di Morcote e di Capolago. Innocenti del tutto e sempre oppressi invece i Ghibellini. L'odio tra le due parti era pur profondo, se anche i Vitani, nella lettera più addietro indicata, ringraziavano il duca d'averli liberati « a manibus pharaonis et a servitute egiptiorum » intendendo per tali i Rusconi !....

Inutili furono le grida emanate dal commissario Andrea da Foligno, in data 19 febbraio e susseguenti giorni, di deporre, sotto la pena della ribellione, le armi e di abbandonare le occupate fortezze [1]. I Ghibellini non ne volevano sapere, non accettavano altro che il salvacondotto per recarsi a Milano dal duca; e di fronte a tali loro rifiuti mancò la voglia anche ai Guelfi d'obbedire per così lasciarsi sopraffare, tanto più che gli avversarî continuavano a terroreggiare.

Abbiamo detto che i Sanseverineschi, fedeli all'ingiunzione del Foligno, abbandonarono il loro palazzo di Lugano ai 18 febbraio; per il che la terra « se comenciò ad reconciliare, et retornare de molte persone se erano absentate.... et così retornavano de dì in dì çum parte de loro robbe [2]. » Ma bruciata la nave grande dei Sanseverino per opera dei Ghibellini [3], fatto assai grave, « ogniuno se mise grande pagura, et maxime quelli erano retornati » e di nuovo a fuggire. E abbandonavano del tutto il palazzo dei Sanseverino di Lugano

---

[1] V. lettera sua del 1° marzo. Documento X ed altri.
[2] V. Documento XI, 9 marzo 1467.
[3] Confrontisi il passo del cronista Laghi, e vi si vedrà l'inesattezza.

quegli ultimi quattro o sei famigli rimastivi a pura sorveglianza; lo abbandonavano « per le menaze (dei Ghibellini) de volere mectere ad sacchomano et de brusare dicto palazo, perchè li Ghelfi non li habiano più reducto. » Ed aggiungeva il Foligno che « se non fosse per non desobedire, già la parte ghelfa li seria armata manu reintrata dentro et redure la cosa neli termini era prima. » Alla di lui venuta, quando « se fosse pur prinzipiato cum uno pugno se seriono tagliati a pezi luno con l'altro et haveriano messo ad sacchomano et afochato le case. » Danno grave « per una bella valle et copiosa de persone et gente assai; » ma peggio sarebbe avvenuto per l'intromissione di « partesani de altre jurisditione circumstante che seria stato uno focho inextinguibile (1). »

Usavano i Ghibellini per di più « de stranie parole » col commissario Andrea da Foligno, e pubblicamente minacciavano, qualora ai loro messi inviati a Milano non fosse fatta ragione « che non solum brusaranno il palazo, ma mecteranno ad sacchomano le altre case, et comenziaranno ad mectere focho per tucto, dicendo che le prime vogliono siano le loro »; mentre al commissario Foligno promettevano negli stessi giorni di non tentar alcun atto contro il palazzo dei Sanseverino in Lugano, purchè dagli avversarî non si fortificasse di nuovo !!...

E fuoco fu cacciato nella notte del 9 marzo nella casa di Francino Rusca padre di Ettore, situata ad un miglio fuori di Lugano. Va senza dirlo che autori furono ritenuti i Guelfi, essendo il Rusca dei principali tra i Ghibellini (2).

Intanto aveva luogo in Milano la conferenza dei mandatarî Ghibellini col duca Sforza: v'assistette pure il commissario Andrea da Foligno, sebbene da loro non desiderato (3). Pasello

(1) V. sempre il documento XI.
(2) V. Documento XII, lettera 10 marzo del Foligno al duca.
(3) V. Documento X.

de' Paselli era rientrato nella vita privata, dimorando però tuttora nei dintorni di Lugano, a Sonvico. La convenzione stipulata portava l'allontanamento dei Sanseverino ed il trionfo dei Rusconi, per il che oramai deluse tutte le speranze, Ugone ed i cugini da Sanseverino si rifugiarono nel loro quieto e bellissimo castello di Pandino [1]. Sparsasi in Milano la voce che li proclamava traditori e fuggitivi, rispondevano ai 13 di marzo al duca colla seguente loro dignitosa lettera:

Illustrissimo Signore nostro. Le nostre Madre ne scriveno che per tuto Milano se dice, et è anchora stato dito alla Excell.ª V.ª che nui siamo fuziti; de che se meravigliamo asai che tale infamia ne sia data, perchè non fu mai usanza de caxa nostra dessere fugitivi ne trufatori, et mancho vogliamo essere nui la caxone. Perchè siamo venuti qua a pandino a caxa nostra, si è perchè se trovassemo desperati per la risposta ne fece la S.ª V.ª de volerne tore la nostra forteza et el dominio aposta de gente che sempre sono stati inimici de la caxa de V. S. et cazarne nui vostri fidelissimi servitori, et seremo sempre fin che la vita ne bastarà. Et per non vedersi questa malinconia nanti ali oghi (occhi) et essere beffezati da questi nostri adversarij, perchè cognosendo nuy essere beffezati in questo modo, ne seria stato forza corere in tal desordene che se ne seria dito per

---

[1] Castello visitato da noi ai primi di luglio in compagnia degli egregi cultori d'archeologia signori cav. Vittorio Poggi da Savona, sac. Andrea Timolati da Lodi e dott. Francesco Fossati da Como. L'edificio, che si dice costrutto sopra disegno di Giotto, è in parte conservato; opera bellissima per la facciata d'ingresso; dei quattro torrioni laterali non ne rimangono che due, poichè il lato destro fu adattato a filatoio. Appartenne ai d'Adda, poi, per parentela, passò ne' Borromeo; ora non più stanza di cavalieri, ma di massai.

Fa specie come il Vignati, nella sua *Lodi e suo territorio* (*Grande illustrazione del Lombardo-Veneto*, vol. 5°, pag. 679), non dica di quel castello se non che « esiste tuttora quello di Pandino, che i Visconti fecer ricostruire, e traccie dell'antiche mura e della fossa di questo paese. »

La chiesa di Pandino, notiamolo, è architettura di Felice Soave, fratello al celebre pedagogo abate Francesco (1743-1806). Possiede un quadro di Calisto Piazza.

tuto: et per questo siamo venuti qui a pandino, et de qui non se partiremo, ni faremo altro finchè non se siano adaptate queste nostre facende de Val de lugano. Ben pregamo la S. V. che faza più stima de nui, quali habiamo metuti la roba et lo sangue in servitio del vostro Stato et sempre metteremo a despecto de li nostri inimici quali sono appresso ala S. V. ala quale humilmente sempre se ricomandamo. Ex pandino die XIII. marcij M.° CCCC LXVIJ.

Ejusdem dominationis vestre Servitores

UGO
LOYSIUS
FRANCISCUS
ANTONIUS
} DE SANCTO SEVERINO.

Ma tutto essendo perduto, passarono al servizio della Veneta Signoria, la nemica di Milano [1]. Ugone però, poco dopo, pentitosi del passo fatto, rientrò al soldo dello Sforza, e di lui più innanzi ancora ci toccherà parlare [2]. Non così degli altri Sanseverino, i figli di Bernabò, i quali più non ab-

---

[1] Il cronista Laghi lasciò scritto: « I Sanseverini veggendo la voluntà del duca di Milano esser inclinata a privargli del dominio di Val Lugano, persuadendosi di far ingiuria grande al duca si accomodarono al stipendio dei Venetiani.

« Alhora il duca li privò liberamente del dominio di Val Lugano. Qual cosa molto et molto dolore partorì alla parte ghelfa perohè si trovarono privati dei Sanseverini suoi Patroni et difensori. Et quel che fu dolore ai Ghelfi, risultò maggior allegrezza a' Gibellini, quali si conobbero liberati dalle oppressioni sanseverinesche. Durando adunque questa discordia, quelli della parte Gibellina, maschi et femine, grandi et piccioli con le sue robbe scappavano a Hosteno luogo di rifugio a Gibellini. Et i Ghelfi ancora loro si ritiravano a Sonvico come in sicurissimo porto. »

A che pro ricoverarsi ad Osteno, essendo vincitori? Gli atti milanesi non ne fanno cenno. Dalla dicitura del Laghi sembrerebbe che lo Sforza liberasse i Luganesi soltanto dopo la fuga dei Sanseverino, il che assolutamente non è.

[2] Ugone, nel giugno, con una compagnia reclutata tutta a proprie spese, si trovava a Casal Barbato: si lamentava, con lettera del 16 di quel mese, per mali trattamenti usati ai suoi soldati, ecc. (*Cart. dipl.*).

bandonarono il territorio veneto. Le loro sostanze e possessioni caddero in preda alla Camera ducale [1].

I Rusconi avevano vinto, ottenendo che Lugano, Balerna e gli altri feudi, tolti al possesso dei Sanseverino, direttamente si governassero dal duca di Milano, tutt'al più infeudandoli (qualora a lui piacesse) a dei proprî fratelli. Vedremo come le promesse fossero mantenute! Il duca, inoltre, assumeva la difesa di tutti i forti di quei feudi coll' invio di fidati castellani; essendo i quali forti così muniti, i Ghibellini dal canto loro si obbligavano a sborsare, a tutto aprile 1467, 4000 ducati, ovvero 10,000 fiorini [2]. Vedremo ancora come l'andasse con quello sborso!

Ai 15 di marzo il duca spediva a Lugano in qualità di suo capitano Stefano d'Honate, per ricevere il debito omaggio di fedeltà e farsi consegnare, come pel convenuto, le rôcche di Morcote, Capolago e d'altri luoghi. Andrea da Foligno ritornava egli pure colà [3], ma per brevissimo tempo, con ordine d'impedire la congregazione del parlamento generale luganese, solito a tenersi al 1° di gennaio, ma che si voleva radunare in quei giorni [4].

Stefano da Honate, già giunto ai 17 di marzo in Lugano, con due lettere, del 17 e del 19, ragguagliava lo Sforza delle cose occorsegli: inutilmente avere chiesto la consegna della

---

(1) Furono confiscate, tra altre, la terra di Silavengo nel Novarese. Ai 16 giugno 1467 (*Cart. dipl.*) chiedevano al duca i maestri delle entrate ducali straordinarie se confiscare, oltre Silavengo, tutti i beni mobili ed immobili « per li demeriti, fuga et rebellione de' figlioli de qd.m Bernabò de sancto severino. » Silavengo passò a Gaspare da Sessa.

Pandino passò a Lodovico il Moro, che, nel 1470 portava ancora il titolo di conte di Pandino. Gli fu tolto nel 1479 e ridonato ad Ugone e figlio Americo da Sanseverino che lo tennero sino alla fine di quel secolo.

(2) Non ci fu dato di trovare il testo della convenzione, che non può essere la conferma ducale data in Lodi ai 3 maggio 1467. V. Documento XII.

(3) V. Documento XIII.

(4) V. *Miss. duc.* 28 marzo 1467. *Reg. miss.*, n. 80.

rôcca di Morcote: più arrendevole essersi mostrato il castellano di Capolago.

Filippo Cortese, castellano di Morcote, non cedette la sua fortezza che alla fine di maggio o dopo, anzi. Ai 14 di quel mese ancora l' Honate gli aveva spedito il suo vicario, Cristoforo de' Colli, per cercare di smuoverlo dalla sua ostinatezza colle buone: lo trovò inteso a munire « de ligname e altre cose necessarie ala forteza per difesa et offesa. » Seppe che egli aveva mandato messi dai Sanseverino e introdotti armati nella fortezza provenuti da Sonvico, Menaggio e d'altrove. « Et tuta la parte vitana lo favorisse in questa valle (1). » Allora la duchessa Bianca spedì Pietro Corio a Morcote; ma egli pure s'ebbe una cattiva accoglienza (2); ai 20 maggio il castellano poneva delle condizioni per la consegna, chiedendo restituzioni di denari sborsati per migliorie nel castello, di paghe arretrate, ecc., ecc. (3). Accettate quelle, solo allora si arrendeva, a ciò anche confortato da Giacomo de' Sallinis e dal suo figlio Giov. Antonio, medico in Morcote (4). Gli subentrò Aloigi da San Pietro, nominato castellano ai 17 luglio 1467 (5).

---

(1) V. Lettera 14 maggio di Stefano de Honate al duca. Documento XIV.

(2) V. Documento XV, ove è ricordata l' importanza di Morcote « superba et galiarda fortelizia.... molto fornita de monitione et instrumenti de offendere et da defendersi et così de victualie et homini per lo più partesani del paise. » Quella fortezza resistendo « tuto quello paise stava sublevato et incrudelito; et i Rusconi (sempre secondo quel documento, una lettera dello stesso inviato Corio) vivano in grande ombreza et niente si ripossano, ne se assigurano fin che dicta fortilizia non sia in potere del duca. »

(3) V. Documento XVI.

(4) V. *Miss. duc.* 23 maggio, reg. n. 80, di ringraziamento a loro per l'opera usata « in confortare dicto castellano alla consignatione dessa forteza. »

(5) V. *Reg. duc.* n. 2, f. 190 t.° Gli successero: 1469, Martino Paleari; 1482, Bartolomeo della Staffa; 1495, Francesco Crivelli.

Ciò a riguardo di Morcote. Il castellano di Capolago, Francesco da Vailate, più lesto mostrossi a consegnare la sua ròcca; ma di lui sospettando i Ghibellini, attorniarono con fanti ed armati il castello. L' intimazione loro fatta di ritirarsi e di non inquietarlo oltre, fu presa in sinistra parte. Sospettosi oltre ogni dire, i Ghibellini temettero che il duca pensasse di ridonare i castelli ai Sanseverino, e stavano « tucti col naso sconfiato » e per ingiunzioni che loro si facessero da parte di Andrea da Foligno, gli armati non si mossero da Capolago se non ben tardi (1); ai 4 d'aprile vi erano tuttavia, nel quale dì il duca confermava al Foligno l'ordine di sciogliersi (2); ed ai 14, Ettore de' Bossi vi era scelto a nuovo castellano (3).

Peggio andò con la presa di Sonvico, il covo guelfo per eccellenza. Essendovisi l' Honate recato ai 14 maggio per occuparlo, n'ebbe rifiuto per parte degli abitanti (4); e non solo in quel giorno, ma molto tempo dopo ed in varie occasioni, ancora nell'agosto, come diremo più innanzi.

Lo sborso dei 4000 ducati da parte dei Ghibellini era condizionato all'occupazione dei castelli del Luganese per conto del duca. Sicchè Morcote facendo resistenza, e Sonvico pure, i Ghibellini non pensavano a pagare. Dio buono! dal promettere al mantenere ci corre, e con buone lane quali i Ghibellini luganesi!

---

(1) V. Documento XVII. Di quei giorni l'ex-commissario di Lugano, Pasello de' Paselli (ritiratosi, come fu detto, a Sonvico) poco mancò di vederla brutta « per uno acto assai lezero in prendere uno Gibellino armata manu et in strata quale andava per soi facende... Fo per sequire uno grande scandalo, rimosso dal Foligno. » (V. *ibid.*).

(2) V. *Reg. miss.*, n. 80.

(3) Gli successe, ignoriamo in quale anno, ma dopo il 1479 di certo, Andrea Orrigoni. Morto costui nel 1495, fu nominato in rimpiazzo Bartolomeo Della Torre.

(4) V. Documento XVIII.

Già ai 2 di maggio lo Sforza, meravigliandosi della loro tardità, ordina all' Honate d'intimare il pronto sborso « cum tale honestà però chel non para chel se gli fatia violentia » (il duca conosceva i suoi polli!) mostrando semplicemente di voler « quanto hanno promesso loro sponte et non recerchati da nuy, ymmo ne hanno longo tempo molestati che li volessimo acceptare (¹). » Curiose frasi che proverebbero non esser poi stato il duca Galeazzo Maria Sforza così avido di denaro come ce lo dipingono!...

Ai 19 di maggio, cinque giorni dopo che si era recato inutilmente a Sonvico per ricuperare quella fortezza, l' Honate metteva sull'avvertenza il duca dell' intenzione dei Ghibellini di non pagare prima della consegna di Morcote e di Sonvico (²). Il duca addossò invece a lui tutta la colpa del ritardo, e spedendo a Lugano il cameriere Lodovico Suardo, lo ammoniva, in data 1° giugno (³), a trovare, entro otto giorni, i 4000 ducati: « et quam tu non el faci faremoti cosa te dispiacerà. » L' Honate, fatto anche bersaglio alle accuse dei Vitani, si vide caduto in disgrazia del Consiglio segreto, cui molte e false accuse a di lui carico furono sporte, senza ch'egli fosse chiamato a scolparsi; e quindi anche del sovrano. Muove a compassione una sua lettera del 16 giugno allo Sforza: la leggano i lettori nei documenti in appendice al n. XIX.

In quel frattempo i maestri delle entrate ducali pensarono, visti gli indugi frapposti, ad ottenere serie garanzie pel pagamento dei 10,000 fiorini; ed ai 16 dello stesso giugno ottenevano dai Ghibellini sigurtà in Milano di ricevere 7500 fiorini entro 6 mesi, e 2500, oltre a 900 sull' interesse dei 7500, alle calende prossime d'agosto. L' indomani, 17, fu stesa nuova

(¹) V. Lettera ducale 2 maggio 1467. *Cart. dipl.*
(²) V. Documento XVIII.
(³) V. *Cart. dipl.*

convenzione tra le parti; e quel documento, interessante perchè contiene i nomi dei principali Ghibellini di Val Lugano, riproduciamo in appendice (1). Confermata la diretta sudditanza dai duchi, l'accettazione per loro parte dei forti, e per di più assicurato il diritto a quei sudditi di non pagare dazi od entrate se non nelle mani del tesoriere ducale o dei maestri delle entrate straordinarie, nessuna persona all' infuori.

Ma il primo d'agosto trascorse senza che i Ghibellini soddisfacessero all' impegno dei 2500 fiorini, e checchè scrivesse od intimasse il duca di Milano, neppure in settembre erasi pagato un soldo. Dobbiamo allora supporre che, per tale ostinata tardità, lo Sforza intimasse lo sborso totale per un'epoca precedente ai sei mesi; difatti ai 14 di settembre fa promulgare una grida, in forza della quale e pena la bagatella di 10,000 ducati, i Luganesi dovessero pagare, entro un mese, i stabiliti 10,000 fiorini (2). Nè allegassero l'eterno cavillo dei forti, chè anche la ròcca di Sonvico era in quei giorni in potere ducale, già dai 5 di settembre data in custodia al cittadino e mercadante milanese Filippo Morosini (3). Non valse ancora, ed ignoriamo pure quando si riuscì finalmente ad una liquidazione (4); ai 5 di novembre il capitano

(1) V. Documento XX.

(2) V. *Miss.* 14 settembre 1467, *Reg. miss.*, n. 79. Anche Gabriele Paleari e Giovanni da Castronovate, spediti nel mese di giugno nel Luganese per stipulare la convenzione di pagamento, erano un po' al verde. Ai 30 di giugno il Paleari supplicava per avere 60 ducati, glieli si pagassero sulle entrate di Morcote « quale è loco conventionato come essendo io là mi promise de fare, aliter mi converrà fare corpo de formica. » (*Cart. dipl.*).

(3) V. *Reg. miss.*, n. 79, f. 95.

(4) Forse mai. Quanto a mantenere gli obblighi impostisi, i Luganesi erano abbastanza corti. Così nel successivo anno, 1468, in occasione del matrimonio del duca Sforza con Bona di Savoia, la comunità aveva deciso, sull'esempio delle altre terre del Ducato milanese, di riscuotere 50 ducati d'oro « per farne una bazila dargento » da presentarsi in dono alla sposa. La decisione fu presa, ma non si pensò dopo nè ad incassare i 50 ducati,

Stefano d'Honate non trovava modo di farsi pagare (1). Ai 3 di dicembre era in identiche condizioni (2).

Ritorniamo alquanto indietro.

Nel mentre ai 3 di maggio il duca Gian Galeazzo Sforza prometteva in Lodi ai Luganesi l'indipendenza dai Sanseverino e la diretta sudditanza dai duchi di Milano, il giorno dopo (4) lo stesso signore donava ad Ugone da Sanseverino, ritornato da Venezia al soldo ducale, la metà per indiviso di tutte le entrate di Val Lugano, Mendrisio e pieve di Balerna. E tale assegno confermava ai 7 dello stesso mese, aggiungendo che a compenso della metà delle entrate di Pandino, passato a Lodovico il Moro, percepisse lire imperiali 4300 (3). E lo convalidava ancora una terza volta ai 22 dicembre di quello stesso anno 1467 (4). V' ha di più: lo Sforza, dopo aver affrancato i Luganesi dai malveduti feudatari guelfi, garantiva governarli direttamente, tutt'al più li avrebbe sottomessi ad un proprio fratello. Promesse da principi! Lo stesso Ugone da Sanseverino rientrava feudatario a Lugano nel 1475, e nel 1479 vi dominava Roberto da Sanseverino, il celebre condottiero! Ma di ciò nella parte terza.

Ed intanto, ci chiederanno i lettori, che n'era della pubblica sicurezza e dei partiti in quei feudi?... Non credano ve ne fosse molta, nè che le ire partigiane tacessero.

Mercè i buoni uffici del capitano Stefano d'Honate e dei commissari Andrea da Foligno e Pasello de' Paselli, erasi

---

nè a far preparare il bacile; il duca richiamava al capitano di Lugano tal dimenticanza, in data 10 settembre 1468. (*Cart. dipl.*). Il matrimonio aveva avuto luogo nel luglio!...

(1) V. *Cart. dipl.*

(2) V. *Miss. duc.* 3 dicembre 1467 all'Honate (*Reg. miss.*, n. 80). Lo avverte d'aver assegnata quella somma al fiorentino Pigello Portinari, a di cui nome otterrà un possibile pronto incasso.

(3) V. il *Reg. duc.*, n. 2, f. 166. La donazione è fatta al Sanseverino « post reditum ad nos et ad devotionem nostram.... »

(4) V. Documento XXI.

bensì ottenuta la quiete, ma ben tesa però. Ora osservando i Ghibellini l'ostinatezza delle fortezze di Morcote e di Sonvico ad arrendersi, vennero meno alle promesse non solo di pagare la quota impostasi, ma di rimanersi in pace, e cominciarono ad innalzare minacce.

Morcote, prima del luglio, cedette ai voleri del duca. Non così Sonvico, dove i vinti Guelfi, ancor pieni di speranza nei profughi Sanseverino, si erano radunati, e d'onde con messi e spie continuamente s'abboccavano per nuove mosse coi partigiani del lago di Como e del Veneto.

Portatosi il capitano di Lugano, come già fu ricordato, ai 14 di maggio, a Sonvico per riceverne la rôcca, non gli fu consegnata da quegli abitanti. Udiva egli « che ognia setimana vano gente de qua a Bressa (Brescia) » e non poteva « altro pensare se non malle et fare chativo juditio de questo. » Un certo Ascabio della pieve di Balerna gli riferiva aver notizia « che tuta la parte Vitana hano facto sanamento et ordeno fra pochi giorni cridare in queste parte *Marcho* [1]. » Non lo credeva, ma tuttavia, ad ogni buon conto, stava « con li ogi aperti » e confermava il suo consiglio d'assoldare cento Tedeschi; avrebbero ben dessi, e tosto, tolta ogni speranza di risorgimento ai Vitani e di resistenza a Sonvico. « Sia come se voglia, concludeva, certo qua zè (c'è) de grande trama [2]. »

Nel mese di giugno ritornava a Bironico quel famigerato prete Donato da Bironico, di cui ragionammo nel principio

---

(1) Di quei tempi il capitano di Lugano condannava i fratelli Paolo e Pietro di Lamone in 150 ducati appunto « perchè dovevano havere cridato *marcho, marcho.* » Indovinate come si scusarono? Allegarono non « havere cridato *marcho, marcho,* ma che era bene vero che havendo ritrovato uno Marcho de Gravesano, il quale segava certa loro herba comenzarono dicti fratelli cridare *o marcho, o marcho !!....* » Quattro testimoni confermarono quella esposizione, laonde i maestri delle entrate straordinarie ducali, ai 23 aprile 1472, invitavano il duca ad annullare la condanna!

(2) V. Documento XXII, lettera 19 maggio 1467.

di questa nostra memoria all'anno 1466; scomunicato e bandito dal vescovo di Como, toltogli già dal duca Francesco Sforza il beneficio di Sigirino, egli vi rientrava munito di sentenza favorevole, ottenuta, in qual maniera Dio lo sa, a mezzo del protonotario Cusano in Roma, pur essendo i suoi compaesani contrarî a permettergli l'officiatura; ed intanto egli brigava contro il suo rimpiazzante prete Giacomo ed a favore dei Guelfi [1].

L'Honate aveva pure avviso (1º luglio) dal capitano di Genova, Ambrosino da Longhignana, essersi colà « comprato per alchuni homini de questa valle de molte balestre e corazine la quale compra non è signio de bene vivere in pace. » Peggiori e forse più serie informazioni riceveva da un frate francescano, ma stimava meglio comunicarle al duca a mezzo di persona fidata [2].

Non essendo in grado l'Honate di farsi consegnare la rôcca di Sonvico, fu spedito da Milano Giovanni da Castronovate, ducale cortigiano, egli pure ricevuto con beffe dai « vilani da somvigho [3]. » Dopo essere stato « molto bene delezato » al momento in cui si « credeva de meterghe el castellano [4] » fu licenziato, protestando i Sonvichesi di volersi recare dal duca in persona ad esporgli le loro ragioni, allegando antichi privilegi ottenuti dai duchi Visconti a sicurezza di quel castello, che dichiaravano proprio. Intanto per tali ostinatezze « vivendo con grande suspecto » i Ghibellini minacciavano di « edificare in la loro fortezza (s'intenda il

---

[1] V. Documento XXIII, lettera 1° luglio 1467.
[2] V. lo stesso documento XXIII.
[3] V. sua lettera 18 luglio 1467. Documento XXIV.
[4] E sì che già nell'aprile vi si aveva deputato Cassematte da Pisa (*Miss.*, 14 aprile 1467, *Cart. dipl.*). Nel giugno, per sollecitazioni della duchessa madre Bianca, si nominava Marsilio da Bologna, anch'esso non ricevuto in Sonvico. (Lettera 30 giugno 1467 di Gabriele Paleari, *id.*).

ridotto a S. Lorenzo) et fare de le altre provisione che sarebe uno metere questa valle un'altra volta soto e sopra [1]. »

Quei di Sonvico, e con essi il Castronovate, furono diffatti alla presenza del Consiglio segreto ducale. Protestarono d'aver sempre, in ogni evento di guerra, servito fedelmente le case Visconti e Sforza, e per esse patiti triboli, incendi e saccheggi. La fortezza di Sonvico essersi costrutta da « suoi magiori » e difesa a loro spese « per segureza soa » e dei duchi. Aver ottenuto dal primo Sforza conferma del privilegio di Filippo Maria Visconti, che loro concedeva « di difender essi la fortezza; » meravigliarsi che lo si voglia violare, imponendovi altro castellano. Così essere nata nel loro paese la diffidenza, non scemata però l'obbedienza ai duchi; offrivano infine sigurtà e ostaggi « de li migliori de loro » purchè non si uscisse dal consueto e loro si conservasse la custodia della rôcca.

Ragioni tali trovarono benigno orecchio presso i consiglieri segreti, che ne scrivevano favorevolmente ai 30 luglio allo Sforza [2]. Ma costui non sembra le menasse buone; anzi ordinò al capitano Honate di multare Sonvico in 2000 ducati « per linobedientia loro » aggiungendo inoltre la pena della « indignatione » ducale. Allora finalmente si offrirono quei paesani alla resa della fortezza, chiedendo remissione della multa, mentre l'Honate invitava il duca a non « rimettere così presto questa cossa [3]. » Ai 5 settembre 1467 il Moro-

---

(1) V. lo stesso documento XXIV.

(2) V. il documento XXV.

(3) V. lettera 22 agosto 1467 dell'Honate (*Cart. dipl*). Eppure nello stesso giorno chiedeva alcuni fanti, quattro o sei, in rinforzo degli altri che già aveva « per punire e castigare li chativi » ricordando che nella scorsa settimana gli erano stati accompagnati a casa i suoi famigli « con grandi saxate e roto la testa a dicti famegli, i quali erano andati per fare officio per caxone de datio..... Sichè (concludeva la sua lettera il capitano) pò intendere V. Ex.tia se a mi bixognia dicti fanti o non. » (*id.*)

sini, come altrove già detto, passò a Sonvico, ma gli succedette tosto, in qualità di effettivo castellano, Giovanni Bono, da Milano.

Qui hanno fine gli avvenimenti dell'anno 1467. Quali, e se vantaggiosi, i risultati?... Male sempre terminano le rivoluzioni in cui agiscono le ire e le vendette partigiane: esempio ancora l'odierno Cantone Ticino.

I Ghibellini è ben vero avevano ottenuto l'allontanamento dei Sanseverino, ma ad Ugone era ridonata parte delle entrate dei perduti feudi (1). I partiti tutt'altro che sopiti; poca la sicurezza e fittizia la pace.

---

(1) Lunga vertenza vi fu a cagione della possessione di Morbio tra la Camera ducale e la comunità di Mendrisio. Una prima sentenza, data dai maestri delle entrate straordinarie, dichiarò la possessione « spectare jure dominij vel quasi » a Mendrisio; dichiarò inoltre creditori i Mendrisiotti verso i Sanseverino, e di conseguenza verso la Camera ducale, di fiorini 198 « per casone del ficto de una casa da Como »; un'altra parte infine dei beni di Morbio essere ipotecati a Mendrisio per la quantità di « lire terzoli 120. » (V. lettera 24 settembre 1468 della Camera officî al duca. *Cart. dipl.*).

Forse la ragione del forte prevalse. La possessione di Morbio fu messa in vendita pel prezzo di stima di 10,000 fiorini. La ambiva don Antonio Porro, ma era ben lontano dal voler sborsare quella somma, per il che Michele Bonizio, da Cremona, consigliava (13 maggio 1469) lo Sforza a venderla a pezzi (*Cart. dipl.*). Il duca la donava finalmente, nel gennaio 1473, a Pietro da Oli « suo camerero de camera et cantore » e ne prendeva possesso in di lui nome Donato Cagnola, altro cantore alla corte ducale. (V. *Miss.*, 26 gennaio 1473 al referendario di Como. *Reg. miss.*, n. 110, f. 134 t.°).

La casa situata in Como e concessa pur essa, in virtù del diploma del 1438, ad Aloigi da Sanseverino, passata dopo ai fratelli Antonio, Francesco e Aloigi da Sanseverino, cadde parimenti al fisco ducale. Era stimata valere 1000 fiorini, ma non si ricavava, nel 1472, che 15 fiorini annui di fitto. « Et ulterius dicta casa sta male et indiget reparatione » scrivevano ai 20 febbraio di quell'anno i maestri delle entrate straordinarie al duca. (*Cart. dipl.*). Gli era stata chiesta in dono, ma ignoriamo la sorte posteriore (*Reg. miss.*, n. 109, f. 34. *Miss.* 18 febbraio 1472).

La casa Sanseverino in Milano fu parimenti confiscata nel 1467, nè più restituita. (V. *Miss. duc.*, 4 marzo 1468, ai maestri delle entrate straordinarie. *Cart. dipl.*).

Il palazzo vescovile in Lugano, già abitazione dei Sanseverino, ritornò al vescovo di Como, Branda da Castiglione, il quale, ancora nel novem-

Delle ulteriori vicende domestiche dei Sanseverino ben poco possiamo aggiungere: di Ugone, nella parte terza. Ben ebbe il di lui padre Americo altri fratelli oltre a Bernabò e Francesco; erano figli naturali e condottieri essi pure al soldo sforzesco, di nome Galeotto, Domenico e Giovanni ([1]). Quest'ultimo morì circa il 1462 dinanzi ad Asti. Domenico nel giugno 1467 era « squadrero di lanze spezzate » sotto gli Sforza, in estremo bisogno di denaro e creditore di imperiali L. 1213 verso il nipote Ugone da Sanseverino ([2]).

Peggio l'andò con Galeotto, cacciato in prigione nel 1465 sulle deposizioni a di lui carico fatte da ùn Francesco di Leone di San Marco, napoletano, stato ai di lui servizi nel 1462. Secondo esse, Galeotto da Sanseverino avrebbe pubblicamente tacciato d'ingratitudine verso i suoi capitani il duca Francesco Sforza, proclamandolo intrigante, venditore di giustizia, puttaniero e spergiuro; di Milano averne fatto un bordello *et similia*. Ma di più. Galeotto aveva tramato con Bartolomeo Colleoni, e, mentre era a Monticello, custode delle biade ducali, gliene vendeva di nascosto oltre l'Oglio, e per tema di essere scoperto tentava d'affogare il citato napoletano ([3]).

---

bre 1468, richiedeva dalla Camera ducale risarcimento di fiorini 425 pel « ficto desso palatio de lugano, qualo tenevano ad ficto del vescovato de Como, cioè per anni xvIJ ad rasone de fl. xxv lanno. » I Sanseverino avevano pure ordinato dei miglioramenti al palazzo pel valore di L. 900 imperiali. (V. il documento XXVI). Ai 18 maggio 1472 anche quelle L. 900 venivano sborsate al Branda da Castiglione, con obbligo di pagarne 200 all'affine del duca, Filippo Maria Visconti « come creditore » dei Sanseverino. (V. *Reg. duc.*, n. 115, f. 48 t.°).

([1]) V. la tavola genealogica in separata appendice.

([2]) V. *Reg. duc.*, n. 2, f. 182, 1467, 10 giugno, confesso analogo di Ugone da Sanseverino, con cui lo autorizza prelevare quella somma sulle sue entrate di Val Lugano.

([3]) Le deposizioni fatte dal napoletano ai 30 di gennaio 1465 formano un fascicolo di 18 pagine in pergamena. (*Cart. dipl.*). A noi specialmente interessano i seguenti passi:

« Vn altra volta esso galeoto hebe ad dire pur lamentandose desso S. Ducha et villanezzandollo che esso Sign.r Ducha era stato inimico capi-

Ignoriamo quale condanna gli toccasse; con Francesco Sforza non si scherzava. Ai 17 aprile era prigione nel castello di Cremona (1).

Ancora un Sanseverino, Giacomo, ma non sappiamo in quale parentela stesse coi sopra ricordati. Sua moglie Antonia, troviamo in tristissima condizione finanziaria, secondo una sua supplica al duca (2).

EMILIO MOTTA.

---

tale de la caxa sua de sanseverino et che lo haveva visto per effecto perchè haveva sforzato et tiramnizato li fratelli desso galeoto et toltali de la roba usai, et che hauea oltrizato, sforzato et iniuriato esso galeoto in campo, ne le stanzie et ne le giostre ....

« Vlterius hebe ad dire che esso signore duca quando morite Bernabò de san severino, suo fratelo, lui era stato cagione de la morte sua perchè lo haveva fato morire de malanconia per volergli tore pandino. »

Malediva alla morte avvenuta in Asti di suo fratello Giovanni da Sanseverino « perchè se non fossevi morto si sarebbero acconciati al servizio di Francia et andati nel Napoletano al sussidio del duca Giovanni e che già avevano stipulati i capitoli. »

(1) V. sua lettera 17 aprile 1465 (*Cart. dipl.*) con cui cerca scolparsi delle accuse mossegli.

(2) V. Documento XXVI.

DOCUMENTI.

I.

1466, giugno 25.

Illustrissimi principes et Excellentissimi domini mei, domini mei singularissimi, humili semper recomandatione premissa etc. Aviso le vostre Excell.ie chome heri scira da poi cena, se comenciò qui suso la piaza, una grande questione; e se non me ze fosse ritrovato, credo che se sereveno attachati inseme per modo, che ne sereve sequito grandissimo male e occisione de molti homini, che dura chosa sereve stata ad averli dispartiti: e da poi anchora più dura a farli fare pace inseme, e anchora se hareve menato dreto uno grandissimo male. Ma Dio dal quale procede omne bene, non ha voluto segua tanto male. E io anchora me adoperai e fece quello me fo posibile a remediare, che schandalo alcuno non sequisse. Ella chasone de questo errore fo, che fo reportato a certi principali de questa parte Gabellina, come heri scira domino Francesco da sam severino haveva ditto che fareve squartare quatro Ghibelini suso questa piaza. El perchè se recolseno da xxx homini de detta parte inseme: e veneno in piaza a dui a dui cridando: *Ducha Ducha, Galiazo Galiazo, Sforza Sforzia;* e pasono denanzi alla porta del palazo de detti de sam sceverino, cridando chome hè ditto, e piu uno di loro, dixe a certi homini Guelfi, e a famegli de detto domino Francescho, li quali herano apreso dicta porta, queste parole, *canaglia, cridati mo, Marcho Marcho, Coglione*

Coglione: e questo comprendo che facevano detti Ghibilini, per apizare questione per chasone de dette parole, le quale glie herano state refferte chome ho ditto, che haveva dicto, dicto domino Franceseho de volere fare squartare quatro de loro suso la piaza: e volevano secondo ho potuto comprendere fare uno vespro Ceciliano. Ma io presto glie remediai, e mandai via fora de dicta piaza tutti li homini de tutte doe le parte, li quali se glie retrovono. Avisando V. Excellentie che credo herano più de 250 homini tra luna parte e laltra, tra li quali herano de molti homini della valle, li quali herano stati a una festa de san Zohanne apreso de quì a quatro miglia e, poi la scira herano venuti a cena quì; ma credo che se questione alcuna seguitava che dicto domino Francisco cum dicta parte guelfa, sereveno stati una insalata a dicta parte gabelina, e dicto domino Franceseho portava uno grande pericolo della persona, perchè detti Ghebelini herano delle quatro parte le tre più che non herano le guelfi, e quasi tutti detti forasteri erano cum parte Ghebelina. Detto domino Francesco nega non havere ditto dette parole ma detti Ghebelini me hano facto prova per tri homini che glie udino dire dette parole, ma detti tri sono della soa parte ghebelina. Ho remediato cum la gracia de Dio che scandalo, non hè sequito, ne credo sequirà; ma conforto V.e Excellentie a remediare presto a queste differencie, che altri cha quelle me pare molto deficile se possa remediare aziò che schandalo alcuno non segua, che chome ho dicto sereve da poi molto deficile per le vostre Excellentie a poterli remediare; avisando le vostre illus.me sig.ie chome omne dì retrovo più duri questa parte ghebelina a volere detti gentilomini da sam severino per loro signori che altri che vostre illustris.e sig.rie non voreveno. Io me partirò se altro non harò da quelle da venere che vene adì otto, che serà pasato lo termene che dedi aluna parte e laltra a provare, e a domandare quello voleno domandare. E comandarò a dece per parte delli principali che vengano da vostre Excellentie aziò che schandalo non sequisse. E ho confortato dicto dom.o Francischo alla partita nostra che venga a Milano, el quale me ha resposto farà quello io vorò. E anchora se me parera essere necessario aziò che schandalo non segua, lasarò qui mio figliolo, lo quale lasai in mio loco per podestà de Milano, quando andai per podestà di Zenoa. E se altro paresse alle

V.e Excellentie che havesse a fare, prego quelle che interim me avisano che obiderò le vostre Illus.e signorie alle quale continue me ricomando.

Ex burgo luganj die 25 Junij 1466.

Ejusdem vestre illustrissime dominationis,
Servitor et merito semper fidelissimus,

GEORGIUS DE PAXELLIS DE BONONIA, scripsi.

A tergo: Illustrissimis principibus et excellentissimis dominis meis singularissimis domine Ducisse et Domino Duci Mediolani etc. etc.

(*Cart. dipl.*)

II.

1467, febbraio 11.

JOHANZORZO. Tu andaray in la valle de Lugano: et ritrovandote con Misser pasello da Bologna Comissario li, gli presenterai la nostra littera credentiale dicendogli poi, che havendo noy addì vj° del presente facta confirmatione de quella valle ad li Mag.i domini Ugo, Luysi, Francesco et Antonio fratelli de sancto Severino, et item delle loro terre de Mendrixe, Pandino, et pieve de Balerna, delle altre cose in quel modo et forma che gli le haveva infeudate la felice memoria dello Ill.mo quondam Signore nostro Consorte et patre et como se contiene et consta per publico instromento rogato per mano de Cicho Simonetta nostro Secretario, non è più necessaria la stantia sua in dicta valle, et che volemo chel sene debbia venire oltra con la sua famiglia et lassare il pensero ad li dicti Mag.i fratelli secundo etiandio scrivimo chiaramente al dicto domino pasello per nostre littere.

Poi te ritrovaray con li Comuni et homini de dicta valle et sotto la nostra littera credentiale et patente quale te havemo facta adciò che la possa monstrare ad caduno de loro secondo rechiederà el bisogno, diray a ciaschuno per nostra parte como noy havemo facta confirmatione de dicta valle, et della jurisdictione de essa ad li pre-

dicti domini Ugo, Francesco, Aluysi et Antonio fratelli de sancto Severino nel modo et forma che la havevano al tempo del prelibato qdm. Ill.mo nostro Signore. Et similiter gli havemo confirmati le terre de mendrixio et pandino et pieve de balerna, per la qualcosa commandaray ad ogniuno per nostra parte che debbiano iurare fidelità tutti, nemine discrepante, senza alcuna exceptione, in mano deli dicti Mag.i fratelli overo de loro procuratori et mandatario, servata tamen superioritate nostra, perchè havendogli noy facta dicta confirmatione, nostra volontà et intentione è, che ad li dicti fratelli debbiano essere obedienti et fideli, como se convene ad li boni et veri subditi, et ad quelli che hano volontà de vivere bene et pacificamente. Avisando li dicti Comuni et homini che noi havemo facta la dicta confirmatione con questa conditione et pacto: che ogni rancore, ogni odio, malivolentia, iniuria, desdegno et deshobedientia quale da qui indreto fosse intervenuto tra li dicti fratelli per una parte et essi comuni et homini overo privata persona per laltra siano liberamente cancellati et remessi: et che ogni vendetta et ogni mala voluntà se debbiano mettere in oblivione. Et che da mò innanzi essi fratelli debbiano tractare humanamente caduno de loro subditi. Et cosi ne hano promesso liberamente de fare et ulterius che metterano in essa valle un Capitano dabene justo et integro, el quale ministrarà rasone ad caduna indifferentamente et così in li altri lochi loro sarano electi tali officiali che ogni uno se porà debitamente contentare. Sichè confortaray li dicte Comuni et homini ad stare de bono animo et ad essere obedienti et fideli dal canto loro ad li predicti loro SS.ri Et che non dicano ne fazano cosa alcuna per lo advenire laquale habbia ad cedere in preiudicio ne detrimento dessi fratelli, el che fazendo ultra che ad noi sarà acceptissimo, ad loro etiandio ne seguirà commendatione et utile perchè sarano sempre benetractati et benveduti da caduna de loro Signori.

Similmente volemo che fazi ad le terre de pandino, de Mendrixe, et pieve de balerna: facendo che ciascuno de dicti comuni et homini prestino la fidelità ad dicti fratelli como è dicto de sopra salva tamen semper superioritate nostra. Dat. Mediolani die XJ februarij 1467.

Di egual data la lettera patente ducale, la quale, perchè quasi una ripetizione, omettiamo.

(*Reg. Miss.*, *n.* 80).

III.

1467, febbraio 6.

Illustrissimi et Excel.^{mi} principes et domini mei singularissimi, post humiles et debitas recomendationes etc. Hozi a hore XVIJ. ho recevuto lictere dalle Excell.^{e} V.^{e}, e questo dì farò el comandamento a Zohanne mato, Zorzo Castagna, Franchino Castagna e Feraguto de Colla alla pena de ducati cinque cento debiano fra tri dì essere a Milano, nanzi alle illustris.^{e} sig.^{e} vostre overo al consiglio secreto et latius como più pienamente se contene nele lictere delle Excell.^{e} vostre. In compagnia de dicti Zohanne mato e compagni era ancora uno chiamato Minello figliolo del camenaga armato como li altri. Aviso le Illust.^{e} S.^{e} V.^{e} quando io ritrovai Zohanne mato e compagni a Murchò in nave, armati, como per altra mia ho avisate le Excell.^{e} Vostre, comandai a Zohanne mato e compagni alla pena de fiorini diece per zaschuno di loro, la qualle pena se aplicasse alla camera delle Illus.^{e} Sig.^{e} V.^{e}, in continenti se desarmaseno et andasseno a Lugano disarmati; loro non me hano voluto obedire ma sono chazuti (caduti) alla pena sopradicta, la qualle pena li pò tore le Excellentie V.^{e} quando serano a Milano. E se le Illustrissime Sig.^{e} V.^{e} lasano andare questa volta questi ioti impuniti, como tornano a Lugano farano molto pezo non hano facto per lo passato. Non alia. Me ricomando continue et humilissime alle Illus.^{e} sig.^{e} vostre.

Ex burgo Lugani die VI. februarij 1467.

Eorundem Vestrarum Ill.^{m} dominationum [1].

Servitor fidelissimus PAXELLUS DE PAXELLIS Ill.^{e} d. v.^{e} indignus comissarius vallis luganensis.

(Cart. dipl.)

---

[1] Questa lettera e le seguenti, se altro non è indicato, s'intendono indirizzate ai duchi di Milano.

IV.

1467, febbraio 10.

Illustrissimi et Excell.mi principes et domini domini mei singularissimi, post humiles et debitas recomendationes etc. Aviso le Ill.me Sig.e che questa matina sono andato nel palazo delli signuri de Sansseverino perchè li ruschuni dicevano per tuta la piaza che questo dì me volevano in omne modo tagliarme a pezi, avisando le Excell.e vostre che ho facto el comandamento a Zohanne mato, Zorzo Chastagna, Franchino Castagna e Feragù de Colla: tuti sono in questa terra, excepto Zohanne mato hè a bisono et non me voleno obedire, anzi cerchano de hora in hora tagliarmi a pezi, e tuta la terra hè in arme; li ruschuni si fortificano in questa terra nella caxa del comune per fare bataglia, sichè prego le Excell.e V.e li vogliano provedere presto; io non me voglio partire de questo palazo fino che non haverò altro dalle Ill.e S.e V.e alle quale continue et humilissime me ricomando. Ex Burgo Lugani die x februarij 1467.

Eorundem Vestra.m Illus.m Dominationum,

Servitor fidelissimus Paxellus de Paxellis Ill. D. V. commissarius in Valle Lugani.

(Cart. dipl.)

V.

1467, febbraio 11.

Illustrissimi principes et excellentissimi domini domini metuendissimi. Credo che Vostre Excellentie siano ad pleno informate de certo apparegio facto per molti de li homini de la valle et lago da Lugano ne la terra da Bissuno per resistere de non prestare obedientia a quelli signori de Sanseverino; il che credo vogliano le prelibate Excell.e Vostre sia facto; e del movimento facto per quelli della plebe

de porleza et de mandello et suoi adherenti et amici, per non volere essere suppositi alli Conti Petro et fratello di Ruschoni, ma perchè credo che le prelibate Excell.e Vostre non siano cussì informate del movimento fi facto in questa Comunità overo cità per dicta casone, si per molti adherenti e amici de quelli de Valle lugano giamati Ruschoni, prestandoli favore darme offensive et defensive, de parole et de persone, et cussi molti altri adherenti a quelli altri da porleza et mandello giamati Vitani. Ita che se le prelibate Excell.e V.e non li provedano, sarà periculo, che non se vengha a criminale et sanguinolento, ita che, e ne la cità e de fora se farà del male asay, in grande danno et preiuditio del stato dele excellentie Vostre, et per questo le aviso aciò li possano fare quella debita provisione li pare e piace. Ricordandogli che credo firmiter, si questi capi grossi de la cità non havesseno inarditi et non confortasseno quelli altri de fora, essi sarebeno stati patienti et piaceuoli ad adempire le voluntate dele excellentie vostre, ali pedi de le quale sempre mi ricomando. Dat. Cumis undecimo februarij 1467.

Eorundem dominationum vestrarum,
Fidelissimus Servitor JOHANINUS DE CASATE potestas cumarum.

(Cart. dipl.)

VI.

1467, febbraio 13.

Illustrissimi principes et domini domini nostri. Zà pezor giorni passati ho sentì marmorare, sed non era perhò certo che al sasso de Musso se fesse guarda pyù chel usato, finaliter ho veduto quilli deli Malacria et li soy aderenti, se son reduti sopra esso sasso et fare le guarde la note he li giorni et fuzire le soe robe sopra esso sasso, et etiam li altri da Dongo fuzene le sue robe chi de zà et chi de là, et che se fosse guera sareve bastevolle. Ho parlato con alcuni de li Malacria predicti perchè se fano esse guarde, et mè risposto che quello che fano siè per la differentia de Lugano, porlezia et Mandello et che se

dubiteno che non gli fudesso furata essa sua forteza del sasso; pertanto havisso la prelibata illus.ª V.ª Sig.ª de ziò ho intesso, et starò solizito ha intendere et havisarò la prelibata V.ª Sig.ª de ziò hacadarà de giorno in giorno: ma me dubito grandamente che hacada alcuno grando inconveniente in queste parte et maxime in qui nela terra de Musso et de dongo perchè dizeve lor che zamai non hè guerra qui in nostro paysso, se non se principia nelo laco di lugano, aut nela valle de voltollina. Per tanto precho grandamente la prelibata V.ª illus.ª Sig.ª gli proveda per talle modo che lo paysso remania in paxe, ala quale grandissimamente my recomando. Ex dongo die 13 februarij Mccccº Lxvij.

Eorundem Dominationum Vestrarum,
Fidelissimus servitor Johannes de Funes potestas dongi et Surici cum recomendatione.

(Cart. dipl.)

VII.

1467, febbraio 19.

Illustrissimi domini mei.

Nel mio venire qui ad Lugano trovai questa valle tutta in arme et sublevata, et fugire robbe assai hinc inde per modo che era una obscuritate, dove che per lo mio venire, et confortandoli ad stare fermi et ad non dubitare, alquanto se comenzarono ad assecurare. Et arrivando poi qui martedi et similiter trovando questa terra tucta in arme, et luna dele parte vel la Ruscha o vero gebellina, haver preso la chiesia de san Lorenzo quale soprasta ala terra, et lì factose forte et laltra vel la vitana, overo Ghelfa, quale aderisce ali magnifici signori sanseverineschi havere fortificato uno palazo, habitatione deli dicti signori et ciaschuno facto cohaddunatione de gente, subito mandai ad demandare parichi de li principali de luna parte et delaltra, ali quali socto lettere di credenza dele Vostre Excellentie quale portai mecho, li feci intendere quanto me fu imposto et comandato, in

reprenderli dele arme prese, unione facta et dicti lochi messi in forteza, meravigliarme et dolerme in nome de quelle de tanti excessi et desordeni commessi, aggravando tale cose quanto possecti et quanto requede la importantia desse; monendoli et comandandoli per parte dele prefate V.e Excell.e che ponesseno gíò larme, habandonasseno dicte forteze et le desarmasseno, et ciaschuno andasse ad casa sua ad attendere ad ben vivere et che silicet restituissero le nave tolte ad pena de rebellione et confiscatione deli soi beni. Et che qualunque se pretendesse essere offeso overo che volesse allegare alcune soe raxoni perchè havesseno facto tale movimento, che elegessino xx overo xxx per parte et venesseno al conspecto dele vostre excellentie chio haveva arbitrio de assicurarle. Et depoi li feci legere la littera dela mia commissione facendoli intendere come io era mandato qua ad governare questa valle a nome dele vostre Excell.ie Quelli della parte Vitana me resposeno che loro erano presti et apparichiati ad obedire et cosi heri mercordì habandonarono il palazo et se ne andarono via. Laltri de la parte gibellina silicet resposeno volere obedire et fare quanto io li comandava per parte de le prefate vostre excellentie; ma che io li havesse per excusati se non deponevano larme, habandonavano S. Lorenzo et restituivano le nave, perchè non deliberavano stare più ad descretione de Sansoverineschi, ne venire in preda in mano deli loro innimici et che volevano retenere questo reducto a nome dele vostre excellentie et per loro secureza et silicet, tenere anchora le nave, et che se deportariano tanto honestamente quanto possibile li fosse, et stariano obedientissimi ad ogni altro mio comandamento. Et che mandariano ale V.e Excell.e parechi di loro ad farli intendere li animi et dispositione loro. Illus.mi Sig.i mei, dala prima hora arrivai qui fine in questa sera, non ho atteso ad altro che ad tractare questa depositione de arme, abbandonare dicta chiesia et restitutione de nave cum loro, et oltra ale prediche, li ho facte una cum petro da roma trombecta de quelle, li ho adoperate altre interposite persone, quale non li hanno mancato in cosa alcuna per redurli, pur non habiamo possuto far tanto che li habiamo possuti tirare al nostro disegno. Loro mandano de presente uno messo alle prefate vostre Signorie cum una lettera responsiva ad tutte le parte chio li ho mosse et comandamenti facti per parte de quelle et demandano salvoconducto per xx o xxx de loro de posser venire ale soe presentie,

ad allegare le soe raxoni. Le altre unioni et portationi de arme sonno per li altri già cessate et ciaschuna comencia ad redurse al pacificho et ben vivere et io dal canto mio non cessarò de reassectare ogni cosa vix posse. Altro non me extendo ad scrivere perchè da petro trombecta informato del tucto seranno le S.e Excell.e ad plenum avisate de tucti li progressi di qua, recordando ad quelle vogliano fare bona deliberatione, in provedere che senza dilatione dicti xx o xxx, possano venire da quelle, et de poi li facciano sopra quella provisione li parerà expediente. Io mandarò domattina la crida che ad pena de rebellione et confiscatione di beni ciaschuno metta giu larme, habandoni dicte forteze, restituischa le nave, et sene retorni ad casa, et notarò chi desobedirà. Me recomando ale vostre Exc.ie.

Dat. Lugani xviiij.o februarij 1467.

V. I. D.

Servitor ANDREAS DE FULGINEO.

(*Cart. dipl.*)

VIII.

1467, febbraio 18.

ANDREA DE FOLIGNO secretario et commissario in valle Luganij.

Restiamo avisati per tue lettere et così ad bocha da Pietro da Roma nostro Trombetta de quanto è seguito da poy la tua zonta lì in valle de lugano, et della proposta tua facta ad tutti quelli hominj et de la loro risposta et maxime de quelli de la parte Ghibellina quali ne hano scritto facendo la scusa sua et richiedendone salvoconducto per xxx de loro per posser venire da nuy etc. Ad tutte queste cose non facemo altra risposta salvo che te dicemo che per ogniuno face deponere le arme ad tutte due le parte et farle levare de quilli lochi dove sono fortificatj, et dalaltro canto fornirli ad nostro nome, facendoli, et mettendoli tutte quelle forte pene te pariranno, como hai hauto in commissione. In questo mezo dicti xxx hominj ali quali mandiamo lo salvoconducto in opportuna forma veniranno da nuy

et intendremo quello vorano dire. Sichè non gli perdere tempo ad exeguire la commissione tua, usando ancora in le altre cose te parirano tutti quilli boni modi et remedij sij expedienti. Respondemo per lalligato alli dicti della parte ghibellina che debiano exequire quanto da parte nostra li commandaray. Papie xxiiij februarij 1467.

C.

(*Reg. Miss., n. 80*).

La lettera: Hominibus partis Ghibelline de valle lugani *è del* 24 *febbraio* 1467.

IX.

1467, marzo 1.

Signore. Retornato fò Petro trombecta, hebbi denanti da mi alcuni de li principali de questi homeni de parte Gibillina ali quali facendo intendere la mente et volontà de la vostra Excell.a videlicet, de deponere larme et habandonare et desarmare questa chiesa de San Lorenzo, secundo che in principio dela mia venuta quì et de poi più fiade li haveva dicto, requesto et comandato, sotto pena de rebellione et confiscatione de loro beni, et questo medesmo replicatoli da novo, non fuit dare remedium, che habiano voluto obedire facendo da novo et continuo le medesime excuse, quale io per altra mia scripsi, et mandai ad dire ala prefata V.a Excell.a per il predicto trombecta; ali quali dicendo del salvoconducto chella gli mandava per venire alla soa presentia lhanno havuto molto ad caro et cosi depoi facti soi consigli inseme, hanno deliberato venire circha xx de loro ad quella per fare soe excuse et farli intendere lanimo et deliberatione loro, quale secondo loro dire è totalmente disposta, non subtometterse ad altri che ala vostra Excellentia. Pur quella lì poterò intendere et farli quella provisione li parerà expediente et quanto più presto, meglio. Avisandola che ne per la vostra Ill.a Sig.ria ne per loro, ne per questa valle, è bene che passi la cosa in questi termini,

ne che se prolunghi troppo, sì per il sale quale aspecta ala vostra cammera, che se resta ad levare, si per le mercantie che non corrono, et per essere ogniuno cum la mente suspesa, non se fanno li exercitij et lavorerj consueti; ne li datij hanno suo curso, che de tucto è grande peccato; et o che quelli signori Sansoverinischi, o la vostra cammera, o altri che se ne habia ad valere, durarà fatiga ad posserli cosi tosto derizare. — Per comandamenti io habia facti o faccia, non se cessa ad perseverare maximo in retenere fornita questa chiesia et retenerse le nave, che dicte nave fanno pur grande disturbo. Nele altre cose li trovo assai obedienti, benchè in alcune piccole cose, sia alcuno, che alefiate trasgredischa, del che non è da fare troppo caso et procuro de remediare al meglio possi; pur adoptandose la principale causa, credo che ogniuno starà a segno del resto. Laltra parte, cioè, la Vitana, seu guelfa, la trovo assai obediente, et aspecta cum desiderio che la vostra Excell.ª dia ad tucto bona forma et presta. Petro trombecta retorna la, informato de tucto, dal quale la V.ª Excell.ª poterà havere informatione, chi sonno quelli venghono, et delaltre particularitate. Dignise darli presta audientia et spacciare questa faccenda, quamprimum.

Me recomando ad la prefata Excell.ª Vostra. Datum Lugani primo martij 1467.

Vestre Illus.ᵉ dominationis

Servitor ANDREAS DE FULGINEO.

(*Cart. dipl.*).

X.

1467, marzo 9.

Illustrissimi domini mei.

Come ho per altre mio scripto, quando io arivai in questa valle, la trovai tucta in arme et maxime questa terra de Lugano che pocho spatio de tempo se poteva differire che non se attachasse et fesse questione luna parte cum laltra, et come se fosse pur principiato cum

uno pugno se seriano tagliati a pezi luno cum l'altro et haveriano messo ad sacchomano et afochato le case, per modo che questa valle remaneva disfacta, che gran danno et peccato per certo seria stato, perchè è pur una bella valle et copiosa de persone et gente assai: et pegio seria stato che se li seriano intromisse persone et partesani de altre jurisditione circumstante che seria stato uno focho inextinguibile. Ma per la mia venuta et per li conforti et comandamenti feci per parte dele Vostre Excellentie ad luna parte et laltra et altre opere circha ciò necessarie indussi la brigata ad deponere giù larme. Et la parte Ghelfa quale aderisce a Sansoverinischi habandonò il palazo menando via tucte le monitioni et arme, et questa terra se comenciò ad reconciliare, et retornare de molte persone se erano absentate inanzi la mia venuta, et cosi retornavano de dì in dì cum parte de lore robbe. Sed brusata se vide la nave, ogniuno se mise grande pagura et maxime quelli erano retornati, li quali senza havere respecto ad mei conforti se ne sonno imparte andati fora, et tucta via se ne vanno degli altri. Nel predicto palazo erano solum remasti quatro o vj. famigli degli predicti Sansoverinischi, dove era loro habitatione per restare come facevano per prima, li quali per menaze dicono fanno questi Gibellini de volere mectere ad sacchomano et de brusare dicto palazo, perchè li Ghelfi non li habiano più reducto, se ne sonno anchora andati via. Et è restato li solum uno de loro chiamato Carlo. Et se non fosse per non desobedire gia la parte ghelfa, secundo me è facto intendere, liseria armata manu reintrata dentro, et redure la cosa ne li termini era, quando io arivai qui, che seria stato error posterior, peior, peiore. Apresso dicti Gibellini pur menazono che quamprimum intendano de verso li soy sonno venuti ad Milano, o vero che se accorzano dal canto de quà per qualche acto extrinsicho che le V.e Excell.e non condescendano ad compiacerli de quello, perchè hanno mandato là, che non solum brusaranno il palazo, ma mecteranno ad sacchomano le altre case, et comenziaranno ad mectere focho per tucto, dicendo che le prime vogliono siano le loro; delchè io me dubito grandemente per monstrarse de mala voglia et quasi desperati. Et cum mecho usano destranie parole. Per la qualcosa parendome se debia fare sopra de ciò bona et matura deliberatione, perchè non habiano ad sequire tanti inconvenienti, me è parso iterato replicare questa facenda ale

V.e Excell.e, ale quale parendoli, chio me transferisse fine ad Milano, ale loro presentie per fargli meglio intendere ad bocha in quali termini passano le cose de qua et etiam se qualche mia opera et mezanità potesse giovare, in questa faccenda digniase le prefate v.e ill.me Sig.e scrivere et comandarme che vegna, che subito venerò via. Et innanzi me parta de quì, cercharò de havere tale promessa da questi homini et maxime da Gibellini, che non se moveranno ad fare novità alcuna; et in questo caso recordaria che le V.e Excell.e scrivisseno anchora, ad questi homini dela mia venuta là, et che isto interim stesseno savij et che nissuno se movesse ad fare ne ad dire cosa che despiacesse ad alcuno. Havendo io scripto fine qui per fare la data, serare la lettera et mandarla via, sonno stati da mi alcuni de li principali de questi Gibellini, et dicendoli del facto del Palazo, me hanno resposto che per niente se moveriano ad farli alcuna novità, ne de prenderlo, ne de brusarlo, excepto non se accorzesseno, che se dovesse da novo fornire, per la parte contraria. Appresso toccandoli incidenter dela mia venuta ad Milano, me hanno dicto che non li piaceria la mia absentia de qui, non perchè loro non observasseno quello che prometesseno, ma per la diffidentia dela parte contraria; tamen quando pur a la V.a Sig.ria paresse chio venesse, necessario seria ad mandare qui qualcun altro in mio scontro, per fin chio andasse et retornasse, quale non fosse passionato de parte. Me recomando sempre ale prefate V.e Excell.e Dat. Lugani die VIIIJ.o Martij 1467.

V. I. D.

Servitor ANDREAS DE FULGINEO.

(Cart. dipl.).

XI.

1467, marzo 10.

Illustrissimi domini mei.

Questa nocte passata è stato messo focho in una stantia de Francino Ruscha, patre de Hector, quale è venuto là, posta qui fora dela terra mezo miglio, et è brusata in parte; del che in questa terra se

ne è facto gran caso, dubitandose per essere li animi male disposti, che non se proceda de male in pegio. Il che inteso mandai subito per doi figlioli del dicto Francino, quali se retrovono qui, per sapere come la cosa era passata et se havevano suspecto o inditio alcuno contra alcuno, et per confortarli et monirli non ne volesseno fare altra demostrazione ne vendetta, ma havere patientia che ne avisaria le V.e Excell.e, che fariano ad tucto opportuna provisione. Li quali me resposeno, non sapere chi fosse stato; ma presumevano fosseno quelli de la parte alor contraria et che haveriano patientia ne fariano vendecta alcuna, aspectando che le V.e Excell.e provedesseno ad questa et ad le altre cose. Sel faranno, non so, perchè pocho me confido in promesse che se faccino hinc inde, et quando ben quelli hanno discritione, volesseno aspectare la determinatione se farà per le vostre Excell.e, seria poi sufficiente un tristo de nocte ad mectere focho in una stantia, senza participatione, ne saputa deli altri, come poteria essere sequita de questa. Pur quando piutosto se li pone fine innanzi chel male proceda piu ultra, è per il meglio. Essendo questa cosa pur de importantia, me è parso darne adviso ale V.e Excell.e ale quale continuo me recomando. Dat. Lugani die x Martij 1467.

V. I. D.

Servitor ANDREAS DE FULGINEO.

(Cart. dipl.).

XII.

1467, maggio 3.

Galeaz Maria Sfortia vicecomes dux Mediolani etc. papie anglerieque comes ac Janue dominus. Fuimus requisiti nomine hominum nostrorum vallis lugani et plebis balerne, ut cum fuit et semper vellint esse nostri veri et fideles vassali et subditi eos volumus pro nostris et sub imperio nostro tantum retinere et nemini unquam eos summittere, excepto illi ex illustribus fratribus nostris legiptimis quem eis duxerimus preficere; deinde omnia et quecumque fortalitia dicta-

rum vallis et plebis in potestate nostra accipere eaque pro nobis custodiri facere; dehinc providere, quod pro datijs et intratis tam ordinarijs quam extraordinarijs dictarum vallis et plebis ipsi de pecunijs nemini habeant respondere preterquam magistratis intratarum nostrarum vel thesaurarijs nostris qui pro tempore a nobis deputabuntur; postremo mandare ut quilibet de parte Gibilina tam vallis lugani quam dicte plebis Balerne tentatur contribuere pro rata solutioni eorum decemmilium fiorenorum quos nobis promisserunt. Que omnia ut ex ipsorum hominum nostrorum optima erga nos et statum nostrum dispositione et affectione procedunt, ita nobis gratissima sunt, et ea omnia eis per presentes concedimus et in perpetuum observare et executioni mandare, neque eis ullo nunquam tempore derrogare promittimus, aliquibus in contrarium facientibus nequaquam attentis. Mandantes universis et singulis offitialibus et subditis nostris ad quos spectat et spectabit in futurum quatenus has nostras concessionis et promissionis litteras, firmiter observent et faciant ab omnibus inviolabiliter observari. Nichil contra eos vel eorum tenorem intemptando neque ab aliquo intemptari permittendo, pro quanto gratiam nostram caripendunt. In quorum testimonium presentes fieri jussimus et registrari nostrique sigilli impressione muniri. Dat. Laude die IIJ.° maij MCCCCLX septimo. Signat: GALEAZ MARIA SFORTIA Vicecomes, manu propria subscripsi.

CICHUS.

(*Cart. dipl.*).

XIII.

1467, marzo 15.

Communi et hominibus vallis lugani.

Essendosi partito Ugo et li cusini de sancto severino, et andati nelle terre de la Signoria de Venetia, mandamo lì *Stefano de Ilonate,* nostro cortesano, quale insieme con ser andrea da foligno nostro secretario ve dirano alcune cose da nostra parte li havemo commisso, et tra le altre ve chiederano li prestati in soe mano la fidelitate, et

loro la riceverano in nostro nome. Però volimo li prestati dicta fidelitate, et li crediati et exequite quello che da nostra parte ve dirano et ordinarano, non altramente como se ve lo dicessimo nuy stessi.

Mediolani xv Martij 1467.

(*Reg. Miss., n. 80*).

XIV.

1467, maggio 14.

Illustrissime princeps.

Hogi ho mandato lo mio vicario da lo Castellano a Murchò per intendere la ultima sua intentione, sel me vole dare lo Castello, o non, et ultimate dicto Castellano non ha ponto voglia de dare dicto castello anzi ala giornata se fornisse de ligname e altre cose necessarie ala forteza per difesa et offesa. Io non me sono voluto scoprire in fino questa hora nemico de dicto Castellano, credando de haverlo cum bone parole, ma ora a mi pare de non tardare più in venire a tute offese de dicto castellano; avisando vostra Excellentia ho noticia che dicto castellano ha mandato et manda ala giornata da Aluyse et fratelli de Sancto Severino, et dicto castellano mena grande trama et ha tirato grande gente in lo castello predicto, et tuta la parte Vitana lo favorisse in questa valle; dubito ancora non sia favorito daltri che da questa valle. La lettera a mi mandata da li magnifici signori dal Secreto (1) de vostra Signoria, la quale contiene como certi omeni quali sono partiti da Menasio e sono andati a Somuico, dico, lo podestade de Menaxe non ha bene inteso digando luy dicti homini essere andati in Somuico, perchè sono andati in Murchò et anche daltri loci. Domane anderò a fornire Somvyco se poterò: pregho V.ª Excellentia me facia intendere come me ho a rezere cum lo castellano de Murchò. Non altro. Ex lughano die xiiij° maij hora ij.ª noctis 1467.

Ejusdem Excellentie Vestre fidelissimus servitor

STEFANUS DE HONATE.

(*Cart. dipl.*).

(1) S'intende il Consiglio segreto ducale.

XV.

1467, maggio .... (1).

Illustrissime princeps et excellentissime domine domine mi singularissime. Havendome mandato la illus.ª madona vostra genitrice dal castellano de Morchote de val Lugano che me consignasse quella forteliza nelle mani etc. io fui da lui et presentatogli le littere de vostre signorie et fatogli la imbasiata a mi commissa, trovai dicto castellano molto gagliardo de animo in stare molto suspeso de asentire a quanto V.ª Signoria gli havevano scripto, et io gli haveva dicto, et demum poso molte persuasione et parole confortatorie et de gagliarde et animose, che sarebbe longo repricargli, finaliter lo redusse ad volere relassare dicta forteliza a V. S. essendo lui satisfacto de quanto se intende essere creditore con alchuni altri capituli chel dimanda como V. S. credo debia esser advisata da la prelibata madona vostra genitrice. Il perchè Ill.mo sig.re mio conforto vostra Excell.ª facia presta provisione alla dimanda desso Castellano, et torni dicta fortilizia in dominio et posanza, perchè veramente lhè una superba et galiarda fortelizia, et molto lha fornita de munitione et instrumenti da offendere et da defendersi et così de victualie et homini, per la più parte partexani del paise alla difensione de quella, per la cui fortilizia, tuto quello paise sta sublevato et incrudelito; la parte Vitana sostene, et favoreza dicto castellano, li Ruschoni vivano in grande ombreza et niente se repossano, nè se assigurano fin che dicta fortilizia non sia fornita in nome de v. s. che serà ad assigurare quello vostro paise, qualle è un grande volumo et grande facto, che ha dependentia dal facto dessa forteza. Et li Ruschoni dessa Valle de Lugano non farano poi resistentia alla exbursatione de quilli ducati 4000, promissi a V. S. li quali me hanno dicto ad io in Lugano, et così lo dicono publicamente non farano mai ve-

(1) Il documento non porta data.

runa exbursatione dessi ducati 4000, usque quo essa forteliza de Morchote sia fornita et in dominio de V. S. como dicono essergli promisso in loro Capituli. Sichè per ognia rispecto vostra excell.[a] farà bene fargli presta provisione; et poi provedergli duno valenthomo et de bona experientia et extima per castellano senza passione ne dimostrazione alchuna de partialitate Ruschona ne Vitana, che tenga non solamente essa fortelizia in securitate, ma li homini de quello paise in pacifico et tranquilo stato alla divotione et obedientia de V. S. Facio stima che tute le dimande fa dicto Castellano, conputate le sue paghe restante da Callende genaro indreto, et la dote della sua donna et la provisione sua de mesi v. del anno presente con altre spese et melioramenti facti in essa fortelizia et alevare la vigna, possano montare in tuto ducati 600 doro in oro, et rellassi a V. S. tuta la munitione dessa fortelizia, che intendo è una bona et bella cosa, forsse de mazor extimatione et pretio dessi ducati 600. Ricomandomi a Vostra Signoria.

Ejusdem Illustrissime dominationis vestre

Servitor PETRUS COYRUS.

(Cart. dipl.).

XVI.

1467, maggio 20.

1467 die 20 maij in Castro de Morcote.

Requesta qualle fa Filippo Cortexe, Castellano in el Castello de Morchote, a mi petro Coyro, a nome delli nostri Ill.[mi] Signori. duci de Milano etc.

Primo richede per le paghe sue restante et per suo servito da callende genaro prossimo passato retro per qualuncha stato, si per lo tempo del magnifico Bernaboe de sancto severino, como dopoy la morte sua mentre che lhè stato Castellano, per li figlioli et heredi del prefato signore Bernaboe, ducati trecento doro in oro sive ducati 300.

Item richede per la dottè della sua donna, quali gli furono promissi per lo prefato signore Bernaboe et successive per sua herede ducati ducento doro in oro sive ducati 200.

Item richede la provisione sua delli mesi de genaro, februaro, marzo, aprille et magio del anno presente a computo de floreni xL el mese che fanno in tuto floreni cc a sol. xxxij. luno.

Item richede la restitutione et satisfactione delle spexe et miliorамenti per lui facti in piantare et alevare alchuna quantitate de vitte, albori, fructe et altre piante levate li dintorno alla forteza a sue spexe et costo, et cosi de una cassineta facta fora della forteza per tenire bestiame et feno per ingrassare dicte vitte.

Item richede le spexe per lui facte in reparare uno molino da mane et uno forno et uno camino facto in dicta forteza.

Item richede gli sia facto littere opportune, de condure tute le sue robbe mobille de qualuncha condictione et pretio siano, si bestiame como robba morta per tuto el dominio ducale, senza datio ne gabella alchuna, piacendo a dicto Castellano.

Item richede, chel sia cancellato ognia processo et comandamento sia facto a Vannono de bruximpiano (Brusimpiano) et le sigurtate per lui date. Et cosi ogni homo se sia ritrovato venire in dicta forteza alli favori soi, che nullo unquam tempore gli sia dato imputatione ne facto novitate alchuna in le robbe, ne in le persone.

(*Cart. dipl.*).

XVII.

1467, aprile 2.

Signore. Per il comandamento facto fare ad quelli fanti erano d'intorno al Castello de Codelagho, in executione dele lettere de la V.ª excellentia, videlicet che se levasseno de li et se tornasseno ad casa, ne desseno più molestia al Castellano etc. è sequito che venendo ale orecchie de questi dela parte Gibellina, me venneno subito

ad trovare alcuni de loro dicendome che siando questa voce sparsa per il paese ogniuno murmurava non intendendo donde procedesse, ne quale fosse la caxone che dicti fanti se dovesseno levare, li quali non stavano per fare ultragio alcuno, ma solum per guardia chel castellano nè cavasse nè mettesse robba nè gente alcuna fora nè dentro del Castello, et questo in benefitio dela V.ª Excellentia, dicendo loro non possere credere che questo procedesse de sua mente et se pur cosi fosse chella non ne era ben informata, ne intendeva quello importasse questa cosa al suo stato et ala quiete et pace de questa valle, maxime essendo data speranza et dicto apertamente ad ciaschuno che la V.ª Excell.ª voleva torre le forteze insi et che già più dì dovevano arrivare novi Castellani, intrare dentro et torre la possessione ad nome de quella. Et hora intendendo se debia dare licentia ali dicti fanti, li pare sia in tucto lopposito de quello li era dato ad intendere, suspitando per queste demostractione et per parole, zanze et inventive chè loro dichono fanno questi de la parte Ghelfa che la V.ª Excellentia non voglia da novo reintegrare li Sansoverinischi in questa valle, et stanno tucti col naso sconfiato, et hanno havuto ad dire, che innanzi se debiano dicti fanti levare voglino prima mandare o scrivere ala V.ª Excell.ª et avisarla de que importantia è questa cosa et isto interim io voglia havere patientia; ali quali ho resposto che io ho facto et farò il debito mio in comandare et significare ala V.ª Excell.ª questa et laltre occurrentie. Il perchè ne ho voluto avisare quella, adciò intenda il tucto et proveda come li pare. La quale voglio sapia che sì per dicta caxone como etiam per uno acto fece heri Paxello, Commissario passato, assai lezero, in prendere uno Gibellino armata manu, et in strata, quale andava per soy facende qui presso una terra dicta Somuico dove dicto Paxello se è reducto, fo per sequire heri uno grande scandalo, se io non li havesse remediato cum bon modo et presto. Et cosi questa valle è da ogni hora subiecta ad questi simili periculi. Et quando fosse facto provixione ale forteze hinc inde in torle la V. Excell.ª in si; et poi quando li paresse de qui ad qualche tempo disponerne la sua volontà, questa valle et li homini dessa, tutti se repusariano et adtenderiano ad benvivere. Et se renderiano le nave et se observeriano li ordeni boni

et consueti et stariano obedienti. Il famiglio de Ugho destenuto, credo debbia essere lassato. Me recomando sempre ala V.ª Excell.ª Data Lugani die secundo apprilis 1467.

Vestre Ill.^me Dominationis

Servitor ANDREAS DE FULGINEO.

(Cart. dipl.).

XVIII.

1467, maggio 19.

Illustrissima et excellentissima domina. Adì XVIJ del presente da Vostra Illus.ª Sig.ª ho hauto una la quale mi comanda non me impagia de fare novitade de mutare Castelano in la forteza de Somuico e che avixa vostra Excellentia de la natura dela cossa. Dico cossì non farò altra novitade in dicta forteza, e quando bene la volesse fare non è in mia possanza de potere fare: bene ricordo a V. Ill.^ma Segnioria che dicti da Somuyco promesseno alo Ill.^mo Seg.^re de dare liberamente dicta forteza e cosî andai ali XIIIJ del presente per fornire dicta forteza, ma landata mia fu invana perchè dicti da Somuyco non me la volesseno dare, sichè in tuto et per hognia rispecto obedirò come ho sempre facto vostra illustrissima Segnioria; ben ricordo hanco un altra parte, quisti qua li quali pagano per tuto questo mese alla excellentia del segniore ducati quatro milia, li pagano con promixione che lo prenominato signore debia havere fornito tute le forteze de questa valle e cossì li ha promexo lo prenominato principe, sichè non dagando dicti de Somuyco dicta suva forteza, quisti talli i quali hanno promexo li predicti IIIJ.^om ducati, temo et dubito non darano li dicti IIIJ.^om ducati, e son certo che quisti de Somuyco, non habia exposto a v.ª excell.ª la promessa feceno a Lode alo segniore de dare dicta forteza, che forsse havendo dicti exposto la cossa come sta,

V.ª Excell.ª non me havaria facto soprastare de fornire dicta forteza de somuyco, non intendando io piu ultra come me intendo; non altro. Data in lugano adì XVIIIJ.° magio 1467.

Ejusdem Excellentie Vestre fidelissimus servitor

STEPHANUS DE HONATE.

A tergo: Alla duchessa di Milano.

(Cart. dipl.)

XIX.

1467, giugno 16.

Illustriss.me princeps. Da Vostra Excell.ª ho receuta una la quale me demostra ciaramente vostra Excell.ª esser con mi molto turbata et doe cose principale me imputa vostra illustriss.ª signoria che invero quando havesse defectato et manchato con li genogi in terra domandaria perdonanza et diria mea colpa, benchè con vostra Excellentia io intendo sempre haver torto. Dice vostra signoria non ho exequito quanto quella me commise. Io intèndo sia al fatto del Castellano; a questo respondo è manchato per non havere hauto el modo de poter fare etc. dico ben questo che venendo el tempo, lo farò non mi scrivendo vostra excellentia in contrario. Quanto al fatto de li dinari non voglio tropo in questo multiplicare in dire perchè da li magistri extraordinarj vostra excellentia dè esser avisata de quanto è seguito. Intendo tochare una parte non me scrive vostra excell.ª Tutta la parte marchescha hano fatto conseglio in questa valle et hano fatto gagliarda puncta contra de mi, et hano mandato in conseglio, et in altri magistrati, et hano ditto cose assai di fatti mei, in modo che dicti magistrati, et maxime lo conseglio secreto credeteno senza havere olduto me; dubito dicto conseglio habia scritto a vostra excell.ª de li fatti mei talmente, che forse et senza forse, se havesse a scrivere, non scriveria in tal modo. Io intendando questo vene a Milano, et fu in conseglio et pregai le signorie loro me facesseno tanto piacere

che a volto a volto fussemo insieme, et oldisseno bene et diligentemente l'una parte et laltra et cossi fussemo in conseglio et fece remanere contento dicti de conseglio di fatti mei, perchè in me non trovarono defecto alcuno. Hora intenda vos.[a] excellentia, questo è accaduto a me per haver cercato li fatti de vostra Excell.[a], como ho trovato, et meglio haveria trovato che non me havesse impedito. Mi doglio de la fortuna che per haver fatto tropo fidelmente habia perduto el tempo, et che la mia fede mi habia generato tal fructo de haver perduta la gratia de vos.[a] excellentia estimava et havea più cara la gratia et lamore credeva havea con v.[a] sig.[a] che quanto ho al mondo, et se me trovo in secho, facio exemplo a tuto il mondo de non fare ne cercare più como bisogna. E fatto lo mio sindicato, et se questo non basta, se ne facia un altro, che a me serà gloria et honore, et se a vos.[a] sig.[a] pare non satisfacia proveda che de tuto remango contento a quanto dispone v.[a] excell.[a] usque ad animam. Voglio pur dire questa parte: haveria creduto se fusse venuto l'angelo Gabriele, et di fatti mei havesse ditto male, che vostra excell.[a] non li havesse creduto, e almancho haver olduto la rasone mia. Non voglio più dire, ma da ogni canto me trovo amaricato, che le mie fatiche habiano fatto tal fructo. Trovai quella valle tutta in arme et piena de focho et de travaglia et ho fatto che si pò andare, con loro in mano in tute le parte de dicta valle e se havesse fatto tal defecto quanto hano creduto altri dove dicta valle è in pace et riposso seria in tuto destructa et desfacta. Al fatto che non trovando li dinari in termino a mi posto che v.[a] excell.[a] me farà trovare malcontento etc. respondo ne le mane de V.[a] sig.[a] è il corpo lanima et la voluntà et dirò como dice Jop: *ut quid stipulam siccham persequens.* Non altro, me ricomando in tuto a V.[a] Sig.[a] et corrozasse quella con mi quanto voglia, io starò forte, et serò quello vostro fidelissimo che sempre fui. Mediolani die XVJ. junij 1467.

Ejusdem illustrissime dominationis, fidelissimus servitor

STEPHANUS DE HONATE.

(*Cart. dipl.*).

XX.

1467, giugno 17.

Pro hominibus vallis lugani.

In Nomine domini Anno a nativitate ejusdem millesimo quadringentesimo sexagesimo septimo, indictione xv.ª die mercuri xvij mensis Junij. Hector Ruscha filius domini Franchi habitator in civitate cumarum in parochia sancti fidelis intus, Ser Johannes de Leuco filius quondam Lutherij habitator in burgo lugani episcopatus cumarum, ser Bertolasius ruscha de bedano filius quondam ser georgij habitator in loco de bedano plebis Agnij vallis lugani et Johannes fqd.ᵐ Steffani dicti scampaveli de salla habitator in terra de salla plebis cruvasche (Capriasca) dicte vallis et quilibet eorum suis nominibus proprijs et procuratores et procuratoribus nominibus infrascriptorum omnium et singulorum inferius nominatorum et cuiuslibet eorum ad hec et alia infrascripta specialiter constituti per instrumentum procure specialis traditum et rogatum per Johannem Donatum castoriam (Castoreo) notarium publicum Lugani, anno presenti die sabbati vigesimo tertio mensis maij proxime preteriti seu anno et die in eo contentis, quorum omnia nomina sunt hec videlicet: dominus Matheus filius quondam ser Johannoli de quadrio, magister Antonius filius quondam ser Andree de canonicha de Sasseno, gabardus filius quond. ser danielis rusche, Joannes matus f. q. ser Jacomoli de amedeo de lugano, Bertholameus f. q. martini de casserate, ser laurentius ruscha de beronicho f. q. ser Johannis, ser Johannes de Leucho de lugano f. q. domini Luterij, Georgius f. q. ser Antonij castoyre, dominus Antonius f. q. domini Johannis castoyre de lugano, Gajus Antonius f. q. ser Berthi castoyre, Antonius f. q. ser primi de lacu (Laghi) de lugano, Johannes f. q. petri dicti gorini de borserijs de lugano, Jacominus f. q. ser Antonij de morexinis (Morosini) de lugano, ser Antonius de rippa (Riva) f. q. ser benedicti, ser Steffanus castanea (Castagna) de lugano f. q. ser beltrami, Johannes f. q. ser Jacobi de castelo de bissuno (Bissone), silvester f. q. donati de Gabate de Lugano, Johannes Antonius f. q. ser steffani

minoti de quadrio, donatus dictus pratus de quadrio f. q. ser Antonij dicti mineti, hector filius domini franchi rusche de maluxio, Beltramus dictus cadriaga f. q. mineti de doxijs de campesero, Johannes petrus filius ser Johannis dicti Rossini de avostallo de salla, Georgius f. q. petrolini de canonicha de adassono, donatus castoyra dictus del carnesario de lugano f. q. ser Antonij Lanzarotus f. q. ser princivali de robiano de lugano, Johannes dictus mozus de certara f. q. Gullielmi, omnes habitantes in burgo lugani, petrus f. q. Jacobi de Jermossino de bissunio (Bissone), Johannes f. q. beltrami de Betano de bissunio, cararius f. q. Johannoli de bisunnio, laurentius f q. magistri fomasij de marozia (Maroggia), paulus f. q. Johannis de gallis de colla habitator in loco de romo, sanctinus f. q. Johannis Lafranchi de colla habit.r in dicto loco de romono, Jacobus de la Cassina f. q. guilielmi habit. Arognij, Stefanus f. q. Abondioli de capite lacus, magister Johannes f. q. abondioli de merede, magister georgius filius quondam Antonj dicti potestatis de Merede, magister Johannes gabardini fil. q. danesij de quadrio, magister donatus de ranchate f. q. jacobi, Johanolus f. q. Manfredini de orsio, Johannes tamagnini de Bexatio f. q. Jeronimi, Johannes dictus pantia de ponte f. q. girardi, petrus matus de ponte f. q. Tadey, pedrazolus f. q. Johanoli de ruschis de ponte, magister augustus f. q. Zanini de Salla, Johannes f. q. Stefani, Johaninus f. q. steffani dicti stampanelli de Salla, Martinus dictus moverinus de salla f. q Zanis, Ardizolus f. q. fronzolini dicti cellini de quadrio de tesserario (Tesserete ?), Ansermius f. q. fornasij de quadrio de lugazia (Lugaggia), mariolus f. q. Johanoli de quadrio de lugatia, olilius f. q. zanis de campestro, badarinus f. q. martini de orilio (Origlio), aliolus fil. q. Airoldi de orilio, tognietus f. q. sarini de carnago, Johannes f. q. Zanoli de Vaglio, meneginus del matero f. q. Maffioli, Johannes de la mara de roveredo f. q. zanis, Guidetus de gadampino (Cadampino) f. q. zanis de moverino, rigalus f. q. Antonij de cirexa (Ceresa), Jeronimus ruscha de comano f. q. Juanoli, Antonius f. q. Arnaldi steche de Frovo habit.r loci de comano, ser petrus ruscha de montagnola f. q. alterius ser petri, Antonius f. q. guillelmi de certara, meneginus f. q. Zanis scanardi de colla habitator certare, magister Antonius f. q. mergioli del brè del pozzo, Botonus f. q. Mathey de colla, Andriolus

dictus galotus de cola f. q. Johannis, Jacobus f. q. petri camotij de colla, dominicus f. q. petri Caritij de colla, Bonolus de supericho f. q. Zavoli, Tognius f. q. Johannis de scatravis (?) de colla habitator canobij, magister Johannes Alayrinus de bre f. q. Steffani, Jacobus f. q. petrini de mazis de castignola, Martinus dictus castignola de castignola f. q. georgij, martinus f. q. tognij de regalo de carexa, Albegradinus f. q. Jacobi de Jxono (Isone), Zanes mulinarius de Jxono f. q. guardi, Jacobus beyanus de Jsono f. q. Johannis, martela de drossa f. q. Johannis, Giochinus de sordis de Medolia (Meteglia) f. q. dominici, Antonius ruscha de beronicho (Bironico) f. q. ser Maffioli, Petronus ruscha de beronico f. q. ser Andree, dominigonus f. q. Zanoli de Filipo, Filipinus f. q. adamoli de rivera, magister Jacobus Jacomini de vira f. q. Zanni, Albertinus f. q. Albertoli de vira, maffiolus de la campa de mediovicho (Mezzovico) f. q. dominici, ser Antonius de trifolijs (Trefogli) de torexella (Torricella) f. q. ser guidi, tognius de passeredo de torexella f. q. Jacomini, Franzolus ruscha de bedano f. q. georgij, Johannes del grosso de bedano f. q. ser gasparini, ser Bertholameus ruscha de bedano f. q. ser georgij, lanzarotus ruscha de bedano f. q. ser Antonij, ser Johannes dictus rossinus de bedano f. q. ser georgij, Filiponus f. q. ser luchini rusche de bedano, albertus filius petroli rigoreri de viano (?), petronus fil. ser Johannis rusche de maliano, marchus de la cassina de agnio (Agno) f. q. dominici, ser thomaxius ruscha de maliaxio (Magliaso) f. q. ser petri, Andreas de la libera de puyra (Pura) f. q. Johannis, Tognius filius Albertoli del sasso de puyra, Gaspar de Caslano f. q. pelini, Marcholus de monte de brognio f. q. martinoli, Beltramus ceruti de sessa f. q. ser Johannis, magister tomasius f. q. Lafranchi de curo (Curio), magister Antonius de novatio (Novaggio) f. q. dominici, Jacomolus f. q. Bernini de breno, Berninus f. q. Johannis de breno, Johannes dictus Braga de biono f. q. Johannis, Gasparus f. q. martini de Fischogia (Fescoggia), Filipus f. q. tamoli de vezio, dominichus f. q. Johannis de ansermino (Insermini) de migena (Mugena), ansermolus f. q. lafranchini de migena, lutherius de aroxio f. q. Zanoli, Antonius et Symon fratres f. q. ser beltrami de lapiancha de cademario, proynus f. q. moreti de lapiancha de cademario, et Gasparinus f. q. tamoli de lapiancha de cademario qui

omnes suprascripti stant et habitant in burgo de valle lugani, promiserunt et vadiam dederunt et dant oblig.° etc. et etiam supplectis etc. pignori magnificis et exhimiis legum doctoribus dominis Giliolo de olduynis de cremona filio domini Johannis porte vercelline mediolani parochie sancti Johannis supra murum, Francischino de castro sancti petri filio quond. alterius domini Francisci porte horientalis mediolani parochie sancti steffani ad noxigiam, et paullo de castiliono filio quondam domini Beltrami porte nové mediolani parocchie sancti victoris et quadraginta martirum, cuilibet eorum, omnibus magistris ducalium camere, et ipsi ducali camere per eos dominos magistros dictis nominibus prefate ducali camere, et item ipsi ducali camere, ita quod hinc ad menses sex proxime futuros dicti debitores suis et dictis nominibus dabunt et solvent etc. prefate ducali camere seu eius nuntio etc. in bona pecunia etc. et non in alia re etc. florenos septem mille quinquecentum vallorum ad computum soldorum xxxij. imperialium pro quolibet floreno monete currentis etc. omnibus expensis etc. Quos quidem fiorenos septem mille quinquecentum dicti valloris contenti et confessi fuerunt etc. dicti debitores suis et dictis nominibus, sese dare, debere, et teneri causa et occaxione cuiusdam subventionis et seu conventionis facte, inite, consente et celebrate per et inter illustriss.m et excellent.m dominum dominum principem et dominum dominum Galeaz mariam ducem Mediolani seu agentem pro dominatione sua parte una, et omnes et singulos homines partis ghibeline lugani et vallis et seu agente pro eis parte altera, de qua conventione etiam extant litere ducales patentes capitulorum inter partes predictas in iterum et factorum, dat. Laude et signat. manu propria prelibati domini domini ducis, nec non signat. Cichus camere secretarius ac sigilat. ducali sigilo in cera alba more solito, ad quas debita habeatur rellatio.

Que omnia et singula facta fuerunt et fiunt hijs pacto, lege et conditione speciali inter dictos contrahentes, cum aliter etc.

Videlicet, quod prelibatus dominus dominus dux attendet et observabit, adimplebit et executione mandabit predicta capitula de quibus supra fit mentio et continentur, et effectus inter alia in effectu, quod prelibatus dominus dominus dux, pro se et successoribus suis nunquam, nec ullo futuro tempore, infeudabit, nec in feudum

dabit, nec concedet dictam terram et vallem lugani cum ripparia, nec plebem balerne, nec alteram eorum, alicui persone, communi, collegio, comunitati nec universitati, nec domino seu dominationi, salvo et preterquam fratribus suis legiptimis, seu alteri eorum, aliquibus alijs concessionibus, investituris vel privilegijs et quibuscumque alijs in contrarium fatiendi nequaquam attentis.

Item quod prelibatus dominus assumat et assumere velit et debeat, ac teneatur omnia fortalitia et castra ac opida dicte vallis lugani et plebis balerne in se et in suo dominio et potestate, fortia eaque fortalitia et ut supra teneatur et debeat suis sumptibus et expensis bene et diligenter custodiri facere etc.

Item quod prelibatus dominus, dominus dux teneatur et debeat facere et curare cum effectu pro quolibet de parte ghibelina dicte terre et vallis lugani ac plebis balerne teneatur et cogi possit et debeat ad contributionem et solutionem illorum florenorum decem millium, de quibus in dictis litteris ducalibus et capitulis fit mentio et seu dictorum florenorum septem millium quinque centum de quibus supra fit presens obligatio in una parte et in alia parte aliorum florenorum duorum millium quinquecentum dando et exbursando prelibato domino domino duci seu eius camere seu agentis pro ea huic ad kallendas mensis augusti proxime futuri per dictos homines vallis lugani ad ratam pro rata, nec non ad omnia dampna expensas et interesse fiendas et patiendas ac facta, et passa occaxione predictorum omnium et singulorum, et pro recuperatione predictarum denariorum quantitatum.

Item quod dicti omnes homines lugani et vallis, ac plebis balerne non teneantur nec debeant nec obligati sint, nec aliqualiter cogi possint ad solvendum, numerandum, nec exbursandum aliquam denariorum quantitatem datiorum et intratarum, quarumcumque tam ordinariarum quam extraordinariarum dicte vallis lugani et plebis balerne, alicui alij persone quam tesaurario ducali, seu prefatis dominis magistris intratarum ducalium extraordinariarum aut ordinariarum, nec de eis intratis possit fieri per prelibatum dominum dominum ducem, assignatio aliqua ex qua ipsi homines lugani, et vallis et plebis balerne nec aliquis, nec aliqui eorum possint nec valleant cogi ad solvendum, dandum, numerandum, nec respondendum aliquam

quantitatem denariorum aliquo futuro tempore alicui alij persone quam dicto texaurario vel ut supra aliqua assignatione non obstante. Et si contrafieret predictis capitulis et ipsa capitula non observarentur ut supra et ut supra et prout in eis latius continetur, tunc et eo casu presens instrumentum obligationis et contenta in eo fuerit nullum et nulla, nullius valloris et momenti, proinde ac si unquam factum fuisset nec fuissent in rerum natura. Cum aliter etc. Renunciando etc. Que omnia etc. Pacto speciali quod possit presens instrumentum pluries expleri etc. et quod licet reperiretur presens instrumentum in publicam formam penes debit. vel alterum eorum ex hoc non inteligatur debitam esse solutionem nisi de solutione appareat instrumentum vel per alias confessiones etc.

Et de predictis rogatum fuit per nos Georgium ruscham et Matheum dela gazada notarios infrascriptos et utrumque nostrum insolidum ut publicum conficiamus instrumentum.

Actum in camera prefatorum dominorum magistratorum sita in curia arenghi mediolani presentibus Antonio de villa filio domini Andree porte nove parocchie S.[i] Bartholamei intus et paullo bossio f. q. domini Montolli porte nove parocchie sancti protaxij ad monachos, ambobus civitatis mediolani notarijs et pronotarijs. Testes Gabriel de pagliarijs filius quondam domini Antonij porte horientalis mediolani parochie sancti Steffani intus, notus, dominus Michael de bonicijs de Cremona f. q. domini Jacobi ducalis cancellarius porte horientalis Mediolani parocchie S. Babile intus et Johannes de maynerys f. q. domini paulli suprascriptarum proxime porte et parocchie omnes ydonei.

(Reg. duc. n. 2°: Conc. duc., 1158 al 1469, fol. 191).

XXI.

1467, dicembre 22.

Dux Mediolani etc.

Dilectissimi nostri. Voi sapete per una nostra data in Lode a IIIJ° de maggio proximo passato direttiva a voi et subsequenter per

vna altra patente data pure in Lode a VIJ del predicto mese subscripta de nostra propria mano [1] como nuy havemo donato et conceduto al Spectabile e strenuo cavalero domino Vgo da Sanseverino nostro Carissimo Conductero la mitate per indiviso de tutte le intrate de Val Lugano, Mendrixe, plebe de Balerna et de altre sue possessione lì, secondo che de prima soleva havere como herede del Spectabile et strenuo quondam Americo suo patre. Et ultra ciò glie havemo etiam donato et conceduto loco et scontro de lintratre de Pandino libre quatro milia trecento, videlicet 4300 imperialium sopra laltra mitate de dicte entrate che spectano a noy et ala Camera nostra; donde ad magiore efficacia et chiareza de questa cosa volemo et dechiariamo etiam per la presente che esso d. Vgo de le dicte intrate a luy donate et concedute utsupra in parte et in tutto possa conseguire et havere, disponere, ordinare, assignare et obligare per quilli tempi glie pare et piace ad suo modo. Et cosi voy ad ogni sua requesta farete confessione et le scripture opportune, sichè esso d. Vgo et ciaschuno altro a chi ne haverà facta o farà per lo advenire obligatione o assignatione utsupra, quando appara per scriptura publica o privata signata de sua propria mane et sigillata del suo sigillo, li possano consequire et havere senza exceptione et contradictione alcuna non obstante altro ordine in contrario che in esse nostre lettere se continesse, ale quale per questo per queste nostre quanto ad questa parte de nostra propria mente omnino derogamo. Dat. Mediolani die XXIJ decembris MCCCCLXVIJ.

Sign. CICHUS.

A tergo: Egregio doctore ac nobilibus viris viris, magistris extraordinariis nostris dilectissimis.

(*Reg. duc.* n. 2, fol. 251).

---

[1] V. lo stesso *Reg. duc.* n. 2, ove si fa la donazione *post reditum ad nos et ad devotionem nostram* del Sanseverino (fol. 165).

XXII.

1467, maggio 19.

Illustrissime princeps. Per triplicate letere ho avixato vostra excellentia, come ho fato con lo castelano de Murchò de novo replico et dico dicto castelano non ha voglia de dare dicto castello, et ha fornito dicto castello de giente da lugano. Come ho informatione per uno giamato lo bulano, il quale ho sostenuto; e cossi ho avixato vostra excellentia per altre mei, come ho fato con quili da Sonvico: dico non me hano voluto laxare fornire la forteza da Sonvico. Supplico vostra segnoria si degnia rispondere quanto ho affare a questo. Intendo che ognia setimana vano gente da qua a Bressa, et non posso altro pensare se non malle et fare chativo juditio de questo. Ho hauto una de vostra excellentia la qualle dice voglia dare tute le corazie al magnifico Signor Ugo da Sanseverino che sono in la forteza de Chodelago. Son andato per exequire quanto vostra excellentia me comete in questo. Alo Castelano par duro a spoliare la forteza de le predicte corazine, et hame pregato voglia avixare vostra excellentia: se pure quella volle li daga, li darà liberamente; non so que dire. Stando io a scrivere la presente, me è venuto uno giamato Ascabio de la plebe de balerno, il quale dice havere parlato con persona ha parlato con un da Sonvicho in la ostaria da Stabio. Quel talle da Sonvico ha hauto a dire che tuta la parte vitana hano facto sacramento et ordeno fra pochi giorni cridare in queste parte *marcho:* non lo credo, però pur starò con li ogi aperti. Bene haveva per una altra mia dicto da soldare cento todeschi per poterme ayutare quando bixogniasse, et per stringer lo castello de murchò e seria hauto a fare questo bene, prima in tore la speranza ali inimici de non havere speranza de ayuto da li prenominati todeschi, laltra hancora seria havere tacitamente confirmato amicitia con dicti todeschi. Sia come se voglia certo qua zę de grande trama. Proveda vostra Excellentia come li parà. Ala parte de li dinari de li iiij.m^a ducati

se deno pagare per tuto questo mexe come me dice Hector ruscha, zè prexo bon partito altuto. Lugano adì xviiij magio 1467.

Ejusdem excellentie vestre fidelissimus servitor

STEPHANUS DE HONATE.

(*Cart. dipl.*).

XXIII.

1467, luglio 1.

Illustriss.ma et excellent.ma Madona, da poi le debite recomandatione. Avixo vostra illus.a sig.a qua è una granda trama de mandare messi da lo castelano da Murchò a Sonvico et da sonvicho a porleza; poi per quanto intenda, si manda ancora più ultra, puro non la posso bene intendere: per mio debito ne ho voluto fare avixo a vostra Excellentia. Preterea in questa valle, è novamente rivato uno preito giamato prete *donato de bironico;* e perchè vostra Excell.a del tuto intenda per lo suo bene vivere, da lo Rev.mo in christo patre monsignore da Como lo fece excomunicare e privare non potesse benefitiare in lo diocese e Jurisdictione di Como, et del comascho; et ultimate bandirlo fora del paixo, e per quanto intenda lo Illus.o et recolenda bona e felice memoria del duca consorte de vostra Excell.a fece prendere dito preito donato, et al benefitio del dito prete donato per letere dela prefata memoria fu posto uno preito Jacomo ala possessione del dito benefitio: e perseverato in dito benefitio dito preito Jacomo infine a hora, novamente intendo lo predicto preito donato ha obtenuto una sententia passata per il mezo de lo revend.o preitonotaro de Cuxano, et è ritornato alla posessione, la quale ritornata dubito non genera grande litte et questione, et questo dico perchè heri veneno gente da quelle contrate, le qualle me certifficano che se dito preito donato staxeva in lo paixo che farebeno per modo che non ge volebe essere andato dicto preito donato al dicto benefitio; per fare parte de mio debito ho voluto avixare vostra excellentia.

Similiter avixo vos.ª Excell.ª che a me non ne dato remedio de potere ritrare dinari alchuni de li x.m.ª florini, li quali hano a pagare quilli homini de qua per la conventione facta tra Ill.mo principe et questi homini perchè dicano ditti homini non essere fornite le forteze di questa valle, come consta per le conventione tra lo prelibato sig.re et quisti homini, si chè proveda vostra excell.ª de fornire queste forteze, per tuti respetti che forniando dicte forteze è posto grande silentio in queste parte. Preterea ho avixo da Ambroxino da longagniana, capitano ducale de la piaza de Zenua, essere comprato per alchuni homini da questa valle lì a Zenua de molte balestre e corazine la quale compra non è signio di bene vivere in pace etc. Dopo scritto, ho hauto da me uno frate de sancto francisco, il quale me ha dato certi avixi, non li mando al presente, perchè più giaramente li voglio intendere; li mandarò per il primo se seranio cosse de importantia. Non altro. Lugano adì primo julio 1467.

Ejusdem Excellentie vestre fidelissimus servitor

STEPHANUS DE HONATE.

A tergo: Alla Duchessa di Milano.

(Cart. dipl.).

XXIV.

1467, luglio 18.

Illustrissimo mio Signore.

Son stato con quisti vilani da Somvigho, li quali me hano molto bene delezato, et quando è stato infine, infine che io me credeva de meterghe el castelano, non havendo loro da poderme respondere altro per fugire, et metere tempo in mezo, dichono che prima che me voglieno lasare metere ditto castellano, che voleno parlare con vostra ill.ª sig.ria et questo è quanto ho poduto cavare da loro; sichè se veneno da v.ª illus.ª sign.ia, como mi sforzarò de afrezarli quanto

piu porrò, la gli porrà fare quelle rispoxte gli parano meglio, et parendo che io faza più una cosa che una altra, essendo comandato, me sforzarò de hobedire quanto me sarà commesso; avisando Vostra excellentia che quisti da Lugano vedendo la obstinagione di costoro, et vivando con grande suspeto como fano, volevano tornare ad edificare in la loro forteza et fare de le altre provisione che sarebe uno metere questa valle un altra volta soto e sopra; ma spero in dio che Stefano da onà e mi gli haveremo reparato, che aspetarano rispoxta da vos.[a] Excell.[a]; la quale prego voglia expedire dicti vilani da somvigho quanto più presto sia posibile, aciò che queste cose non serano in tanta confusione, et posade havere li vostri quatromilia ducati. Domane andarò a murchò ét farò prova de metere lì dentro el castellano, et de quanto seguirà subito ne aviserò la vostra Excell.[a], ala quale con humiltà me rechomando. Ex lugano xviij. Julij 1467.

Ejusdem illustrissime ducalis dominationis vestre

servitor JOHANNES DE CASTRONOVATE.

(Cart. dipl.)

XXV.

1467, luglio 30.

Illustiss.[e] princeps et Excellentissime domine domine noster. Retornato Giohanne de Castellonovà da Somvico de valle lugano, dove era mandato da V.[a] Ill.[a] sig.[ria] per torre la forteza de quella terra a nome de vostra excellentia per farne la voluntade, et instructione havuta da quella, referite li homini de dicta terra non haverli voluto dicta terra ne le mane soe consignare, cum dire, de volere prima venire qua da la illus.[ma] madona et madre de vostra celsitudine, et da nui per fare intendere la rasone et justificatione soa, et anche cum dispositione de venire fin da la vostra prelibata excell.[a] per fare che quella anchora intendese lanimo suo; et così sono venuti et denante a nui presentati sempre venerentemente; et

discretamente hanno exposto como quella terra et homini suoi sempre sonno stati obedientissimi et devotissimi non solamente a la felicissima memoria de lo Excell.mo principe et signore, patre de vostra Celsitudine, ma a tutti li Signori passati et predecessori vostri de la casa et famiglia de Visconti, et non hano già recusato de consignare essa forteza per essere contumaci et inobedienti a vostri commandamenti, a li quali voleno essere sempre obedienti, ma per suspitione et paura de non cadere nele mane de soi vicini, a loro contrarj et inimici. Et come a tempi et guerre passate hano sostenuto et patito damno et turbatione assai, non tanto ne le case et beni loro, ma ne le persone proprie suove, per bene et honore del stato de li prelibati signori, Et che quella forteza la feceno edificare suoi magiori, et per loro et successori è stata guardata a spese soe, per segureza soa et de li prefati signori; successivamente secundo che sonno stati, et che in verunea cosa non fallirono mai, ma sonno stati prompti sempre et aparechiati, cum le persone, et ogni suo podere, contra quelli che se hanno demonstrati emuli et inimici de la casa de Visconti. Et in argumento che al prelibato Illus.o sig.re patre de vostra excelsa signoria et a li prefati signori passati, siano stati grati et accepti, et anche a vostra illus.a sig.a hano exibito el privilegio concesso dal prefato signore vostro patre, et confirmato da poi da vostra Celsitudine; nel quale per uno capitulo, tra li altri, a loro è concesso, et se gli concede che dicta forteza se sia guardata secundo lusato da qui indreto; la copia del quale mandiamo a vostra excell.a inclusa ne le presente; sopra de quale, oltre la fede et affectione soa singulare per loro allegata fano grande et principale fondamento monstrando molto maravigliarse che a dicto capitulo se gli debba fare novitade alcuna et de loro per questo demonstrare alcuna diffidentia: pregando che cossi come sonno havuti per il passato boni et fideli, cossi anche se voglieno havere per lo avvenire che sonno loro in quella ferventissima devotione, verso el stato de vos.a sig.ria quale fosseno mai, et che se offerisseno quando gli sia veruna diffidentia, de dare bona segurtade, in bona quantitate de dinari, et in questa citade et in Como. Et de deponere ostagi de li migliori de loro, de essere fideli et leali homini et subditi et de guardare dicta forteza, a bene, honore e stato de vostra Excell.a Le quale cose intese, excell.mo signore nostro

dicendo loro de volere mandare da la prelibata vostra signoria cè parso, maxime mossi inter alia per il dicto capitulo a loro concesso de scrivere a quella, et ricordarli fidelmente che a nui pariria che vostra illus.[a] sig.[ria] li volessi havere ricommendati et gli facesse bona et grata colligentia, havendo respecto più a la importantia del sito del loco, et a la occurentia di tempi presenti, che a lo aspecto loro, et de non fare alcuna innovatione al capitulo suo, Non havendo altro speciale caso, sopra de loro che forse non sapiamo nui; nondimeno perchè sapiamo vostra Excellentia essere prudentissima, et che bene pondera le cose soe, et che forse poteria sapere altro che non sapiamo nui, se repossaramo su quello partito parirà de prendere, sopra de ciò la vostra sig.[ria], et quanto ce comandarà a nui, exequiremo sempre a quella devotissimamente riccomendandose.

Dat. Mediolani die xxx julj MCCCCLXVIJ.

Ejusdem illus.[me] dominationis vestre fideles servi de consilio secreto.

JOHANES VICECOMES.

(Cart. dipl.)

XXVI.

1468, novembre 5.

Ill.[mo] et Ex.[mo] Sig.[re] Rechedendo nuy da Monsignore da Como la satisfactione de melioramenti fatti per Aluisio et frateli de sancto severino sopra il palatio da lugano, per potere satisfare a molti chi restano ancora creditori deli dicti de sanseverino, il prefato Monsignore dice essere creditore dessi frateli de sanseverino de floreni cccc°xxv per casone del ficto desso palatio de lugano, quale tenevano ad ficto dal veschoato de Como, cioè per anni xvij ad rasone de fl. xxv lanno, come pare per instromento de investitura, et proinde ne rechiede gli vogliono dare in pagamento dicti melioramenti fin ala concurrente quantitate del dicto suo credito, quali me-

lioramenti li havemo facto videre et examinare per persona experta in similibus et puono vallere circa libre DCCCC° imperialium. Et quantuncha a nuy para la rechesta del prefato Monsignore essere honesta, nondimeno non havemo voluto procedere più oltra, nisi prius habiamo di questo dato aviso ala Ex.ia vostra, la quale può deliberare et farne risposta de quanto habiamo ad fare. Ex camera officij nostri die quinto novembris 1468.

Ejusdem d. vestre

fidelissimi servitores Magistri intratarum extraordinariarum.

(Cart. dipl.).

XXVII.

Ill.mo et Excell.mo principe. Io povera dona disconsolata con quatro fioli et graveda de sex mesi, senza niente de pane nè vino sono remaxa tuta biotta. E mio marito se nè andato como desperato, et ogni cossa è im pigno. Si vostra Signoria non me sucorre io posso morire a pozo uno muro. Lo saria venuto mi in persona ma non posso caminare siondo nel caxo quale io sono. Non altro al presente, genibus et flexis a voy my recomando.

Ego domina ANTONIA DE SANCTO SEVERINO consors domini Jacobi de Sancto severino.

(Sez. Fam.).

I SANSEVERINO

FEUDATARI DI LUGANO E BALERNA

1434-1484.

Secondo i documenti tratti dal R. Archivio di Stato in Milano

PARTE TERZA.

Dal 1468 al 1475 nulla che interessi specialmente il feudo di Lugano e Balerna, tranne che nel 1470 vi si confermarono dal duca di Milano gli ordini e decreti concessi nel 1462 da Bernabò ed Ugone da Sanseverino [1].

E nel 1469, ai 14 di marzo, moriva, in tarda età, in Milano, la moglie d'Aloigi da Sanseverino [2], primo feudatario di Lugano (m. 1447). Nello stesso anno Ugone sposava Flora Margherita Simonetta, figlia di Gentile, il di cui padre era Angelo Simonetta il noto cancelliere ducale, fratello al disgraziato Cicco. Nel giugno 1470 sorse lunga vertenza tra gli sposi ed Angelo Simonetta, a cagione dello sborso della dote di 2500 fiorini d'oro, posti sul Monte o Banco di Firenze;

---

(1) V. *Cart. dipl., miss. duc.* 6 agosto 1470. Lo Sforza ordina di conservare e fare osservare gli statuti dei Sanseverino « in illis gradu et modo quibus steterunt et fuerunt postquam vallis ipsa reducta est ad obedientiam nostram et in quibus de presenti sunt. » I capitoli del 1462 leggonsi nel *Reg. duc.* n. 76, f. 113 e seg.

(2) V. l'avviso datone allo Sforza da Ugone Sanseverino. Documento I.

ma poco ci può interessare la soluzione avutane (1). Ugone, circa il 1484, si rimaritava colla contessa Fina de' Rangoni, da Modena. Dalla prima moglie ebbe Americo, di cui più innanzi ci occorrerà ancora discorrere.

L'anno 1475 segna l'epoca del ritorno dei Sanseverino al possesso dei perduti feudi. Vi s'installò Ugone, ma per un anno soltanto. E scrive il cronista luganese Laghi: « L'anno 1475 del mese di febraro il duca di Milano di bel nuovo rimesse in dominio di Val Lugano Ugone Sanseverino. Qual cosa ritornò molto a premere la parte Gibellina, et in segno di ciò si unirono in una compagnia circa 400 Gibellini di Val Lugano, et andarono dal duca qual in quei giorni era in Pavia, ove esclamando et querelando contro Sanseverini fecero tanto che di bel nuovo esso duca annullò et cassò tutte le ragioni che prima gli haveva concesso sopra la giurisditione de Val de Lugano. » La qual narrazione, se non in tutto, nella massima parte è esatta.

Si fu ai 27 di gennaio di quell'anno (1475) (2) che Ugone da Sanseverino, già dai 7 maggio 1467 regalato della metà delle entrate di quei feudi, vi fu di nuovo rimesso al possesso con concessione ducale e con aperta offesa alle promesse fatte ai Ghibellini luganesi. Le fortezze però custodiva il duca direttamente e avocava a sè, come già nel 1438, i dazi del sale, degli alloggi militari e le tasse dei cavalli. Non trovammo nell'archivio milanese notizia dei 400 Ghibellini recatisi, se-

---

(1) La vertenza era « per casone de certi denari posti sul monte de Firenze.... et de uno fermaglio seu gioiello » prestato ad Angelo Simonetta, suo avo. (V. *Miss. duc.* 5 giugno 1470 al vicario di provvisione di Milano. *Cart. dipl.*). Ugone da Sanseverino, ai 26 aprile 1471, rilasciava procura a Cicco Simonetta per ottenere dalla comunità di Firenze lo sborso della dote di Flora Margherita (2500 fiorini d'oro). (*Id.*). V. ancora il *Reg. miss.* n. 94, f. 133 t.°

(2) Non trovammo la copia di quell'investitura, ma ne apprendiamo la data da quella fatta in favore di Ottaviano Maria Sforza nel 1477.

condo il Laghi, a lamentarsi dal duca in Pavia; ma trovammo invece che a dare giuramento di fedeltà ai Sanseverino, indetto pei primi di febbraio, nessun comune, tranne Sonvico, si prestò. E Sonvico si sa era guelfo! (1).

« Inteso la mala contenteza » dei comuni del Luganese d'essere « sottoposti ad messer Ugo da Sanseverino » il duca di Milano ordinava (15 febbraio 1475) al suo commissario di Lugano, Baldassare da Como (2), di dire « ad quelli che li hanno prestato et zurato fidelità (al Sanseverino) che hanno facto molto bene » confortandoli a perseverarvi, avendo Ugone promesso che « serano bene tractati »; agli altri, ostili al nuovo feudatario raccomandasse stessero « de bona voglia perchè non volemo siano subiecti ad altri che ad noi »; il capitano di Lugano avrebbe continuato a governare in nome ducale come per lo usato (3). Un colpo al cerchio ed uno alla botte!... tanto per non inimicarsi il Sanseverino ed i turbolenti Ghibellini.

Tre giorni dopo (18) mosso ancora dalla « universale mala contenteza » dei Luganesi ad obbedire al Sanseverino, lo stesso duca ordinava al capitano di ritogliere il giuramento dato dalle comuni (4). Sonvico solo l'aveva prestato, e, caso curioso, tosto lo annullò « li quali homini de Sonvico — scriveva ai 23 dello stesso febbraio (5) — gratiosamente » accettavano la liberazione fattagli « dal giuramento havevano facto ali procuratori » del

---

(1) V. Documento II.

(2) Stefano d'Honate durò sino al principio del 1468. Gli successe pel triennio 1468-1470 il conte Giov. Battista Castiglioni, fratello al vescovo di Como, Branda. Nel gennaio 1471 entrò in carica Baldassare da Como, rimastovi sino al 1478. Altri capitani dopo: 1478-1480, Aloigi Orrigoni; 1484, Gian Antonio Toscano; 1492, Giacomo Cella; 1494, Marco Maginaco; 1495, Giovanni Pusterla; 1498, Antonio Crivelli; 1499, Ettore di Fioramonte.

(3) V. *Miss, duc.* da Pavia in data 15 febbraio 1475. *Reg. miss.* n. 120.

(4) V. Documento III.

(5) V. sua lettera 23 febbraio 1475. *Cart. dipl.*

Sânseverino. Carona e tutti gli altri comuni man mano e contentoni, rinnovarono la fedeltà loro a casa Sforza. Pure, per gli odî di parte, tutt'altro che sopiti, Baldassare da Como aveva stimato conveniente di vietare il porto d'armi, dai precedenti feudatari quasi sempre tollerato « e che nessuno faccia tumulto in piazza o nel borgo nel dì del mercato. » Ai 4 di marzo il duca gli porgeva per tali misure le sue congratulazioni [1], mentre varî contravventori si facevano subito vivi.

Da tali documenti risulterebbe che il Sanseverino non fu che di nome feudatario, mentre cronisti e storiografi persistono a farvelo perdurare per un anno. A chi credere?.. Questo è però ancor vero, che l'atto di annullamento dell' infeudazione 1475 porta la data del 3 febbraio 1476, il che lascerebbe sussistere la versione dei cronisti; in quell'atto è appunto detto succedere l'allontanamento di Ugone per le suppliche degli abitanti luganesi « quia homines ejus vallis supliciter nobis significarunt nolle subesse ipsi domino Ugoni [2]. »

Perduto il dominio, Ugone non perdette le entrate quali gli erano già state retrocesse dal maggio 1467. Ben vedendo però egli esser difficile incassarle in luoghi dove non poteva esercitare padronanza, chiedeva gli fossero cambiate con altre. Strana coincidenza! Tale supplica porgeva al cancelliere Cicco Simonetta il dì di S. Stefano del 1476, giorno dell'assassinio del duca di Milano [3]. Se si tramutassero non diremo noi.

Eppure nello stesso anno 1476, nel mese di maggio, il duca, spedito un segreto messo agli accampamenti di Ugone, a Burgaro, gli prometteva la retrocessione di tutti i suoi feudi purchè gli bastasse l'animo di sorprendere ed occupare la terra di S. Germano, con quelle istruzioni ed in quel giorno

---

[1] V. *Miss. duc.*, Vigevano, 4 marzo 1475. *Reg. miss.*, n. 120.
[2] V. Documento IV.
[3] V. Documento V.

avrebbe fissato lo Sforza ([1]). La storia, se non ci falla la memoria, non registrò quel fatto d'arme. E d'allora in poi Ugone da Sanseverino più non ebbe ingerenza nel Luganese ([2]). Mandarono, è bensì vero, nel luglio 1477, i figli di Bernabò messi da quelle parti, richiedendo i Vitani d'una ingente somma (1000 ducati) e promettendo il loro prossimo ritorno al potere ([3]); ma non ne fu niente. I Sanseverineschi di Lugano provarono la loro innocenza, pur confessando d'aver taciuto al capitano di Lugano la venuta dei messi di Bernabò. Finì il tutto col vietare di bel nuovo e più rigorosamente dell'usato il porto d'armi ([4]).

Ma se i Sanseverino (ad eccezione di Roberto) perdettero per sempre Lugano e Balerna, non così Pandino.

Dichiarato, nel 1479, tra i ribelli dello Stato, Lodovico il Moro assieme a Roberto da Sanseverino, in conseguenza della rivolta di Genova e della presa di Tortona, gli fu confiscato Pandino e ridonato ad Ugone da Sanseverino, ai 5 marzo ([5]), che lo tenne sino alla fine di quel secolo. Più tardi ebbe pur Porlezza, ed ai 21 dicembre 1491 entrava nel Consiglio segreto ducale ([6]).

([1]) V. Documento VI.

([2]) Nel marzo 1477 era molestato da molti creditori milanesi, ai quali aveva promesso, per somme da loro tolte a prestito, acquietare colle entrate di Lugano. V. la loro supplica, documento VII. Nemmeno i Ghibellini erano però pronti a soddisfare ai loro impegni. Ancora dopo il 1470 Giacomo da Legnano, oste della *Stella* (in Milano?) aspettava il pagamento di imperiali L. 700 circa per cibi e bibite somministrate a ser Matteo de Quadrio, Stefano Castagna, Pietro de Riva, Francino, Lancellotto e Antonio di Oltizio, tutti tre dei Rusca, mentre erano alloggiati « per bonum temporis spacium » nel suo albergo al tempo dei tumulti del 1467. (*Cart. dipl.*, supplica senza data).

([3]) V. Documento VIII.

([4]) V. *Reg. miss.* n. 128. Missiva ducale al capitano di Lugano 25 luglio 1477.

([5]) V. *Reg. duc.* n. 5, f. 113.

([6]) V. *Reg. duc.* n. 32, f. 52 t.°

Ai 5 di marzo 1477, rinunciando Ottaviano Maria Sforza, fratello all'assassinato duca, al feudo di Salarano Pavese (esso pure confiscato nel 1467 ai Sanseverino), veniva investito in titolo di contea [1] di quello di Lugano e Balerna, riservate la guardia dei forti e le gabelle del sale, dei soldati, ecc., alla Camera ducale. Nell'atto d'investitura è accertato essersi cassata l'infeudazione ad Ugone da Sanseverino per le sue insistenti preghiere d'aver la licenza di portarsi ai soldi esteri.

Quei feudi quasi non governò lo Sforza, avvegnachè implicato, come si sa, col Moro contro il minorenne duca, perisse affogato nell'Adda nel giugno di quell'anno, cercando scampare sul Veneto. E da quel mese venendo sino al 1479 bisogna pur supporre, non trovando notizie d'altre investiture, che quei luoghi si governassero direttamente dai duchi; capitani ducali vi si confermarono diffatti regolarmente.

A Roberto da Sanseverino [2], il celebre condottiero e nipote degli Sforza, ora loro amico, ora loro traditore, morto nel 1487 a Calliano pugnando per la nemica Venezia [3] toccò,

---

[1] V. Documento IX. Non sta quindi l'asserzione dell'egregio signor marchese A. Rusconi, che, cioè, soltanto i Rusconi portarono il titolo di conti della valle di Lugano. I Sanseverino non lo ebbero, questo è vero.

[2] È da deplorarsi la mancanza assoluta di una biografia particolareggiata di un sì illustre italiano. Nè ci sappiamo capacitare del come il conte Berardo Candida-Gonzaga spenda intorno a lui solo alcune righe, nè v'accenni l'anno della nascita e della morte (*Memorie delle famiglie nobili delle provincie meridionali d'Italia,* vol. 2°, pag. 110-127. Napoli, 1876...). Noi, dal canto nostro, non abbiamo saputo trovare il legame di parentela che l'unisse agli altri citati Sanseverino. Già nel 1408 (23 agosto) però un Roberto da Sanseverino, barone di Neritone e signore di Copertino, fu nominato per sei mesi a podestà di Milano invece di Andrea degli Ubertini (*Reg. duc.*, 1409-1410, f. 71. Archivio civico a S. Carpoforo in Milano). Nell'Ambrosiana sta un manoscritto (*S.* 119, *Sup.*): *Fatti d'arme della famiglia Sanseverino.*

[3] Nel duomo di Trento trovasi il monumento eretto alla di lui memoria colla sua effigie e due iscrizioni, una in tedesco e l'altra in latino, la quale suona: ITALIÆ VICTOR, SEVERINA STIRPE ROBERTUS | SIGMUNDUM AUSTRA-

addì 18 settembre 1479, il feudo di Lugano ([1]); ma non fu più fortunato dei suoi parenti e predecessori. Il solito cronista Laghi dà esatta la data di quella investitura.

Roberto da Sanseverino, dopo il tradimento in Genova del 1478, era, nell'anno susseguente, rientrato al soldo sforzesco: pel suo ingaggio patteggiò gli fossero restituiti i confiscatigli feudi di Castelnuovo ([2]), Pontecurone e Villanova, gli si aggiungessero quelli di Lugano. Ed anche le rôcche di Morcote e di Capolago, solite a custodirsi da castellani ducali, gli furono pure cedute ([3]).

« L'anno 1482 die 10 mensis iannuarii il prefato Roberto fu parimente privato dil Dominio di Val Lugano » scrive sempre il Laghi. Per malcontento del popolo?.... L'ottenne allora Ascanio Maria Sforza, più tardi cardinale e zio del duca; ebbe anch'egli i castelli di Capolago e Morcote e la terra di Villanova.

E qui pure abbiamo un punto oscuro. Il Laghi asserisce essersene infeudato lo Sforza nel 1482, mentre l'istrumento d'investitura da noi trovato nell'Archivio di Milano porta la

---

LEM SENSIT IN ARMA DUCEM, | TER PROCERES VENETI BELLO PETIERE TRIDENTUM | TER VICTI, HINC VINCTUS ECCE ROBERTUS ADEST. — Il monumento è eseguito da certo Luca Moro. (V. F. Ambrosi: *Guida illustrata di Trento e suo circondario.* Trento, Zippel Giovanni edit., 1881, pag. 40).

Non sta a noi il dare qui dettagli biografici sul Sanseverino. Più innanzi accenneremo ancora ai suoi figliuoli fatti prigioni col Moro, nel 1500, a Novara.

([1]) V. Documento X.

([2]) Roberto aveva ottenuto Castelnuovo, presso Tortona, col titolo di marchesato, ai 9 gennaio 1474. Ai 4 maggio 1472 era stato concesso a Ermes Maria Sforza, secondogenito del duca; ai 5 maggio 1473 passava a Taddeo de' Manfredi (V. *Reg. duc. FF.* f. 428 t.°). Il Sanseverino era anche conte di Cajazzo; tali titoli ostenta in una sua concessione del marzo 1481 al comune di Morcote. (V. *Bollettino storico della Svizzera italiana,* II, pag. 101).

([3]) V. gli ordini necessari 19 dicembre 1479 e 10 gennaio 1480 rilasciati ai castellani Martino Paleari in Morcote ed Ettore Bossi in Capolago (*Reg. castellani,* n. 55).

data dei 29 dicembre 1483 soltanto (1). D'altra parte, e provenienti dalla stessa fonte, abbiamo l'ordine 6 gennaio 1483 ai comuni di Lugano, Balerna, Mendrisio e Villanova di prestar l'obbedienza ad Ascanio, e quello precedente di tre giorni (3 gennaio 1483), in eguali termini, al castellano di Lugano (2). Se tali ordini si emanavano sul principiare del 1483, forza è giudicare l'investitura del dicembre 1482 o per lì; e quella del dicembre 1483 una riproduzione a conferma.

Ascanio Maria Sforza egli pure abbandonò presto i feudi di Lugano e Balerna; non solo di suo « consentimento et optima voluntà » ma eziandio per « suo consilio » in ricambio d'altri e migliori (3), furono retrocessi a Roberto da Sanseverino nell'agosto 1484. Il Laghi doppiamente erra asserendo che « per altri rivolgimenti » riebbe nel 1483 il Sanseverino la valle di Lugano, e che nel luglio 1484 la perdette per essere consegnata al Moro.

Vero è invece che i Luganesi, per la solita avversione a casa Sanseverino, si opposero all'ordine ducale del 21 agosto 1484 (4) di prestar l'obbedienza a Roberto, nè obbedirono ad Ippolito Marsigli, da Bologna, da costui speditovi a ricevere il giuramento (5). Non valse al duca di replicare il suo ordine ai 27 agosto, 11 settembre e 15 settembre (6), minac-

---

(1) V. Documento XI. Non è esatto, secondo scrisse il marchese A. Rusconi, che in quel documento si accenni al possesso avuto di quei feudi da Nicolò Piccinino. È questione soltanto d'un decreto di giurisdizione sancito per esso.

(2) V. Documento XII ed il *Reg. castellani* n. 55, che contiene ordini identici pei castellani di Morcote e di Capolago. Morcote sulle prime resistette.

(3) Nel 1488, ai 17 luglio, gli furono concesse la Valtellina e la terra di Fiorenzuola sul Piacentino. (*Reg. duc. SS.*, f. 66 e seg.).

(4) V. Documento XIII. Del 29 agosto è l'ordine ai comuni di Mendrisio e pieve di Balerna.

(5) Capitano di Lugano era in allora Gian Antonio Toscano. (V. *Miss. duc.* 21 agosto 1484 allo stesso. *Reg. miss.*, n. 162).

(6) V. *Reg. miss.* n. 162. Documenti XIV e XV.

ciandoli della disgrazia ducale e d'essere considerati ribelli. Anche il castellano di Morcote negò consegnare la sua ròcca al messo di Roberto, e lo fece probabilmente soltanto dopo l'intemerata ducale del 30 agosto (1).

I Luganesi o, diremo meglio, i Ghibellini di quella località, basavano specialmente il loro rifiuto a prestare omaggio al Sanseverino sul decreto ducale del 1467 (eppure erasi già violato nel 1475) « che quella valle non saria alienata ad veruno » salvo « ai fratelli o barba del sangue ducale. » Su di ciò il duca spiccio spiccio si pronunciava non esser necessaria quell'opposizione, essendo Roberto del sangue ducale « et nostro barba, licet non sia fratelo dell' Ill.mo Sig.e nostro patre; » non andassero tanto pel sottile « et però per le predicte casone et per ogni altro bono et degno rispecto » gli giurassero l'obbedienza, che n'era ben tempo.

Che volete?.... Cozzare coi Ghibellini era pure difficile. Costoro « con grande admiratione » dello Sforza, gli spedirono a Milano appositi messi a reclamare il distacco dai Sanseverino. A tagliare corto lo Sforza tenne ostaggi quei signori, rimandandone uno soltanto, certo Provino da Fossato; « li altri restarano qui finchè intendemo habiate prestato la obedientia al Sig.re Roberto. » Che se prontamente obbedivano sarebbero stati « excusati et per la dureza passata » mandati liberi d'ogni pena, contrariamente si avrebbe applicate le debite provvisioni « como convene fare contra ribelli (2). »

Ciò valse, supponiamo, a ristabilire il potere del Sanseverino. Ma vi rimase egli a lungo?... Quando gli fu ritolto?... L'ignoriamo; del pari non abbiamo documenti per accertare il dire dei cronisti e storiografi essersi Lugano infeudato dopo a Lodovico il Moro. Costui era in allora luogotenente

(1) V. Documenti XVI e XVII.
(2) V. Documento XVIII.

generale, amministratore, tutore del giovine duca, duca di fatto se non di titolo; acchè un feudo?... Più probabilmente Lugano e Balerna si continuarono a reggere con capitani ducali; dal 1490 innanzi troviamo completa la loro serie.

Non pertanto s'acquietarono i due partiti nella valle di Lugano, e sanguinose lotte tra Guelfi e Ghibellini ricordano gli anni 1492, 93, 96 e 97.

Con Roberto da Sanseverino cessò per sempre il dominio di quell'illustre casato sui feudi di Lugano e Balerna. Dal 1434 al 1484 quanti cambiamenti di padroni! E con quale vantaggio dei poveri sudditi? Cinquant'anni di sterili lotte macchiate quasi sempre di sangue fraterno!

La rôcca di Pandino, invece, rimase sino alla fine del secolo decimo quinto in potere di Ugone da Sanseverino e del di lui figlio Americo. Nel 1485, ai 4 di marzo, Ugone otteneva licenza ducale di assegnare Pandino alla propria sposa Fina contessa de' Rangoni da Modena, allora impalmata [1].

Negli anni 1497 e 1499 vi dimorava Americo, allora in continue liti col padre, da cui si diceva a torto calunniato per istigazione della matrigna [2].

Anche Porlezza, nel 1470 feudo del condottiero Ambrogio da Longhignana [3], fu acquistato, ai 16 febbraio 1486, da Ugone da Sanseverino, servendosi della dote della prima moglie Flora Margherita Simonetta ed a nome del figlio Ame-

---

(1) V. *Reg. duc. QQ.* f. 14 t.°: « Licentia concessa d. Ugoni de Sancto Severino assignandi nonnulla bona feudali (Pandino) eius uxori. »

(2) Si sa che Americo era nato dalla prima moglie, la Simonetta. (V. sua lettera da Pandino, 28 dicembre 1497. Sezione storica Famiglie: *Sanseverino*).

(3) V. nel *Reg. duc. FF.* f. 57 t.° l'ordine ducale 22 aprile 1470 agli uomini di Porlezza perchè prestino obbedienza al loro nuovo feudatario Ambrogio da Longhignana. Nel 1466, ma per poco, erasi ceduto ai Rusca, come più indietro fu avvertito.

rico, a cui, ai 31 marzo 1497, fu consegnato, e dal duca confermatogliene il possesso ([1]).

Ben altre terre e vallate del vicino Lario subirono il giogo dei Sanseverino, e precisamente di due figli di Roberto. Nel 1494 (13 luglio) Antonio Maria fu investito della terra di Bassignana Pavese col titolo di conte, e della pieve di Isola e Lenno sul lago di Como ([2]). E Gaspare, un anno dopo (1495, 12 giugno) acquistava la pieve d'Incino, la Vallassina, Mandello, Bellano, Varenna, Dervio, Corenno col monte d'Introbio, feudi già posseduti da Clara Sforza, nipote al duca di Milano ([3]).

Qui avrebbe compimento la nostra memoria, se non ci sembrasse peccare d'omissione nel non ricordare ai benevoli lettori a quali nuove infeudazioni andassero soggetti ancora Lugano e Balerna. Prima di passare sotto la padronanza degli Svizzeri (1512-1516), Luigi XII di Francia infeudava, nell'ottobre e novembre del 1499, la valle di Lugano a Donato da Carcano ed a Manfredo conte Tornielli, da Novara, per aver essi assai cooperato alla presa del ducato di Milano a favore dei Francesi. Il Tornielli ne otteneva una metà con piena giurisdizione e facoltà di usarne liberamente; l'altra metà con eguali diritti toccava al Carcano ([4]). Mentre nello stesso anno, alcuni mesi prima, ed ancora regnante il Moro, Balerna e Mendrisio passavano in feudo al conte Bartolomeo Crivelli ([5]), che giunse forse appena in tempo a visitarli.

([1]) V. *Reg. duc.* n. 3, f. 141, e *QQ*. f. 73.

([2]) V. *Reg. duc. RR.*, f. 68.

([3]) V. *Reg. duc.* n. 1, f. 1.

([4]) V. *Reg. RR.*, f. 111-115. La cessione al Tornielli è del 24 ottobre 1499 coll'interinazione per parte del luogotenente Gian Giacomo Trivulzio del 2 novembre. Quella al Carcano porta la data 6 novembre; l'interinazione quella del 22 novembre.

([5]) V. *Boll. storico della Svizz. ital.*, II, pag. 145. L'infeudazione porta la data del 10 agosto 1499.

Al primo di luglio del 1512, infine, quando gli Svizzeri già stavano per espugnare il castello di Lugano, Ottaviano Maria Sforza, conte di Melzo e vescovo di Lodi, luogotenente generale della Santa Lega e del duca di Milano, in premio dei molti sacrificî patiti per casa Sforza, concedeva a Leonardo Visconti, abate di S. Celso in Milano, nientemeno che le pievi di Varese, Leggiuno, Brebbia, la terra di Lecco, la podesteria di Magenta e « la terra de lugano con la valle!... (1). » Ai 4 novembre del 1515, invece, Francesco I di Francia confermava la cessione di quella valle al menzionato conte Manfredo Tornielli (2).... quando gli Svizzeri già da due anni vi governavano!...

D'allora in poi e sino ad oggi rimase Svizzera, non ricuperando però che nel 1798 la sua assoluta indipendenza. Nè altro abbiamo da aggiungere.

EMILIO MOTTA.

(1) V. Documento XIX.
(2) La conferma del Senato è nientemeno che del 27 maggio 1516.

DOCUMENTI.

I.

1469, marzo 14.

Ill.[me] princeps et Ex.[me] domine domine mi singularissime, post omnem recomendationem.

Alo piacemento de dio è passato de questa vita Madonna mia Ava, fo dompna del S.[r] Loyse. Et perchè me delibero farli honoranze, che cossì è mio debito, et certe el merita, supplico v.[a] Ill.[ma] S.[ria] per sua singolare gratia, et per mio amore se digne scrivere ali vostri Ex.[i] Consegly se retrovino alo corpo et exequie sue.

Iterato me racomando ala vostra Ex.[ma] S.[ria] Ex Mediolano XIIIJ[o] Martij MCCCCLXVIIIJ[o].

E. Ill.[me] et Ex.[me] d. v.

Servitor et fidelis VGO DE SANCTOSEVERINO.

(*Cart. dipl.*).

II.

1475, febbraio 17.

Ill.[me] ed Excel.[me] Princeps et domine domine Clementissime. Adì XVIJ a hore XV ho recevuto una de V. Ill.[ma] S.[ria] de dì XV del presente, responsiva ad ona mya, per la quale v. ex.[ia] me comanda

che a quelli homini di questa Valle hano prestato sacramento de fidelitate ad Miser Vgo da sanseverino dicha che hano facto bene et che li conforta ad perseverare perchè sarano da luy ben tractati. Ali altri che non sono contenti stare subiecti al prefacto Miser Vgo digha che stiano de bona voglia, perchè v. ex.[ia] non volle siano subiecti ad altri che ad v. s.[ria] et chio attenda al guberno loro administrandoghe raxone come ho facto fin quì, Dico chio farò et exeguirò quanto me comanda v. Ill.[ma] S., advisandola che questi homini che non hano jurato fidelitate se trovano de bona voglia, come desiderosi et bramosi de viuere et morire sotto lombra de V. Ex.[ia] Certificandola che nyuno di questa Valle ha jurato fidelitate al prefacto misser Vgo, excepto lo Comune da Sonvicho. Francisco porro cavalario de V. ex.[ia] portator de questa saperà etiam refferire a V. ex.[ia] de la voluntate di questi homini et dela jubilacione hano facto dela bona novella hano recevuto da v. Ill.[ma] S.[ria] ala qual continue io me aricomando. Ex lugano XVIJ februarj 1475.

Ejusdem Ill.[me] D. V.

fidelissimus Servitor BALDESSAR de como
Capitaneus lugani et vallis ejusdem d. V. J.

(Cart. dipl.).

III.

1475, febbraio 18.

CAPITANEO LUGANI.

Per la vniuersale mala contenteza che hanno quelli homini et comuni dela vale de lugano dessere sottoposti ad messer vgo da santo severino siamo contenti, et volimo che retogli in ti ad nome nostro lobedientia de caduno dessi communi, et homini, li quali per questa nostra ex certa scientia liberamo, et absolvemo da ogni iuramento de fidelitade, che avessero prestato al predicto messer Vgo,

o suoy messi et procuratori in executione de nostre lettere, ita che per alcuno tempo non possono receuere molestia alcuna, perchè nostra intentione è de retenirli sotto lobedientia nostra et non alienarli ad veruno. Dat. papie die XVIIJ februarij 1476.

(*Reg. Miss.*, *n.* 120).

IV.

1476, febbraio 3.

DUX MEDIOLANI etc.

Dilecti nostri. Jam annus est, ant circiter, quod quibusdam bonis respectibus, et ut ex instituto nostro liberalitate et munificentia uteremur, fecimus non nullas concessiones et instrumenta feudalia de jurisdictione vallis lugani domino Vgoni de sancto severino. Nunc vero eisdem bonis respectibus, presertim quia homines ejus vallis suppliciter nobis significarunt nolle subesse ipsi domino Vgoni, tenore presentium ex certa scientia ac de nostre potestatis plenitudine ac precipue vigore decreti nostri editi anno 1471 die XV Octobris, reuocamus, irritamus et nullas esse decrevimus dictas concessiones et instrumenta feudalia facta prenominato domino Vgoni de jurisdictione vallis antedicte. Committentes vobis ut pro nullis, cassis et revocatis easdem concessiones et instrumenta habeatis, atque ad perpetuam rei memoriam exscribi et registrari faciatis has nostras litteras in libris et locis debitis et consuetis ubi videbitur recte conservari posse. Papie die IIJ februarij 1476.

Signat. CICHUS.

A tergo: Egregis et nobilibus Magistris utriusque Camere nostris dilectis.

(*Reg. duc. n. 5, fol. 20 t°*).

V.

1426, dicembre 26.

Magnifice domine affinis tanquam pater honorand.me Perchè domatina ho ad essere denante al nostro Ill.mo S.re circa al facto ho parlato ad V. M. prego quela voglia operarse ad quanto gliè posibile, che li facti mei siano adoptati in bona forma, et che non me troua in tuto spoliato de quelo che mei magiori hanno aquistato con grandissime fatighe et stenti, che io non ho altro patre nè deffensore apresso ala ex.ia del prelibato Ill.mo S.re se non V. M. in la quale ho ogni mia fidutia et speranza, perchè quela pò essere certa che ogni meo bene et honore sia suo proprio et sempre in prosperitate et adversitate poterse valere quanto se deve fare de boni parenti et figliuolo, et non mancho quanto de cosa propria de V. M. la quale ad questa volta me faza dal canto suo quelo bene gli sia posibile et in modo habia ad ritrovarme se no in tuto, almeno in parte bene contento como ne scrivo ala ex.ia dell' Ill.mo S.r per uno mio scripto, la quale sono certo V. M. lo vedrà, ala quale me ricomando per mile volte. Ex domo mea die xxvj decembris 1476 hora vj.a noctis.

Vlterius Mag.co messer, perchè serà molto sinestra cosa et dampnosa che le intrate de val lugano siano mee et de altri sia lo dominio, perchè le intrate se fano tanto quanto sono solicitate et favoriti, et cessandoli la solicitudine et favore ogni dì veneno almeno in modo se redducheno in niente, como dubito accaderà neli fatti mei, *havendo lintrata de val lugano senza lo dominio,* perchè chi ne sarà S.re del dicto dominio vorà fauoregiare li homini, si bene serà in dampno dele intrate che a chi non dole bene porta. Et per questo mè parsso de mandare ad V. M. li infrascripti partiti de contracambio de dicte intrate (*non ci sono*) per schivare questo dapno sono certo me accaderà, et per essere fora daffano, li quali partiti sono duy, senon lo magiore almeno lo minore non mancha, li quali loci gli mando sono liberi et non infeudali ad alchuno. Dat. utsupra.

Vester filius Vgo manu propria.

A tergo: Al cancelliere Cicco Simonetta.

(*Sez. Fam.*).

VI.

1476, maggio 29.

Dux Mediolani etc.

Instructio Christophori de Bolate ituri Burgarum.

CHRISTOPHORO. Volemo che subito te trasferischi ad borgari et mandi el cavallaro che te havemo dato volando, scognosciuto da miser *Vgo da Santo Severino* che li dica per parte tua che per cose importantissime hai ado conferire con lui per nostra parte voglia subito mandarti vno occultamente che sia scorto et ben intendente et del quale sene possa pigliare fede como dela persona et anima sua propria.

Venuto serà da ti questo tale gli dirai in nome nostro chel dica ad miser Vgo che se li basta lanimo de prendere quello dì et con il modo gli daremo noy la terra de Sancto Germano monstrandolo de fare a nome de chi li diremo noy (1), gli restitueremo el stato chel teneva con le intrate, et in questo faremo quello chel vorrà et daremoli docento (200) lanze de conducta, et faremoli tale demonstratione chel cognoscerà che haueremo hauuto accepto questo suo servitio.

Et volendolo fare bisogna se intenda con noi del dì et del modo como sè dicto per fare che la cosa habia bono effecto. Mandaremoli vno o doi homini da bene deli nostri che se intenderanno con epso monstrando che sono conzi con luy. Et mandaremolj dele altre gente che veranno a conzarse con lui inanzi el facto, et dopoi el facto secondo serà opportuno. Dat. Papie die xxviiij°. Maij MccccLxxvj.

JOH. JACOBUS.

(*Sez. Condott.:* Ugo da Sanseverino).

---

(1) Vi è cancellata l'espressione: « o a nome del duca de burgogna, o de suyceri o como meglio parerà a lui. »

VII.

Mediolani xxij Martij 1477.

Ad Johannem Bottum et Johannem de Piazo.

Ill.[mi] Principes et Dominaciones, domini nostri ex.[mi] Havendo lo Ill.[mo] quondam Consorte et patre de V. Ex.[ie] fatti certe conventione con lo magnif.[o] d. Vgo da Sancto Saverino che gli fusseno resposto ogni anno sopra le intrate de vallelugano, mendrixio et plebe de balerna con certe possessioni la mittate per indinixo, quale a luy spectavono como herede del mag.[o] quondam Americo suo patre, et supra laltra mitate depse intrate libre IIIJ[m] ccc imperialium ogni anno loco et scontro dele intrate de pandino et possessione, le quale tute intrate debiano passare per mano deli ducali Magistri una con Johanne botto et essere riscose per lo Thexaurero ducale et numerate al predicto d. Vgo aut pro eo, agentibus et secundum quod ipse illas obligaverit aut assignaverit etc. Et questo perchè epso d. Vgo trovasse che gli subvenisse et de dinari et robe sopra dicte intrate chè altramente non haverebe ritrovato chi gli havesse dato cosalchuna, senza spetiale licentia del prelibato Ill.[mo] S. como del tuto appare per littere patente de dì VIJ de magio 1467 sottoscripte de mano propria de sua ex.[ia] quale narreno giaramente la dicta conventione facta per sua ex.[ia] per segureza et cautione dogniuno havesse afare con epso d. Vgo, promettendo et declarando la mente de sua ex.[ia] in dicte littere per tale parole « Et ut predictus d. Vgo et alij quicumque qui cum eo agere habent, et ab eo cauti et securi esse possint, hanc mentem et disposicionem nostram inteligant per presentes fidem facimus attestamurque de omnibus et singulis predictis, policemurque in verbo Principis, et legalis domini, realiter et cum effectu observare et observari etc. » como in dicte ducale lettere largamente se contene. Et ulterius amaggiore giareza et fede de dicte cose, et segureza depso d. Vgo et suoi creditori per altre lettere directive a dicti magistri de di XXIJ de decembre 1467 signate Cichus sua Ill.[ma] S.[ria] declarò et ordinò che dele dicte intrate epsso d. Vgo potesse disponere obligare et assignare in tuto, et in parte per quili tempi gli pare et

piace a suo modo, et ad ogni sua requisicione dicti Magistri ne facesseno scripture opportune. Sichè epso d. Vgo et ciaschuno achi ne haverà facto o farà per lhavenire obligatione et assignatione etc. gli possano consequire et havere senza exceptione et contradictione alchuna como dicte lettere più appertamente cantano. Et sotto fede et ombra de tante promisse et declaratione predicte de sua ex.[ia] li infrascripti Citadini fidelissimi servitori de V. J. S. sono intrati et hanno che comprato et tolto in solutum, et subvenuto al dicto d. Vgo dele dicte intrate et assignatione aluy donate et concedute utsupra, facendone fare le opportune scripture ala ducale Camera de V. J. S., credendose firmamente che ali tempi debiti dovesseno essere satisfacti como era promisso per sua ex.[ia], che aliter non serebeno intrati in tale cossa. Il che non obstante tante promissione et fede del prelibato Ill.[mo] S. tamen le intrate predicte aloro assignate uts.[a] non gli hano posuti havere quamvix siano riscose quele intrate delanno passato et ancora quele del presente et avenire sono impedite, in modo non hano posuto havere loro debito, et questo como se dice per ordinatione del prelibato Ill.[mo] S., che è contra ogni ragione et promissa fede de sua ext.[ia] in totale disfactione de dicti creditori.

Per la quale cosa sono constrecti havere ricorsso da V. J. S. etiam attentis cridis superinde emanatis supplicandi che se dignano in subsidium juris et per observacione dela fede del prelibato Ill.[mo] S. et descarico de quela benedicta anima provedere con effecto che li dinari rescosi supra le intrate predicte assignate uts.[a] siano per lo Thexaurero numerati et quili se hano ad riscodere liberati et facto scripture et conferme opportune in modo gli possano liberamente consequire et havere como per tante littere gli è promisso, aliter li dicti Creditori restarano iniuriati, ne dicte cride facte non serrano con effecto observate, che non se crede essere de mente de V. I. S. quale cossa generarano grandissima graveza neli Citadini et subditi.

Io Dionisio petraola creditore ho sottoscripto
Ego Angelinus de Carate creditor subscripsij
Ego Certius de Rosinis creditor subscripsij
Ego Iohannepetrus de Castelo subscripsij
Antonius de mendrixio subscripsit
Angelinus de grasis subscribi fecit

Bartolomeus de herba creditor suprascriptus per Certum predictum de consensu ejus
Ego Iohannepaulus de brugnolis subscripsij manu propria
Ego Christoforus dela vilata manu propria subscripsij
Bonyhesu (!) subscribi fecit
Lelius de Concoritio creditur uts.[a] subscripsit
Ego Johannes Leonardus de brugnolis creditor subscripsij
Ego francischus de seregnio creditor uts.[a] subscripsij
Johanna de rubeis abbatissa mon.[ri] sancte marie in vale supscripsit
Christoforus de rodelo subscripsit
Ego Gabriel de subitanis subscripsij meo nomine et
Filippi de Canturio
Ego Gabriel de subitanis nomine Gabrielis de laude subscripsij
Ego Gabriel de subitanis nomine lanzaroti de novaria subscripsij
Jo. dionisio pretergalo nomine Rafaelis de paladinis subscripsij
Ego Johannes de Curate creditor.

A tergo: Supplicatio multorum Civium mediolanensium Creditorum ducalis Camere super Jntrates d. Vgonis de Sancto Severino.

(*Cart. dipl.*).

VIII.

1477, luglio 18.

CAPITANEO VALLIS LUGANI.

Siamo avisati che in questi dì proximi è stato in quella nostra valle uno messo deli fioli de Bernabò de sancto severino il quale ha rechesto ad alcuni de parte Vitana mille ducati con darli speranza che in breve saranno in essa Valle et avrano el dominio de quella; et che per dicti de parte Vitana fu facto consilio sopra tal rechesta et deliberato de compiacerli. La qual cosa quando sia vera, lassaressimo judicare ad te de que natura fosse et que ponitione meritariti: et molto ne maravigliaressimo de ti che tu non ne ha-

vessi avisati. Pertanto volemo che con omne diligentia investighi molto ben la verita de questa cosa, et de quanto havray trovato statim ne avisaray per tue lettere. Mediolani xviij Julij 1477.

(*Reg. Miss., n. 128*).

IX.

1477, marzo 5.

Instrumentum fidelitatis prestite per illustrissimum dominum Octavianum Mariam pro terra et valle Lugani, et confirmationis eius feudalis investiture. Breviatura mei Joannis Antonj de Girardis notarj pubblici.

In nomine domini amen: anno a nativitati eiusdem Mcccc° Lxx septimo indictione X.ª die mercurij quinto mensis martij. Cum anno proxime preterito magnificus miles dominus Ugo de sancto severino multum institerit apud Illustris.ᵐ principem et excellentis.ᵐ nunc quondam dominum Galeaz mariam Sfortiam vicecomitem ducem Mediolani etc. ut sibi licentiam impartiri et concedere vellet, se posse ad cuiusvis maluerit servitia et stipendia conferre, idque a Celsitudine sua impetraverit, nec propterea idem dominus Ugo prefati illustrissimi domini ducis obsequia prosequi haberet: Idem illustrissimus dominus Dux uti volens beneficio et jure decreti Celsitudinis sue, conditi anno curso Mcccc°Lxx primo die xv octobris virtute ipsius decreti cassaverit, irritaverit, revocaverit et annullaverit perritus et in totum concessionem alias per eudem illus.ᵐ dominum ducem ipsi domino Ugoni factam, post suum ad Celsitudinem suam reditum, quando ab ea abierat, de qua constat patentibus litteris eiusdem domini Ducis, dat. Laude die vij may Mcccc°Lx septimo: quarum litterarum et concessionis vigore idem dominus Ugo percipiebat et habebat, ac percipere et habere poterat medietatem reddituum seu intratarum vallis lugani et libras quattuor mille trecentum imperialium moneta mediolani super altera dimidia reddituum et intratarum ipsius vallis loco et scontro intratarum terra et possessionis pandini, nec non medietatem intrate et redditus loci

Mendrisi et plebis Balerni, ac possessionis de Morbio inferiori dicte plebis et de la Mona vallis predicte. Item restitutionem et relaxationem per prelibatum illustriss.[m] dominum Ducem predicto domino Ugoni factam de parte terre et vallis predicte lugani, quam ipse dominus Ugo tenebat et possidebat tempore mortis illustriss.[i] quondam felicis memorie domini francisci olim Ducis Mediolani etc., et antequam abijsset ab ipso illus.[m] domino Galeaz maria Duce anno curso Mcccc°Lx sexto, exceptis et reservatis pro ipso domino Duci, omnibus fortilitijs ipsius Vallis, ac feudalem investituram per eundem dominum Ducem factam in predictum dominum Ugonem de ipsa parte terre et vallis de qua apparet et rogatum fuit instrumentum pubblicum anno Mcccc°Lxx quinto die xxij Januarij per me notarium et cancellarium infrascriptum. Item feudalem investituram similiter per eundem illustrissimum dominum Ducem Galeaz mariam factam in predictum dominum Ugonem de Burgo lugani et dicta eius valle videlicet locis Sonvici et Carone plebe Agniny, plebe rippe et plebe criviasche (Capriasca) cum lacu Lugani, et alijs suis pertinentijs et intratis, in quibus intratis etiam comprehenderetur et comprehendi intelligeretur assignatio librarum 4300 imperialium alias predicto domino Ugoni super ipsis intratis facta loco et scontro intratarum pandini, reservatis pro ipso domino duce et camera sua burgo morcote et eius fortilitio, ac burgo Mendrisij cum plebe Balerne, ut eorum jurisdictionibus, nec non fortilitio de capite lacus, et possessionibus Morby, et de la Mona. Item reservatis libris millecentum viginti sex soldis xiij et denarijs quattuor imperialium, solvendis singulo anno per prefatum dominum Ugonem, prefato illustrissimo domino Duci et eius camere, super subsidio dicte vallis, prout etiam latius publico constat instrumento, tradito et rogato dicto anno Mcccc°Lxx quinto per me notarium et cancellarium infrascriptum; ita ut dicte intrate et jurisdictiones et feudales investiture decetero devolute et applicate essent et omnino intelligerentur camere prefati illustrissimi domini Ducis. Volueritque et declaraverit idem illustrissimus dominus Dux nullum jus, nullamque facultatem, decetero prefato domino Ugoni in predictis posse competere perinde ac si nulla concessio et feudalis investiture facte hactenus fuisset. Cumque illustrissimus dominus Octavianus maria sfortia Vicecomes frater pre-

fati illustriss.[i] domini ducis, solenniter renunciaverit in manibus illustrissime domine Bone Ducisse Mediolani etc. omnibus juribus feudalibus terre sallarum et eius pertinentiarum, ut etiam publico constat instrumento tradito et rogato hodie paulo ante per me dictum notarium infrascriptum. Deindeque immediate prefate illustrissime domine ducisse solemniter renunciaverit omnibus juribus suis ipsius terre in manibus mei dicti notarij stipulantis et recipientis nomine et vice prefati illustrissimi domini Ducis, ut latius etiam publico constat instrumento tradito et rogato per me dictum Joannem Antonium Notarium et cancellarium infrascriptum. Cumque prelibatus Illustrissimus dominus Galeaz maria dux per enses evaginati traditionem solemniter investiverit prefatum dominum Octavianum mariam sfortiam stipulantem et recipientem pro se, suis filijs et descendentibus masculis et legiptimis et de legiptimo matrimonio, lineaque masculina, natis et nascituris, de predictis terra et valle lugani ac earum territorio et pertinentijs et juribus suis soprascriptis, in feudum honorificum, nobile et gentile, et jure feudi honorifici, nobilis et gentilis, et in titulum et nomen comitatus veri recti, sublimis et honorabilis cum mero et mixto imperio, gladij potestate et omnimoda jurisdictione ac immunitate et exemptione quorumcumque datiorum, pedagiorum et gabellarum, ac onerum, sive illa ordinaria essent, sive extraordinaria realia, personalia vel mixta ac quibusvis nominibus nuncuparentur: cum illa parte intratarum, quam prelibatus illustrissimus dominus Dux respondere et numerari faciebat predicto domino Ugoni per eius generalem thesaurarium, salvis et reservatis ipso domino duce omnibus fortilitijs predictarum terre et vallis lugani que non caderent nec comprehenderentur in ipsa feudali investitura. Item salvo et reservato ipsi domino Duci jure superioritatis et presentis fidelitatis, nec non reservatis gabelle salis, datijs mercantie, gualdorum et ferraticia, que non erant propria dictarum terre et vallis, sed ad civitatem in qua generaliter incantabantur spectabant et pertinebant; que quidem gabella et datia possent et valerent exercere in ipsis terra et valle, prout exerceri solita erant, et tunc exercebantur. Item reservatis taxis equorum et logiamentis gentium armigerarum suarum. Dederitque et concesserit prefatus dominus Dux predicto domino Octaviano marie licentiam ingrediendi pos-

sessionem et tenutam predictorum superius in feudum et comitatum concessorum, hoctamen intellecto et declarato quod prefactus illustris dominus Comes Octavianus non posset nec deberet aliquo modo se intromittere de jurisdictione tam civilis quam criminalis predictorum ut premittitur in feudum et titulum comitatus concessorum ius pervenerit ad etatem annorum xx.[i] ut latius publico constat instrumento rogato anno curso Mcccc°Lxx sexto proxime preterito, indictione nona, die dominico xj. mensis februarij, per me Joannem Antonium notarium et cancellarium infrascriptum. Cumque ab humani sublatus sit prelibatus illustrissimus dominus Galeaz maria dux, relictis et superstitibus prefata illustrissima domina Bona Ducissa eius consorte et Jo: Galeaz Maria Sfortia vicecomite eius primogenito et legiptimo herede et successore in ducatu et toto dominio, Visum fuit prefato illustrissimo Comiti domino Octaviano marie sfortie infrascriptum fidelitatis homagij et obedientie juramentum renovare, seu de novo prestare. Et ita personaliter flexis genibus constitutus coram prefata Illus.[ma] domina Bona Ducissa: in manibus eiusdem domine Ducisse stipulantis et recipientis per se tanquam Ducissa ac tutricis, curatricis et administratricis, et tutorio, curatorio et administratorio nomine prefati illustrissimi d. Jo: Galeaz Ducis Mediolani etc., ac pro ipso domino Jo: Galeaz ipsiusque domini Jo: Galeaz filijs heredibus et successoribus, super uno missale manibus suis corporaliter tactis scripturis, sponte, deliberate et ex certa scientia, ac alias omnibus modo, jure, via, causa et forma quibus melius, validius et efficacius potuit et potest, promisit ac iuravit ac promittit et jurat ad sancta dei evangelia, quod ab hodierna die in antea usque in perpetuum prefactus illustris comes dominus Octavianus maria sfortia et predicti eius filij et descendentes, ac successores, erunt fideles, sinceri, recti et obedientes homines, vasalli, feudatarij et subditi prelibatis illustrissimis dominis Bone ducisse et Jo: Galeaz Duci, filijsque et successoribus ipsius domini Jo: Galeaz Ducis, sicut eorum veris legitimis et naturalibus dominis, et nominem alium viventem, seu qui naturaliter vivere et mori possit, cum suis status, dignitatis, gradus et preheminentie existat, aut esse possit, etiam si de eo hic opporteret mentionem fieri specialem, etiam si talis esset, qui a predictis excludi posse diceretur, aut exclusus intelligi, recognoscent

in dominum suum immediatum, nisi prefatos illustrissimos Dominos Ducissam et Ducem, filiosque et successores ipsius domini Ducis pro dictis terra et valle Lugani, et omnia agent pro viribus et posse suo ad honorem et statum prelibatorum illustrissimorum dominorum Ducisse et Ducis et utsupra; et quod nunquam erunt, nec se reperient in aliquo tractatu machinatione consilio, opere vel facto, in quo vel quibus tractetur modo aliquo contra prefatos illustrissimos dominos Ducissam et Ducem et ut supra, nec eorum personas honorem, vel statum, aud aliquid agerit propter quod prefati domini Ducissa et Dux, aut sui utsupra, aut aliqui eorum perdant seu amittant personam aut membrum aliquod aut rem aliquam, quam de presenti tenent, seu in futurum tenebunt: Nec comittent aut pro posse comitti patientur aliquid propter quod prefati domini Ducissa et Dux aut utsupra offensionem aliquam recipiant. Quinimo si ipsi aut eorum aliqui sentient, aut audient aliquid ex predictis contra ipsos dominos Ducissam et Ducem et utsupra, toto eorum posse, et omni eorum conatu et industria impedient, resistent et prohibebunt ut vel fiat, et ulterius id per se vel nuncios, aut literas, quanto citius poterunt, propalabunt et manifestabunt, nec ullo unquam tempore, quovis modo facient aut tentabunt rem aliquam, que pertineat, aut cessura sit ad injuriam seu contumeliam prefatorum illustrissimorum dominorum Ducisse et Ducis et utsupra. Quin etiam ad omnem eorum et cuiuslibet eorum requisitionem, omnemque mandatum ut fideles recti et obedientes utsupra et utsupra agent et facient omnia omni tempore necessaria et utilia servitia in omnem fortune et temporis eventum. Nec ob aliquam causam presentem novam vel futuram, aut status varietatem, seu diminutionem ab obedientia et fidelitate prefatorum dominorum Ducisse et Ducis et utsupra se se retrahent vel abstinebunt. Et si quid eis vel alicui eorum in secreto per ipsos dictum vel comissum fuerit, id nemine sine eorum licentia manifestabunt, nec aliquid facient propter quod pandatur; et consilium quod ab eis, vel aliquo eorum, per prefatos dominos Ducissam et Ducem et utsupra petetur, secundum sibi datum ab eterno deo prudentiam fidele et immaculatum prestabunt. Et denique omnia et singula omni tempore agent et adimplebunt pro posse et omni eorum industria, que agere debent boni, sinceri et obedienti homi-

nes, vasalli, feudatarij et subditi erga naturales et directos dominos et superiores suos bona fide, sine fraude, et in omnibus et per omnia, prout regritur (?) et fieri debet ex natura cuiuslibet solennis fidelitatis et prout in forma et secundum formam capitulorum utriusque fidelitatis tam scilicet nove quam veteris, et prout in ea forma continetur. Et hec omnia et singula promisit et juravit et promittit et jurat prefatus illutriss. dominus Comes Octavianus, sub obligatione omnium bonorum suorum mobilium et immobilium, presentium et futurorum, et vinculo juramenti predicti.

Et viceversa prefata Illustrissima domina Bona Ducissa pro se et dicto tutorio et curatorio nomine, sponte et ex certa scientia, ac alias omnibus modo, jure, via et forma, quibus melius validius et efficacius potuit et potest, intervenientibus ibidem omnibus solempnitatibus, tam juris quam facti in similibus necessarijs et consuetis, prefatum illustrissimum dominum Comitem Octavianum mariam sfortiam ibi presentem, stipulantem et recipientem pro se suisque filijs et descendentibus, ut premittitur de dictis terra et valle lugani, cum datijs, intratis, juribus et pertinentijs suis, ac mero et mixto imperio, gladij potestate, et omnimoda jurisdictione. Quod quidem merum et mixtum imperium, gladij potestatem, et omnimodam jurisdictionem prefatus illustriss. dominus Octavianus ex nunc exercere et exerceri facere possit et valeat, non obstante quod nundum pervenerit ad etatem annorum viginti. Recognovit et recognoscit, ac per ensis evaginati traditionem investivit et investit in feudum honorificum nobile et gentile, et jure feudi honorifici nobilis et gentilis et in titulum Comitatus, cum alijs concessionibus, translatione dominij et jurium, positione in sui locum, jus et statum, et cum reservationibus, promissionibus, renunciationibus, derogationibus, et clausulis, ac in omnibus et per omnia, quibus prout et quemadmodum investitus fuit per prelibatum quondam illustrissimum dominum ducem Galeaz et inmemora feudali investiture continetur. Supplens ex certa scientia prefata illustriss.[a] domina Ducissa, ac supplevit et supplet omnem defectum solemnitatis si quis in premissis intervenisset vel intervenisse dici posset. Et hec omnia non obstantibus aliquibus legibus, statutis, decretis et ordinibus in contrarium disponentibus, quibus omnibus in quantum premissis obviarent, vel aliam formam darent, ex certa

scientia derogavit et derogatum esse voluit. Renunciantes et renunciaverunt prefata illus.[a] domina Ducissa suo et dicto nomine, et prefatus dominus Octavianus maria vicissim exceptioni non prestiti dicti Juramenti fidelitatis, et non facte dicte confirmationis et renovationis feudalis investiture de qua supra, modo et forma predictis predictorumque omnium et singulorum non ita actorum et factorum omnique probationi et defensioni in contrarium. De quibus omnibus et singulis prefata illustrissima domina Ducissa suo et dicto nomine iussit et iubet; prefatusque illustrissimus dominus Octavianus maria Sfortia rogavit et rogat per me Joannem Antonium de Girardis notarium et cancellarium infrascriptum, publicum debere confici instrumentum unum et plura eiusdem tenoris. Actum in Castro porte Jovis Civitatis Mediolani, in Camera cubiculari prelibate Illustrissime domine ducisse, presentibus magnificis dominis Johanne de Scipiono et Orpheo de Ricano, consiliarijs, nec non magistro domino Cicho et Johanne fratribus de Symonettis, ac Bertolameo de Calcho secretarijs ducalibus testibus idoneis ad premissa vocatis et rogatis.

(Sez. Feudi).

X.

1479, settembre 18.

Instrumentum renovationis feudorum Illustrissimi domini Roberti de sancto Severino locorum suorum. Breviatura mei Jo: Antonij de Girardis notarij publici.

In nomine domini amen, anno nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo septuagesimo nono, indictione tertia decima, die sabati decimo octavo mensis septembris. Cum in contractu capitulorum conducte et stipendij Illus.[mi] domini Roberti de Aragonia de Sancto Severino nunc et paulo ante celebrato per et inter illustrissimam et excellentissimam dominam Bonam ducissam Mediolani etc. pro se tanquam ducissa ac tutorio, curatorio et administratorio nomine illustrissimi domini Jo: Galeaz maria Vicecomitis ducis parte una et

ipsum illustrissimum dominum Robertum parte altera, tradito et rogato per me Joannem Antonium de Girardis papiensis notarium publicum ac ducalem cancellarium infrascriptum, inter cetera contineatur, quod per prefatos illustrissimos dominos ducissam et ducem ipsi illustri domino Roberto, libere restitucientur omnes terre et loca ac possessiones et bona immobilia ipsi domino Roberto per ipsos dominos ducissam et ducem ac eorum cameram aprehensa post eius domini Roberti hinc abitionem et absentiam; que quidem terre et loca, ac bona immobilia sunt: oppidum Castrinovi prope Terdonam, locus Pontiscuroni et locus Colurni cum territorijs et pertinentijs suis, quas terras et que loca prefatus dominus Robertus....... recognoscebat ab ipsis illustrissimis dominis ducissa et dux, nec non possessiones Montis coleri et Villenove. Modo prefata illustrissima domina Bona ducissa, suo et dicto nomine pro executione predictorum capitulorum utsupra contentorum, sponte, deliberate, et ex certa scientia, ac alias omnibus, jure, via, modo, causa et forma, quibus melius validius et efficatius potuit et potest, intervenientibusque ibidem omnibus et singulis solemnitatibus tam juris quam facti in similibus necessarijs et consuetis, de novo recognovit et recognoscit ac per ensis evaginati tradicionem, investivit et investit prefatum illustrissimum dominum Robertum ibidem coram ipsa domina ducissa reverenter flexis genibus, constitutum, stipulantem et recipientem pro se eiusque filijs et descendentibus masculis et legiptimis et de legitimo matrimonio, lineaque masculina natis et nascituris in feudum honorificum, nobile et gentile, ac jure feudi honorifici nobilis et gentilis de predictis oppido Castri novi, ac locis Ponticuroni ac Colurni, cum territorijs et pertinentijs suis. Ac insuper de terra et valle lugani, prout ipsam terram et vallem tenebat ac de ea alias investitus fuit illustrissimus quondam dominus Octavianus Maria Sfortia vicecomes ab illustriss.º quondam domino Galeaz Maria duce cum mero et mixto imperio, gladij potestate et omnimoda jurisdictione, ac in omnibus et per omnia quibus et prout continetur in prioribus feudalibus investituris in eundem dominum Robertum, factis de ipsis oppido Castri novi ac locis Pontiscuroni et Colurni, nec non investitura facta in prefatum quondam dominum Octavianum Mariam de dicta Valle lugani. Que omnia et singula fecit et

facit prefata illustrissima domina ducissa suo et dicto nomine aliquibus legibus, decretis, statutis et ordinibus in contrarium facientibus non attentis maxime decreto edito anno curso Mccccxxiij. die sexto octubris incipiente providere volentes, nec non obstante aliqua promisione per prefatum quondam illustrissimum dominum Galeaz Mariam ducem facta comunibus et omnibus terre et vallis predicte lugani de non alienando aliquo modo vallem ipsam in aliquam personam, pretereaque in eius quondam domini ducis fratres, cum id fecerit ex legittima et bona causa animum et mentem suam movente, ut ibidem ipsa domina ducissa dixit et protestata fuit ac dicit et protestatur. Quibus omnibus prefata domina ducissa suo et dicto nomine ex certa scientia et de sue potestatis plenitudine motu proprio derogavit et derogat ac derogatum esse vult et intendit. Mandans et mandavit prefata illustrissima domina ducissa sue et dicto nomine magistris intratarum suarum ordinariarum et extraordinariarum ut prefatum illustrissimum dominum Robertum et predictos eius filios et descendentes in et ad possessionem et tenutam predictorum oppidi et locorum ac bonorum utsupra in feudum concessorum, poneant et manuteneant. Comunibus vero et hominibus ipsorum oppidi et locorum ac vallis ut prefato domino Roberto et dictis eius filijs et descendentibus debitum fidelitatis et obedientie prestent juramentum.

Reservata pro ipsis dominis ducissa et duce ac filijs heredibus et successoribus ipsius domini ducis superioritate ac reservato directo dominio, nec non reservatis alijs reservatis et exceptatis in memoratis prioribus feudalibus investituris. Viceversa prefatus Illustriss. dominus Robertus coram prefata Illus.ma domina ducissa ut supra, flexis genibus constitutus, sponte et ex certa scientia, ac alias omnibus jure, via, modo, causa et forma, quibus melius, validius et efficatius potuit et potest, debitam fidelitatis, homaggij et obedientie prestitit et prestat juramentum in manibus prelibate Illustriss.e domine ducisse stipulantis et recipientis pro se tanquam ducissa ac prefato Illustriss.o domino Io: Galeaz Maria duce, ac filijs heredibus et successoribus ipsius domini ducis pro predictis oppido et locis ac valle utsupra in feudum concessis et investitis, manibusque suis corporaliter tactis scripturis super uno missali, promisit et juravit

ac promittit et jurat ad sancta dei evangelia specialiter et expresse: quod ab odierna die in antea usque in perpetuum ipse dominus Robertus eiusque filij et descendentes predicti erunt fideles, sinceri, recti et obedientes homines, vassali, feudatarij et subditi prefatis illustrissimis dominis ducisse et duci, ac filijs, heredibus et successoribus ipsius domini ducis, sicut eorum, veris, naturalibus et legitimis dominis et neminem aliter viventem seu qui naturaliter vivere et mori possit, cuiusvis status, gradus, condicionis, dignitatis et prehemimentie existat aut esse possit, etiam si de eo hic oporteret, mencionem fieri specialem etiam si talia esset qui a predictis excludi posse diceretur, aut exclusus intelligi recognoscent in dominum suum immediatum, nisi prefatos dominos ducissam et ducem, filiosque et successores ipsius domini ducis pro predictis oppido et locis ac valle ut supra. Ac omnia agent pro viribus et posse suo ad honorem et statum prelibatorum illustrissimorum dominorum ducisse et ducis et ut supra. Et quod nunquam erunt, ne se reperient in aliquo tractatu, machinatione, consilio, opere vel facto, in quo vel quibus tractari modo aliquo contra prefatos dominos ducissam et ducem, nec contra eorum personas honorem vel statum, aut aliquid agerit, propter quod prefati domini ducissa et dux et ut supra aut aliqui eorum perdant seu amitant personam aut membrum aliquod aut rem aliquam quam de presenti tenent, seu in futurum tenebunt. Nec comiterit aut pro posse comiti patientur aliquid propter quod prefati domini ducissa et dux et ut supra aut aliqui eorum offensionem aliquam recipiant quinimo si ipsi aut eorum aliqui sentient aut audient aliquid ex predictis contra prefatos dominos ducissam et ducem et ut supra fieri vel tentari toto eorum posse et omni conatu et industria impedient resistent et prohibebunt, ne id fiat: Et ulterius id per se vel nuncios aut literas, quanto citius poterunt propalabunt et manifestabunt. Nec ullo unquam tempore quovis modo facient aut tentabunt rem aliquam que pertineat aut cessura sit ad iniuriam seu contumeliam prelibatorum illustrissimorum dominorum ducisse et ducis et ut supra. Quin etiam ad omnem eorum et cuiuslibet eorum requisitionem omneque mandatum, ut fideles, recti et obedientes ut supra et ut supra.... et fatient omnia, omni tempore necessaria et utilia servitia et obsequia in omnem fortune et temporis

eventum, nec ob aliquam causam presentem, novam vel futuram aut status varietatem, seu diminutionem ab obedientia et fidelitate prelibatorum illustrissimorum dominorum ducisse et ducis et utsupra sese retrahent vel abstinebunt. Et si quid eis vel alicui eorum in secreto per ipsos dictum vel commissum fuerit id nemini sine eorum licentia manifestabunt, nec aliquid facient propter quod pandatur. Et consilium quod ab eis vel a aliquo eorum petetur illud, secundum sibi datam ab eterno deo prudentiam fidele et inmaculatum prestabunt. Et denique omnia et singula omni tempore agent et adimplebunt pro posse et omni eorum industria, que agere debent boni, sinceri et obedientes homines, vassali, feudatarij et subditi erga naturales et directos dominos et superiores suos bona fide sine fraude, et in omnibus et per omnia prout requiritur et fieri debet ex natura cuiuslibet solemnis fidelitatis et prout in forma et secundum formam capitulorum utriusque fidelitatis tam scilicet nove quam veteris, et prout in ea forma continetur. Et hec omnia et singula promisit et juravit et promisit et jurat prefatus illustrissimus dominus Robertus sub eius et omnium bonorum suorum mobilium et imobilium presentium et futurorum obligatione et vinculo juramenti. Renunciantes et renunciaverunt prelibata illustrissima domina ducissa suo et dicto nomine, et prefatus illustrissimus dominus Robertus vicissim exceptioni non facte predicte recognitionis et renovationis predictarum feudalium investiturarum, modo et forma predictis et non prestite predicte fidelitatis, predictorumque omnium et singulorum non sic actorum et gestorum ac omnibus probationibus et defensionibus in contrarium. Supplensque prelibata illustriss.ª domina ducissa suo et dicto nomine ex certa scientia et de sue potestatis plenitudine, omnem defectum solemnitatis tam jure quam facti, que in premissis dici posset fuisse servanda. De quibus omnibus et singulis prelibata illustrissima domina ducissa suo et dicto nomine jussit et jubet, prefatusque illustrissimus dominus Robertus rogavit et rogat per me Johanem Antonium de Girardis papiensem notarium publicum ac cancellarium infrascriptum publicum confici debere instrumentum unum et plura eiusdem tenoris. Actum in castro porte Jovis inclite civitatis mediolani in camera cubicolari prelibate illustrissime domine ducisse, presentibus Illustri et excelso domino Ludovico maria sfortia

vicecomite, duce Bari, ducali gubernatore, et magnificis dominis Petro francischo vicecomite, comite Johanne Bonromeo, et petro de landriano consiliarijs ducalibus, nec non magnifico et strenuo milite domino Alberto Vicecomitè de Aragonia ducali armorum ductore, ac Bartholomeo Calcho secretario ducali testibus, notis, idoneis ad premissa vocatis et rogatis.

(*Sez. Feudi:* Lugano).

XI.

1483, dicembre 29.

Instrumentum assignationis, et feudalis investiture factarum Illus.° et Rev.° domino Ascanio marie sfortie vicecomite etc.

In Nomine domini amen, anno nativitatis eiusdem millesimo quadringentesimo octuagesimo tertio indictione prima die dominico vigesimo nono mensis decembris. Quo illus. et Rev. dominus Ascanius maria sfortia, vice comes dei gratia apostolicus prothonotarius etc. honorificentius commodiusque eius vitam ducere queat: quemadmodum gradui et dignitati convenit sue, in eiusque solita fide et devotione erga illustrissimum principum et excelsum dominum Joannem Galeaz mariam sfortiam vicecomitem ducem mediolani etc. eius nepotem persistere, prout eius omnino mentis et dispositionis esse ibidem affirmavit et affirmat, meritoque ab celsitudine sua se amari, beneque tractari cognoscat, attento etiam quod anno curso Mcccc°LXVIJ. die xxiiij.° mensis februarj per illustrissimam dominam ducissam matrem prefati illustrissimi domini Ducis, tanquam ducissam et tutorio nomine ipsius illus.mi domini ducis provisum fuit illustribus dominis eius illus.mi et Rev.mi domini Ascanij marie fratribus omnibus ipsius illus.mi domini ducis patruis cum reassignatione et renunciatione ipsorum fratrum omnium jurium dotalium illustriss. quondam felicis memorie domine Blance marie olim ducisse eorum matris observantissime, quemadmodum publico constat instrumento tradito et rogato per me notarium et cancèllarium infrascriptum ad quod debita habeatur relatio, et in hodiernum usque aliter prefato domino Ascanio

marie provisum non est: nec per ipsum dominum Ascanium aliquibus eius juribus dotalibus proportione sua renunciatum prefatus dominus Dux in presentia et cum licentia, auctoritate et consensu illustriss.[i] et excelsi domini Ludovici M. Sfortie vicecomitis Ducis Bari eius patrui, ac tutoris et administratoris, locumtenentisque generalis; sponte et ex certa scientia, ac alius omnibus jure, via, modo, causa et forma quibus melius, validius, et efficacius potuit et potest, assignavit et assignat eidem illustrissimo et Reverend.° domino Ascanio marie, ibi presenti, stipulanti et recipienti pro se eiusque heredibus, legitime successoribus, ac pro illis omnibus qui eidem domino domino Ascanio marie, succedere legittime potuissent tam ex testamento quam ab intestato, aut aliter ex contractu in dote ac bonis dotalibus prefate quondam illustrissime domine eius matris a Kalendis mensis septembris proxime preteriti in antea annualem provisionem ducatorum tredecim mille quingentorum a libris quattuor imperialium pro ducato, super qua provisione eidem domino Ascanio marie, stipulanti et recipienti ut supra assignavit et assignat intratam omnem et proventum Burgi et vallis Lugani, loci mendrisij plebis balerne et loci villenove, agri Novariensis et Comensis eorumque territoriorum et pertinentiarum pro rata, non obstantibus aliquibus hactenus quomodocumque et qualitercumque factis, concessionibus, assignationibus et alienationibus intratarum reddituum et proventuum ipsorum locorum seu partis ipsorum, quas quidem concessiones assignationes et alienationes idem dominus dux cum auctoritate ut supra, ex certa scientia et de eius potestatis plenitudine, cassavit, irritavit, revocavit, et annullavit, ac cassat, irritat, revocat et annullat perinde, ac si nunquam facte fuissent, etiam si de eis vel aliqua earum hic habenda foret mentio specialis et expressa etiam in individuo; reliquum vero dicte provisionis preter predictam intratam locorum predictorum assignavit et assignat eidem domino Ascanio marie, super eius domini ducis alijs quibuscumque intratis, donec celsitudo sua id responderi potuerit super intratis aliorum locorum et bonorum immobilium. Que quidem loca, et bona prefatus illustriss. dominus dux promisit et promittit prefato domino Ascanio stipulanti et recipienti ut supra fore ex primis, que ad eius ducalem cameram pervenire contingent. De qua provisione prefatus Illus. et Reverend. dominus Ascanius maria

eiusque heredes ut supra, disponere et facere possint pro libito eorum voluntatis. Que omnia et singula prefatus illustriss. dominus dux cum licentia et auctoritate ut supra promisit et promittit prefato illus.° et Rev.° domino Ascanio marie, stipulanti et recipienti ut supra attendere et inviolabiliter observare sub fide legalis principis, ac obligatione omnium bonorum suorum mobilium et immobilium, presentium et futurorum. De qua annuali provisione prefatus dominus Ascanius maria, ibidem dixit et protestatus fuit, ac dicit et protestatur versus prefatum illustrissimum dominum Ducem, stipullantem et recipientem, se esse tacitum et contentum tum pro dote et juribus dotalibus prefate illustriss.e quond. domine Blance Marie olim Ducisse eius matris, tum pro omni alia quavis causa qua idem dominus Ascanius maria, de cetero petere, dicere vel allegare posset versus prefatum illustrissimum dominum Ducem. Quibus quidem doti, et juribus dotalibus, et ut supra, prefate illustrissime quondam domine Blance idem dominus Ascanius maria, ex certa scientia renunciavit et renunciat, nisi essent alia jura que eidem domino Ascanio occasione reddituum seu fructuum premisse dotis tantum, et alterius cuiuscumque successionis, undecumque sibi delate supervenissent post mortem ipsius illustrissime domine eius matris, quibus talibus juribus superventis, intendit pro futuro tempore tantum et non pro preterito fore derogatum. Preterea volens prefatus illustrissimus dominus dux eius munificentia et liberalitate uti erga prefatum illustriss.m et Reverend.m dominum Ascanium mariam eius patruum, ut is magis intelligat ab eo domino Duce amari. Idem dominus Dux cum licentia et auctoritate ut supra ex certa scientia ac alias omnibus jure, via, modo, causa et forma, quibus melius, validius et efficatius potuit et potest, intervenientibusque ibidem omnibus et singulis solemnitatibus tam juris quam facti in similibus necessarijs et consuetis prefato domino Ascanio marie ibidem coram ipso domino Duce reverenter flexis genibus constituto stipulanti et recipienti pro se, et dictis eius heredibus legittime successoribus, masculis tamen et legitimis et de legitimo matrimonio, lineaque masculina natis et nascituris predictis Burgum et valle lugani, locum Mendrisij plebem Balerne et locum ville nove, cum omnibus villis, locis, et territorijs eorum. Nec non arces Murchote et capitis lacus, ac eundem dominum Ascanium stipulantem

et recipientem ut supra de ipsis burgo et valli, ac locis et plebe, ac arcibus cuiusvis utsupra per ensis evaginati traditionem investivit et investit in feudum honorificum, nobile et gentile, antiquum paternum et avitum, cum separatione ab omni mero et mixto imperio gladij potestate, et omnimoda jurisdictione potestate et obedientia civitatum Cumarum et Novarie, ac aliarum quarumcumque Civitatum, terrarum et locorum, quibus subesse dicerentur, seu reperirentur, in quibus prefatus illustriss. dominus dux cum auctoritate ut supra ex certa scientia, et ut supra voluit et declaravit, ac vult et declarat per prefatum dominum Ascanium et suos ut supra, merum et mixtum imperium, gladij potestatem et omnimodam jurisdictionem decetero posse exerceri, non obstante decreto de majore magistratu et alio quocumque incontrarium faciente, quibus omnibus ex certa scientia prefatus illustriss. dominus Dux cum auctoritate ut supra derogavit et derogat ac derogatum esse vult, et intendit, ita et taliter quod prefatus dominus Ascanius et sui ut supra omnino exempti et soliti sint a dicto decreto prout erat quondam magnificus Nicolaus Picininus, ac cum omnibus territorijs, aquis, aqueductibus et juribus aquarum molendinis, terris, pratis, buschis, nemoribus, vineis, campis, pischerijs, venationibus, ac omnibus ipsorum locorum, villarum et territoriorum ac fortiliciorum juribus et pertinentijs, nec non regalijs quibuscumque ac cessione jurium et actionum translatione dominij et possessionis, positione in locum, jus et statum suum, et Camere sue de et pro predictis in feudum concessis. Constitutione missi et procuratoris in rem suam; salvo tamen ipsi domino duci jure superioritatis, et infrascripte fidelitatis ac reservatis pro ipso domino Duce et camera sua gabella salis, et datijs mercantie et ferraritie ac tractagualdorum. Que quidem Gabella et datia non sunt propria dictorum gualdorum, sed ad civitates in quibus generaliter incantantur spectant et pertinent, ac ea in ipsis locis exerceri et exigi debeant pro ut hactenus exerceri et exigi consueverunt. Nec non reservatis taxis equorum et logiamentis gentium armigerarum ipsius domini ducis, ac etiam reservata suprascripta assignatione intratarum facta prefato domino Ascanio, que non cadat nec comprehensa intelligatur in presenti feudali investitura. Viceversa prefatus illustrissimus et Rev. dominus Ascanius maria premissam

pheudalem investituram recipiens cum infinitis gratiarum actionibus personaliter flexis genibus humiliter ut supra constitutus coram prefato illustriss.° domino Duce in manibus eiusdem domini Ducis stipulantis et recipientis pro se eiusque filijs et descendentibus ac heredibus et successoribus in Ducatu debitum fidelitati homagij et obedientie prestit et prestat juramentum, ac manibus suis corporaliter tactis scripturis super uno missali promisit et juravit, ac promittit et jurat ad sancta dei evangelia specialiter et expresse. Quod ab hodierna die in antea ipse dominus Ascanius maria et sui ut supra, erunt fideles, sinceri, recti, et obedientes homines, vasali, pheudatarij et subditi prefato illus. domino duci, filijsque et descendentibus ac heredibus et successoribus suis predictis, sicut eorum veris, legitimis et naturalibus dominis, et neminem alium visentem, seu qui naturaliter vivere et mori possit cuiusvis status, gradus, dignitatis, preheminentie, et condicionis existat, aut esse possit, etiam si de eo hic oporteret mentionem fieri specialem etiam si talis esset, qui a predictis excludi posse diceretur, aut exclusus intelligi recognoscent in dominum suum immediatum, nisi prefatum illustriss.^m dominum ducem et suos ut supra pro dictis locis ut supra in feudum concessis: Ac omnia agent pro viribus, et posse suo ad honorem et statum ipsius domini Ducis et suorum ut supra et demum promisit et juravit, ac promittit et jurat prefatus Illus. et Reverend. dominus Ascanius maria ea omnia facere et servare, ac adimplere ad que obbligatus est, et tenetur ex natura eiuslibet solemnis fidelitatis, ac in omnibus, et per omnia secundum formam capitulorum nove et veteris fidelitatis, sub ipotheca et obligatione omnium bonorum suorum mobilium et immobilium presentium et futurorum, et vinculo juramenti, nec non refectione et restitutione omnium et singulorum damnorum, interesse et expensarum, que proinde fierent, et paterentur per prefatum illustriss.^m dominum ducem et suos ut supra. Renunciantes et renunciaverunt prefati Illustrissimus dominus Dux cum licentia et auctoritate ut supra et illustriss. ac Reverend. dominus Ascanius Maria, vicissim exceptioni non factarum predictarum assignationis, renunciationis et pheudalis investiture modo et forma predictis et non prestiti predicti juramenti fidelitatis et non factarum predictarum promissionum et obligationum predictorumque

omnium et singulorum non sic actorum, et gestorum, ac omnibus probationibus et defensionibus in contrarium. Demunque supplens et supplevit pref. illustriss. dominus dux, ex certa scientia et de eius potestatis plenitudine cum auctoritate uts.[a] omnibus et singulis solemnitatibus tam juris quam facti, que in premissis dici possent fuisse servanda: Ac mandans et mandavit magistris intratarum suarum ordinariarum et extraordinariarum, ceterisque officialibus, et subditis, suis presentibus et futuris, ut omnia et singula suprascripta, ut in presenti instrumento contenta firmiter observent et faciant inviolabiliter pro quanto eius gratia caripendunt observari aliquibus legibus, decretis, statutis, et ordinibus in contrarium facientibus non obstantibus, et maxime decreto condito curso 1423 die sexto octobris incipiente providere volentes. Quibus omnibus et singulis, idem dominus dux cum auctoritate ut supra ex certa scientia, ac de eius potestatis plenitudine in quantum premissis obviarent, vel aliam formam darent derogavit et derogat, ac derogatum esse vult: et intendit, Communibus vero et hominibus predictorum burgi et vallis lugani, mendrisij, plebis balerne, et ville nove, ac villarum locorum et territoriorum suorum presentibus et futuris ut prefato illus.[o] et Reverendissimo domino Ascanio marie, et suis ut supra, ac eius et eorum cuicumque legitimo in eius, et eorum manibus debitum fidelitatis et obedientie prestent juramentum cumque et suos ut supra in eorum dominus et superiores decetero recognoscant. Reservata superioritate et fidelitate prefati illustriss.[i] domini ducis. De quibus omnibus et singulis prefatus illustriss. dominus Dux cum auctoritate ut supra, jussit et jubet; prefatusque illustriss. et Reverend. dominus Ascanius maria rogavit et rogat per me Joannem Antonium de Girardis papiensem notarium publicum ac eiusdem illustrissimi domini ducis Cancellarium infrascriptum pubblicum confici debere instrumentum unum et plura eiusdem tenoris. Actum in arce porte jovis Mediolani videlicet in camera cubiculari prefati illustriss.[i] domini ducis, presentibus magnifico domino Bernardo oricellardo oratore excelse rei publice florentine, magnifico domino Antonio de pisauro, milite illustrissimi domini Constantij Sfortie pisauri etc. oratore Reverend.[o] domino Leonardo Sfortia apostolico protonotario. Reverendi domino Ibleto de flisco apostolico protonotario, magnifico domino

Joanne Jacobo ricio, magnifico domino philippo de Eustachio arcis predicte castellano, magnifico domino Petro Birago consiliarijs. Domino Bartholomeo chalco et R. domino Jacobo Antiquario secretarijs prefati illustriss.[i] domini ducis, omnibus testibus notis idoneis ad premissa vocatis et rogatis.

(*Reg. Duc. MM., fol. 105 t.°*)

XII.

1483, gennaio 6.

Comuni et hominibus Burgi Lugani et eius villarum et locorum et territorij.

Havendo nuy de presenti concesso et assignato al Ill.[mo] et Reverendissimo monsg.[re] Ascanio maria Sforza vesconte nostro cariss.[mo] Barba tutti li datij et intrate de quello Borgo et soi lochi et ville, et territorio et poi investitolo in pheudo dessi Borgo et lochi et ville et territorio, volimo et ne commettimo che ad esso mons.[re] nostro Barba o ad qualuncha suo legitimo messo debiati prestare debito Juramento de fedeltà et obedientia et da mò inanti recognoscerlo per vostro Superiore et signore reservata la superiorità nostra, dal quale non dubitamo sarete sempre ben governati et tractati. Mediolani die vj Januarij 1483.

In simili forma:

Comuni et hominibus plebis Balerne et ejus villarum, locorum et territorij.

Comuni utsupra Mendrisij utsupra.

Comuni Villanove utsupra. (1)

(*Reg. Miss., n. 157*).

(1) Lettera consimile a Morcote in data 12 gennaio 1483.

XIII.

1484, agosto 21.

Capitaneo procuratoribus Communibus et Consilio generali Vallislugani.

Non solo de consentimento et optima voluntà del Ill. et R.^{mo} cardinale Mons.^{re} Ascanio, nostro Barba, ma ancora de suo consilio habiamo deliberato restituire quella Valle al Ill. S.^{re} Robertho da Sanseverino, et al prefato Monsig.^{re} in loco dessa valle damo equivalente, anche meliore recompensatione. Però volemo che al prefato S.^{re} Robertho o in suo nome in man del egregio doctore messer hippolito marsilio suo messo presente exhibitore, prestati debito juramento de fidelità, como è costume de subditi et vassalli verso il suo signore, reservata tamen nobis superioritate prout in talibus consuetum est; et cossì doppo il juramento non men gli sareti fideli et obediente como eravati al prefato R.^{mo} Mons ^{re}, ma ancora gli respondereti de tutte lintrate future, a die apprehendende possessionis, como solevati responder ad mons.^{re} Quo vero al' intrate passate, et del anno presente volemo, che le passate et del anno presente dal che Mons.^{re} fu investito dessa Valle usque in diem apprehendende possessionis, licet li termini constituiti alli datiari, fictabili et debitori guardasseno nel tempo ad venire, et cossi tutti li debitori veghij del tempo passato vsque ad eam diem possessionis apprehendende sieno desso mons.^{re} Quo vero alli fructi dele possessione si que extant, volemo che li fructi maturi et ricolti per esso mons.^{re} aut suoi fictabili sieno desso mons.^{re}, et cossi li ficti per quelli devuti. Colligendos vero a die ipsius apprehensionis, volemo sieno desso S.^{re} Robertho: et cossi declaramo adciò non possa seguire errore iniungendovi che cossi mandati ad effecto. Mediolani die xxj Augusti 1484.

In simili forma scriptum fuit mutatis mutandis:

Petro moscheto Castellano et hominibus Murchoti.

Antonio de Capite lacus Castellano arcis capitis lacus.

Bartholomeo Baldizono Castellano et hominibus ac fictabilibus Villenove agri nouariensis.

La lettera ai comuni e uomini di Mendrisio e della pieve di Balerna, d'egual contenuto, porta la data del 29 agosto.

(Reg. Miss., n.° 162).

XIV.

1484, agosto 27.

Consilio, Comunibus et hominibus vallis lugani.

Havemo inteso quanto per lettere de M. Ipolito di Marsilij de 25 del presente ne è significato della renitentia et difficultà per vuy usata in consignarli et prestarli la fidelità de quella valle como a messo mandato dal Sig.re Robertho al quale lhavemo restituita secundo per le nostre presentatevi per esso messer Ipolito doveti havere inteso. Delchè ne havemo preso non picolo dispiacere et indignatione persuadendone che per vuy alle nostre lettere non dovesse essere prestato così pocha obedientia. Per tanto ve replicamo et comandiamo che *visis presentibus et omni et minima mora sublata* debiati ad esso messer Ipolito ad nome et como messo del prefato Sig.re Roberto consignare dicta valle et jurarli la fidelità, secundo nelle altre nostre se contene; avisandove che se ad questa nostra replicatione ve rendereti difficili che procederemo contra di vuy senza alcuna remissione et vi tractaremo de ribelli inobedienti et inimici del stato nostro; certificandovi che haveti ad stare de bona voglia et persuadervi recevere da sua Sig.ria ogni bono tractamento. Mediolani 27 augusti 1484.

(Reg. Miss., n.° 162).

XV.

1484, settembre 15.

Communitatibus et hominibus Vallis lugani.

Noi intendemo che voi usati renitentia ad zurare la fidelità ad Domino Ipolito di Marsilij ad nome del Ill. Sig.re Roberto per havere voi privillegio et promissione da noi sottoscripta de mano nostra propria e del Ill.mo S. Lodovico nostro Barba et locuntenente generale che quella valle non saria per noi alienata ad veruno salvo ad Ill. nostri fratelli o barboni del sangue nostro, la quale difficultà non ne pare necessaria che voi faciati perochè como doveti intendere el prefato S.re Roberto è del nostro sangue, et nostro barba licet non sia fratelo del Ill.mo S. nostro patre; et però per le predicte rasone et per ogni altro bono et degno respecto, ne dicemo et commettiamo che remosta ogni exceptione debiati zurare la fidelità ad esso d. Ipolito ad nome del prefato S. Roberto como per altre nostre ve havemo scripto non obstante dicto privillegio al quale per queste nostre derrogamo; et perchè crediati questo procedere de mente nostra et del prefato S. Ludovico nostro barba, havemo tutti doi sottoscripta la presente de nostra propria mano. Mediolani die 15 septembris 1484.

Dux Mediolani etc.
LUDOVICUS M.a SFORZA etc.

B. C.

(Reg. Miss., n. 162).

XVI.

1484, agosto 30.

Capitaneo vallis lugani.

Intesa per la vostra lettera la difficoltà chel castellano de Murcò adduci in dovervi consignare quella forteza se non ha lettere prima sottoscripte de mano propria del Ill. et Rev.mo Mons.re Ascanio no-

stro barba. Gli repplicamo de novo quanto ci è parso expediente aciò che senza dicta littera, non possendosi havere per labsentia da quì del prefato mon.re, vi consigni liberamente dicta forteza; et così credemo che senza più dificultà el farà, dandoli voi li debiti contrasegni, maxim chel secretario depso mons.re quale è quì, gli ha mandato ad dire essere questa ancora lultima mente de sua Sig.ria.

Mediolani 30 augusti 1484.

(Reg. Miss., n. 162).

XVII.

1484, agosto 30.

Castellano Arcis murcoti.

Messer hyppolito de marsilijs quale è stato mandato lì dal Ill.mo Sig.re Roberto da Sanseverino per prehendere ad nome suo la possessione de quella forteza ne avisa per sue lettere che quantuncha te habia facto dire como lhe lettere nostre ad ti directive, che dandoti luy li contrasigni che hay depsa forteza tu la debij consignare et relaxare in mane sue, nientedemeno gli hay facto respondere che non intendi relaxarla, se prima non ne ha commissione speciale per lettere sottoscripte de man propria del Ill.mo et Rev.mo Mons.re Ascanio nostro Barba. Vnde per questa te dicemo et commandamo che liberamente et remosta omne exceptione debij consignare quella forteza in possanza del prenominato messer hjppolito tutta volta che luy te darà li debiti contrasigni etiam che non habij altre lettere sottoscripte de man del prefato mons.re nostro Barba, perchè ritrovandose luy absente da qui non è possibile che le possi havere, et la mente de sua R ma S.ria è omnino che tu consegni dicta forteza al predicto messer hyppolito, como Cavalchino Guidobono secretario depsa ha facto intendere al messo tuo quale hay mandato qui per questa ragione. Et quando pur dubitasti de ciò ricevere danno et graveza in lavenire eo casu, per la presente promettemo de relevar-

tine in tucto indemne. Sichè non mancaray per cosa alcuna de fare la consignatione de quella forteza in mano del prenominato M.r hyppolito. Mediolani die xxx^{mo} Augusti 1484.

B. C.

(*Reg. Cast.*, n. 55).

XVIII.

1484, settembre 18.

Communibus et hominibus vallis Lugani.

Sonno stati qui da nuy li vostri Ambassatori li quali havemo auditi, et da loro inteso le rasone che hanno adducte per le quale ne monstrate et faceti tanto renitenti et retrogradi ad zurare la fidelità ad D. Ipolito de marsilij in nome dell Ill. S.re Roberto, contra quello che per più nostre lettere ve havemo scripto. Noi hemmo preso grande admiratione dela venuta dessi vostri ambaxatori, et de tanta vostra renitentia havendo voi inteso la mente et voluntà nostra che è che omnino faciati dicta fidelità como etiam de presente havemo appertamente resposto ad essi vostri ambaxatori. Deli quali lassiamo de presente retornare solamente ad casa *provino da Fossato* adciochè ve facia intendere la totale deliberatione et dispositione nostra: et li altri sestarano qui finchè intenderemo habiate prestato la obedientia al prefato S.re Roberto, et per questa casone mandiamo ancora lì lo nobile petro polo pegio noster familiare presente latore. Sichè voliate hormay removervi de tanta pertinatia et fare dicta fidelità: la quale facendo senza altra difficultà ne demora, sereti per excusati et per la dureza passata non ne patireti danno ne male alcuno. Ma quando perseverasti veneremo ad altre provisione et executione como convene fare contra ribelli, secundo ancora intenderiti da esso petro polo al quale crederiti come ad noi proprij.

Mediolani die 18 Septembris 1484.

(*Reg. Miss.*, n. 162).

XIX.

1512, luglio 1.

Octavianus Maria Sfortia Vicecomes, Comes Meltij et Episcopus laudensis ac sanctissime lige et Ill.mi domini domini ducis Mediolani locumtenens generalis. Considerando nui la gran devotione, fede et sincerità di cose quali ali tempi passati in ogni actione publica et privata ha sempre monstrato el R.mo Monsig.re protonotario appostolico Mons.re *Leonardo Vesconte,* abbate de S.o Celso de Milano, verso lo Ill.mo Sig.re Ludovico sforza, Duca de milano, con exponere la facultà et honori postposito ogni periculo dela vita et essere suo supportando carcere et depopulatione de roba, exilij et vilipendij con gran.mo exterminio per affectione haveva ala ex.ia del prefato quondam Sig.re Duca et Casa sua, parendone debito nostro de restaurarlo in parti de tanti benefitij et servitij ricevuti da luj: richesti anchora dal prefato Monsig.re protonotario appostolico, per tenore de le presente donamo, concedemo et conferimo per li benemeriti soi al prefato Mons.re protonotario come benemerito: *la terra de lugano con la valle,* Varese con la plebe et vicariato, luzuno con la plebe, brebia con la plebe, la terra da leco et la podestaria da Mazenta con le pertinentie de dicte terre con omnimoda jurisditione ac etiam con facultà de exigere datij, gabelle et ogni intrata et emolumenti soliti exigere al tempo del Ill.mo Sig.re ludovico olim duca de Milano: et questo per le presente donamo et concedemo ita chel prefato Mons.re ne possa disponere de le predicte terre, pertinentie, jurisditione et ut supra ad ogni suo arbitrio tanto in vita quanto in morte, et questo privilegio et donatione voliamo se extenda et comprehenda non solum al prefato Mons.re ma etiam ali soy heredi et sucessori et quibus dederit, ac etiam si fusseno heredi extranei li quali de jure non potesseno sucedere seu per decreto et statuto, ordine fosse disposto in contrario ali quali ex certa scientia, motu proprio et de nostre plenitudine potestatis derogamo etiam se fusseno tale dale quale se ne havesse de fare spetiale mentione. Comandando a tutti

li subditi de dicte terre et loghi con le sue pertinentie et jurisditione chel prefato Mons.re protonotario prestano debita obedientia et rispondeno de le solite intrate senza exceptione alchuna et obediscono il prefato Mons.re como la nostra persona propria pregando ex nunc lo Ill.mo Sig.re Maximiano Sforza Duca de Milano che dicta nostra concessione et donatione volia havere rata et ferma et per suo autentico privilegio confirmare et al dicto Mons.re protonotario etiam de novo donare et stabilire, cossì ricercando la devotione et benemeriti soi, cum omnibus donationibus factis per prefatum Ill.m dominum dominum ludovicum sfortiam et cum omnibus suis juribus et pertinentijs ac etiam per presentes confirmamus omnes donationes, concessiones factas etiam oretenus per prefatum Ill.m qdm dominum dominum ludovicum sfortiam olim ducem mediolani. Dat. Mediolani die primo Julij M.° quingentesimo duodecimo.

Octavianus Maria sfortia vicecomes electus laude et mediolani gubernator. Signat. et sigillat. et registrat. in fol 15 a tergo.

(*Sezione Feudi:* Lugano).

FRANCESCO

l soldo di Milano e di Venezia

ALOIGI

di Milano, Filippo Maria Visconti. Da questo
to nel 1438 feudatario di Lugano, Mendrisio,
altre terre del Pavese. († 1447, aprile)

m.

CATERINA ....

(† 1469, marzo 14).

AMERICO

ottiene dallo Sforza, sotto cui
contro la Repubblica Ambro-
entrate di Ghemme e Roma-
. lett. ducale 18 luglio 1449
lione al referendario di No-
. dipl.). Dal 1450 innanzi feu-
gli pure di Lugano, Balerna
5 († prima dell'ottobre 1465).
30 ottobre 1465 di Aloisia da
no al nipote Ugone q. Ame-
rico. *Cart. dipl.*).

m.

GIOVANNA ....

ua lettera da Lugano in data
gosto 1460. (*Cart. dipl.*).

UGONE

Gavio nel Genovesato. (V. *Miss.* 27 novem-
Gavio. *Cart. dipl.*). Feudatario di Lugano e
onio, Aloigi e Francesco da Sanseverino; al-
ò al soldo di Venezia per rientrare tosto a
ui riebbe la metà delle entrate dei feudi per-
per Pandino infeudato a Lodovico il Moro.
anno ripristinato feudatario di Lugano, ecc.
no, passato dopo al figlio. Nel 1491 creato del
nsiglio segreto ducale.

m.

RA MARGHERITA SIMONETTA

ta, figlio ad Angelo cancelliere ducale e fra-
o Cicco Simonetta. Maritata nel 1469.

2) FINA DE' RANGONI

da Modena, mar. circa il 1484.

AMERICO

Dal 1486 feudatario di Porlezza, acquista-
97) di Pandino. Secondo i manoscritti Sitoni
l'Este, figlia del marchese Sigismondo, e ne
Flora Margherita. Americo viveva nel 1520
in Padova.

*toni a proposito dei figli di Francesco e delle
chè tutt'altro che attendibili, omettemmo*).

GIOVANNA

m.

LODOVICO CASTIGLIONI

figlio del cav. e consi-
gliere ducale Battista.

è ci fu quindi possibile trovare il ramo che unisse questi Sanseverin

VARIETÀ.

NOTIZIE SUL COMUNE DI TORNO

E SUGLI UMILIATI CHE VI TENEVANO CASA [1]

N. 1188. *Milano, 24 giugno 1878.*

Al M. R. Sac. D. Baldassare Bernasconi, Prevosto di Torno.

Sull'esistenza di fabbriche di panni in Torno ecco quanto raccogliesi dai nostri documenti:

Nella seconda metà del secolo decimo quinto il comune e gli uomini di Torno implorarono dal duca di Milano di poter condurre e vendere i loro panni in qualunque città e terra del dominio. Si legge nella supplica che, situato quel borgo in montagna e in terreno sterilissimo, dal quale raccoglievansi cereali sufficienti soltanto per un mese, e vivendo quegli uomini dell'esercizio della lana, si troverebbero costretti ad abbandonare la patria, qualora avesse a mancare lo smercio dei loro panni.

In una preziosa informazione statistica del 10 febbraio 1628 sul borgo di Torno, in occasione che dal fisco volevasi infeudarlo al capitano Gerolamo Porrone, fra molte altre curiose notizie, leggesi: « Altre volte vi erano lavorerj di lana et era di quantità di fochi che non è di presente, ma per le guerre e molte gravezze, si sono levati i lavorerj suddetti, per essere morta molta gente di essa terra et molta fuggita et andati ad abitare in altri posti. » Nessun cenno dunque che gli Umiliati vi tenessero o vi avessero tenuta casa. Il Cantù,

---

[1] Nota della Sovrintendenza degli Archivi di Stato lombardi in Milano.

nell'*Appendice C alla Storia di Milano,* dà la nota delle case degli Umiliati nella diocesi di Como, fra le quali non figura quella di Torno. Ciò non esclude però che in epoca remota vi abbiano avuto casa e poi se ne siano allontanati, lasciando eredi della loro industria gli abitanti.

Il nostro Archivio di Stato non può somministrare notizie sul podestà che nel luglio 1447 resse per pochi giorni Torno a nome dei Veneti invasori e fu consegnato prigioniero ai Viscontei dagli abitanti stessi, perchè un mese dopo, essendo morto Filippo Maria Visconti, i Milanesi ne dispersero l'Archivio.

Un certificato del 26 gennaio 1567, col quale i sindaci e deputati di Torno dichiarano quel luogo esente da peste, è bensì munito da sigillo, ma questo nulla ha a che fare col *cardo illuminato dal sole.* Sembra invece una targa, e fors'anche un vessillo avente nel mezzo tre circoli concentrici e alla sinistra la lettera *T* e alla destra l'*O*, principio e fine della parola Torno, e nelle parti inferiori altri segni minori.

Dall'informazione suaccennata del 1628 raccogliesi pure che a quel tempo Torno non aveva più nè mura, nè fossa, nè castello, nè rôcca, nè rocchetta, nè bastione, i quali furono certamente distrutti nel 1520, allorchè furono rasi al suolo dagli Spagnuoli e dai Comaschi e dispersa la popolazione, la quale era prima composta di 800 famiglie, molte delle quali nobili e ricche.

Ciò è in risposta alla lettera 26 p. p. maggio della reverenda signoria vostra.

Si aggiungono ora le seguenti notizie:

Il 22 agosto 1238 un prete Giorgio, ufficiale della chiesa di S. Tecla di Torno, dà in affitto per dieci anni, a nome di detta chiesa, a Lantelmo del fu Costanzo un pezzo di terra situata ove dicesi *in Plazola.*

Il 13 marzo 1450, gli uomini di Torno, radunati in generale consiglio, fanno procura in alcuni del luogo a giurare fedeltà a Francesco Sforza. Nel documento relativo sono nominati circa 200 comunisti intervenuti al Consiglio.

Il 18 aprile 1532 Francesco II Sforza concede al Comune e uomini di Torno, immunità ed esenzione per dieci anni delle imposte, dazî, ecc. Nel preambolo del privilegio e nella supplica leggesi che nelle pas-

sate rivolture, Torno, abitato da uomini sediziosi, sempre cupidi di cose nuove e turbatori della pubblica quiete, fu raso al suolo, per cui gli abitanti furono costretti ad emigrare e dimorare altrove per molti anni (si allude certamente all'eccidio del 1520). I superstiti, deposte l'ire faziose e avendo implorato di ritornare nella grazia del duca, ottennero di poter riedificare il castello e rinnovare le abitazioni, e, attesa la loro povertà, furono anche dichiarati immuni per dieci anni da gravezze, dazî, ecc.

Altre notizie si potranno forse trovare nelle pergamene di provenienza comasca e nel carteggio e missive ducali.

Il Sovrintendente
C. CANTU'.

VECCHIE MEMORIE.

Da un foglio bianco di un grosso volume contenente vite di santi, stampato nel secolo scorso, copio le seguenti curiose notizie, scrittevi da un Grasselli Antonio, di Torno, conservando la rozza ortografia dell'originale:

Ai 15 Aprile 1784. Torno.
3 detto e venuto La nevo alto uno Brace A riva Del lagho seguito (seguitò) tuto il meso aqua e neve le vidi (viti) non si movevene [1] alqune piante restorne a dietro tute le broche (rami) Diro (dirò) Dio vede e Dio provede questa e la cagone (cagione) Antonio Grasselli.

---

[1] Frase contadinesca tuttor viva *non si muovevano* per *non germogliavano.*

La novita vie tale che e mortoo il Papa Decimo terco detto carlinasc de 21 aprile 1784 ([1]) Domine luminacio me et salva me.

Ali 17 Genaro 1785 sono andatto due volte a molina a due ore di note per fare il puro (burro).

A 14 marzo 1785 Le venuto la Neve tuto il giorno con una gran Breve ([2]) galiarde e la neve la iera sopra li albori gelata.

1790 a 25 Novb.re Lie fato un grade temporale e li e pasato da questa a laltra milior vita Cesare Ruspino mio zio. Dicho tronava.

a 25 8bere 1791 ha fato un temporalle che le venuto la tempesta grosa come ovi, ma sono a dirvi che la racolta la iera fata.

a 25 Nobre 1791 di note tronava.

a 26 sudetto ale (è) arivato il lago sina al secondo scalino di piaza nova.

Dell 1792 a 19 Giunio Le rivato il lago nela chiesa parochiale che non si poteva servirsene piu arivo (arrivò) al Batisterio al primo scalino.

Ad 18 genaro 1793 sie (si è) venduto la chiesa di S. Croce per terminare il Campanio (campanile) della Parochiale.

A 15 Giungio 1794 Non si riterovava segalle per far pane e N.° 2 sagalle e st. (staia) 1 formento valeva 15. 4.

([1]) Indovinala grillo se il Grasselli qui vuol proprio accennare alla persona del papa. Ma allora come può stare quella data se papa decimo terzo, cioè Clemente XIII (Carlo Rezzonico detto *Carlinasc* per la sua bonarietà) uscì di vita nel 1769? Nel 1784 pontificava da nove anni Pio VI (Gian-Angelo Braschi), che trapassò nel 1799.

([2]) *Breva* vento di levante.

Dott. F. FOSSATI.

DUE STAMPATORI COMASCHI A VENEZIA.

Nel 1496 era « mercante de libri da stampa » a Venezia Bernardino Rasma (*Bernardinum Herasmium novocomensem*) il quale sporgeva a quel Collegio una querela perchè i cultori di quest'arte nuova fossero spesso rovinati dalla concorrenza di altri che intraprendevano le stesse edizioni, e invocava un privilegio pel *Diritto canonico,* in forma grande e in piccola, per le prediche di fra Roberto Caracciolo, oltre le *Deche* di Tito Livio, e tutte le opere di Galeno [1].

Nel 1502 Giacomo Penci, *Leuco oriundus*, stampò a Venezia gli *Uffizî,* l'*Amicizia*, il *De senectute* e i *Paradossi* di Cicerone, avendovi notato « di domillia in suso errori, et in quello inserto el greco, che è sta cosa bellissima et utile, perchè tute simel opere erano molto incorecte et senza el suo greco » e domandava il privilegio per dieci anni [2].

L'anno stesso, Nicolò di Brenta, da Varenna, tradusse in volgare la *Rettorica nuova* di Tullio, e Boezio, *De consolatione,* che fu stampata dal Penci di Lecco.

C. CANTU'

IL PITTORE MARCELLO VENUSTI.

Si è creduto fin qui che *Marcello Venusti* o *da Venostà*, pittore molto stimato e scolaro di Michelangelo, fosse da Mantova [3]; ma il signor A. Bertolotti, nella sua opera: *Artisti lombardi a Roma nei secoli* XV, XVI e XVII, fatta sopra studî e ricerche negli Archivi

[1] FULIN. *Storia della Tipografia veneziana,* doc. 44.
[2] V. PANZER, VIII. Venezia, n. 108.
[3] V. il LANZI, *Storia pittorica.*

romani [1], rivendicò a Como l'onore di avergli dato i natali. A pag. 104, vol. 1° di detta opera, si legge il testamento del Venusti in data di Roma, 14 ottobre 1579, nel quale egli si dice *pictor comensis diocesis*. Da questa espressione argomento che egli fosse della famiglia Venosta di Valtellina, e nato colà anzichè a Como, perocchè certo l'artista, se fosse nato qui, avrebbe dettato al notaro *pictor cumanus* o *comensis*. Comechessia la cosa, è certo un bell'acquisto che fa Como, o la diocesi, nel nome di un pittore che molti capi dell'arte sua lasciò a Roma nel corso non breve di oltre anni trenta, ivi spesi lavorando con tanto ingegno, che il Buonaroti lo tenne fra i suoi più cari e levò al fonte un di lui figliuolo, a cui diede il propio nome.

---

(1) Milano, 1881, Ulrico Hoepli. Due volumi.

Dott. F. FOSSATI.

SOCIETÀ STORICA

PER LA PROVINCIA E ANTICA DIOCESI

DI COMO.

—

RESOCONTO DELLE TORNATE SOCIALI.

Sesta tornata, 27 marzo 1881.

Intervennero gli onorevoli:

Monti cav. ing. Antonio, anche con procura del Municipio di Como e Marchesi ing. Luigi.

Bonizzoni Gaetano, anche per Rusconi march. Alberto e Tacchi Bernardo.

Fossati dott. Francesco, anche per la Municipalità di Bellinzona e Zerboni dott. Paolo.

Motta ing. Emilio.

Colmegni prof. Aurelio, anche per Bianchi D. Gio. Battista e Bayer D. Francesco.

Pozzoni prof. Zaccaria.

Essendosi raggiunto il numero dei voti richiesto dall'art. 24 dello statuto sociale, la seduta è aperta ad ore 1 pom.

Tiene le presidenza il signor ingegnere Antonio Monti.

Il segretario dà lettura del verbale della seduta 27 settembre 1880, che è approvato e firmato.

Il signor ingegnere Monti, prendendo la parola, rammenta la morte di un socio fondatore nella persona del signor Gio. Lena-Perpenti, esprimendo il suo dolore per la perdita di un egregio concit-

tadino e per l'assottigliarsi del nucleo dei soci fondatori. Indi informa l'assemblea delle pratiche fatte col Governo Ticinese in merito al chiesto sussidio, giusta quanto fu deliberato nell'ultima assemblea, ed in proposito il detto Governo rispose cortesemente con lettera 21 ottobre 1880 (della quale il segretario dà lettura) domandando di farsi socio effettivo insieme con la Biblioteca cantonale in Lugano, promettendo d'impegnarsi presso il Gran Consiglio perchè venga assegnata una somma alla nostra Società, cosa che a tutt'oggi rimane un desiderio. Anche le pratiche fatte colla Società degli Amici del popolo in Lugano non ebbero altro risultato che quello specificato nella lettera 14 ottobre 1880 di quella Presidenza, con cui dichiara di associarsi a due esemplari della *Storia del Giovio.*

In quanto poi alla domanda per sussidio presentata al nostro Ministero della pubblica istruzione per mezzo del compianto deputato Corbetta, che rimase a tutt'oggi inevasa, ancorchè il Ministero abbia richiesto il parere di un Istituto accademico, che fu emesso prima dal nostro socio onorario Cesare Cantù a nome della Società Storica Lombarda, poi dal R. Istituto di Scienze, Lettere ed Arti, in Milano. La domanda fu replicata anche col mezzo del deputato Enrico Fano. Ma queste pratiche, ripetesi, non ebbero finora alcun esito.

Continua il signor ingegnere Monti esponendo che, per riguardo al concorso pecuniario della Società per la edizione del *Giovio,* per la quale si sono stanziati nel bilancio dell'anno corrente L. 500, nell'anno venturo non si preventiveranno che L. 200 o 300 al più, e così la Società non sborserà in totale che L. 700 od 800 al massimo.

Ciò esposto si propone per primo oggetto l'ammissione a soci effettivi dei signori Cetti avv. Giuseppe, Catenazzi avv. Giambattista, Consiglio di Stato del Cantone Ticino e Biblioteca Cantonale di Lugano.

Si passa alla votazione per ischede segrete, giusta il disposto dell'art. 27 dello statuto sociale, ed in seguito allo spoglio risultarono ammessi alla unanimità.

Il Segretario dà lettura della lettera dimissionaria del socio signor dottor Giovanni Casnati, in data 17 dicembre 1880; poi di quella che esso Segretario scrisse il 28 stesso mese al detto signor Casnati per indurlo a ritirare la propria dimissione, e che restò inevasa.

Il signor ingegnere Monti è d'avviso che per ora non si debba accettare quella dimissione, ma in quella vece officiare il dimissionario, il quale non ricuserà, sperasi, di continuare nella sua qualità di socio. Convenendo anche l'assemblea nella opinione del signor ingegnere Monti, è sospeso per intanto l'oggetto della dimissione Casnati.

Si propone l'oggetto della cancellazione dei soci.

L'ingegnere Monti riportandosi all'art. 21 dello statuto, espone come i signori Luigi Gandola e conte Antonio Cavagna Sangiuliani non hanno mai saldato il loro debito verso la Società dopo tre anni dalla loro ammissione; spiacergli che il primo di essi figura tra i soci fondatori; avverte per altro che il detto signor Gandola versò nella cassa sociale L. 10 in acconto suo contributo 1878. Siccome però ad onta degli inviti fatti a quei due soci non si è mai giunto ad ottenere nè una risposta nè il saldo, così propone che vengano cassati dall'elenco dei soci. Tale proposta viene accettata, e quindi è dichiarata la cessazione da soci dei suddetti signori Gandola e conte Cavagna.

Il Segretario dà lettura delle lettere 14 ottobre e 14 novembre 1880 del segretario della Società Storica di Palermo colle quali si esprime il desiderio di quella Società di voler stringere le più strette relazioni colla nostra, offerendoci lo scambio delle produzioni. Propone che la presente adunanza emetta un voto d'encomio alla benemerita Società siciliana accettando di buon grado la mano che ci porge per far trionfare gli studî storici in Italia. — L'assemblea, accogliendo la proposta, incarica la presidenza di dar comunicazione alla Società di Palermo con quanto grato animo si accetti lo scambio delle pubblicazioni, e la unione con essa nell'intento di propugnare e dilatare gli studî della patria comune.

Riguardo alle nomine tanto del Consiglio direttivo che dei Censori, i signori professore Colmegni ed ingegnere Motta propongono, per essere già ora tarda, di rimandarle ad una prossima convocazione. — Ammessa tale proposta, ed essendo esauriti gli altri oggetti, la seduta è sciolta.

Settima tornata, 8 maggio 1881.

Intervennero i signori:

Monti ing. cav. Antonio, anche per Marchesi ing. Luigi.

Bonizzoni Gaetano, anche per Rusconi marchese Alberto Pio e Tacchi Bernardo.

Fossati dott. Francesco, anche per Zerboni dott. Paolo.

Scalini avv. cav. Gaetano.

Baroffio avv. Angelo.

Oltrepassato il tocco e non essendo intervenuti altri soci, il segretario, dichiarando non farsi luogo alla trattazione degli oggetti proposti, presenta intanto ai soci la collezione completa delle pubblicazioni fatte a Jena dalla Società Archeologica Turingese, ed offerte in cambio alla nostra Società dal professore dottor Dietrich Schäfer, e fa noto che allo stesso ebbe già a spedire i fascicoli del *Periodico* e le dispense del *Giovio,* aggradendo tale cambio per l'interesse della Società.

Il socio ingegnere Monti, Vice-presidente, comunicò, per norma, il verbale dell'ultima seduta, nel quale si compendiano le trattative esperite coi Governi d'Italia e del Canton Ticino, nonchè colla Società degli Amici del popolo in Lugano, allo scopo di ottenere qualche sussidio per la nostra Società. Rammentò la morte di un socio fondatore nella persona del professore canonico don Giambattista Bianchi. Osservò che per non essere legale l'adunanza, causa forse gl'imminenti lavori di bachicoltura, non può proporre la nomina del Consiglio direttivo e dei censori; dichiara quindi sciolta la seduta, lusingandosi che nella prossima adunanza il numero sarà legale, trattandosi di argomento tanto vitale per la Società.

Il signor avvocato Baroffio, dopo aver chiesto il numero dei soci, si congratulò dell'aumento conseguito, e raccomandò di sollecitare nuovamente presso i Governi Ticinese e Italiano un'evasione alle fatte promesse, che egli spera favorevole.

Ottava tornata, 9 maggio 1882.

Per assenza giustificata del signor Presidente, conte Sebregondi, ne assume le mansioni il Vice-Presidente signor Monti.

Rispondono all'appello i signori:

Baroffio avv. Angelo.

Bertolini rag. Antonio, con procura dei soci Tacchi Bernardo e Zerboni dott. Paolo.

Bonizzoni Gaetano, con procura dei soci Rossi ing. cav. Antonio e Rusconi march. Alberto Pio.

Colmegni prof. Aurelio.

Fossati dott. Francesco, con procura dei soci Motta Emilio e Municipalità di Bellinzona.

Monti ing. cav. Antonio, con procura dei soci Municipio di Como e Marchesi ing. Luigi.

Rienti ing. cav. Filippo.

Essendosi raggiunto il numero prescritto dall'art. 24 dello statuto sociale, alle ore 12 $^1/_2$ pom. si dichiara aperta la seduta.

Si dà lettura dei verbali delle adunanze generali 27 marzo e 8 maggio 1881, che vengono approvati ad unanimità e regolarizzati colle richieste firme; indi si passa alla discussione dei varî oggetti in trattazione.

1. Sussidio accordato dal R. Ministero della Pubblica Istruzione.

Il Vice-Presidente partecipa come il R. Ministero della Pubblica Istruzione, conoscendo per prova quanto siano utili gli studî di storie e fatti locali, e come la nostra abbia già dati saggi tali da potere con fondamento ragionevole prenderla in considerazione, si degnò di accordare un sussidio di L. 500. Non mancherà il Consiglio direttivo di continuare le pratiche allo intento che il sussidio, anzichè essere per una sol volta, venga accordato annualmente od almeno con certa frequenza, e così allargare la cerchia delle pubblicazioni.

Avvisa pure come eguale domanda di sussidio si era fatta al Governo Cantonale del Ticino, ma finora si ebbe soltanto affidamento di presa in considerazione, senza assecondamento.

Così pure venne negativa la domanda rivolta alla Società del Popolo con sede in Lugano.

Il signor Segretario dà infine lettura del dispaccio ministeriale 17 febbraio 1882, n. 4 del protocollo sociale, pervenuto dal signor Presidente conte Sebregondi, con sua lettera 21 stesso mese; nonchè della nota di ringraziamento indirizzata allo stesso R. Ministero e firmata dai membri del Consiglio direttivo della Società Storica.

Aperta la discussione, il signor avvocato Baroffio, avuta la parola, interessa il Consiglio direttivo a voler nuovamente insistere presso il Governo Ticinese per un sussidio, ed avverte che la domanda dovrà essere inoltrata non oltre il mese di settembre, onde possa arrivare come a rinfrescare la memoria per la prossima riunione del Consiglio Cantonale.

Si accetta la proposta Baroffio, e resta esaurito questo oggetto.

2. Ammissione di soci.

Quantunque a rilento, pure la Società Storica va aumentando e colmando i vuoti lasciati dai defunti soci; ad onta di ciò sarebbe desiderabile un aumento maggiore e più repentino per poter aumentare di pari passo le pubblicazioni. Ma torna di sommo conforto il vedere che la Società Storica pur si muove ed acquista credito e simpatia. Sei egregi signori domandarono di entrare nel nostro grembo, e nel dare ad essi il ben venuto, si sottopongono all'Assemblea le rispettive domande.

Il Segretario dà lettura delle domande a socio presentate dai signori Picci prof. cav. Giuseppe, Begey avv. Attilio, Longhi avvocato Giuseppe, Amadeo dott. Agostino, Salterio Giuseppe e Favonio sac. Angelo, ed il signor Vice-Presidente, avvertendo che i primi due nominati furono provvisoriamente ammessi dal Consiglio direttivo fino dall'anno 1881, invita i soci a fare le schede, raccolte le quali, e fattone lo spoglio, si ottenne che tutti vennero ammessi all'unanimità.

3. Dimissione di soci.

È proposta la dimissione da socio data dai signori marchese Rovelli di Pietro, Maffei cav. Antonio, ex-arciprete di Sondrio, e Casnati dott. Giovanni, di Casnate.

Il Vice-Presidente dà lettura della lettera 14 novembre 1881 del signor marchese Rovelli, avvertendo che lo stesso con altra lettera 9 marzo 1881 rinunciava alla carica di Conservatore. Nel mentre il Vice-Presidente lamenta la perdita per la nostra Società di una persona dotta e per molti titoli benemerita al paese, fa però osservare che il lodato signor marchese si è dimesso anche da tutte le altre Associazioni di cui faceva parte, e propone che sia accettata la sua dimissione, la quale viene dai soci ammessa.

Proposta la dimissione del M. R. D. Antonio Maffei, si dà lettura della sua lettera 21 aprile 1882 in relazione coll'altra 9 dicembre 1878, colla quale dichiarava di volere associarsi per *un anno solo*.

L'Assemblea accetta la dimissione Maffei, incaricando il Segretario di regolarizzare col medesimo la partita dei fascicoli a lui spediti.

Proposta per ultimo la dimissione del signor dott. Giovanni Casnati, di cui alla sua lettera 9 dicembre 1880, il Vice-Presidente avverte che avendo il Segretario scritto al medesimo nel giorno 28 stesso dicembre per indurlo a ritirare la sua dimissione, non sembrando attendibile la ragione addotta, per dimettersi, dal signor Casnati, questi lasciò inevasa la lettera.

I Soci deliberano che s' inviti di nuovo il signor Casnati a ritirare la sua dimissione; in caso contrario si procederà alla sua cancellazione nella futura adunanza.

4. Presentazione del bilancio consuntivo 1881, e relativa deliberazione.

Il Vice-Presidente dà lettura di ogni singola partita registrata in bilancio, tanto sotto il titolo attivo, quanto sotto il passivo, il cui riassunto dà una eccedenza attiva di L. 37. 47, risultato finale di un'attività di L. 1158. 13 e di una passività di L. 1120. 66; avvertendo che si è completamente liquidata la partita col tipografo F. Ostinelli per arretrati di fascicoli da esso venduti dal secondo al settimo inclusivo.

Il risultato attivo del nostro bilancio non è gran che, e come di solito il Consiglio direttivo vi pose ogni cura per non fare dei debiti; che se l'avanzo di L. 37. 47 è esiguo, torna però confortevole perchè consolida il principio di non avere disavanzi, principio che ingrandisce qualunque gestione anche piccola.

Aperta la discussione, dopo qualche lieve osservazione, il bilancio consuntivo 1881 è approvato, nelle sue risultanze, all'unanimità, essendosi astenuto dal votare il Consiglio direttivo.

5. Presentazione del bilancio preventivo 1882, e relativa deliberazione.

Colla presentazione del preventivo 1882 il Vice-Presidente rende edotta l'assemblea che in esso vi figura la somma di L. 500, sussidio avuto dal nostro Governo, ma che detto sussidio anzichè farlo entrare nella cassa sociale, lo s'intende impiegare in libretto della Banca Popolare, non essendo per intanto richiesto ai bisogni sociali.

Infatti in attivo si hanno L. 1577. 49, in passivo L. 1090, e quindi un attivo di L. 487. 47, cui non torna profittevole lasciare infruttuoso. Rimarca pure come nella parte passiva siano elencate L. 200 quale ultimo pagamento per la stampa della *Storia del Giovio* e che nell'anno 1882 si ripiglieranno le regolari pubblicazioni del *Periodico* in modo da dare ai signori soci almeno dodici fogli di stampa.

Essendo, come si notò nel consuntivo 1881, regolarizzata la partita collo stampatore per fascicoli arretrati, si convenne con esso di ridurre la tiratura dei fascicoli, essendo ciò consigliato primieramente dall'economia nella spesa, e poscia dall'inutilità d'averne un esuberante numero di copie.

Aperta la discussione ha la parola il signor avv. Baroffio, e manifesta il desiderio che sia stampata la coperta per ogni volume del *Periodico,* per la sua legatura, così essendo più facile conservarlo, anzichè a fascicoli slegati.

Chiusa la discussione, con voti unanimi si approva il preventivo, si ammette l'impiego delle L. 500 e la stampa delle copertine per legare i diversi volumi.

6-7. Nomina del Consiglio direttivo e dei Censori.

Fatte le singole votazioni a schede segrete, risultarono eletti a:

Presidente . . .	Sebregondi conte Francesco
Vice-Presidente . .	Monti ing. cav. Antonio
Conservatori .	Rienti ing. cav. Filippo Bonizzoni Gaetano Colmegni prof. Aurelio
Censori	Linati ing. Eugenio Baroffio avv. Angelo Bertolini rag. Antonio.

Esaurito l'ordine degli oggetti da trattarsi, viene levata la seduta alle ore 2 pom.

LIBRI PERVENUTI IN DONO E IN CAMBIO ALLA SOCIETÀ

DONI

Gli Istituti scientifici, letterari ed artistici in Milano. Memorie pubblicate per cura della Società Storica Lombarda in occasione del secondo Congresso storico italiano il 2 settembre 1880. — (Conte F. Sebregondi).

Atti della R. Accademia di Belle arti in Milano. Anni 1880 e 1881. Vol. due. — (Lo stesso).

GIOVIO conte GIOVANNI. — *Lari artistici.* Collezioni. — (L'autore).

GENTILE prof. IGINIO. — *Le beneficenze di Plinio Cecilio Secondo ai Comensi.* — (L'autore).

Relazione sul concorso al premio Ravizza per l'anno 1881. — (C. Cantù).

MOTTA EMILIO. — *Versuch einer Gotthardbahn-Literatur* (1844-1882). — (L'autore).

NUOVO CAMBIO

Archivio per lo studio delle tradizioni popolari. Rivista trimestrale diretta da G. PITRÈ e S. SALOMONE-MARINO, ed edita a Palermo da Luigi Pedone-Lauriel. Vol. 1°, 1882.

INDICE DEL VOLUME

FINE DEL SECONDO VOLUME.

Pubblicato nel novembre 1882. — Direttore: FOSSATI dott. FRANCESCO.